

1ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

Anno 135° — Numero 13

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 23 marzo 1994

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 84. Sentenza 7-15 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Regione Sicilia - Casi di ineleggibilità e incompatibilità per le cariche di deputato regionale e di amministratore comunale e provinciale - Promulgazione della legge con omissione delle norme impegnate dal commissario dello Stato - Richiamo alle sentenze nn. 142/1981, 13/1983, 54/1983, 115/1985, 148/1985 e 239/1986 - Cessazione della materia del contendere.

(Legge regione Sicilia 14 agosto 1993).

Elezioni - Regione Sicilia - Casi di ineleggibilità e incompatibilità per le cariche di deputato regionale e di amministratore comunale e provinciale - Insussistenza di una ragionevole giustificazione in una specialità di situazione della regione, nel senso di un allargamento dell'elettorato passivo rispetto alla disciplina vigente nel territorio nazionale - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Sicilia 14 ottobre 1993)

Pag. 13

N. 85. Sentenza 7-15 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - I.N.A.D.E.L. - Riliquidazione della indennità premio di servizio - Somme spettanti - Rivalutazione monetaria - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (cfr. sentenza n. 1060/1988) nella parte in cui escludeva la corresponsione degli interessi - Richiamo alla sentenza n. 156/1991 della Corte circa la responsabilità per ritardato pagamento delle prestazioni previdenziali - Responsabilità analoga a quella ex art. 429 del c.p.c. ed indipendente dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore - Illegittimità costituzionale.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440)

20

N. 86. Sentenza 7-15 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (tutela del) - Lavoratrici - Collaboratrici familiari - Divieto di licenziamento nel periodo compreso tra l'inizio della gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino - Inapplicabilità - Questione già esaminata dalla Corte (cfr. sentenze nn. 27/1974 e 9/1976) e dichiarata non fondata - Specialità del rapporto di lavoro domestico - Esclusione a priori dell'applicabilità di tutte le norme dettate per il lavoro nell'impresa - Questione implicante intrusione nella sfera riservata alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità.

(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 4, 29, 31, 35 e 37)

» 22

N. 87. Sentenza 7-15 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Arresti domiciliari - Allontanamento - Rientro spontaneo - Attenuante - Inapplicabilità - Evasione dal carcere ed evasione dagli arresti domiciliari - Fattispecie non comparabili - Richiamo alla giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 11343 del 10 settembre 1992) nel senso dell'adozione della soluzione affermativa - Non fondatezza.

(C.P., art. 385, quarto comma).

(Cost., art. 3)

» 25

N. 88. Sentenza 7-15 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Udienza preliminare - G.I.P. - Trasmissione degli atti al p.m. per la riformulazione del fatto diversamente da come ipotizzato nella richiesta di rinvio a giudizio - Omessa previsione - Presupposti interpretativi del giudice *a quo* non condivisi dalla prevalente giurisprudenza sia di merito che di legittimità - Intervento della legge 8 aprile 1993, n. 105, sostanzialmente modificativo e rafforzativo del potere valutativo del giudice dell'udienza preliminare - Insussistenza di qualsiasi preclusione - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 424).

(Cost., artt. 3, 97 e 112)

Pag. 21

N. 89. Sentenza 7-15 marzo 1994.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Trasporto - Regione Emilia-Romagna - Servizi automobilistici di interesse regionale - Autolinee - Disposizioni riguardanti l' idoneità tecnico-professionale, fisica e morale dei direttori di esercizio - Intervento del Ministro dei trasporti - Sopravvenienza del decreto 30 luglio 1993 del Ministro dei trasporti di modificazione della disciplina posta dal decreto impugnato - Improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse.

(Decreto del Ministro dei trasporti 15 marzo 1993)

» 30

N. 90. Sentenza 7-15 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Vigili del fuoco - Servizi di vigilanza a pagamento per i locali di pubblico spettacolo - Obbligo di richiesta al Corpo nazionale dei VV.FF. a carico degli enti e dei privati - Legittimità di un monopolio pubblico del servizio antincendi - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 507/1980 e 72/1969) - Tariffe amministrative attraverso un modulo procedimentale che realizza la collaborazione di più organi nell'esplicazione di una mera discrezionalità tecnica - Non fondatezza.

[Legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2, primo comma, lett. b)].

(Cost., artt. 23 e 41)

» 32

N. 91. Ordinanza 7-15 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Catasto - Classamento degli immobili - Pubblicazione degli atti presso la casa comunale per un periodo di giorni trenta - Difetto della forza di legge degli atti impugnati - Incertezza sulla fonte normativa disciplinante il caso in esame - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(R.D.-L. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 12, 13 e 15, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, ulteriormente modificato dal d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514; d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 83; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, art. 6; legge 1° ottobre 1969, n. 679, art. 10; d.m. 20 luglio 1970, paragrafi 1, 2, 3 e 4; d.m. 13 dicembre 1961, paragrafo 29-bis).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma)

» 35

N. 92. Ordinanza 7-15 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Funzioni di pubblico ministero - Udienza dibattimentale pretorile - Svolgimento per delega specifica e nominativa del procuratore della Repubblica presso la pretura, da uditori giudiziari - Identica questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 468/1993) - Manifesta infondatezza.

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 5; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 72, primo e secondo comma, come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449).

(Cost., art. 76)

» 38

N. 93. Ordinanza 7-15 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Spese processuali - Proscioglimento con formula piena - Condanna del querelante alle spese anticipate dallo Stato - Medesima questione già ritenuta fondata dalla Corte (sentenza n. 123/1993) - Dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 427, primo comma, del c.p.p. - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., artt. 427 e 542).

(Cost., art. 3)

Pag. 39

N. 94. Ordinanza 7-15 marzo 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Azienda autonoma Ferrovie dello Stato - Computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo dell'indennità di buonuscita - Esclusione - Pronunzia della Corte su analoga questione con sentenza n. 243/1993 - Interventuta emanazione della legge 29 gennaio 1994, n. 87 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice a quo.

[Legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, terzo comma, lettere b) e c), nel testo sostituito dall'art. 1, primo comma, della legge 3 marzo 1960, n. 185; legge 14 dicembre 1973, n. 829, art. 14, primo comma; legge 22 dicembre 1980, n. 885, art. 1, settimo comma]

» 40

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 118. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Perugia del 20 novembre 1993.

Catasto - Ripristino fino al 31 dicembre 1993 del sistema di determinazione delle tariffe d'estimo sulla base del parametro della redditività anziché su quello del valore commerciale così come era previsto dal d.m. 27 settembre 1991 annullato dal t.a.r. Lazio con sentenza n. 1184/1992 - Straripamento del potere legislativo nel campo istituzionalmente riservato al potere giudiziario - Violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva per l'imposizione ai contribuenti, sia pure in via provvisoria, del pagamento di imposte in misura stabilita con atti amministrativi - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

(D.-L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75).

(Cost., artt. 3, 24, 53, 102, 103 e 104)

Pag. 43

N. 119. Ordinanza della pretura di Salerno, sezione distaccata di Eboli, del 24 settembre 1993.

Processo penale - Procedimento innanzi al pretore - Giudice per le indagini preliminari che abbia respinto l'istanza di ammissione all'oblazione per ritenuta diversità della qualificazione giuridica del fatto - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudizio - Omessa previsione - Lesione dei principi della legge delega nonché di terzietà e imparzialità del giudice.

(C.C.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 25, 76 e 101; legge 16 febbraio 1987, n. 81, direttiva 103)

» 46

N. 120. Ordinanza del pretore di Asti del 21 dicembre 1993.

Reato in genere - Sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe ma più gravi figure criminose di cui al decreti legislativi nn. 132 e 133 del 27 gennaio 1992 nonché per altri diversi e più gravi reati - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 48

N. 121. Ordinanza del tribunale di Ancona del 14 gennaio 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge e di autonomia ed indipendenza della magistratura - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 418/1991.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3, 38, 77, 101 e 104)

Pag. 51

N. 122. Ordinanza del pretore di Milano del 26 novembre 1993.

Reato in genere - Sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe ma più gravi figure criminose di cui ai decreti legislativi nn. 132 e 133 del 27 gennaio 1992 - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul diritto di difesa e sul principio della funzione rieducativa della pena.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).

(Cost., artt. 3, 24 e 27)

» 52

N. 123. Ordinanza della commissione tributaria di secondo grado di Grosseto del 20 settembre 1993.

Contenzioso tributario - Violazioni delle norme tributarie giustificate da obiettiva impossibilità di ottemperarvi - Impossibilità per le commissioni tributarie, anche in tali ipotesi, di disapplicare le norme che per l'inottemperanza alle stesse prevedono sanzioni non penali - Irragionevolezza con incidenza sul principio secondo il quale nessuna prestazione può essere imposta se non in base alla legge e su quello della capacità contributiva.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 3-bis).

(Cost., artt. 3, 23 e 53)

» 54

N. 124. Ordinanza del pretore di Padova del 29 novembre 1993.

Processo penale - Dibattimento - Rimessione degli atti al p.m. per ritenuta diversità del fatto-reato rispetto a quello contestato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudizio nel nuovo procedimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento di situazioni simili con incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 55

N. 125. Ordinanza del pretore di Padova del 30 novembre 1993.

Processo penale - Dibattimento - Prove documentabili delle parti private - Ammissione dopo la dichiarazione di apertura - Impossibilità per le parti avverse di predisporre idonea difesa - Lamentata diversa disciplina rispetto alle altre prove (testi, periti e consulenti) - Irrazionalità - Violazione del principio di eguaglianza tra le parti processuali - Incidenza sul diritto di difesa per il p.m. e la parte privata avversa.

(C.P.P. 1988, artt. 468, primo comma, 495, terzo comma, e 567, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 57

N. 126. Ordinanza del pretore di Padova del 19 aprile 1993.

Oltraggio - Trattamento sanzionatorio - Misura - Previsione di una pena minima edittale di mesi sei di reclusione - Lamentata eccessiva afflittività a fronte del modesto disvalore sociale del fatto - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto al trattamento sanzionatorio stabilito per la fattispecie risultante dal combinato disposto degli artt. 594 del c.p., e 61, n. 10, stesso codice (ingiuria aggravata dall'aver commesso il fatto ai danni di un soggetto qualificato: ministro del culto ed altri) - Prospettato contrasto con i principi della funzione rieducativa della pena e di buon andamento della pubblica amministrazione.

(C.P., art. 341).

(Così., artt. 3, 27 e 97)

Pag. 59

N. 127. Ordinanza del tribunale di Torino del 26 gennaio 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge e di autonomia ed indipendenza della magistratura - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale n. 418/1991, 283/1989, 123/1988, 233/1988, 754/1988, 167/1986, 326/1986, 36/1985, 68/1984 e 175/1974 relative all'interpretazione autentica; alle sentenze nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981, 102/1982, 314/1985, 114/1992, 15/1994, 1144/1988, 142/1983, 373/1989, 488/1989, 502/1989, 69/1990, 70/1990, 547/1990 e 165/1992 relative al divieto di cumulo della integrazione al minimo.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, comb. disp., convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 61

N. 128. Ordinanza del tribunale di Firenze del 23 dicembre 1993.

Fallimento e procedure affini - Liquidazione coatta amministrativa - Legittimazione ad agire per ottenere l'accertamento dello stato di insolvenza dell'impresa - Riconoscimento di tale iniziativa solo ai creditori dell'impresa e non anche al titolare dell'azienda in stato di insolvenza - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli imprenditori ugualmente insolventi ma sottoposti ad altra procedura concorsuale - Lamentata violazione del diritto di difesa.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 195, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 65

N. 129. Ordinanza della Corte di cassazione del 15 novembre 1993.

Mafia - Misure di prevenzione - Soggiorno cautelare - Attribuzione al procuratore nazionale antimafia del potere di imporlo ove abbia motivo di ritenere la possibile commissione di delitti - Ritenuto riconoscimento al procuratore nazionale antimafia di eccessiva discrezionalità a causa della mancata indicazione di specifiche ipotesi per l'adozione della misura - Prospettata violazione dei principi di libertà personale e di legalità.

Mafia - Misure di prevenzione - Soggiorno cautelare disposto dal procuratore nazionale antimafia - Procedura per il riesame - Previsione della procedura c.d. *de plano* in assenza di contraddittorio con l'interessato - Attribuzione della competenza sul giudizio di riesame in via esclusiva al g.i.p. presso il tribunale di Roma - Lamentata violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, e del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 25-*quater*, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 13, 24 e 25)

» 67

N. 130. Ordinanza del tribunale di Macerata del 14 gennaio 1994.

Reati contro il patrimonio - Usura - Provvedimenti di contrasto alla criminalità - Possesso ingiustificato, anche per interposta persona, di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si proceda per l'applicazione di una misura di prevenzione - Irragionevolezza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Incidenza sul diritto di difesa - Lamentata punibilità della effettiva, attuale disponibilità dei beni anche se iniziata prima dell'entrata in vigore della legge.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinquies*, secondo comma, e successive modificazioni).

(Cost., artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma)

Pag. 70

N. 131. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Rimini del 6 aprile 1984.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Indennità di buonuscita E.N.P.A.S. - Tassabilità - Ingiustificato eguale trattamento tributario rispetto all'indennità di anzianità nonostante la diversa natura (retributiva dell'indennità di anzianità e previdenziale dell'indennità di buonuscita) delle indennità in questione secondo la giurisprudenza - Eccesso di delega.

[D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 12, lett. e), e 46, secondo comma].

(Cost., artt. 3 e 76)

» 72

N. 132. Ordinanza del giudice per i procedimenti cautelari presso il tribunale di Sanremo del 17 gennaio 1994.

Tributi in genere - Tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Riscossione coattiva - Non consentita sospensione da parte del giudice ordinario anche nell'ipotesi di carenza assoluta del potere impositivo in capo al comune - Reviviscenza della regola del *solve et repete* - Irragionevolezza - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.C., art. 700).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 73

N. 133. Ordinanza della pretura di Modena, sezione distaccata di Mirandola, del 20 dicembre 1993.

Reato in genere - Sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe figure criminose di cui agli artt. 25, 26 e 27 del d.P.R. n. 915/1982 - Irragionevolezza.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).

(Cost., art. 3)

» 76

N. 134. Ordinanza della pretura di Modena, sezione distaccata di Mirandola, del 20 dicembre 1993.

Reato in genere - Sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe figure criminose di cui agli artt. 25, 26 e 27 del d.P.R. n. 915/1982 - Irragionevolezza.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).

(Cost., art. 3)

» 78

N. 135. Ordinanza della pretura di Modena, sezione distaccata di Mirandola, del 20 dicembre 1993.

Reato in genere - Sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe figure criminose di cui agli artt. 25, 26 e 27 del d.P.R. n. 915/1982 - Irragionevolezza.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).

(Cost., art. 3)

Pag. 79

N. 136. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Bergamo del 28 settembre 1993.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Rendite vitalizie corrisposte ad ex parlamentari - Assoggettamento ad imposta in percentuale ridotta (60%) - Mancata previsione di eguale trattamento per le pensioni da lavoro dipendente - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul principio della capacità contributiva.

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 46, secondo comma; d.-l. 2 marzo 1989, n. 69, art. 2, sesto comma, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 79

N. 137. Ordinanza del tribunale di Lamezia Terme del 20 gennaio 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge e di autonomia ed indipendenza della magistratura - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173/1986.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, comb. disp., convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3, 38 e 104)

» 80

N. 138. Ordinanza del pretore di Lecce del 5 febbraio 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Disparità di trattamento di situazioni identiche per il diverso trattamento dei pensionati cui è stato già riconosciuto con efficacia di giudicato il diritto alla «cristallizzazione» del trattamento già integrato al minimo e non più integrabile ed i pensionati per i quali è ancora pendente il giudizio per i quali detto diritto è escluso - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 39/1993.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma, comb. disp.; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., art. 3)

» 82

N. 139. Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione quarta giurisdizionale del 30 marzo 1993.

Regione Toscana - Impiego pubblico - Concorso per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale - Previsione con legge autoqualificata interpretativa che, ai fini dell'accertamento e della valutazione dei titoli dei concorrenti è esclusa l'applicabilità delle valutazioni biennali di cui all'art. 57 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 - Lamentata adozione di norma interpretativa con l'intenzione di incidere sui giudizi in corso, con conseguente violazione dei principi di imparzialità ed indipendenza della magistratura e di soggezione dei giudici alla sola legge - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 155/1990.

(Legge regione Toscana 26 novembre 1990, n. 67, articolo unico).

(Cost., artt. 101, 103 e 108)

Pag. 85

N. 140. Ordinanza del pretore di Rovigo del 7 febbraio 1994.

Lavoro (rapporto di) - Esclusione per i contratti d'opera o per prestazioni professionali stipulati da province, comuni, comunità montane e loro consorzi e I.P.A.B. (anche se anteriori alla data di entrata in vigore della norma impugnata) della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato - sottrazione al giudice del potere di interpretare, autonomamente e indipendentemente da ogni altro potere, i fatti da cui dipende se un rapporto di lavoro debba qualificarsi subordinato o autonomo - Disparità di trattamento dei datori di lavoro nonché dei lavoratori, a seconda che il datore di lavoro sia un privato o lo Stato ovvero un ente locale, con incidenza sulla garanzia previdenziale.

(Legge 18 marzo 1993, n. 67, art. 6-bis, secondo e terzo comma, sostituito dalla legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 13, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 38 e 101)

» 89

N. 141. Ordinanza del pretore di Lanciano del 20 gennaio 1994.

Circolazione stradale - Infrazioni al nuovo codice della strada (nella specie: eccesso di velocità) - Ricorso al prefetto - Previsione, nel caso di mancato accoglimento, di un raddoppio della pena minima edittale - Violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza atteso che solo chi gode di più agiate condizioni economiche può adire la via giudiziaria previa proposizione di ricorso al prefetto destinato, o vergetato, a determinare il raddoppio della sanzione.

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 92

N. 142. Ordinanza del pretore, di Lanciano del 20 gennaio 1994.

Circolazione stradale - Infrazioni al nuovo codice della strada (nella specie: eccesso di velocità) - Ricorso al prefetto - Previsione, nel caso di mancato accoglimento, di un raddoppio della pena minima edittale - Violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza atteso che solo chi gode di più agiate condizioni economiche può adire la via giudiziaria previa proposizione di ricorso al prefetto destinato, o vergetato, a determinare il raddoppio della sanzione.

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 93

N. 143. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pisa del 24 gennaio 1994.

Processo penale - Misure cautelari - Divieto di custodia cautelare per la persona affetta da HIV e nei casi di AIDS conclamata - Disparità di trattamento, in punto di libertà personale, rispetto a soggetti affetti dalla stessa patologia, ma in stadi diversi, e a quelli affetti da patologie diverse altrettanto gravi e irreversibili - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, in particolare di quello di essere tutelato di fronte alle aggressioni criminali.

(C.P.P. 1988, art. 286-bis).

(Cost., artt. 2 e 3)

» 94

N. 144. Ordinanza del tribunale di Verona del 22 dicembre 1993.

Processo civile - Procedimenti cautelari - Reclamo avverso l'ordinanza di rigetto - Omessa previsione - Impossibilità di riproporre la domanda *rebus sic stantibus* - Lamentata disparità di trattamento rispetto alle ordinanze di accoglimento per le quali è previsto il reclamo - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.C., art. 669-terdecies, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» Pag. 98

N. 145. Ordinanza del tribunale di Lecce del 14 febbraio 1994.

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato, anche per interposta persona, di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio, richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati (nella specie usura) o di soggetto nei cui confronti si proceda per l'applicazione di una misura di prevenzione - Irragionevolezza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Violazione del principio di presunzione di innocenza - Incidenza sul diritto di difesa e sul diritto di proprietà.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-quinquies, modificato dalla legge 15 novembre 1993, n. 461, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 42)

» 101

N. 146. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Salerno dell'8 novembre 1993.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Indennità di esproprio o somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguentemente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime, relativamente a terreni destinati a opere pubbliche ovvero a interventi di edilizia residenziale pubblica - Previsione della tassabilità, con effetto retroattivo rispetto alla data di entrata in vigore della norma impugnata (ove l'incremento di valore degli immobili non sia stato assoggettato all'INVIM) - Assoggettamento ad imposizione con legge retroattiva di fatti passati che hanno esaurito completamente i loro effetti economici e patrimoniali e non possono pertanto essere indici di capacità contributiva.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, nono comma).

(Cost., art. 53, primo comma)

» 105

N. 147. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Cosenza del 4 novembre 1993.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Indennità di fine rapporto erogata dall'E.N.P.A.M. a medici a seguito di attività professionale prestata per conto di disciolti enti mutualistici e del S.S.N. - Mancata previsione che l'imponibile da assoggettare all'imposta sia computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tale indennità corrispondente al rapporto, alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, tra il contributo posto a carico del percipiente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'E.N.P.A.M. - Disparità di trattamento rispetto all'indennità di fine rapporto relativa a medici in rapporto di lavoro dipendente con i predetti enti - Incidenza sui principi della tutela del lavoro e della capacità contributiva - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1986 relativa ad analoga questione circa l'indennità di buonuscita degli statali.

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 18, e successive modificazioni).

(Cost., artt. 3, 35 e 53)

» 108

N. 148. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Cosenza del 21 settembre 1993.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Indennità di fine rapporto erogata dall'E.N.P.A.M. a medici a seguito di attività professionale prestata per conto di disciolti enti mutualistici e del S.S.N. - Mancata previsione che l'imponibile da assoggettare all'imposta sia computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tale indennità corrispondente al rapporto, alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, tra il contributo posto a carico del percipiente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'E.N.P.A.M. - Disparità di trattamento rispetto all'indennità di fine rapporto relativa a medici in rapporto di lavoro dipendente con i predetti enti - Incidenza sui principi della tutela del lavoro e della capacità contributiva - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1986 relativa ad analoga questione circa l'indennità di buonuscita degli statali.

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 18, e successive modificazioni).

(Cost., artt. 3, 35 e 53)

» 111

N. 149. Ordinanza del pretore di Catania dell'11 gennaio 1994.

Processo penale - Procedimento innanzi al pretore - Prevista emissione del decreto di citazione a giudizio da parte del p.m. e non del g.i.p. - Udenza preliminare - Lamentata omessa previsione - Deteriore trattamento rispetto agli imputati davanti al tribunale - Richiamo alle sentenze nn. 445/1990, 94/1992 e 123/1993.

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 103; c.p.p. 1988, art. 554, primo comma).

(Cost., art. 3)

Pag. 114

N. 150. Ordinanza del tribunale di Bologna del 27 dicembre 1993.

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato, anche per interposta persona, di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio, richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati (nella specie traffico di droga) o di soggetto nei cui confronti si proceda per l'applicazione di una misura di prevenzione - Irragionevolezza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Prospettata disparità di trattamento fra indagati - Violazione del principio di presunzione di innocenza con incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinquies*, secondo comma, modificato dal d.-l. 21 gennaio 1993, n. 14).

(Cost., artt. 3, 24 e 27)

» 116

N. 151. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Sicilia del 12 ottobre 1993.

Impiego pubblico - Sospensione automatica dal servizio dei pubblici dipendenti condannati con sentenza anche non definitiva per determinati reati - Irrazionalità della norma impugnata in considerazione della impossibilità della p.a. di valutare mediante procedimento disciplinare la gravità del reato e la corrispondenza o meno al pubblico interesse del mantenimento in servizio del dipendente sottoposto a procedimento penale - Incidenza sul diritto al lavoro nonché sui principi della tutela del lavoro, della retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla propria famiglia una esistenza libera e dignitosa e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 16/1992.

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, comma 4-*septies*; legge 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1).

(Cost., artt. 3, 4, 35, 36 e 97)

» 118

N. 152. Ordinanza del pretore di Parma del 17 novembre 1993.

Processo penale - Procedimento per decreto - Lamentata omessa previsione per il g.i.p. di applicare immediatamente una pena diversa, anche diminuita fino alla metà del minimo editale, o superiore a quella richiesta dal p.m. - Incidenza sulla organizzazione degli uffici giudiziari sotto il profilo del buon andamento dell'amministrazione (nella specie: celere definizione del procedimento).

(C.P.P. 1988, art. 459, secondo e terzo comma).

(Cost., art. 97)

» 122

N. 153. Ordinanza del pretore di Parma del 17 novembre 1993.

Processo penale - Procedimento per decreto - Lamentata omessa previsione per il g.i.p. di applicare immediatamente una pena diversa, anche diminuita fino alla metà del minimo editale, o superiore a quella richiesta dal p.m. - Incidenza sul principio di buon andamento dell'amministrazione (nella specie: celere definizione del procedimento).

(C.P.P. 1988, art. 459, secondo e terzo comma).

(Cost., art. 97)

» 123

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 84

Sentenza 7-15 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Regione Sicilia - Casi di ineleggibilità e incompatibilità per le cariche di deputato regionale e di amministratore comunale e provinciale - Promulgazione della legge con omissione delle norme impugnate dal commissario dello Stato - Richiamo alle sentenze nn. 142/1981, 13/1983, 54/1983, 115/1985, 148/1985 e 239/1986 - Cessazione della materia del contendere.

(Legge regione Sicilia 14 agosto 1993).

Elezioni - Regione Sicilia - Casi di ineleggibilità e incompatibilità per le cariche di deputato regionale e di amministratore comunale e provinciale - Insussistenza di una ragionevole giustificazione in una specialità di situazione della regione, nel senso di un allargamento dell'elettorato passivo rispetto alla disciplina vigente nel territorio nazionale - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Sicilia 14 ottobre 1993).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 2, commi 2, 7 e 8, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 agosto 1993 (Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del Presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7);

b) della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 ottobre 1993 (Norme integrative delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 1^o settembre 1993 n. 26);

Promossi con ricorsi del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificati il 21 agosto ed il 23 ottobre 1993, depositati in cancelleria il 31 agosto ed il 29 ottobre 1993 ed iscritti ai nn. 41 e 63 del registro ricorsi 1993; Visti gli atti di costituzione della Regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente, e gli avvocati Francesco Castaldi, Valerio Onida ed Enzo Silvestri per la Regione;

Ritenuto in fatto

1.1. — Con ricorso notificato il 21 agosto 1993 (reg. ric. n. 41/93), il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 (limitatamente alle parole «il sindaco di un comune»), 7 e 8, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 agosto 1993, dal titolo «Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del Presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione ed il funzionamento

degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7».

In particolare, le norme impugnate prevedono rispettivamente che: a) «Non è eleggibile alla carica di presidente di provincia regionale il presidente di altra provincia o il sindaco di un comune. La causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa per dimissioni non oltre la data di presentazione della candidatura» (comma 2); b) «La carica di deputato regionale è incompatibile con le cariche di presidente o di assessore di provincia regionale e di sindaco o di assessore dei comuni capoluogo di provincia situati in zone dichiarate aree metropolitane ai sensi degli artt. 19 e seguenti della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9» (comma 7); c) «Sono abrogati l'art. 5 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e il primo comma, n. 4, dell'art. 8 della legge regionale 20 marzo 1991, n. 29 e successive modifiche» (comma 8).

Ad avviso del ricorrente, la prevista causa di incompatibilità per i deputati regionali limitata alle sole ipotesi di sindaco delle tre aree metropolitane (comma 7 citato), nel porsi in palese contrasto con quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 154 del 1981, che estende a tutti i sindaci e assessori dei comuni compresi nel territorio della regione la condizione di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, configura un ingiustificato ed irrazionale privilegio nei confronti dei parlamentari regionali che, unici in Italia, potrebbero, in base alla norma oggetto di censura, ricoprire contemporaneamente le due cariche elettive.

Nella specie, non solo difettano del tutto peculiari situazioni locali a sostegno della deliberata norma derogatoria, ma, anzi, la speciale ed ampia autonomia accordata dallo statuto rende ancora più imperiosa la necessità di mantenere, quanto meno per i comuni di una certa dimensione (non soltanto quindi per i sindaci delle aree metropolitane), il divieto di cumulo delle cariche di sindaco e di deputato regionale.

Infatti, prosegue il ricorrente, è di palmare evidenza che, godendo l'A.R.S. di competenza legislativa esclusiva in non poche ed importanti materie ai sensi degli artt. 14 e 15 dello Statuto, i compiti affidati ai deputati regionali siciliani sono assai più impegnativi ed onerosi rispetto a quelli spettanti ai componenti dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

Né appare convincente, ed anzi si rivela del tutto pretestuoso, l'argomento portato avanti da taluni deputati nel corso dell'accesso dibattito tenutosi in Aula, secondo il quale l'esperienza politica comunque acquisita, sia nell'attività di parlamentare sia in quella di amministratore locale, consentirebbe di garantire la presenza in Assemblea di qualificati soggetti portatori di istanze locali. Tale motivazione non appare rivestire una valenza superiore di quella che sorregge la causa di incompatibilità prevista dal legislatore nazionale, la cui previsione invece mira a garantire, oltre al buon andamento della pubblica amministrazione, sia la funzionalità degli organi amministrativi degli enti locali (sent. n. 235/1988), sia la tutela della libera espressione del voto eliminando o riducendo ogni possibile situazione di fatto che possa tradursi in una *captatio benevolentiae* dell'elettorato.

Ed invero, prosegue il ricorrente, il legislatore regionale con le leggi n. 20 e 31 del 1986, nel recepire nell'ordinamento siciliano la casistica della legge n. 154 del 1981, aveva dettato una norma assai rigorosa, trasformando la causa di incompatibilità di cui all'art. 4 (fra la carica di consigliere regionale e sindaco) in ineleggibilità, seppure limitandola ai sindaci ed assessori dei Comuni con più di 40.000 abitanti; questo limite successivamente veniva ampliato estendendolo ai sindaci dei comuni con più di 20.000 abitanti con l'art. 5 della recentissima legge regionale n. 7 del 1992, abrogato con l'impugnato comma 8 dell'art. 2 della legge testé approvata. Sulla legittimità costituzionale della ora citata causa di ineleggibilità questa Corte si è pronunciata con la sentenza n. 130 del 1987 mettendo in evidenza la opportunità della sua previsione.

L'inversione di tendenza cui si ispirano le innovazioni che con il presente ricorso si intendono impugnare — osserva ancora il ricorrente — sembrano scaturire dall'erroneo presupposto che le condizioni ambientali in Sicilia siano mutate e che, pertanto, si possano adottare norme discordanti con il generale disegno politico in atto perseguito ed in via di attuazione anche in sede nazionale.

Anche dal punto di vista strettamente tecnico la formulazione della norma impugnata non assolve e non soddisfa alcuna esigenza di opportunità politica o funzionale poiché non è volta ad individuare una categoria generica di soggetti nei cui confronti cominciare la incompatibilità per rispondere all'una o all'altra *ratio* o ad un indirizzo politico, essendo al contrario volta ad impedire la possibilità di rivestire contemporaneamente due cariche elettive soltanto a tre soggetti ben individuati: i sindaci delle città di Palermo, Catania e Messina.

La dedotta complessiva disorganicità della norma, osserva infine il ricorrente, induce a proporre, per ragioni che appaiono di senso inverso, ma che conducono a comporre una normativa organica ad un disegno funzionalmente preordinato, impugnativa nei confronti della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 2, laddove si prevede quale causa di ineleggibilità alla carica di presidente di una provincia regionale l'essere genericamente sindaco di un comune e ciò in assenza di analoga previsione ostativa nella legislazione nazionale.

1.2. — Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, concludendo per l'infondatezza delle questioni sollevate.

Premesso che la legge *de qua* è stata promulgata, con la omissione delle norme impugnate dal Commissario dello Stato, il 1º settembre 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione n. 42 del 6 settembre 1993, la difesa della Regione osserva che il ricorrente ignora l'ambito di libertà spettante alla Regione siciliana nell'organizzare i rapporti tra i poteri locali e nel decidere sulla composizione dell'Assemblea:

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, la criticata limitazione della causa di incompatibilità potrà favorire la elezione, quali deputati regionali, di soggetti già qualificati in occasione della loro elezione diretta a sindaco.

Per quanto riguarda il primo aspetto, è risaputo che, nell'ambito della Regione siciliana, il rapporto Assemblea-Giunta presenta notevoli differenze rispetto al corrispondente rapporto Consiglio-Giunta nelle Regioni a statuto ordinario. L'Assemblea regionale siciliana, infatti, è precipuamente un organo legislativo, che non esercita attività amministrativa e che si pone, nei confronti della Giunta, in posizione di indirizzo e di controllo.

Stando così le cose, la rimozione della incompatibilità prevista dalla precedente legislazione, mentre sul piano fattuale non può tradursi in una *captatio benevolentiae* dell'elettorato (in quanto il deputato regionale si limita, a ben guardare, a svolgere attività legislativa), dall'altro lato può favorire un rinnovamento della classe politica regionale fuori dagli schemi tradizionali.

Se la *ratio* che presiede alle nuove disposizioni è quella ora indicata, conclude la Regione, è evidente che l'inversione di tendenza, criticata dal Commissario dello Stato, è pienamente giustificata e non vulnera alcuno dei limiti che circondano l'esercizio della potestà legislativa esclusiva della Regione siciliana in materia elettorale.

2.1. — Con ricorso notificato il 23 ottobre 1993 (reg. ric. n. 63/93), il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 ottobre 1993, recante: «Norme integrative delle disposizioni di cui all'art. 2 della Legge regionale 1º settembre 1993, n. 26».

Il ricorrente premette che il citato art. 2 della legge n. 26 del 1993 aveva costituito oggetto di impugnativa da parte dell'ufficio (limitatamente all'inciso «il sindaco di un comune» del comma 2, ed ai commi 7 ed 8) e che, a seguito dell'atto di impugnazione, il Presidente della Regione ha promulgato, in data 1º settembre 1993, con il n. 26, la legge con le omissioni delle parti oggetto di gravame.

In considerazione dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale, in caso di promulgazione parziale, viene dichiarata cessata la materia del contendere, l'iniziativa del Presidente della Regione ha costituito momento di dibattito sull'opportunità di riproporre la singola norma che altrimenti sarebbe stata distolta dal giudizio di questa Corte.

L'Assemblea regionale ha così approvato una nuova disposizione che si discosta soltanto per l'allargamento della fascia dei soggetti contemplati (ma non negli intenti, né tantomeno nella sostanza) dalla originaria formulazione, atteso che include nell'ambito della prevista incompatibilità anche i sindaci e gli assessori di comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.

Molto verosimilmente, osserva il ricorrente, l'*iter* logico che ha condotto l'Assemblea regionale a votare siffatto, e non altro, limite, lungi dal corrispondere ad una generale volontà politica finalizzata a realizzare «nel modo più pieno e significativo il valore costituzionale della libertà e della genuinità della competizione elettorale» (sentenza n. 344 del 1993), è stato piuttosto caratterizzato dalla volontà di coagulare un sufficiente consenso intorno ad una soglia che mantenesse comunque intatto lo scopo dell'abolizione, per la stragrande maggioranza dei comuni siciliani, dell'incompatibilità fra la carica di deputato regionale e quella di sindaco e di assessore.

La causa d'incompatibilità, testé introdotta senza adeguata logica giustificazione, si discosta dai parametri esistenti nel sistema elettorale vigente sul rimanente territorio nazionale.

La posizione dei deputati siciliani, infatti, non è più riconducibile né a quella dei consiglieri delle regioni a statuto ordinario, per i quali è disposta la generale ed assoluta incompatibilità con la carica di Sindaco, indipendentemente dal numero degli abitanti dei comuni (art. 4 della legge 154/1981), né tantomeno a quella dei parlamentari nazionali.

L'ampiezza e la peculiarità delle funzioni svolte dai membri dell'Assemblea siciliana, in virtù della competenza legislativa esclusiva attribuita alla regione in molteplici materie di particolare rilievo, aveva invero sorretto la precedente disciplina che estendeva a questi ultimi *in toto* il regime delle cause ostative all'elettorato passivo ed in particolare la situazione di ineleghibilità con la carica di sindaco di un comune con più di 20.000 abitanti (art. 7 del d.P.R. 361 del 1957).

Ad avviso del ricorrente non sembrano pertanto superate le ragioni che hanno indotto a promuovere la precedente impugnativa avverso la disposizione di cui all'art. 2 della legge regionale n. 26 del 1993, ora novellata, le cui motivazioni ed argomentazioni devono intendersi integralmente riproposte.

La potestà legislativa esclusiva attribuita alla Regione siciliana in materia elettorale non può essere considerata così ampia e pregnante fino al limite di configurare l'assemblea arbitro assoluto nella determinazione delle ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità, dovendo essa attenersi all'osservanza dei principi costituzionali fissati dagli artt. 3, 51 e 97 (sentenze nn. 105 del 1957, 26 del 1965, 60 del 1966, 90 del 1974, 45 del 1977, 171 del 1984, 162 del 1985, 127, 130, 131 e 132 del 1987).

Ed invero, l'adozione di una causa, peraltro limitata a comuni di una certa dimensione, di incompatibilità in luogo della vigente causa di ineleggibilità, non risponde, ad avviso del ricorrente, alla *ratio* di assicurare la libera determinazione della volontà elettorale mediante l'allargamento dell'elettorato passivo, ma sembra invece rispondere all'intento di consentire ai deputati regionali l'ottenimento o il mantenimento di duplici rilevanti cariche.

Il contenuto della norma oggetto di censura fa piuttosto paventare il non improbabile verificarsi di fenomeni fuorvianti della reale volontà dell'elettorato tali da non assicurare il formarsi di una libera determinazione del consenso.

Questa Corte, conclude il ricorrente, ha avuto modo, con sentenza n. 344 del 1993, di ribadire in proposito la legittimità di cause ostative all'elettorato passivo relative a categorie di soggetti che sono individualmente investite di rilevanti funzioni di amministrazioni attiva ed importanti poteri politici quali quelli esercitati dai sindaci, le cui competenze sono state notevolmente ampliate dalla recente legislazione sugli enti locali.

2.2. — Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, concludendo per l'infondatezza della questione.

Osserva la difesa della Regione che è proprio dall'esame della disciplina dettata per i consiglieri delle regioni a statuto ordinario che emerge la prima incrinatura nelle argomentazioni del ricorrente. La legge n. 154 del 1981 prevede, infatti, per la elezione dei predetti consiglieri alla carica di sindaco, una causa di incompatibilità anziché di ineleggibilità. Con ciò stesso escludendo che abbia rilievo il timore (che sta alla base dell'impugnativa del Commissario) di produrre una alterazione nella posizione di eguaglianza fra i diversi candidati, favorendo, nella competizione elettorale, quelli fra questi ultimi che già ricoprono una carica pubblica.

In realtà, quindi, l'elemento di novità della impugnata legge regionale, rispetto alla normativa statale nella corrispondente materia, risiede nel fatto che, mentre la legge statale prevede una causa di incompatibilità generale ed assoluta (come rileva lo stesso Commissario), nell'ambito della Regione siciliana la medesima causa di incompatibilità è limitata ai Comuni con più di 50.000 abitanti.

La suddetta differenza non costituisce, però, prosegue la Regione, elemento sufficiente per determinare l'illegittimità della normativa regionale siciliana sotto il profilo denunciato dal Commissario dello Stato.

La peculiarità, presente nell'impugnata legge regionale, trova, infatti, valido sostegno nella specifica situazione dei poteri locali siciliani e nelle prerogative dell'Assemblea regionale siciliana, che per Statuto ha in questa materia potestà legislativa esclusiva.

Sotto quest'ultimo profilo, è appena il caso di rilevare che l'individuazione dei limite dei 50.000 abitanti, quale dato obiettivo cui ricolligare la prevista causa di incompatibilità, costituisce esercizio della potestà di scelta compresa fra le prerogative assembleari, che certamente non eccede i limiti di tale potestà. La scelta compiuta dall'Assemblea appare ragionevole ed adeguata alla esigenza di evitare il cumulo delle cariche limitatamente a quelle situazioni in cui la doppia titolarità può influire negativamente sull'esercizio delle funzioni connesse agli uffici, in conseguenza del prevedibile carico di lavoro presso un ente locale di una certa dimensione.

3. — Ha depositato memoria in ordine ad entrambi i giudizi il Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

Premesso che la promulgazione parziale del primo disegno di legge con l'omissione delle parti impugnate comporta la cessazione della materia del contendere in ordine al primo ricorso, tanto più che nella fattispecie l'A.R.S. ha adottato, con il secondo disegno di legge, una nuova norma in luogo della precedente e ciò proprio nell'intento di non sottrarre al vaglio della Corte il principio su cui poggia la nuova disciplina, il ricorrente ribadisce le argomentazioni già svolte.

Inoltre, sarebbe a suo avviso privo di logico fondamento l'assunto difensivo della Regione, secondo cui la limitazione della causa di incompatibilità deriverebbe dalla netta differenziazione delle competenze attribuite ai deputati rispetto a quelle degli assessori regionali, con conseguente preclusione per i primi di svolgere compiti di amministrazione attiva: infatti, il deputato siciliano, proprio in virtù della sua appartenenza ad un consenso depositario di competenza legislativa esclusiva in numerose e determinanti materie, può influenzare l'elettorato in qualsiasi competizione, e, soprattutto, l'esercizio delle pregnanti funzioni di componente dell'Assemblea risulta nei fatti incompatibile con le responsabilità e gli oneri derivanti dall'espletamento della carica di sindaco, così come oggi configurata dalla l. r. 7/1992.

L'incompatibilità limitata ai sindaci dei comuni con più di 50.000 abitanti — osserva ancora il ricorrente — costituisce un vero *iatu*s logico ed una frattura con il preesistente e vigente ordinamento regionale, ed inopinatamente attribuisce una sorta di privilegio ai deputati siciliani che, unici in Italia, a differenza dei consiglieri delle altre assemblee regionali, potrebbero cumulare le cariche in questione.

Orbene, non risulta dai lavori parlamentari, né tantomeno dagli atti difensivi della Regione, che sia stata fatta alcuna analisi al fine di stabilire l'opportunità di modificare il vigente sistema, né si può ritenere, in base alla quotidiana esperienza ed in considerazione anche delle particolari iniziative che il potere centrale ha di recente adottato, che allo stato attuale si siano verificati mutamenti tali nella società civile da consentire una così netta inversione di tendenza.

4. — Ha depositato memoria anche la Regione siciliana in ordine al giudizio introdotto con il ricorso del 21 agosto 1993 (n. 41/93).

La memoria è dedicata essenzialmente al problema delle conseguenze derivanti dal fatto che la legge, che ha dato origine al ricorso del Commissario dello Stato, è stata parzialmente promulgata dal Presidente della Regione, con l'omissione delle norme impugnate.

La difesa della Regione osserva che, anche se in questo giudizio non si fa questione della legittimità di detta promulgazione parziale, va precisato che da tale particolare forma promulgativa non deriva né una sorta di «rinuncia» della Regione alle norme non promulgate né una acquiescenza della Regione all'impugnazione; e che dunque non dovrebbe pervenirsi, da parte della Corte costituzionale, ad una decisione di cessazione della materia del contendere.

La Corte — prosegue la Regione — ha probabilmente inteso reagire alla prassi della promulgazione parziale quando, con la sentenza n. 13 del 1983, ha dichiarato cessata la materia del contendere proprio in base alla circostanza che le disposizioni oggetto dell'impugnativa del Commissario di Stato erano state espunte dal testo promulgato dal Presidente regionale. Se la Corte aveva l'intenzione di scoraggiare la prassi della promulgazione parziale, il risultato sostanziale è stato ben diverso: sostenendo che le disposizioni espunte dal testo promulgato lo erano state «una volta per tutte», «senza che sussista alcuna possibilità di una loro successiva e autonoma promulgazione», la Corte ha finito per trasformare il Presidente della Regione in una sorta di «legislatore negativo», dotato del singolare e arbitrario potere di determinare la «abrogazione» di singole parti di un testo votato ed approvato dall'Assemblea regionale, in evidente contrasto con ogni principio relativo alla divisione delle funzioni tra i supremi organi regionali. È ovvio infatti che la mancata promulgazione delle disposizioni impugnate, ad opera del Presidente della Regione, non equivale alla loro «abrogazione» o modifica da parte dell'Assemblea regionale, di fronte alle quali è corretto utilizzare la formula della cessazione della materia del contendere: nel caso della promulgazione parziale si è in presenza semplicemente del tentativo di non privare di applicazione l'intero testo di una legge eventualmente importante, solo perché alcune limitate disposizioni di essa sono state impugnate di fronte alla Corte. In nessun modo si può parlare, a proposito di tale promulgazione, di rinuncia alle norme impugnate o di acquiescenza all'impugnazione.

La Regione resistente chiede quindi che la Corte, anche riconoscendo la propria precedente giurisprudenza in materia, non dichiari, per effetto della intervenuta promulgazione parziale, la cessazione della materia del contendere.

Quanto, poi, alla delibera del 14 ottobre 1993, con cui l'Assemblea regionale siciliana ha approvato una nuova legge introducendo due suoi commi all'art. 2 della legge regionale 1^o settembre 1993 n. 26, la Regione osserva che la Corte dovrà valutare se e in che limiti e in che modo il sopravvenire della nuova deliberazione legislativa regionale incida sulla disciplina contenuta nella legge oggetto del ricorso, e perciò sulla materia del contendere del presente giudizio. In ogni caso insiste perché la questione — logicamente preliminare — posta dalla intervenuta promulgazione parziale della legge impugnata venga definita dalla Corte.

Considerato in diritto

1. — La Corte è chiamata a decidere le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con due ricorsi, notificati rispettivamente il 21 agosto 1993 e il 23 ottobre 1993, in ordine, il primo all'art. 2, commi 2, 7 e 8, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 agosto 1993, ed il secondo alla legge approvata dall'Assemblea regionale il 14 ottobre 1993.

Poiché le norme impugnate sono in parte identiche e riguardano la stessa materia, vale a dire casi di ineleggibilità e incompatibilità per le cariche di deputato regionale e di amministratore comunale e provinciale, ed essendo inoltre il secondo ricorso strettamente consequenziale al primo, i due giudizi devono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — Vanno in primo luogo prese in esame le questioni sollevate con il primo ricorso in ordine all'art. 2, commi 2, 7 ed 8, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 agosto 1993. Successivamente la legge stessa è stata

promulgata e pubblicata (legge 1º settembre 1993 n. 26, in G.U. della Regione siciliana, parte I, n. 42, del 6 settembre 1993) con la eliminazione delle parti impugnate dal Commissario dello Stato con la dicitura — in corsivo tra parentesi — «inciso omo», per quanto riguarda il comma 2 dell'art. 2, e «comma omo» per quanto riguarda i commi 7 ed 8 dello stesso articolo, «in quanto impugnato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana».

È giurisprudenza consolidata di questa Corte che in caso di promulgazione della legge con omissione delle norme impugnate deve dichiararsi cessata la materia del contendere (cfr. sentenze nn. 142 del 1981, 13 del 1983, 54 del 1983, 115 del 1985, 148 del 1985, 239 del 1986).

La difesa della Regione, nella memoria presentata in relazione al ricorso in esame, chiede che la Corte «anche riconoscendo la propria precedente giurisprudenza in materia, non dichiari, per effetto della intervenuta promulgazione parziale, la cessazione della materia del contendere».

Le precedenti pronunce della Corte sono basate sulla considerazione che la promulgazione di una legge deve avvenire con unico atto; da ciò consegue che, una volta effettuata dal Presidente della Regione la promulgazione del testo legislativo dal quale sono state espunte le parti oggetto dell'impugnazione, il potere dell'organo è esaurito e non sussiste alcuna possibilità di una successiva ed autonoma promulgazione delle parti omesse. Nel presente giudizio non è in discussione la legittimità dell'atto di promulgazione parziale, come riconosce la stessa Regione resistente, che non contesta il principio dell'unicità dell'atto di promulgazione; non sono quindi pertinenti i rilievi formulati in ordine al potere che verrebbe in tal modo attribuito al Presidente della Regione.

In definitiva, non vi è alcun motivo per cui la Corte debba discostarsi dalla propria giurisprudenza; va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al ricorso del Commissario dello Stato notificato il 21 agosto 1993.

3.1. — Successivamente alla promulgazione della legge regionale n. 26 del 1º settembre 1993, l'Assemblea regionale siciliana ha approvato il 14 ottobre una legge che aggiunge all'art. 2 della legge n. 26 due commi aventi per oggetto le disposizioni, parzialmente modificate, di cui ai commi 7 ed 8 precedentemente approvati dall'Assemblea ed espunti, come si è visto, dal testo promulgato.

Il Commissario dello Stato ha quindi impugnato anche la suddetta legge per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione: lamenta, in sintesi, il ricorrente che la disciplina censurata — nello stabilire che «la carica di deputato regionale è incompatibile con le cariche di presidente o di assessore di provincia regionale e di sindaco o di assessore di comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti», con conseguente espessa abrogazione delle norme previgenti — determina un irrazionale privilegio, non sorretto da alcuna logica giustificazione, per i deputati regionali siciliani, sia rispetto ai consiglieri delle regioni a statuto ordinario, sia rispetto ai parlamentari nazionali.

La questione sollevata con questo secondo ricorso va esaminata nel merito.

3.2. — Sotto il profilo dell'art. 3, in relazione all'art. 51 della Costituzione, la questione stessa è fondata.

Con le disposizioni impugnate l'Assemblea regionale siciliana ha inteso modificare la disciplina vigente in materia di eleggibilità a deputato regionale in relazione alle cariche di sindaco ed assessore di comune, nonché di presidente ed assessore di provincia regionale.

Mentre con la disciplina vigente, quale risulta dall'art. 19 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20, sono ineleggibili a deputati regionali «i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti o che siano capoluoghi di provincia regionale o sedi delle attuali amministrazioni straordinarie delle province nonché i presidenti e gli assessori di dette amministrazioni», la nuova normativa, per quanto riguarda i comuni, eleva il limite di popolazione a 50 mila abitanti e soprattutto elimina tutte le dette ipotesi di ineleggibilità trasformandole in semplici incompatibilità.

Vengono poi espressamente abrogati il primo comma, n. 4, dell'art. 8 della legge regionale 20 marzo 1951 n. 29 e successive modificazioni, vale a dire la norma risultante dall'art. 19 della legge n. 20 del 1986 sopra citata, nonché il comma 2 dell'art. 3 e l'art. 5 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

Quest'ultima legge reca norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco, nuove norme per l'elezione dei consigli comunali ed altro; le disposizioni abrogate riguardano (art. 3, comma 2) le cause di ineleggibilità e di incompatibilità per la carica di consigliere comunale e per la carica di sindaco (sostituite dal comma 7 dell'art. 2 della nuova legge); mentre l'art. 5 abrogato regola, con l'applicazione delle disposizioni previste per i parlamentari nazionali, «le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei deputati regionali alle elezioni alla carica di sindaco».

Risulta dunque — e non è necessario scendere ad un esame più particolareggiato delle norme — che la Regione siciliana ha voluto adottare una nuova disciplina basata esclusivamente sulla incompatibilità, anziché sulla ineleggibilità, per quanto riguarda l'elezione a deputato regionale di chi ricopra la carica di sindaco o di assessore di comune e di presidente o di assessore di provincia.

Tale disciplina si differenzia radicalmente da quella nazionale, non solo ponendo a confronto i membri dell'Assemblea regionale siciliana con i membri dei consigli delle regioni a statuto ordinario, ma persino ove si intendano prendere a paragone i membri del Parlamento nazionale. Infatti, per quanto riguarda i componenti dei consigli regionali è stabilita l'incompatibilità di tale carica con quella di presidente e di assessore di giunta provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, quale che sia la popolazione dei medesimi (art. 4, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154), mentre per l'elezione a deputato e a senatore è stabilita l'ineleggibilità dei presidenti delle giunte provinciali, nonché dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti (art. 7, primo comma, lett. b) e c), del d.P.R. n. 361 del 1957).

3.3. — Fino dalla sentenza n. 105 del 1957 questa Corte ha affermato che il principio di uguaglianza fra i cittadini nella possibilità di accesso alle cariche elettive esige che la riserva di legge per la determinazione dei requisiti prescritti si attui sul piano nazionale in condizioni di parità; «da ciò deriva che qualunque non si possa affermare in senso assoluto che la riserva di legge dell'art. 51 della Costituzione sia una riserva di legge statale, tuttavia, per una ragione logica prima che giuridica, i principi di quest'uguaglianza di trattamento, relativa ai diritti politici, debbono risultare da leggi dello Stato, in quanto lo Stato soltanto presiede all'equilibrio generale degli interessi dei cittadini a partecipare al reggimento dello Stato stesso».

Questa giurisprudenza è stata confermata e precisata nel senso che discipline differenziate in tema di elettorato passivo adottate dalla Regione siciliana possano essere non costituzionalmente illegittime «in presenza di situazioni concernenti categorie di soggetti, le quali siano esclusive per la Sicilia ovvero si presentino diverse, messe a raffronto con quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale, ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, e finalizzati alla tutela di un interesse generale» (cfr. sentenze nn. 108 del 1969 e 171 del 1984, nonché nn. 127 e 130 del 1987, 235 del 1988, 571 del 1989, 539 del 1990, 463 del 1992).

Ora, nel caso in esame la disciplina prevista dalla legge regionale non opera una restrizione, bensì un allargamento dell'elettorato passivo, sia sotto il profilo dell'ineleggibilità che su quello dell'incompatibilità rispetto alla disciplina vigente nel territorio nazionale in base alle leggi statali. Tale diversità non trova alcuna ragionevole giustificazione in una specialità di situazione della Regione siciliana: non può certo sostenersi che in essa sussistano minori rischi di indebite influenze sulla competizione elettorale o maggiori possibilità di esercizio congiunto di più cariche pubbliche elettive rispetto al restante territorio della Repubblica. Del resto neanche i lavori preparatori offrono alcun elemento utile per giustificare l'innovazione apportata.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale il 14 ottobre 1993 per violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione, restando assorbito il profilo di censura relativo all'art. 97 della Costituzione, peraltro assolutamente inconferente nella materia in esame.

4. — Questa Corte, con la sentenza n. 344 del 1993, in tema di elettorato passivo per il Parlamento nazionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione dell'ineleggibilità a deputato e a senatore dei consiglieri regionali, ma, a parte la peculiarità della ipotesi cui la pronuncia si riferisce, la pronuncia stessa non può in alcun modo incidere o modificare quel principio, cui sopra si è fatto riferimento, di esigenza di *par condicio* nell'esercizio dei diritti politici in tutto il territorio nazionale costantemente affermato dalla Corte. Ma vi è di più; la citata sentenza n. 344 formula un auspicio: «che una legislazione, come quella vigente, ricca di incongruenze logiche e divenuta ormai anacronistica di fronte ai profondi mutamenti che lo sviluppo tecnologico e sociale ha prodotto nella comunicazione politica, sia presto riformata dal legislatore al fine di realizzare nel modo più pieno e significativo il valore costituzionale della libertà e della genuinità della competizione elettorale e del diritto inviolabile di ciascun cittadino di concorrere all'elezione dei propri rappresentanti politici e di partecipare in condizioni di eguaglianza all'accesso a cariche pubbliche elettive».

Il Collegio non può che ripetere quest'auspicio ed insieme ribadire che anch'esso postula l'esigenza che sia il legislatore statale a garantire, in riferimento all'art. 51 della Costituzione, la *par condicio* per tutti i cittadini della Repubblica.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

- a) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana relativamente alla legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 agosto 1993, di cui in epigrafe;
- b) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 ottobre 1993, recante «Norme integrative delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 1º settembre 1993, n. 26».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0281

N. 85

Sentenza 7-15 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - I.N.A.D.E.L. - Riliquidazione della indennità premio di servizio - Somme spettanti - Rivalutazione monetaria - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (cfr. sentenza n. 1060/1988) nella parte in cui escludeva la corresponsione degli interessi - Richiamo alla sentenza n. 156/1991 della Corte circa la responsabilità per ritardato pagamento delle prestazioni previdenziali - Responsabilità analoga a quella ex art. 429 del c.p.c. ed indipendentemente dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore - Illegittimità costituzionale.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1992 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'I.N.A.D.E.L. contro Ingemi Giuseppa, iscritta al n. 246 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di Ingemi Giuseppa;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'avv. Francesco Mobilia per Ingemi Giuseppa;

Ritenuto in fatto

1. — Nel giudizio sul ricorso proposto dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) per l'annullamento della sentenza che lo ha condannato a corrispondere a Giuseppa Ingemi la maggior somma spettante a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio con gli interessi e la rivalutazione monetaria, la Corte di cassazione, con ordinanza del 27 ottobre 1992 (pervenuta a questa Corte il 12 maggio 1993), ha nuovamente sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui dispone che le somme dovute al detto titolo non danno luogo a rivalutazione monetaria.

Premesso che la questione conserva rilevanza pur dopo la legge 30 dicembre 1991, n. 412 (in considerazione della quale era stata disposta la rimessione degli atti con ord. n. 218 del 1992), non essendo applicabile nella specie l'art. 16, comma 6, di tale legge, il giudice rimettente osserva che le ragioni per cui la sentenza n. 1060 del 1988 di questa Corte ha dichiarato l'infondatezza della questione in ordine all'esclusione della rivalutazione monetaria (mentre ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte concernente l'esclusione degli interessi) non sono più sostenibili dopo la sentenza di questa Corte n. 156 del 1991. Alla stregua di tale sentenza, che ha assimilato i crediti previdenziali ai crediti di lavoro, con conseguente estensione ai primi della regola dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., la discriminazione del credito di cui si discute rispetto agli altri crediti previdenziali viola il principio di eguaglianza coordinato con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituita la parte privata chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata con argomentazioni analoghe a quella dell'ordinanza di rimessione, integrate dal richiamo della sentenza di questa Corte n. 822 del 1988, sul riflesso che la norma impugnata è venuta a ledere una legittima aspettativa del dipendente in procinto di essere collocato in quiescenza.

Considerato in diritto

1. — La Corte di Cassazione mette in dubbio, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, «nella parte in cui dispone che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a rivalutazione monetaria».

Il titolo alla riliquidazione nasce dall'art. 4, nono comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, in relazione all'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, che per i dipendenti degli enti locali iscritti all'INADEL ha incluso l'indennità integrativa speciale nella base di computo dell'indennità premio di servizio. Secondo la sentenza n. 236 del 1986 di questa Corte, l'abrogazione dell'art. 1 della legge 31 marzo 1977, n. 91, disposta dalla citata legge n. 297 del 1982, si è riflessa anche sul trattamento dei dipendenti degli enti locali consentendo l'inclusione degli incrementi dell'indennità integrativa speciale maturati dopo il 31 gennaio 1977 nel calcolo dell'indennità premio di servizio. Di qui l'obbligo dell'INADEL di riliquidare l'indennità corrisposta ai dipendenti collocati in quiescenza tra il 1º giugno 1982 (data di entrata in vigore della legge n. 297 del 1982) e il 26 novembre 1986 (data di pubblicazione della sentenza n. 236 del 1986 cit.).

2. — La questione è fondata.

La norma denunciata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 1060 del 1988; nella parte in cui escludeva la corresponsione di interessi sulla somma differenziale risultante dalla riliquidazione. Come osserva giustamente il giudice rimettente — il quale attribuisce all'indennità premio di servizio natura di prestazione previdenziale — gli argomenti con cui fu tenuta ferma la parte escludente la rivalutazione non sono più sostenibili dopo la sentenza n. 156 del 1991, che ha assoggettato la responsabilità per ritardato pagamento delle prestazioni previdenziali a una disciplina analoga a quella prevista dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. per i crediti di lavoro.

Secondo l'art. 442 cod. proc. civ., nel testo risultante dalla sentenza n. 156 del 1991 (applicabile fino all'entrata in vigore della nuova disciplina prevista dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412), dalla data del provvedimento (non satisfattivo) dell'istituto previdenziale sulla domanda di prestazione, oppure dal giorno in cui è spirato il termine previsto dalla legge per provvedere, gli interessi legali spettano all'avente diritto in aggiunta alla rivalutazione della somma dovuta. Perciò la norma impugnata, in quanto esclude la rivalutazione, viola il principio di eguaglianza, coordinato con l'art. 38 della Costituzione.

Non ha pregio il rilievo che il comportamento dell'INADEL — il quale fino al 1986 ha continuato a liquidare l'indennità premio di servizio senza calcolare gli incrementi dell'indennità integrativa speciale posteriori al 31 gennaio 1977 — è giustificato dalla situazione di incertezza interpretativa circa la natura del rinvio alla legge n. 91 del 1977

contenuto nell'art. 3, primo comma, della legge n. 299 del 1980, e quindi in ordine all'incidenza sul calcolo dell'indennità premio di servizio dell'abrogazione disposta dall'art. 4, nono comma, della legge n. 297 del 1982; incertezza poi risolta dalla sentenza n. 236 del 1986 in senso opposto all'interpretazione preferita dall'Istituto. La responsabilità per ritardato pagamento di prestazioni previdenziali, analogamente alla responsabilità ex art. 429 cod. proc. civ., è indipendente dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui dispone che «le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a rivalutazione monetaria».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0282

N. 86

Sentenza 7-15 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (tutela del) - Lavoratrici - Collaboratrici familiari - Divieto di licenziamento nel periodo compreso tra l'inizio della gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino - Inapplicabilità - Questione già esaminata dalla Corte (cf. sentenze nn. 27/1974 e 9/1976) e dichiarata non fondata - Specialità del rapporto di lavoro domestico - Esclusione a priori dell'applicabilità di tutte le norme dettate per il lavoro nell'impresa - Questione implicante intromissione nella sfera riservata alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità.

(Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 4, 29, 31, 35 e 37).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1993 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Marasigan Francisca e Vivoli Luciano, iscritta al n. 371 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Marasigan Francisca e di Vivoli Luciano nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'avv. Giorgio Bellotti per Marasigan Francisca;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio di appello promosso da una collaboratrice familiare a tempo pieno contro la sentenza del pretore di Firenze che aveva confermato il licenziamento per causa di maternità intimato dal datore di lavoro, il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 14 maggio 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 31, 35 e 37 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, «nella parte in cui non rende applicabile alle lavoratrici addette ai servizi domestici anche l'art. 2 della stessa legge». Questo articolo — non richiamato nell'art. 1, terzo comma, concernente le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari — vieta il licenziamento nel periodo compreso tra l'inizio della gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino.

Premesso che la questione è già stata ripetutamente esaminata da questa Corte e dichiarata infondata dalle sentenze nn. 27 del 1974 e 9 del 1976, il giudice remittente dubita, alla stregua dell'evoluzione della normativa e della giurisprudenza costituzionale (rappresentata dalle sentenze nn. 61 del 1991, 46 e 179 del 1993), che il criterio della specialità del rapporto di lavoro domestico, su cui sono imperniati le motivazioni di rigetto delle due sentenze citate, possa ancora prevalere sui valori costituzionali inerenti alla tutela del matrimonio, della maternità e dell'infanzia.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono costituite le parti private chiedendo l'una una dichiarazione di infondatezza, l'altra di fondatezza della questione.

La difesa del datore di lavoro insiste sulle ragioni, connesse alla specialità del rapporto, che, secondo la richiamata giurisprudenza costituzionale, giustificano la norma denunciata. Nel caso di specie, al quale è limitata l'impugnativa, questa *ratio* specifica coinvolge l'art. 14 della Costituzione, del tutto trascurato dal giudice *a quo*. L'accoglimento della pretesa della lavoratrice comprimerebbe oltre ogni ragionevole misura il diritto di inviolabilità del domicilio, imponendo al datore di lavoro e alla sua famiglia una coabitazione forzata con soggetti estranei. Il bilanciamento dell'interesse alla privacy familiare con le esigenze di tutela della madre e del bambino non può avvenire se non nelle forme di solidarietà della previdenza sociale, secondo la direttiva già attuata dagli artt. 13 e segg. della legge n. 1204 del 1971.

La difesa della lavoratrice riprende gli argomenti dell'ordinanza di rimessione, aggiungendo, a ulteriore confutazione del carattere di specialità del rapporto di lavoro domestico, che non si può distinguere tra lavoro nell'impresa e lavoro nella famiglia, perché anche quest'ultima è un'azienda in cui il collaboratore domestico svolge una prestazione produttiva. Non si nega che la permanenza della domestica nell'abitazione del datore di lavoro durante il periodo di conservazione del posto, compreso tra l'inizio della gestazione e il compimento di un anno di età del bambino, darebbe luogo a problemi, ma di questi non la Corte, bensì il legislatore dovrebbe preoccuparsi.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione alla stregua delle argomentazioni, ritenute ancora valide, delle citate sentenze di questa Corte. Una volta accertata l'indiscutibile diversità del rapporto di lavoro domestico rispetto agli altri rapporti di lavoro, appare ragionevole che il legislatore, con scelta discrezionale, abbia limitato l'ambito di applicabilità della legge n. 1204 in ordine a questa particolare fattispecie.

Osserva, infine, l'interveniente che le sentenze costituzionali citate nell'ultima parte dell'ordinanza di rimessione non possono fornire indicazioni appropriate per la questione de qua, avendo affrontato temi diversi.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 31, 35 e 37 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, «nella parte in cui non rende applicabile alle lavoratrici addette ai servizi domestici anche l'art. 2 della stessa legge».

Questo articolo — non incluso tra le disposizioni della legge citata dichiarate applicabili dall'art. 1, terzo comma, alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari — vieta il licenziamento della lavoratrice nel periodo tra l'inizio della gravidanza (attestato da certificato medico) e il compimento di un anno di età del bambino.

2. — La questione è già stata ripetutamente esaminata da questa Corte, che l'ha dichiarata infondata una prima volta con sentenza n. 27 del 1974, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, una seconda volta con sentenza n. 9 del 1976, anche in riferimento agli artt. 4, 31 e 35 della Costituzione. Argomento fondamentale di entrambe le pronunce è la specialità del rapporto di lavoro domestico (nel senso dell'art. 2239 cod. civ.), più accentuata nel caso, ricorrente nella specie, di lavoro a tempo pieno con inserimento del prestatore nella convivenza familiare (art. 2242 cod. civ.). A questo argomento però, contrariamente a quanto sembra ritenere l'ordinanza di rimessione, non è stata attribuita la prevalenza assoluta che la specialità del rapporto ottiene nella disciplina del codice civile, il quale, con valutazione tipica (art. 2240 cod. civ.) — in deroga al criterio selettivo in generale affidato al giudice per i rapporti di lavoro speciali dall'art. 2239 — esclude *a priori* l'applicabilità al lavoro domestico di tutte le norme dettate per il lavoro nell'impresa, e quindi anche la tutela della maternità prevista dall'art. 2110.

Questa valutazione non è più sostenibile nel nuovo ordinamento costituzionale, in particolare di fronte agli artt. 31 e 37 della Costituzione, e contrasta inoltre con gli impegni internazionali assunti dall'Italia: gli artt. 3 e 6 della Convenzione n. 103 dell'O.I.L., ratificata con legge 19 ottobre 1970, n. 864, e l'art. 8 della Carta sociale europea, ratificata con legge 3 luglio 1965, n. 929, prevedono senza eccezioni — e anzi la prima con esplicito riferimento al «lavoro domestico salariato effettuato in case private» (art. 1, comma 3, lett. h) — come principio coesistente alla tutela della maternità un congedo obbligatorio della lavoratrice di almeno dodici settimane (di cui non meno di sei dopo il parto) correlato col divieto di licenziamento durante tale periodo e anche anteriormente se il preavviso venga a scadere nel corso di esso.

L'argomento della specialità del rapporto ha un valore strettamente relativo alla prospettazione della questione di costituzionalità in funzione di un'estensione alle lavoratrici domestiche dell'art. 2 della legge n. 1204 del 1971. In questi termini la questione non può trovare accoglimento perchè l'art. 2 — il cui referente tipico è la fattispecie dell'art. 2094 cod. civ. — è incompatibile con la specialità del lavoro domestico per almeno due ragioni, le quali esigono una diversa ponderazione degli interessi in conflitto.

Anzitutto, un divieto di recesso dal rapporto prolungato per ventun mesi, quale quello previsto dal primo comma dell'art. 2 col solo temperamento della giusta causa, sarebbe un vincolo eccessivamente gravoso per l'economia familiare. In secondo luogo, mentre per la lavoratrice in un'impresa (o in uno studio professionale: art. 2238, secondo comma, cod. civ.) il periodo di interdizione dal lavoro (art. 4 della legge n. 1204) comporta *naturaliter* l'assenza dal luogo di lavoro, invece per la lavoratrice domestica esso non determinerebbe per sé solo tale effetto: occorre una norma che lo qualifichi come periodo di «congedo» e, quindi, di sospensione del titolo di ammissione alla convivenza familiare, le cui implicazioni pratiche durante questo periodo eccederebbero ogni ragionevole tollerabilità di una famiglia media.

3. — Tuttavia, poichè l'ordinanza di rimessione non invoca soltanto il principio di eguaglianza, la risposta alla questione non può ridursi ad affermare l'improponibilità dell'art. 2 della legge n. 1204 quale *tertium comparationis* ai fini dell'art. 3 della Costituzione. In riferimento agli artt. 31 e 37 della Costituzione, i quali per farsi valere non hanno bisogno di termini di comparazione, il richiamo dell'art. 2 nel dispositivo dell'ordinanza può intendersi come diretto a colorare per contrasto l'impugnativa dell'art. 1, terzo comma, nella parte in cui non prevede una disciplina che, con modalità convenienti alla specialità del rapporto, attui anche per le lavoratrici domestiche, in caso di gravidanza e puerperio, il principio dell'art. 2110, secondo comma, cod. civ., mentre la stessa legge (art. 13) — adempiendo solo parzialmente la direttiva dell'art. 2 della legge 26 agosto 1950, n. 860 — ha provveduto nel titolo II ad attuare il principio dell'art. 2110, primo comma.

Così intesa, la questione deve essere dichiarata inammissibile perchè implica una intromissione nella sfera riservata alla discrezionalità del legislatore, al quale soltanto spetta di determinare le modalità temporali del divieto di licenziamento della lavoratrice domestica in maternità e di definire — in conformità del modello delle convenzioni internazionali, da troppo tempo non attuate su questo punto — i diritti e gli obblighi delle parti durante l'astensione obbligatoria dal lavoro, modulandoli secondo la varia tipologia del rapporto.

Se al lavoro domestico fosse applicabile l'art. 2110 cod. civ., tali determinazioni, in mancanza di norme di legge o di usi normativi, potrebbero essere fatte dal giudice secondo equità, utilizzando quel modello coordinato col criterio di compatibilità di cui all'art. 2239 cod. civ. Ma tale questione, concernente la disciplina del codice civile, eccede i limiti dell'impugnativa proposta dal giudice remittente, la quale investe soltanto la legge n. 1204 del 1971.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 31, 35 e 37 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 87

Sentenza 7-15 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Arresti domiciliari - Allontanamento - Rientro spontaneo - Attenuante - Inapplicabilità - Evasione dal carcere ed evasione dagli arresti domiciliari - Fattispecie non comparabili - Richiamo alla giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 11343 del 10 settembre 1992) nel senso dell'adozione della soluzione affermativa - Non fondatezza.

(C.P., art. 385, quarto comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 385, quarto comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1991 dal Pretore di Brescia, sezione distaccata di Chiari nel procedimento penale a carico di Bruno Luciano, iscritta al n. 342 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto in fatto

• 1. — Con ordinanza emessa il 30 aprile 1991 (pervenuta a questa Corte l'8 giugno 1993), il Pretore di Brescia, sezione distaccata di Chiari, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 385, quarto comma, del codice penale «nella parte in cui non consente che l'attenuante da esso prevista possa applicarsi al reato previsto dal terzo comma dello stesso articolo».

Il remittente premette che l'imputato — citato a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 385, terzo comma, del codice penale perché si era allontanato dalla propria abitazione ove era stato posto agli arresti domiciliari — ha chiesto, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, l'applicazione della pena di giorni 54 di reclusione, pena determinata applicando, fra l'altro, l'attenuante di cui al quarto comma del medesimo art. 385 del codice penale (secondo cui «quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita»), in quanto l'imputato era successivamente rientrato nella sua abitazione. Senonché il pubblico ministero non ha prestato il consenso, ritenendo non applicabile alla fattispecie la detta circostanza attenuante.

Ciò posto, il giudice *a quo*, rilevato che la norma impugnata, per il modo in cui è formulata, effettivamente non è applicabile alla fattispecie, osserva che le due ipotesi delittuose previste dal primo e dal terzo comma dell'art. 385 del codice penale tutelano lo stesso bene giuridico e che, pertanto, il fatto che il ravvedimento attuoso dell'evaso venga valutato favorevolmente soltanto nell'ipotesi di cui al primo comma determina una evidente disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'infondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che le due situazioni — evasione dal carcere ed evasione dagli arresti domiciliari —, pur violando lo stesso bene giuridico, non sono eguali, né omogenee, non foss'altro per le diverse difficoltà che comporta la prima rispetto alla seconda.

Pertanto, conclude l'Avvocatura, non è illogico, e comunque rientra nella discrezionalità del legislatore, prevedere una pena diversa, attraverso l'applicazione di un'attenuante, per fatti di egual natura, ma diversi sotto il profilo della condotta oggettiva.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Brescia, sezione distaccata di Chiari, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 385, quarto comma, del codice penale, «nella parte in cui non consente che l'attenuante da esso prevista possa applicarsi al reato previsto dal terzo comma dello stesso articolo».

Il menzionato articolo del codice penale, dopo aver configurato, nei primi due commi, il delitto di evasione e le relative circostanze aggravanti, estende, al terzo comma, l'applicabilità delle precedenti disposizioni — per quanto qui interessa — «anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani»; prevede, infine, al quarto ed ultimo comma, che la pena è diminuita «quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna».

Il giudice remittente, ritenendo che detta speciale attenuante non sia in radice applicabile, data la formulazione della norma, alla fattispecie criminosa dell'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, ravvisa in tale preclusione un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi, identica quanto agli effetti, del ravvedimento attuoso dell'evaso.

2. — La questione dell'applicabilità o meno della diminuzione di cui alla norma impugnata anche all'ipotesi dell'allontanamento dal *locus custodiae* è stata oggetto di divergenti pronunce della Corte di cassazione. A dirimere il contrasto è, tuttavia, di recente intervenuta la medesima Corte a sezioni unite (sentenza n. 11343 del 10 dicembre 1993), la quale ha definitivamente adottato la soluzione affermativa, osservando, fra l'altro, che l'opposta interpretazione darebbe luogo a disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe e non si sottrarrebbe, quindi, a sospetti di incostituzionalità.

L'interpretazione della norma impugnata fornita dal giudice cui spetta la nomofilachia determina, pertanto, il venir meno del presupposto, da cui muove il remittente, con la conseguenza che la questione sollevata deve dichiararsi non fondata.

Spetta ovviamente al medesimo giudice *a quo* verificare, in ordine alla fattispecie sottoposta al suo giudizio, se nel comportamento tenuto dall'imputato siano ravvisabili gli estremi cui, secondo la citata decisione della Corte di cassazione, è in concreto subordinata la concessione dell'attenuante in questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 385, quarto comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia, sezione distaccata di Chiari, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA.

n. 88

Sentenza 7-15 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Udienza preliminare - G.I.P. - Trasmissione degli atti al p.m. per la riformulazione del fatto diversamente da come ipotizzato nella richiesta di rinvio a giudizio - Omessa previsione - Presupposti interpretativi del giudice a quo non condivisi dalla prevalente giurisprudenza sia di merito che di legittimità - Intervento della legge 8 aprile 1993, n. 105, sostanzialmente modificativo e rafforzativo del potere valutativo del giudice dell'udienza preliminare - Insussistenza di qualsiasi preclusione - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 424).**(Cost., artt. 3, 97 e 112).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 424 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Botteselle Giuseppe ed altro, iscritta al n. 662 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto in fatto

1. — Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania solleva, in riferimento agli artt. 3, 97 e 102 (*recte*: 112) della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 424 del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede che il G.I.P. possa, all'esito dell'udienza preliminare, trasmettere gli atti al pubblico ministero per descrivere il fatto diversamente da come ipotizzato nella richiesta di rinvio a giudizio».

2. — Il remittente, ritenuto di non poter pronunciare, ai sensi dell'art. 424 del codice di procedura penale, all'esito della discussione, altro provvedimento che sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio, sostiene che tale limitazione di poteri, e la mancata previsione di un potere di trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché descriva diversamente il fatto, pone in dubbio la legittimità costituzionale della norma in riferimento ai seguenti parametri:

a) art. 3 della Costituzione: in quanto sarebbe irragionevole, pur in presenza di un processo di parti, vincolare il giudice, nella definizione del fatto-reato, alla descrizione del pubblico ministero; ed ancor più irragionevole ove si consideri che il G.I.P. in sede di udienza preliminare è l'unico giudice che fisiologicamente nel corso del processo prende cognizione di tutti gli atti di indagine, mentre il giudice del dibattimento potrebbe non venire a conoscenza, in relazione al comportamento processuale delle parti, di elementi essenziali ed essere pertanto fuorviato per «ignoranza» da una realtà meramente processuale: dal che discenderebbe la necessità logica che all'esito dell'udienza preliminare il G.I.P. abbia i necessari poteri propulsivi e sollecitativi per adeguare il *thema decidendum* alla realtà storica emergente;

b) art. 97 della Costituzione: in quanto la mancanza di un siffatto potere del G.I.P. contrasterebbe con il principio di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, dal momento che l'erronea descrizione del fatto potrebbe portare ad una decisione erranea del giudice del dibattimento;

c) art. 112 della Costituzione: atteso che le situazioni sopra indicate potrebbero compromettere, in forza di un giudicato, l'esercizio in concreto dell'azione penale.

Considerato in diritto

1. — Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 424 del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede che il G.I.P. possa, nell'esito dell'udienza preliminare, trasmettere gli atti al pubblico ministero per descrivere il fatto diversamente da come ipotizzato nella richiesta di rinvio a giudizio».

Il giudice remittente, premesso che la norma impugnata non consente, a suo avviso, diversa alternativa all'esito della discussione che quella della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere o del decreto che dispone il giudizio, rileva che la mancata previsione del potere di trasmettere gli atti al pubblico ministero affinché descriva diversamente il fatto contestato può porsi in contrasto:

con l'art. 3 della Costituzione: in quanto il giudice sarebbe irragionevolmente vincolato nella definizione del fatto-reato alla decisione del pubblico ministero;

con l'art. 97 della Costituzione: poiché il principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione risulterebbe compromesso dal momento che l'erronea descrizione del fatto potrebbe portare ad una erronea decisione del giudice del dibattimento;

con l'art. 102 (*recte*: 112) della Costituzione: per la possibile compromissione, in forza di un giudicato, dell'esercizio effettivo dell'azione penale.

2. — La questione non è fondata.

Il dubbio di costituzionalità prospettato dal giudice *a quo* muove dal presupposto che l'art. 424 del codice di procedura penale non sia suscettibile di ricevere altra interpretazione al di fuori di quella che impone al giudice per le indagini preliminari, anche a fronte dell'esigenza di una diversa formulazione del fatto, di scegliere soltanto tra sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio, senza possibilità di sollecitare il pubblico ministero ad apportare adeguate modifiche, in fatto, al capo d'imputazione.

3. — In realtà, l'interpretazione della norma fatta propria dal giudice remittente non risulta condivisa dalla prevalente giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, che ha sinora espresso diverse soluzioni interpretative sul punto.

Mentre alcuni giudici di merito hanno ritenuto possibile, nell'udienza preliminare, l'applicazione analogica dell'art. 521, secondo comma, che prevede, all'esito del dibattimento, la facoltà del giudice di trasmettere gli atti al pubblico ministero ove accerti che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, la Corte di cassazione, invece, ha recentemente avallato, al medesimo fine, una soluzione fondata sull'interpretazione estensiva dell'art. 423, comunque idonea ad evitare il dubbio di costituzionalità prospettato dal giudice *a quo*.

4. — Non è compito di questa Corte indicare opzioni nell'ambito delle varie soluzioni interpretative, ove queste siano tutte egualmente legittime in raffronto al dettato costituzionale. Nondimeno alcune considerazioni generali possono riassumere brevemente taluni punti fermi nella disciplina dell'udienza preliminare.

Nella situazione delineata dal giudice remittente, il principio che viene in primo luogo in luce è, evidentemente, quello della necessaria aderenza del fatto contestato all'imputazione formulata; ove quindi il giudice per le indagini preliminari pronunci un provvedimento caratterizzato dall'esigenza che il pubblico ministero precisi ulteriormente, o modifichi, il fatto enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio (sia che ne individui la fonte normativa nell'art. 521, ovvero nell'art. 423), detta decisione non solo risulta pienamente coerente con la necessità di correlare l'imputazione a quanto di diverso può emergere nel corso dell'udienza preliminare, ma — come sottolinea la Corte di cassazione — «deve ritenersi doverosa ai fini del rispetto del diritto di difesa».

5. — Proprio quest'ultimo rilievo è suscettibile di ulteriori approfondimenti e mostra come la riferita interpretazione degli artt. 423 e 521, con i suoi conseguenti riflessi sulla norma posta dall'art. 424, può ritenersi, come si è detto, corretta sotto il profilo costituzionale.

Dal principio generale della necessaria correlazione tra accusa e sentenza, posto non solo a tutela del diritto di difesa dell'imputato ed a garanzia del contraddittorio, ma anche al fine del controllo giurisdizionale sul corretto esercizio dell'azione penale, può desumersi che la costante corrispondenza dell'imputazione a quanto emerge dagli atti è un'esigenza presente in ciascuna fase processuale, e quindi anche nell'udienza preliminare, come chiaramente lo stesso disposto dell'art. 423 dimostra.

Anche la successiva disposizione dell'art. 429, lett. *d*), allorché pone obbligo al giudice di enunciare, nel decreto che dispone il giudizio, l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono, non può evidentemente intendere (in aderenza anche al principio del libero convincimento del giudice) null'altro che i fatti così come effettivamente emersi all'esito dell'udienza preliminare ed apprezzati dall'organo giudicante nell'autonomia delle sue funzioni giurisdizionali.

Se così non fosse, la norma obbligherebbe illegittimamente il giudice ad operare un rinvio a giudizio contrario alle sue convinzioni per una imputazione non riscontrabile negli atti processuali che offrono fonti di prova che di essa non possono costituire idoneo e specifico supporto.

6. — Rimane, invero, l'unica altra alternativa astrattamente possibile, ove il giudice dell'udienza preliminare fosse vincolato al fatto così come rubricato dal pubblico ministero; se infatti, per le ragioni ora esposte, il giudice non può disporre il rinvio a giudizio in relazione ad un'imputazione che egli ritiene priva di concreto contenuto materiale, sarà conseguentemente obbligato al proscioglimento dall'imputazione così come formalmente contestata, mentre il pubblico ministero dovrà poi procedere *ex novo* per i fatti realmente emersi.

Ma anche tale possibile esito dell'udienza preliminare — fondato più sulla lettera dell'art. 424 che su approfondite ragioni di ordine logico-sistematico — viene però escluso in base al riferito orientamento giurisprudenziale sull'interpretazione degli artt. 423 e 521.

Se nell'udienza preliminare la modifica o l'integrazione dell'imputazione, e persino l'introduzione di un fatto nuovo (con il consenso dell'imputato), sono effettuate oralmente dal pubblico ministero, anche con semplice comunicazione al difensore se l'imputato non è presente, ciò avviene proprio al fine di portare a conclusione nella medesima fase processuale l'attività di controllo giurisdizionale volta a delibare il fondamento dell'accusa ed a fissare il *thema decidendum*. Sono così evitate, anche mediante il ricorso alle integrazioni probatorie previste dall'art. 422, le situazioni di stallo decisorio, dovute all'impossibilità di decidere allo stato degli atti, che, altrimenti, comporterebbero una regressione del procedimento con il rinvio degli atti al pubblico ministero perché inizi di nuovo l'azione penale.

A ciò si aggiunga che la novella legislativa introdotta con legge 8 aprile 1993, n. 105, recante, all'art. 1, la soppressione dell'inciso «evidente» dal primo comma dell'art. 425, ha sostanzialmente modificato la regola di giudizio sottesa alla sentenza di non luogo a procedere, rafforzando chiaramente il potere valutativo del giudice dell'udienza preliminare, così che quest'ultima possa funzionare come filtro di maggior consistenza rispetto al dibattimento.

7. — Se questa è quindi la funzione assegnata dal legislatore all'udienza preliminare, nulla, nella lettera e nello spirito della disciplina in esame, vieta che alle modifiche dell'imputazione ritenute opportune il pubblico ministero possa essere sollecitato mediante un provvedimento del giudice, il quale, ravvisando l'emergere di fatti diversi da quelli contestati, lo inviti espressamente a tali adempimenti.

È appena il caso di aggiungere, infine, che la stessa lettera dell'art. 423 non esclude che detta facoltà del giudice possa essere esercitata anche dopo la chiusura della discussione, purché «nel corso dell'udienza», e cioè prima della pronuncia dei provvedimenti previsti, sul merito della regudicanda, dall'art. 424.

8. — Posto quindi che la norma impugnata, interpretata alla stregua delle considerazioni ora esposte, non preclude al giudice per le indagini preliminari il potere di ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché descriva diversamente il fatto contestato, la questione deve essere dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 424 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 89

Sentenza 7-15 marzo 1994

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Trasporto - Regione Emilia-Romagna - Servizi automobilistici di interesse regionale - Autolinee - Disposizioni riguardanti l'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale dei direttori di esercizio - Intervento del Ministro dei trasporti - Sopravvenienza del decreto 30 luglio 1993 del Ministro dei trasporti di modificazione della disciplina posta dal decreto impugnato - Improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse.

(Decreto del Ministro dei trasporti 15 marzo 1993).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna notificato il 14 giugno 1993, depositato in Cancelleria il 23 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del ministro dei trasporti 15 marzo 1993, recante «Disposizioni riguardanti l'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro sostituti» ed iscritto al n. 20 del registro conflitti 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

I. — La Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 14 giugno 1993, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in ordine al decreto del ministro dei trasporti 15 marzo 1993, recante «Disposizioni riguardanti l'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro sostituti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1993.

La ricorrente censura il predetto decreto come invasivo delle proprie attribuzioni, previste dagli artt. 117, primo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nella materia dei servizi automobilistici di interesse regionale, e ne chiede l'annullamento. Osserva al riguardo che il d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto», ha disciplinato, in attuazione dell'art. 1, primo comma, lett. a), della legge di delega 6 dicembre 1978, n. 835, i diversi settori di esercizio delle ferrovie.

Peraltro, in base alla stessa legge di delega (art. 1, primo comma, lett. c), il legislatore delegato avrebbe dovuto «provvedere al riordinamento e all'aggiornamento delle disposizioni per la polizia, la sicurezza e la regolarità dei servizi di trasporto, con il criterio della estensione della validità, oltre che alle ferrovie in concessione o esercitate in regime di gestione commissariale governativa, a tutti gli altri pubblici servizi di trasporto terrestre che siano rimasti di competenza degli organi dello Stato e, per quanto concerne le disposizioni in materia di polizia e sicurezza dell'esercizio, anche ai servizi trasferiti alla competenza delle regioni».

Invece di elaborare una apposita ed organica disciplina — distinta da quella avente ad oggetto le ferrovie — adeguata alla natura dei diversi servizi di trasporto, il d.P.R. n. 753 del 1980, all'art. 1, terzo comma, ha esteso le norme comunque riguardanti le ferrovie in concessione, salvo quanto specificato nei successivi articoli, a tutti gli altri servizi

collettivi di pubblico trasporto terrestre di competenza dello Stato e, se concernenti la polizia e la sicurezza dell'esercizio, anche a quelli di competenza delle regioni.

Il titolo ottavo del decreto legislativo ha disciplinato obblighi e responsabilità dei direttori di esercizio delle ferrovie in concessione, subordinando, tra l'altro, l'assenso o il nulla osta a tale incarico da parte della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (art. 90, secondo comma) all'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale della persona proposta quale direttore o responsabile dell'esercizio sulla base di disposizioni da stabilirsi con decreto del ministro dei trasporti.

Tali disposizioni sono state poste con l'impugnato d.m. 15 marzo 1993, che espressamente si riferisce anche alle autolinee.

La ricorrente ritiene che non spetta al ministro dei trasporti disciplinare lo svolgimento dell'attività di direttore di esercizio delle autolinee regionali, in quanto tale regolamentazione porrebbe illegittimamente limiti alla possibilità delle Regioni di avvalersi di concessionari dotati di struttura organizzativa diversa da quella indicata nel decreto ministeriale. Per i servizi automobilistici, infatti, già il d.m. 20 dicembre 1991, n. 448, in attuazione della direttiva CEE n. 438 del 1989, fissa i requisiti per le imprese che esercitano il trasporto di viaggiatori con autoveicoli di linea, in modo, oltre che omogeneo sul piano europeo, più equo ed equilibrato rispetto alle condizioni previste nel decreto impugnato, che richiede, tra l'altro, la laurea in ingegneria per il direttore di esercizio. Del resto, osserva la Regione, l'estensione delle disposizioni del titolo ottavo del d.P.R. n. 753 del 1980, concepite per le ferrovie, alle autolinee a norma dell'art. 1, terzo comma, dello stesso d.P.R. fa, per un verso, salvo «quanto specificato nei successivi articoli», per l'altro è limitata, per i servizi regionali, alle regole in materia di polizia e di sicurezza, quali non sono, se non indirettamente e mediamente, quelle concernenti i requisiti professionali.

Comunque, il decreto ministeriale impugnato sarebbe in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 753, che, al secondo comma, prevede che l'idoneità tecnico-professionale del direttore o del responsabile di esercizio sia accertata «sulla base delle disposizioni che verranno stabilite con decreto del ministro dei trasporti», il quale, pertanto, doveva solo stabilire le modalità per l'accertamento dell'idoneità, e non individuare specifici requisiti professionali che la legge non prevede e la cui esistenza, in quanto fattore di limitazione della libertà professionale, dovrebbe essere soggetta al principio di legalità sostanziale.

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso, ritenendo che compete allo Stato stabilire i requisiti tecnico-professionali e morali delle persone addette ad un pubblico servizio che, come quello del trasporto, deve obbedire ad esigenze di sicurezza.

3. — Nella pendenza del giudizio davanti alla Corte è stato emanato il 30 luglio 1993, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 14 agosto 1993, il decreto del ministro dei trasporti avente ad oggetto «modificazioni al decreto ministeriale 15 marzo 1993 recante disposizioni riguardanti l'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro sostituti». Tale decreto ha, tra l'altro, escluso dalla applicazione delle disposizioni del d.m. 15 marzo 1993 l'esercizio delle autolinee.

Pertanto, la Regione Emilia-Romagna e l'Avvocatura generale dello Stato hanno concordemente ritenuto, in nota depositata in udienza, che possa considerarsi cessata la materia del contendere.

Considerato in diritto

1. — La Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato chiedendo a questa Corte di dichiarare, sulla base degli artt. 117, primo comma, e 118, primo comma, che non spetta allo Stato dettare, in attuazione del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, disposizioni riguardanti l'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale dei direttori di esercizio dei servizi automobilistici di interesse regionale, e, conseguentemente, di annullare il decreto in data 15 marzo 1993 con il quale il ministro dei trasporti ha impartito tali disposizioni nella parte in cui esse si riferiscono all'esercizio di autolinee.

In via subordinata, per l'ipotesi in cui fosse ritenuta applicabile a tutti i servizi di trasporto la disciplina relativa all'incarico di direttore di esercizio delle ferrovie in concessione dettata dal predetto d.P.R. n. 753 del 1980, la regione ha eccepito la illegittimità costituzionale dello stesso per violazione dei principi contenuti nella legge delega 6 dicembre 1978, n. 835. Secondo la ricorrente, tale legge non prevedeva una generalizzata estensione delle regole dettate per le ferrovie ad ogni tipo di trasporto, ma un'apposita normativa delegata riferita al riordinamento ed all'aggiornamento delle disposizioni per la polizia, la sicurezza e la regolarità dei servizi di trasporto.

2. — Nelle more del giudizio davanti alla Corte, è stato emanato il 30 luglio 1993 il decreto del ministro dei trasporti avente ad oggetto «modificazioni al decreto ministeriale 15 marzo 1993 recante disposizioni riguardanti l'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro sostituti», il quale, per la parte che qui rileva, ha escluso l'applicazione alle autolinee della disciplina posta dal decreto impugnato dalla Regione Emilia-Romagna.

A seguito della sopravvenienza di tale normativa, le parti hanno chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

In effetti, il decreto ministeriale del 30 luglio 1993 ha escluso il riferimento alle linee automobilistiche delle disposizioni del decreto del ministro dei trasporti 15 marzo 1993, riguardanti l'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro sostituti. Si è realizzato, così, il soddisfacimento della pretesa della Regione ricorrente ed è venuto meno il suo interesse alla pronunzia di merito.

Va, pertanto, dichiarata l'improcedibilità del conflitto di attribuzione in esame per sopravvenuta carenza d'interesse.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso in epigrafe, nei confronti del decreto del ministro dei trasporti del 15 marzo 1993, recante «Disposizioni riguardanti l'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro sostituti».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il relatore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0286

N. 90

Sentenza 7-15 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Vigili del fuoco - Servizi di vigilanza a pagamento per i locali di pubblico spettacolo - Obbligo di richiesta al Corpo nazionale dei VV.FF. a carico degli enti e dei privati - Legittimità di un monopolio pubblico del servizio antincendi - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 507/1980 e 72/1969) - Tariffe amministrative attraverso un modulo procedimentale che realizza la collaborazione di più organi nell'esplicazione di una mera discrezionalità tecnica - Non fondatezza.

[Legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2, primo comma, lett. b)].

(Cost., artt. 23 e 41).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. b), della legge 26 luglio 1965, n. 966 (Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a

pagamento), promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1992 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi ed altri contro il Ministero dell'Interno ed altri, iscritta al n. 663 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice relatore Cesare Rupertò;

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con una ordinanza del 10 dicembre 1992 (pervenuta a questa Corte il 6 ottobre 1993), ha sollevato, in riferimento agli artt. 23 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. *b*), della legge 26 luglio 1965, n. 966 (Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento), nella parte in cui pone a carico degli enti e dei privati l'obbligo di richiedere al Corpo nazionale dei vigili del fuoco i servizi di vigilanza a pagamento per i locali di pubblico spettacolo.

L'ordinanza è stata emessa in un giudizio promosso con ricorsi proposti dalla Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi (F.I.P.E.), dal Sindacato Italiano Locali da Ballo (S.I.L.B.) e da Zecchi Renato, nella qualità di legale rappresentante della discoteca «AL KALUÀ», contro il Ministero dell'Interno ed il Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Brescia e dalla RAI — Radiotelevisione Italiana, contro il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Napoli, il Comune di Napoli e la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Ricorsi volti ad ottenere l'annullamento degli atti, con i quali si era portato a conoscenza dei ricorrenti l'obbligo, per gli stessi, ai sensi dell'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, di presentare istanza per richiedere la vigilanza dei vigili del fuoco durante gli intrattenimenti, con costo orario del personale addetto di lire duecentomilasettecento, rispettivamente a carico del titolare della discoteca e della RAI.

2. — Il giudice *a quo*, pur riconoscendo le importantissime finalità di carattere ordinamentale dei servizi di vigilanza antincendio, dubita, però, che la scelta operata dal legislatore, per il rispetto delle stesse, sia del tutto conforme al dettato costituzionale.

In particolare, il Tribunale rimettente ritiene che la norma impugnata sia anzitutto in contrasto con l'art. 23 della Costituzione, in quanto contiene, tra l'altro, la previsione di una forma di contribuzione priva di una specifica regolamentazione degli elementi indispensabili per pervenire alla concreta imposizione, la quale ultima viene lasciata «alla mercé di fonti sublegislative, di carattere amministrativo», anziché essere determinata direttamente da una norma di rango legislativo.

Il T.A.R. del Lazio rileva, altresì, un contrasto della norma *de qua* con l'art. 41 della Costituzione, poiché determina una forma di monopolio pubblico dell'attività di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo, comportante l'obbligo, per i soggetti titolari dei predetti locali, di richiedere la prestazione al monopolista pubblico. Se, infatti — argomenta il giudice rimettente — ai sensi dell'art. 43 della Costituzione, è possibile una riserva allo Stato o ad enti pubblici di servizi aventi carattere di preminente interesse generale, la norma suddetta non può essere ritenuta comprensiva anche dell'obbligo giuridico di contrarre con il monopolista pubblico; altrimenti, più che di situazioni di monopolio, si sarebbe in presenza di un obbligo a contrarre con un determinato monopolista, a prezzi e per quantità di servizi da questo determinati, in violazione, appunto, del disposto dell'art. 41 della Costituzione.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 23 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. *b*), della legge 26 luglio 1965, n. 966 (Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento), nella parte in cui pone a carico degli enti e dei privati l'obbligo di richiedere al Corpo nazionale dei vigili del fuoco i servizi di vigilanza a pagamento per i locali di pubblico spettacolo.

2. — La questione è infondata.

Il giudice *a quo* non contesta la legittimità costituzionale della riserva allo Stato del servizio antincendio, cui infatti riconosce «finalità di carattere ordinamentale importantissima», la quale evidentemente è di per sé idonea a qualificare la relativa attività come servizio pubblico essenziale con carattere di preminente interesse generale, epperò rientrante senza residui nell'ambito della generale previsione dell'art. 43 della Costituzione. Lamenta invece che, per raggiungere detta finalità, il legislatore non abbia scelto una delle due possibili vie, consistenti: *a*) nella pubblicizzazione integrale del servizio, da svolgersi istituzionalmente dal Corpo dei vigili del fuoco e con onere a carico della collettività, ritenendo preminente la tutela dell'interesse pubblico all'incolumità delle persone anche nella fase preventiva di vigilanza;

b) oppure nell'addossare il servizio ed il relativo costo ai singoli soggetti titolari dei locali di pubblico spettacolo, obbligandoli all'istituzione di un servizio di vigilanza, da controllare nelle forme tipiche. Ed afferma che, viceversa, la via scelta dal legislatore di imporre il servizio ed il relativo costo ai soggetti titolari dei locali di pubblico spettacolo, obbligandoli però a servirsi di una struttura di carattere pubblicistico a prezzi parimenti imposti, si risolve nella creazione di «un regime di monopolio nella materia, caratterizzato peraltro dal fatto dell'obbligo di contrarre con il monopolista pubblico», nonché nella «previsione di una forma di contribuzione priva di una specifica regolamentazione degli elementi indispensabili, da prevedersi necessariamente con legge»; con conseguente violazione degli artt. 23 e 41 della Costituzione.

3. — Osserva questa Corte che, una volta riconosciuta la legittimità costituzionale d'un monopolio pubblico del servizio antincendi (così come risultante dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1941 n. 1570 e dagli artt. 1 e segg. della legge 13 maggio 1961 n. 469), la questione sollevata dal giudice rimettente viene ad esorbitare dalla sfera di applicabilità dell'art. 41 della Costituzione, poiché il lamentato obbligo per i titolari dei locali di pubblico spettacolo, di contrarre esclusivamente col monopolista pubblico, costituisce un ineliminabile corollario della menzionata configurazione di tale servizio. Sicché, quel che viene in considerazione sotto il profilo costituzionale è solo la previsione, quale corrispettivo del servizio stesso, di un prezzo imposto, il cui pagamento è da considerare certamente come «prestazione patrimoniale» ricadente nell'ambito dell'art. 23 della Costituzione. A tale ultimo riguardo infatti è appena il caso di ricordare come questa Corte ha ripetutamente affermato che quando un servizio, in considerazione di una sua particolare rilevanza, venga riservato alla mano pubblica e l'uso di esso sia da considerare essenziale ai bisogni della vita, la determinazione autoritaria delle tariffe deve assimilarsi ad una vera e propria imposizione di prestazioni patrimoniali (v. sentenza n. 72 del 1969), ove — come nella specie — la prestazione sia istituita senza il concorso della volontà del soggetto gravato.

Occorre, allora, soltanto verificare se, con riguardo alla normativa in esame, la determinazione delle tariffe sia assistita da quella garanzia che l'art. 23 della Costituzione ha inteso assicurare, con riguardo appunto ad ogni «prestazione personale o patrimoniale» autoritativamente imposta, attraverso la riserva di legge.

4. — Giova premettere, in proposito, che trattasi di una riserva a carattere relativo, giacché l'art. 23 della Costituzione non esige che la prestazione sia imposta «per legge», cioè che tutti i presupposti e gli elementi di essa risultino dalla legge, ma vuole soltanto che essa sia istituita «in base alla legge». Tant'è che questa Corte ha costantemente ritenuto che il principio di riserva è rispettato anche «in assenza di un'espressa indicazione legislativa dei criteri, limiti e controlli sufficienti a delimitare l'ambito di discrezionalità dell'amministrazione, purché gli stessi siano desumibili dalla destinazione della prestazione, ovvero dalla composizione e dal funzionamento degli organi competenti a determinarne la misura» (così, da ultimo, sentenza n. 507 del 1988).

Ciò posto, non si può, *a fortiori*, non considerare rispettato detto principio nel caso in esame, dove è la stessa legge censurata ad aver inizialmente determinato, nelle tabelle ad essa allegate, le tariffe relative all'impiego del personale del Corpo dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento. Tabelle che la pubblica amministrazione, per espresso disposto dell'art. 40 della successiva legge 23 dicembre 1980, n. 930 (recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), s'è limitata ad aggiornare nel tempo con decreti (in data 20 gennaio 1982 e in data 29 aprile 1991) del Ministro dell'interno di concerto coi Ministri del tesoro e delle finanze: attraverso cioè un modulo procedimentale che realizza la collaborazione di più organi nell'esplicazione di una mera discrezionalità tecnica, e, dunque, in modo tale che si può escludere quell'eventualità di arbitrii, da cui l'art. 23 della Costituzione ha inteso salvaguardare i soggetti onerati dalle prestazioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. b), della legge 26 luglio 1965, n. 966 sollevata, in riferimento agli artt. 23 e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo del Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 91

Ordinanza 7-15 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Catasto - Classamento degli immobili - Pubblicazione degli atti presso la casa comunale per un periodo di giorni trenta - Difetto della forza di legge degli atti impugnati - Incertezza sulla fonte normativa disciplinante il caso in esame - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(R.D.-L. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 12, 13 e 15, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, ulteriormente modificato dal d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514; d.P.R. 1º dicembre 1949, n. 1142, artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 83; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, art. 6; legge 1º ottobre 1969, n. 679, art. 10; d.m. 20 luglio 1970, paragrafi 1, 2, 3 e 4; d.m. 13 dicembre 1961, paragrafo 29-bis).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13 e 15 del r.d.-l. 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), convertito in legge 11 agosto 1939, n. 1249; dell'art. 2 del d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514, che modifica l'art. 12 del r.d.-l. 13 aprile 1939, n. 652; degli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 83 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 (Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano); dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 (Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano); dell'art. 10 della legge 1 ottobre 1969, n. 679 (Semplificazione delle procedure catastali); dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 20 luglio 1970 (Approvazione dell'istruzione provvisoria concernente l'attuazione di talune disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 1º ottobre 1969, n. 679, a complemento di quelle approvate con decreto ministeriale 5 novembre 1969, in materia di catasto dei terreni) e del paragrafo 29 bis del decreto ministeriale 13 dicembre 1961 (Istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano) aggiunto dal decreto ministeriale 6 ottobre 1989, n. 3/3309 (Integrazione all'istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze sui ricorsi riuniti proposti da Calandrelli Maria Luisa ed altri contro l'Ufficio tecnico erariale di Firenze, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1º dicembre 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che con ricorso proposto avanti la Commissione tributaria di primo grado di Firenze, Calandrelli Maria Luisa ha impugnato il provvedimento di determinazione della classe e della categoria catastale dell'immobile di sua proprietà e l'atto impositivo conseguente, avendo la ricorrente casualmente appreso che l'immobile sarebbe stato censito dall'ufficio tecnico erariale di Firenze secondo la procedura di cui al d.P.R. 1º dicembre 1949, n. 1142, vale a dire con la pubblicazione degli atti presso la casa comunale per un periodo temporale di giorni trenta, termine utile per ricorrere avverso gli stessi;

che la Calandrelli chiedeva alla Commissione tributaria di primo grado l'annullamento dell'atto di classamento concernente il suo immobile e, in subordine, eccepiva l'illegittimità costituzionale degli artt. 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del d.P.R. n. 1142 del 1949, nonché delle norme correlate e dipendenti, in quanto preclusivi del suo diritto di difesa;

che identico ricorso ed identiche doglianze venivano presentati, da altri sei ricorrenti, con riferimento ad altre unità immobiliari dello stesso complesso edilizio, sito in Firenze;

che i ricorsi venivano riuniti e interlocutoriamente decisi con ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale per l'esame della questione di costituzionalità:

a) degli artt. 12, 13 e 15 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano) convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e ulteriormente modificato dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514 (Modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano e alla legge sulla costituzione, attribuzione e funzionamento delle Commissioni censuarie);

b) degli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 83 del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 (Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano);

c) dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 (Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano);

d) dell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n. 679 (Semplificazione delle procedure catastali);

e) dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 20 luglio 1970 (Approvazione dell'istruzione provvisoria concernente l'attuazione di talune disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, a complemento di quelle approvate con decreto ministeriale 5 novembre 1969, in materia di catasto dei terreni);

f) del paragrafo 29 bis del decreto ministeriale 13 dicembre 1961 (Istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano) aggiunto dal decreto ministeriale 6 ottobre 1989, n. 3/3309 (Integrazione all'istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano);

che la Commissione tributaria rimettente ha convenuto con i ricorrenti circa l'interpretazione delle norme impugnate, secondo la quale gli accertamenti catastali non potrebbero essere notificati direttamente agli interessati, dovendo essere depositati nella casa comunale, con avviso al pubblico fornito attraverso l'affissione di un manifesto contenente l'invito a prendere visione degli accertamenti presso di essa e, eventualmente, a ricorrere avverso i medesimi (in specie le prime disposizioni impugnate, con la loro procedura semplificata per gli accertamenti catastali, avrebbero esteso la loro sfera di efficacia anche alle ipotesi di accertamenti per «un rilevante numero di unità immobiliari urbane», in forza delle ultime e più recenti disposizioni normative, quali ad esempio il decreto ministeriale n. 3/3309 del 1989, cui si sarebbe attenuto l'Ufficio tecnico erariale fiorentino);

che la mancata notificazione diretta all'interessato dell'accertamento catastale, diversamente da quanto praticato in tutti gli altri settori della legislazione tributaria (come ad esempio previsto dall'art. 16, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636) sarebbe in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione (particolarmente l'art. 69, ultimo comma, del d.P.R. n. 1142 del 1949, comporterebbe una palese disparità di trattamento fra i soggetti destinatari degli atti di accertamento tributari, in quanto la norma privilegierebbe le amministrazioni dello Stato, prevedendo che sia loro dato «particolare avviso» della pubblicazione negli albi dei vari comuni per i beni interessanti quelle amministrazioni);

che la questione sarebbe rilevante, poiché i ricorsi, sulla base della legislazione vigente, di cui si contesta la legittimità costituzionale, sarebbero tardivamente proposti;

che, inoltre, tali disposizioni violerebbero anche l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, giacché esse non garantirebbero il diritto di difesa dell'interessato avverso l'accertamento catastale;

che, consentendo la normativa in questione una presunzione di conoscenza affidata in modo aleatorio alla pubblicazione del manifesto (il quale darebbe notizia circa il deposito presso la casa comunale degli atti di accertamento, della possibilità di prenderne visione e di frapporti ricorso), si verrebbe a eliminare ogni possibilità di difesa contro l'atto impositivo, in quanto l'interessato verrebbe ad essere, con buona probabilità, in ritardo rispetto al termine stabilito dall'art. 15 del r.d.-l. n. 652 del 1939;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per il rigetto della sollevata questione;

che, con successiva memoria, l'Avvocatura ha eccepito l'irrelevanza, non avendo il giudice rimettente motivato sulla conoscenza, da parte dei contribuenti, delle «categorie» e «classi» degli immobili, mentre la comune esperienza renderebbe probabile la loro conoscibilità, quanto meno nell'occasione dell'annuale compilazione del modello 740;

che, inoltre, la Commissione tributaria avrebbe impugnato una congerie di disposizioni fra le quali alcune avrebbero carattere palesemente non legislativo (quelle contenute nel regolamento approvato con d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 e nei decreti ministeriali 20 luglio 1970 e 6 ottobre 1989), altre sarebbero non pertinenti (l'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n. 679; l'art. 13 del r.d.-l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249; l'art. 12, primo e secondo comma, del predetto regio decreto-legge n. 652 del 1939);

che, in conclusione, la questione andrebbe ristretta all'art. 12, terzo comma, (come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514), e all'art. 15 del regio decreto legge n. 652 del 1939;

che, con riferimento a quest'ultima disposizione, la questione potrebbe, peraltro, essere prospettata in via alternativa o con riferimento al *dies a quo* o con riferimento all'effetto preclusivo (rispetto ad una controversia sul credito tributario - Irpef o Ici - che coinvolgesse il classamento in via incidentale) derivante dal decorso dell'anzidetto termine, sì che l'alternatività osterebbe a un intervento manipolativo della Corte costituzionale;

che, nel merito, la questione sarebbe comunque infondata con riferimento ad entrambi i parametri invocati.

Considerato che va accolta l'eccezione d'inammissibilità come sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, poiché, a prescindere dai pur fondati rilievi sul difetto della forza di legge per gran parte degli atti impugnati, dall'ordinanza di rimessione non si rileva in base a quali fatti giuridici l'amministrazione finanziaria ha proceduto alla classificazione (o alla riclassificazione) degli immobili di proprietà dei ricorrenti e, dunque, non è dato sapere quale delle molteplici fonti normative impuginate disciplina il caso in esame;

che la questione sollevata è, pertanto, manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 12, 13 e 15 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (*Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano*) convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e ulteriormente modificato dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514 (*Modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano e alla legge sulla costituzione, attribuzione e funzionamento delle Commissioni censuarie*);

b) degli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 83 del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 (*Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano*);

c) dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 (*Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano*);

d) dell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n. 679 (*Semplificazione delle procedure catastali*);

e) dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 20 luglio 1970 (*Approvazione dell'istruzione provvisoria concernente l'attuazione di talune disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, a complemento di quelle approvate con decreto ministeriale 5 novembre 1969, in materia di catasto dei terreni*);

f) del paragrafo 29-bis del decreto ministeriale 13 dicembre 1961 (*Istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano*) aggiunto dal decreto ministeriale 6 ottobre 1989, n. 3/3309 (*Integrazione all'istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano*);

Sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 92

Ordinanza 7-15 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Funzioni di pubblico ministero - Udienza dibattimentale pretorile - Svolgimento per delega specifica e nominativa del procuratore della Repubblica presso la pretura, da uditori giudiziari - Identica questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 468/1993) - Manifesta infondatezza.

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 5; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 72, primo e secondo comma, come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449).

(Cost., art. 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e dell'art. 72, primo e secondo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico di imputati minorenni), promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1993 dal Pretore di Torino - sezione distaccata di Moncalieri, nel procedimento penale a carico di Mulassano Mauro ed altro, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Torino - sezione distaccata di Moncalieri, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1987 n. 81, nonché dell'art. 72, primo e secondo comma, del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449), «nella parte in cui prevede che le funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale pretorile possano essere svolte, per delega specifica e nominativa del Procuratore della Repubblica presso la Pretura, da uditori giudiziari»;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la norma costituzionale risulterebbe violata in quanto nell'art. 5 della legge n. 81 del 1987 non vi sarebbe traccia di principi e criteri direttivi; condizione — questa — fondamentale per una legittima delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa;

che è intervenuta nel giudizio l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che questione identica, sollevata dallo stesso Pretore è stata già esaminata da questa Corte e dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 468 del 1993;

che in detta decisione si è rilevato come sia sufficiente che la nuova disciplina si collochi all'interno del nuovo processo penale, ne attui le finalità e costituisca il coerente sviluppo e la concreta attuazione dei criteri e dei principi ispiratori della riforma (sentt. n. 68 e n. 181 del 1991), e che, inoltre, possono utilmente dedursi principi e criteri direttivi dagli artt. 2 e 3 della stessa legge n. 81 del 1987 e, in particolare, dalle direttive che hanno per oggetto l'ordinamento giudiziario. E cioè dalla direttiva n. 68, la quale prevede che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano esercitate con piena autonomia, e dalla direttiva n. 103, secondo cui il processo davanti al pretore deve svolgersi con criteri di massima semplificazione e, tra l'altro, con la garanzia della distinzione delle funzioni di pubblico ministero e di giudice;

che pertanto anche la presente questione, non essendo stati dedotti argomenti ulteriori rispetto a quelli esaminati, va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, della legge 16 febbraio 1987 n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), e 72, primo e secondo comma, del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (Ordinamento giudiziario), come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico di imputati minorenni), sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione dal Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0289

N. 93

Ordinanza 7-15 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Spese processuali - Proscioglimento con formula piena - Condanna del querelante alle spese anticipate dallo Stato - Medesima questione già ritenuta fondata dalla Corte (sentenza n. 423/1993) - Dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 427, primo comma, del c.p.p. - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., artt. 427 e 542).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 427 e 542 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1993 dal Pretore di Macerata nel procedimento penale a carico di Bravi Lorenzo, iscritta al n. 473 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Macerata ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 427 e 542 del codice di procedura penale nella parte in cui prevedono, nel caso di proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste, la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipato dallo Stato, anche in assenza di alcuna colpa ascrivibile al querelante stesso;

Considerato che medesima questione è già stata ritenuta fondata da questa Corte che, con sentenza n. 423 del 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 427, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di querela;

che gli effetti di tale decisione si estendono evidentemente anche all'art. 542 dello stesso codice il quale si limita a rinviare all'art. 427 *per relationem*; che pertanto la questione sollevata dal Pretore di Macerata va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità degli artt. 427 e 542 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0290

N. 94

Ordinanza 7-15 marzo 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Azienda autonoma Ferrovie dello Stato - Computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo dell'indennità di buonuscita - Esclusione - Pronuncia della Corte su analoga questione con sentenza n. 243/1993 - Interventuta emanazione della legge 29 gennaio 1994, n. 87 - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice a quo.

(Legge 27 maggio 1959 n. 324, art. 1, terzo comma, lettere *b*) e *c*), nel testo sostituito dall'art. 1, primo comma, della legge 3 marzo 1960, n. 185; legge 14 dicembre 1973, n. 829, art. 14, primo comma; legge 22 dicembre 1980, n. 885, art. 1, settimo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), nel testo sostituito dall'art. 1, primo comma, della legge 3 marzo 1960, n. 185, dell'art. 14, primo comma, della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e dell'art. 1, settimo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 885 (Norme di integrazione e modifica al trattamento economico, fisso ed accessorio, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 9 luglio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sui ricorsi proposti da Pognant Airassa Anna, in proprio e n. q. ed altri, contro l'O.P.A.F.S., iscritte ai nn. 589, 590 e 591 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile promosso da vari *ex* dipendenti dell'Azienda autonoma ferrovie dello Stato per ottenere il riconoscimento del loro diritto al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo dell'indennità di buonuscita ad essi corrisposta dall'O.P.A.F.S. (Opera Previdenziale Assistenza Ferrovieri dello Stato), il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con tre distinte ordinanze (r.o. nn. 589, 590 e 591/93), emesse il 9 luglio 1992 e pervenute alla Corte costituzionale il 3 settembre 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli articoli 3, 36, primo comma e 38, secondo comma della Costituzione — dell'articolo 1, terzo comma, lettere *b)* e *c)* della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), nel testo sostituito dall'articolo 1, primo comma, della legge 3 marzo 1960 n. 185, nonché dell'articolo 14, primo comma, della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e dell'articolo 1, settimo comma, della legge 22 dicembre 1980 n. 885 (Norme di integrazione e modifica al trattamento economico, fisso ed accessorio, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla contribuzione previdenziale e dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita;

che nel giudizio davanti alla Corte non vi è stata costituzione delle parti nè intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

che su analoga questione la Corte si è pronunciata con sentenza n. 243 del 1993;

che, a seguito di tale pronunzia e posteriormente alle ordinanze di remissione è stata emanata la legge 29 gennaio 1994 n. 87, recante «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti»;

che la legge suddetta ha modificato la normativa impugnata, anche con espresso riferimento agli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato;

che, pertanto, si impone la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza della questione;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.

Il Presidente: CAŠAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 118

Ordinanza emessa il 20 novembre 1993 dalla commissione tributaria di secondo grado di Perugia sui ricorsi riuniti proposti da U.T.E. di Perugia contro Sebastiani Bruno ed altra

Catasto - Ripristino fino al 31 dicembre 1993 del sistema di determinazione delle tariffe d'estimo sulla base del parametro della redditività anziché su quello del valore commerciale così come era previsto dal d.m. 27 settembre 1991 annullato dal t.a.r. Lazio con sentenza n. 1184/1992 - Straripamento del potere legislativo nel campo istituzionalmente riservato al potere giudiziario - Violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva per l'imposizione ai contribuenti, sia pure in via provvisoria, del pagamento di imposte in misura stabilita con atti amministrativi - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

(D.-L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75).

(Cost., artt. 3, 24, 53, 102, 103 e 104).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sugli appelli proposti dall'ufficio tecnico erariale di Perugia avverso le nove seguenti sentenze tutte pronunziate dalla commissione tributaria di primo grado - sezione settima, di Perugia, recanti i seguenti numeri: 222, 251, 220, 223, 215, 218, 216, 217 e 219 ed emesse nei confronti, la prima di Sebastiani Bruno e Gaggioli Giuseppa, la seconda di Petrucci Paolo, la terza di Cupello Elsa, la quarta di Lillacci Aldo, la quinta di Ceracchini Anacleto, la sesta di Park Hotel San Lorenzo S.r.l. rappresentato da Costantini Paola, la settima di Luro Pietro e Socquet Clerc Veronique Maire Claire, l'ottava di Speranza Gaetano e Donner Ghislaine e la nona di Mannariano Elmo.

FATTO

I contribuenti, ciascuno singolarmente, chiedevano per la propria unità immobiliare, l'esibizione, a cura dell'U.T.E., di tutti gli atti del procedimento di determinazione degli estimi, la disapplicazione degli atti medesimi se ritenuti illegittimi ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. n. 636/1972, nonché l'annullamento delle nuove tariffe e, in via subordinata, la loro riduzione. L'U.T.E. non si costituiva in giudizio.

L'adita commissione accoglieva le motivazioni e le richieste dei contribuenti, evidenziando, tra l'altro, che la procedura attuata per la formazione degli estimi era illegittima, anche perché fino all'entrata in vigore della legge 29 dicembre 1990, n. 405, era stato fatto riferimento all'intervento delle commissioni censuarie distrettuali, provinciali e centrale, mentre in epoca successiva tale procedimento era stato dalla legge modificato affidando l'approvazione delle tariffe alla sola commissione centrale, con conseguente discriminazione di trattamento, per situazioni sostanzialmente identiche, in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Avverso le nove decisioni specificate in epigrafe formulava appello l'ufficio tecnico erariale di Perugia negando che fosse mancata la consultazione sistematica dei comuni della provincia sulla revisione degli estimi. Aggiungeva che la metodologia di formazione degli estimi disposta con il d.m. 20 gennaio 1990 è prevista dagli artt. 27, 28 e 29 del d.P.R. n. 1142/1949, in alternativa a quella prescritta dall'art. 19 dello stesso d.P.R. n. 1142/1949, con riferimento a fattispecie descritte dall'art. 27, puntualmente riscontrate nell'attuale situazione del patrimonio immobiliare caratterizzato da una percentuale vicina al 70 per cento di abitazioni in proprietà. Con memoria integrativa, l'ufficio faceva successivamente presente che le norme di cui al d.m. 20 gennaio 1990 avevano assunto forza di legge inizialmente con d.l. n. 298/1992 non convertito e successivi decreti-legge fino al decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75. Deduceva, inoltre, l'incompetenza delle commissioni tributarie in materia di tariffe di estimo, che vengono approvate attraverso le commissioni censuarie dei vari gradi e che nel caso specifico non sono derivate dalla revisione del classamento, ma dalla necessità di adeguarne i valori in relazione al periodo economico di riferimento, passato dal biennio 1937/1939 al biennio 1988/1989.

All'udienza del 29 settembre 1993, uditi i relatori e le parti, come da verbale, la commissione si riservava di decidere.

DIRITTO

Il collegio preliminarmente osserva che le nove controversie tributarie sopra elencate, avendo ad oggetto ciascuna un'identica questione, vanno d'ufficio riunite per connessione oggettiva, a norma dell'art. 34, primo comma, del d.P.R. n. 636/1972.

Va poi posto in evidenza che il t.a.r. del Lazio, con decisione n. 1184 del 16 maggio 1992, nelle more del presente giudizio, ha annullato *erga omnes* per illegittimità i decreti del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991.

Successivamente il Governo ha riprodotto il contenuto dei dd.mm. 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991 nei dd.l. n. 298/1992, n. 348/1992, n. 288/1992 e 16/1993, tutti decaduti tranne l'ultimo che è stato convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, la quale all'art. 2 ha fissato nuove e diverse tariffe basate «sui lavori del mercato degli immobili e delle locazioni, con effetto dal 1° gennaio 1995». Tale legge dispone, inoltre, che le nuove tariffe e rendite che deriveranno dall'esito di apposito procedimento entreranno in vigore il 1° gennaio 1995, ma nel caso in cui risultassero inferiori a quelle attuali, potranno essere utilizzate con riferimento al 1° gennaio 1992 agli effetti dell'ISI, IRPEF, ILOR, IRPEG, INVIM e ICI.

Le somme che fossero state versate in più potranno essere recuperate sotto forma di credito d'imposta, alla prima dichiarazione dei redditi successivamente all'approvazione delle nuove tariffe.

Tutto ciò premesso, il collegio ritiene d'ufficio che il contenuto della legge in questione giustifichi gravi dubbi di legittimità costituzionale, sotto vari profili, formulati già in altra sede e che questa commissione pienamente condivide, limitatamente ai seguenti punti:

«1. — Violazione degli artt. 102, primo comma, 103, primo comma, e 104, primo comma, della Costituzione.

Il potere legislativo convertendo nella legge n. 75/1993 il d.-l. n. 16/1993, rescuita — sia pure per un tempo limitato e cioè fino al 31 dicembre 1994 — le disposizioni contenute nei decreti ministeriali citati che sono stati dichiarati illegittimi con la predetta sentenza n. 1184 del 16 maggio 1992 del t.a.r. del Lazio.

Sembra a questa commissione che una tale norma costituisca uno straripamento del potere legislativo nel campo riservato istituzionalmente al potere giudiziario.

Avendo il t.a.r. del Lazio con sentenza divenuta definitiva ed operante su tutto il territorio nazionale e con effetto su tutti i rapporti rientranti nella materia regolata dai citati decreti dichiarata l'illegittimità dei decreti medesimi, essi non potevano essere fatti rivivere nemmeno temporaneamente.

Tale *modus procedendi* sembra porsi in stridente contrasto con gli artt. 102, primo comma, e 103, primo comma, della Costituzione, secondo cui la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario e il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi, ed in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

È ben vero che il legislatore, resosi conto di insormontabili difficoltà, ha disposto che le tariffe illegittime continueranno ad applicarsi in via provvisoria fino all'emanazione delle nuove tariffe che entreranno in vigore dal 1° gennaio 1995, ma è altrettanto vero e indubitabile che tale metodo è censurabile in quanto obbliga i contribuenti a conformarsi ad atti amministrativi illegittimi, con palese violazione dell'art. 104, primo comma, della Costituzione, che prescrive il principio secondo il quale «la Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere» con la conseguenza che, una volta intervenuta una pronunzia del competente organo giurisdizionale (come il consiglio di Stato e il t.a.r.) il potere legislativo deve astenersi dall'interferire nella stessa materia. Diversamente il potere giurisdizionale, attribuito in molte materie al giudice amministrativo, sarebbe perennemente soggetto all'intervento legislativo che praticamente lo renderebbe precario e subordinato, senza il rispetto della delimitazione delle aree di confine tra i diversi poteri, che secondo il dettato costituzionale devono invece rimanere autonomi.

È altresì vero che la legge 24 marzo 1993, n. 75, ha previsto che il contribuente, qualora le nuove rendite in vigore dal 1° gennaio 1995 risultassero inferiori a quelle risultanti dall'applicazione dei decreti ministeriali, potrà recuperare le

somme eventualmente versate in più sotto forma di credito d'imposta alla prima dichiarazione dei redditi successiva all'approvazione delle nuove tariffe, ma non è chi non vede che tale sistema:

a) obbliga per intanto i contribuenti a pagare somme che potrebbero risultare maggiori di quelle effettivamente dovute (e ciò sino al 31 dicembre 1994);

b) non prevede un termine di restituzione delle somme pagate in più essendo consentito soltanto l'evidenziazione di tali somme sotto la forma del credito d'imposta nella prima dichiarazione dei redditi successiva all'approvazione delle nuove tariffe (non è chiaro se sia ammessa la compensazione tra debiti e crediti e — in particolare — in caso di dichiarazione a credito, quando concretamente il contribuente possa ottenere la restituzione dell'imposta pagata in più del dovuto);

c) non stabilisce la corresponsione di interessi per il periodo intercorrente tra la data del pagamento indebito e la data dell'effettivo rimborso.

2. — Violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Essendo imposto al contribuente di pagare le imposte — sia pure in via provvisoria (ma ognuno ben sa quanto come in Italia non vi sia nulla di più definitivo del provvisorio — nella misura stabilita con atti amministrativi illegittimi, sorge il fondato dubbio che siano stati violati sotto tale aspetto anche gli artt. 3 e 53 della Costituzione non essendo conforme né al principio della capacità contributiva né a quello della progressività, la tassazione delle rendite immobiliari, su una ipotesi di fruttuosità del capitale dell'immobile determinato in base a criteri di tipo patrimoniale, che la stessa norma mostra di volere abbandonare per i periodi di imposta successivi all'anno 1994, palesando così *apertis verbis*, inoltre, la propria intrinseca irrazionalità.

3. — Violazione sotto un altro profilo, degli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione.

Il carattere provvisorio o transitorio di applicazione delle tabelle annullate dal t.a.r. disposto dalla norma in parola non elimina altresì il sospetto della violazione degli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione perché, differendo al periodo di imposta successivo all'entrata in vigore dei nuovi estimi la possibilità da parte dei contribuenti di recuperare quanto eventualmente pagato in più del dovuto e del giusto ed il relativo contenzioso, sottopongono il contribuente stesso, *medio tempore*, ad una tassazione avulsa dalla capacità contributiva e ripristinatoria di una forma (non tanto velata) di *solve et repete*..».

Per i motivi predetti le questioni di carattere costituzionale che precedono non sono manifestamente infondate. Inoltre, esse sono senz'altro rilevanti per la decisione di merito delle presenti controversie, ciascuna di esse avente ad oggetto in concreto l'esatta determinazione della rendita catastale dell'unità immobiliare del contribuente ricorrente.

P. Q. M.

Sciogliendo la riserva di cui ai verbali d'udienza del 29 settembre 1993;

Ordina la riunione delle nove controversie specificate in epigrafe per connessione oggettiva e visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

.Dichiara rilevanti ai fini del decidere e d'ufficio non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. n. 16/1993 convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, in relazione agli artt. 3, 24, 53, 102, 103 e 104 della Costituzione, nei termini di cui in motivazione;

Sospende il presente procedimento e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata alle parti ricorrenti, all'ufficio tecnico erariale di Perugia e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso il 20 novembre 1993 in Perugia, in camera di consiglio.

Il presidente: SILVESTRE

Il componente estensore: CESARINI

N. 119

*Ordinanza emessa il 24 settembre 1993 dalla pretura di Salerno, sezione distaccata di Eboli,
nel procedimento penale a carico di Perna Aniello*

Processo penale - Procedimento innanzi al pretore - Giudice per le indagini preliminari che abbia respinto l'istanza di ammissione all'oblazione per ritenuta diversità della qualificazione giuridica del fatto - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice - Omessa previsione - Lesione dei principi della legge delega nonché di terzietà e imparzialità del giudice.

(C.C.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 25, 76 e 101; legge 16 febbraio 1987, n. 81, direttiva 103).

IL PRETORE

FATTO

In data 2 luglio 1991 i carabinieri di Laviato sorprendevo alla guida dell'autovettura tg. SA 518964 il minore Nicastro Domenico, nato ad Oliveto Citra il 21 marzo 1979; accanto al predetto conducente sedeva tale Perna Aniello, in atti generalizzato, il quale, avendo la materiale disponibilità dell'indicata vettura, ne aveva affidato la guida al Nicastro, appena dodicenne. Il veicolo *de quo*, pertanto, veniva sottoposto a sequestro e nei confronti del Perna si instaurava procedimento penale per i reati di cui agli artt. 79, ottavo comma, ed 80, dodicesimo comma, del codice della strada previgente. In data 26 novembre 1991 l'indagato Perna Aniello formulava istanza di ammissione all'oblazione, in relazione alla quale il p.m. presso la locale pretura circondariale esprimeva parere favorevole; lo scrivente, in qualità di giudice per le indagini preliminari, con provvedimento in data 4 dicembre 1991, rigettava la suddetta istanza sul presupposto che, nell'ipotesi in esame, fossero configurabili, nei confronti del Perna, gli estremi del reato di concorso in guida senza patente, avendo egli posto in essere una condotta direttamente orientata e consapevolmente finalizzata a consentire la guida dell'autovettura ad un minore di appena 12 anni. Il p.m., cui gli atti erano stati restituiti per l'ulteriore corso, disponeva il rinvio a giudizio del Perna, chiamandolo a rispondere del reato di cui agli artt. 110 del c.p. e 80, tredicesimo comma, del codice della Strada abrogato. Il sottoscritto magistrato, che nelle more ha assunto tabellarmente le funzioni di pretore addetto alla trattazione degli affari penali presso la sezione distaccata di Eboli, è tenuto ora a pronunciarsi in ordine alla sussistenza dell'ipotesi criminosa ascritta al Perna.

DIRITTO

Rileva in primo luogo il giudice che l'aver trattato il presente procedimento in qualità di giudice per le indagini preliminari ed in particolare l'aver respinto la richiesta di ammissione all'oblazione formulata dall'allora indagato Perna Aniello non fa sorgere alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 34 del c.p.p. e non gli consente quindi di astenersi dall'esercitare le funzioni di pretore del dibattimento ai sensi dell'art. 36, lett. g), del c.p.p. Giova al riguardo evidenziare che già con la sentenza n. 496 del 26 ottobre 1990 (con la quale venne dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevedeva che non potesse partecipare al successivo giudizio abbreviato il g.i.p. presso la pretura che avesse emesso l'ordinanza di rigetto della richiesta di archiviazione) il giudice delle leggi, premesso che «il regime delle incompatibilità indicato nella legge delega risponde all'esigenza di evitare che la valutazione di merito del giudice possa (o possa ritenersi che sia) condizionata dallo svolgimento di determinate attività nelle precedenti fasi del procedimento o dalla previa conoscenza dei relativi atti processuali», riteneva sussistente l'ipotesi di incompatibilità sul presupposto che l'ordinanza che aveva dato luogo alla c.d. imputazione coatta aveva tratto origine da una «valutazione non formale, bensì di contenuto dei risultati delle indagini preliminari»; con la sua emanazione, inoltre, il giudice per le indagini preliminari aveva dato «*ex officio*

l'impulso determinante alla procedura che avrebbe condotto all'emanazione di una sentenza». Alla prefata pronuncia hanno poi fatto seguito altre sentenze (tra le quali particolare rilievo assumono quella n. 502 del 30 dicembre 1991 e quella n. 124 del 25 marzo 1992), con le quali la Corte costituzionale ha riconosciuto sussistenti ragioni di incompatibilità rispetto al giudizio dibattimentale omologhe a quelle già considerate nella prima pronuncia e, conseguentemente, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevedeva l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale del giudice per le indagini preliminari presso la pretura che avesse respinto la richiesta di decreto di condanna ovvero la richiesta di applicazione di pena concordata (anche in tali ipotesi la Corte ha ritenuto che quella operata dal giudice per le indagini preliminari fosse una valutazione «non formale, ma di contenuto circa l'idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato»). Non dissimile, ad avviso di questo pretore, è la situazione venutasi a creare nell'ambito del presente procedimento: essendo stato investito, quale giudice per le indagini preliminari, della richiesta di ammissione all'oblazione, lo scrivente ha non solo avuto modo di conoscere e valutare tutti gli atti contenuti nel fascicolo del p.m. (il che, di per sé, non darebbe luogo, secondo quanto più volte ribadito dal giudice delle leggi, all'insorgere di una causa di incompatibilità), ma, allorché ha emanato il provvedimento di reiezione della prefata istanza ritenendo sussistente un'ipotesi di reato diversa da quella prospettata dalle parti e per di più non suscettibile di estinzione per oblazione (concorso in guida senza patente in luogo di incauto affidamento), ha effettuato una valutazione pregnante ed incisiva dei risultati delle indagini preliminari, attribuendo al fatto una nuova qualificazione giuridica, sulla base della quale l'organo dell'accusa ha poi proceduto all'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'odierno imputato. Pertanto, qualora a questo pretore dovesse essere attribuito il compito di pronunciarsi in ordine alla sussistenza della penale responsabilità dell'imputato, si avrebbe innanzitutto la violazione dell'art. 76 della Costituzione con riferimento alla direttiva n. 103 della legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (legge 16 febbraio 1987, n. 81), la quale sancisce la necessità di una rigorosa tutela, nel giudizio pretorile, del principio di terzietà del giudice; risulterebbero inoltre violati gli artt. 25 e 101 della Costituzione in quanto anche il mero sospetto dell'emanazione di una decisione dibattimentale sulla base di una valutazione preconstituita minerebbe l'indipendenza del giudice intesa come assoluta certezza della sua terzietà ed imparzialità, che costituiscono peraltro requisiti indefettibili del suo *status* di giudice naturale. Alla luce delle esposte considerazioni, questo pretore ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il g.i.p. presso la pretura circondariale che abbia respinto la richiesta di ammissione all'oblazione per la ritenuta diversità della qualificazione giuridica del fatto oggetto di disamina. Detta questione, poi, appare decisamente rilevante nel processo penale in corso, che non può essere definito nella fase dibattimentale se non previa risoluzione della questione medesima.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87:

Dichiara rilevante ai fini della prosecuzione del giudizio e della decisione di merito e non manifestamente infondata per violazione degli artt. 76 (con riferimento alla direttiva n. 103 della legge di delega per l'emanazione del codice di procedura penale), 25 e 101 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il g.i.p. presso la pretura circondariale che abbia respinto la richiesta di ammissione all'oblazione per la ritenuta diversità della qualificazione giuridica del fatto sottoposto alla sua cognizione;

Sospende il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina altresì he, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Eboli, addì 24 settembre 1993

Il pretore: GIBBONI

n. 120

*Ordinanza emessa il 21 dicembre 1993 dal pretore di Asti
nel procedimento penale a carico di Garbarino Carlo*

Reato in genere - Sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe ma più gravi figure criminose di cui ai decreti legislativi nn. 132 e 133 del 27 gennaio 1992 nonché per altri diversi e più gravi reati - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza all'udienza dibattimentale del 21 dicembre 1993, nel procedimento penale a carico di Garbarino Carlo nato a Belveglio, l'11 gennaio 1925 residente a Belveglio via Gabella n. 11, imputato:

a) della contravvenzione di cui all'art. 21, primo comma, legge 10 maggio 1976, n. 319, perché senza aver richiesto l'autorizzazione effettuava in fognatura comunale lo scarico di acque reflue provenienti dalla cantina sociale di Mombercelli, dal 10 gennaio 1992;

b) del reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, per aver effettuato lo scarico di acque di rifiuto della cantina sociale immesse nella fognatura comunale che superavano i limiti di accettabilità della tabella C) quanto, al COD (mgl 500/2040), al B.O.D.5 (mgl 250/912) e materiali sedimentabili (mll 2/24). In Mombercelli il 12 ottobre 1992;

Rilevato che la difesa dell'imputato ha sollevato la questione di costituzionalità dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (nella parte relativa all'art. 21 legge 10 maggio 1976, n. 319) in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Visto il parere adesivo del pubblico ministero;

1) Ai sensi dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, non è consentita la sostituzione delle pene detentive (previste dagli artt. 53 e seguenti della legge cit. come modificata dall'art. 5 della legge 12 agosto 1993, n. 296: sedimentazione, libertà controllata, pena pecuniaria) per i reati di cui all'art. 21 legge 10 maggio 1976, n. 319 (nel caso di specie è contestato [al capo b]) all'imputato il reato di cui al terzo comma del cit. art. 21 per aver effettuato, in fognatura, scarichi produttivi con valori inquinanti superiori ai limiti della tabella C).

La suddetta esclusione oggettiva è stata evidentemente introdotta dal legislatore del 1981 per soddisfare l'esigenza di salvaguardare in maniera più efficace (cioè con la cominatoria di pene detentive non sostituibili) le acque (e gli altri corpi ricettori) dagli scarichi inquinanti provenienti da insediamenti produttivi (con l'art. 24-ter della legge n. 319/1976, introdotto dall'art. 2 del d.-l. 15 novembre 1993, n. 454, pare definitivamente chiarito che l'art. 21, terzo comma, della legge Merli concerne esclusivamente gli scarichi da insediamenti produttivi) ma si è posta in irragionevole contraddizione con la successiva produzione normativa in materia ambientale.

Si deve in particolare considerare che la sostituzione delle pene detentive era unicamente consentita per i reati previsti dall'ormai abrogato (v. *infra*) d.P.R. 24 maggio 1988, n. 217 emanato (v. art. 1) «per proteggere le acque dall'inquinamento provocato dallo scarico delle sostanze pericolose e individuate nell'allegato III» (cadmio, mercurio etc.).

L'art. 15 del decreto in esame delineava una tipologia di reati ricalcata su quella stabilita dagli artt. 21 e segg. della legge Merli ed in particolare, al quinto comma, assoggettava alla pena dell'arresto fino a 3 anni (minimo edittale inferiore ma massimo edittale superiore a quelli previsti dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976) il fatto di chi, nell'effettuazione di uno scarico nelle acque o in fognature, superi i valori limite stabiliti dal decreto stesso.

Il d.P.R. n. 217/1988 è stato successivamente abrogato dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 133, con cui è stata data attuazione numerose direttive CEE «in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque».

Questo decreto mira in particolare a salvaguardare (art. 1) le acque interne superficiali, le acque marine territoriali, le acque interne del litorale e le fognature pubbliche dagli scarichi (diretti e indiretti) di «sostanze o energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque».

Sul piano sanzionatorio l'art. 18 contemplava varie ipotesi di reato: quelle correlative alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 21, terzo comma, della legge Merli sono previste dal quarto e quinto comma.

Il primo punisce con l'arresto fino a 2 anni l'effettuazione di uno scarico con valori inquinanti superiori ai limiti fissati dall'allegato B per le varie sostanze pericolose oggetto del decreto (mercurio, cadmio, esaclorocicloesano etc.); il secondo sanziona con l'arresto da tre mesi a tre anni la violazione del divieto assoluto (art. 12) di scarichi (nelle acque sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo) contenenti le sostanze di cui all'allegato A (ad es. sostanze di cui è provato il potere cancerogeno in ambiente idrico).

Ebbene per entrambe queste fattispecie contravvenzionali non opera (per difetto di qualsivoglia richiamo o rinvio e per evidente impossibilità di ricorso ad interpretazioni analogiche *in malam partem*) il divieto di sostituzione della pena detentiva previsto dall'art. 60 della legge n. 689/1981 (ciò non vale invece per i reati previsti dall'art. 18, primo comma, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 132, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose: detta norma infatti richiama puramente e semplicemente il sistema sanzionatorio stabilito dalla legge n. 319/1976 « successive modifiche ed integrazioni », con la conseguenza che il richiamo non può non riguardare anche il cit. art. 60, secondo comma, della legge n. 689/1981 che ha appunto integrato, con l'introduzione del divieto di costituzione della pena detentiva, il regime sanzionatorio delineato dalla legge Merli).

2) Pare evidente allora la disparità di trattamento sanzionatorio, in ordine alla possibilità di applicazione delle sanzioni sostitutive, tra il reato previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 e quelli puniti dall'art. 18, quarto e quinto comma, della legge n. 133/1992; disparità di trattamento che non può trovare giustificazione alcuna atteso che le norme poste a confronto tutelano lo stesso bene (il sistema ecologico idrico o, più in generale, l'ambiente) e che è proprio in funzione di tale tutela che la legge n. 689/1981 aveva introdotto l'esclusione oggettiva di cui all'art. 60, secondo comma. Anzi, a ben vedere, le incriminazioni previste all'art. 18 del D.Lgs. n. 133/1992 riguardano comportamenti inquinanti più pericolosi (in relazione al tipo di sostanze presenti negli scarichi) di quelli incriminati dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976, come dimostrato anche, limitatamente alla violazione del divieto di scarico di cui all'art. 12 (sanzionata dal quinto comma dell'art. 18), dalla maggiore gravità (tanto nel minimo, quanto nel massimo) della pena edittale.

Sembra dunque non manifestamente infondato il sospetto di incostituzionalità dell'art. 60, secondo comma, della legge n. 689/1981, essendo privo di ragionevolezza, e dunque contrastante con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, il differente trattamento sanzionatorio, in ordine all'applicabilità delle pene sostitutive, da detta norma previsto per le fattispecie contravvenzionali sopra poste a confronto. Nel caso di specie possono infatti utilmente invocarsi, *mutatis mutandis*, le argomentazioni adottate dalla Corte costituzionale (sentenza n. 249/1993) per dichiarare incostituzionale l'art. 60 cit. nella parte in cui non consente la sostituibilità della pena detentiva per il reato di lesioni colpose, mentre la consente (per effetto dell'allargamento dei reati di competenza pretorile disposto dall'art. 7 del nuovo codice di procedura penale) per il reato di omicidio colposo, nell'ipotesi in cui entrambe le fattispecie siano state realizzate con violazione delle norme in tema di prevenzione infortuni e igiene del lavoro.

Secondo i giudici costituzionali infatti « finisce per risultare *ictu oculi* carente di ragionevolezza e si presenta per ciò stesso fortemente lesivo del principio di uguaglianza, un complesso normativo che consente di beneficiare delle sanzioni sostitutive a chi ha posto in essere, fra due condotte gradatamente lesive dell'identico bene, quella connotata di maggiore gravità, discriminando, invece, chi ha realizzato il fatto che meno offende lo stesso valore giuridico » (già nella sentenza n. 175/1971 la Corte, occupandosi dell'esclusione di un determinato reato dall'amnistia, ha affermato non sussistente la violazione del principio di uguaglianza in quanto la discriminazione tra reati ammissibili e reati non ammissibili non è necessariamente legata all'entità della pena, ma può dipendere anche a considerazioni di diverso ordine, precisando però — ed è questo il punto che ha attinenza con il caso sottoposto all'esame di questo giudice — che « un'irrazionalità potrebbe, se mai, prospettarsi ... quando la differente disciplina riguardasse reati lesivi dello stesso bene voluto proteggere »).

3) Non ignora il pretore l'atteggiamento di *self restraint* frequentemente assunto dalla Corte in ordine all'applicazione del principio di uguaglianza in materia penale (particolarmente in sede di controllo di ragionevolezza sulla misura delle pene), atteggiamento certamente comprensibile alla luce della complessità dell'ordinamento, della frammentarietà e stratificazione degli interventi legislativi (è noto il carattere « alluvionale » della produzione normativa in campo penale e specificamente nel settore della tutela ambientale attraverso il recepimento delle direttive CEE), delle esigenze di « tenuta » del sistema e di non interferenza, da parte dei giudici costituzionali, nell'ambito di scelte politiche del legislatore (espressive di quest'ultima esigenza sono, ad esempio, le pronunce nn. 45/1967, 109/1968, 15/1971, 168/1982, 122 e 270 del 1993).

Appare tuttavia certo, a un esame complessivo della giurisprudenza costituzionale sull'art. 3, che non esite alcun valido motivo per affermare che il controllo di ragionevolezza debba avere, in relazione alle norme penali, caratte-

ristiche diverse da quelle che esso ha in relazione alle altre norme, con il solo limite (derivante dal principio di legalità sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione) rappresentato dall'impossibilità di ampliare *in malam partem* l'ambito di applicazione di una norma penale (v. le pronuncie nn. 44/1977, 316 e 334/1983, 2 e 11 del 1984; in base a tale limite è evidente che, nel caso di specie, non potrebbe la Corte estendere ai reati di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 133/1992 il divieto di sostituzione della pena detentiva previsto dall'art. 60, secondo comma, della legge n. 689/1981 per il reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976).

Da tempo infatti la Corte ha riconosciuto al principio di uguaglianza un valore amplissimo, quasi di sfondo e di chiusura rispetto a tutte le altre norme della Costituzione qualificandolo come un criterio generale di logicità dell'attività discrezionale del legislatore, utilizzabile per controllare qualsiasi situazione nella quale sia ravvisabile una ingiustificata differenza di trattamento o una irrazionale equiparazione di situazioni diverse (v. ad es. la sentenza n. 204/1982 secondo cui valore essenziale dell'ordinamento giuridico di un Paese civile è la coerenza tra le parti di cui si compone, coerenza che nel campo del diritto è l'espressione del principio di uguaglianza tra posizioni uguali sancito dall'art. 3).

Va anche detto che, con riguardo al caso di specie, il controllo di ragionevolezza sulla norma di cui all'art. 60, secondo comma, della legge n. 689/1981 non può essere escluso invocando l'affermazione (contenuta in alcune decisioni della Corte: v. ad es. sentenza n. 297/1986) secondo cui la violazione del principio di uguaglianza sarebbe riscontrabile solo quando la discriminazione tra situazioni assurga a lesione qualificata e perciò diretta dall'art. 3, primo comma, in quanto dovuta a ragioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali.

Siffatta affermazione contrasta infatti con l'indirizzo — reiteratamente ribadito dalla Corte — secondo cui l'elenco dei criteri di discriminazione contenuto nell'art. 3 ha un valore meramente esemplificativo, nel senso che il riferimento ad uno di essi non è più considerato sufficiente a determinare l'illegittimità della norma, se sussiste una sua valida giustificazione, mentre, per contro, il controllo di ragionevolezza può estendersi anche alle discriminazioni fondate su criteri diversi da quelli specificamente indicati o a quelle caratterizzate dalla totale assenza di motivi che valgano a giustificare la disparità di trattamento.

Quest'ultima eventualità è appunto quella riscontrabile nel caso di specie (la differenza di trattamento sanzionatorio, quanto all'applicazione delle pene sostitutive, tra il reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 e quelli previsti dall'art. 18, quarto e quinto comma, del D.Lgs. n. 133/1992 — tutti posti a tutela dello stesso bene giuridico — non ha alcuna razionale giustificazione) ed in quello, del tutto analogo, oggetto della cit. sentenza n. 249/1993 (v. anche la sentenza n. 1/1992).

4) Per la verità la lacunosità e l'irrazionalità della attuale disciplina in materia di sanzioni sostitutive è di portata ben più grave e più ampia rispetto al profilo di irragionevolezza denunciato da questo giudice con specifico riferimento alla comparazione dei differenti trattamenti sanzionatori previsti per il reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 e per quelli di cui all'art. 18, quarto e quinto comma del D.Lgs. n. 133/1992. Si deve considerare infatti che a seguito dell'abrogazione (disposta dall'art. 5, comma 1-bis della legge 12 agosto 1993, n. 296) dell'art. 54 della legge n. 689/1981 e dell'allargamento (disposto dal primo comma dell'art. 5 della legge n. 296/1993) dei limiti di applicazione delle sanzioni sostitutive, la sostituzione delle pene detentive è oggi, in astratto, consentita (per effetto delle diminuzioni di pena connesse alla concessione delle attenuanti generiche e all'applicazione dei riti alternativi al dibattimento) per una serie di reati, di competenza del tribunale, connotati da una gravità sicuramente maggiore (ad es. la partecipazione ad una associazione per delinquere di cui all'art. 416, secondo comma, del cod. penale o per la corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 del cod. penale) di quella afferente i reati previsti dalla legge Merli.

Non ritiene però il pretore di poter sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689/1981 sotto questo più ampio profilo in quanto ciò significherebbe sollecitare alla Corte un intervento caducatorio comportante la complessiva ridefinizione del quadro normativo in materia di sanzioni sostitutive, intervento, questo, che fuoriesce dalle attribuzioni di legittimità della Corte, appartenendo alla sfera della discrezionalità legislativa la scelta (di merito) in ordine alla fissazione di un nuovo catalogo delle fattispecie oggettivamente escluse a norma dell'art. 60 della legge n. 689/1981 (v. ord. nn. 230/1990 e 247/1993).

Viceversa dallo specifico angolo visuale qui prospettato la declaratoria di illegittimità dell'art. 60, secondo comma, nella parte in cui non consente la sostituzione della pena detentiva per il reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge Merli (mentre questa è ammessa per i reati di cui all'art. 18, quarto e quinto comma, del D.Lgs. n. 133/1992) costituisce la soluzione costituzionalmente obbligata per eliminare una disparità di trattamento assolutamente irragionevole e come tale contrastante con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

5) In punto rilevanza della questione, si osserva che dall'accoglimento o dal rigetto della stessa dipende la concedibilità o meno, in caso di condanna dell'imputato, di una delle sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg.

della legge n. 689/1981. È appena il caso di dire che l'accusa formulata dal p.m. è sorretta da *fumus boni iuris* essendo acquisiti al fascicolo del dibattimento i certificati di analisi attestanti il superamento dei limiti tabellari.

Non ha ritenuto invece il pretore di sollevare analoga questione di costituzionalità con riguardo al reato di cui all'art. 21, primo comma, della legge Merli (contestato al capo *a*) in quanto, da un sommario esame degli atti, pare irrogabile nella specie (in caso di candanna) la pena dell'ammonde (prevista in alternativa all'arresto) onde detta questione difetta di rilevanza.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente l'applicazione delle pene sostitutive ai reati di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319;

Dichiara sospeso il presente procedimento e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza nei riguardi delle parti e perché copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Asti, addì 21 dicembre 1993

Il pretore: CORBO

94C0257

N. 121

Ordinanza emessa il 14 gennaio 1994 dal tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Picchio Annita

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistente (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge e di autonomia ed indipendenza della magistratura - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 418/1991.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3, 38, 77, 101 e 104).

Ha emesso la seguente ordinanza;

Esaminati gli atti della causa iscritta al n. 36 r.g. lavoro;

PREMESSO IN FATTO

che con sentenza del 5 novembre 1992 il pretore del lavoro di Ancona accoglieva il ricorso presentato da Picchio Annita nei confronti dell'I.N.P.S. e dichiarava il diritto della ricorrente — già titolare di pensione diretta integrata al minimo — all'integrazione al minimo anche della pensione di reversibilità maturata in epoca anteriore al 1983 nonché alla «cristallizzazione» di quest'ultima nell'importo corrisposto alla data del 30 settembre 1983 fino al suo progressivo riassorbimento conseguente alla rivalutazione automatica della pensione-base;

che l'I.N.P.S. ha appellato la sentenza del pretore assumendo che il riconoscimento della «cristallizzazione» della pensione di reversibilità avvenuto in primo grado sarebbe erroneo ed illegittimo in quanto l'art. 6 della legge n. 638/1983 andrebbe interpretato in senso diverso da quello fatto proprio dal pretore (cioè nel senso che la soppressione dell'integrazione determinerebbe, *nel de quo*, l'immediata riduzione del trattamento irrogato);

che in corso di giudizio è intervenuta la legge 24 dicembre 1993, n. 537 (interventi correttivi di finanza pubblica) che all'art. 11, n. 22, impone al giudice, con efficacia *ex tunc*, l'interpretazione dell'art. 6 della legge n. 638/1983 — favorevole alle tesi dell'I.N.P.S. — già dichiarata contraria alla Costituzione dalla Corte costituzionale con sentenza n. 418/1991;

Ritenuto che è opportuno sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in relazione agli artt. 3, 38, 101 e 104 della Costituzione, essendo tale questione:

a) rilevante, in quanto la decisione della presente controversia comporta necessariamente l'applicazione della norma denunciata;

b) non manifestamente infondata, in quanto la medesima norma risulta confliggere:

1) con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevole distinzione fra i titolari di una o più pensioni (per i primi continua ad essere prevista la «cristallizzazione» degli importi non più dovuti quando il diritto all'integrazione si perde per superamento dei limiti di reddito; per i secondi la soppressione dell'integrazione sulla seconda pensione determina l'immediata riduzione del trattamento) con conseguente esposizione, per i secondi, al pericolo di perdita dei mezzi adeguati alle esigenze di vita. Invero la norma in questione ripropone una interpretazione già rigettata dal giudice delle leggi (cfr. Corte costituzionale, sentenza, n. 418/1991, la quale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, della legge n. 463/1983, ha ribadito che, successivamente alla data del 30 settembre 1983 «il titolare di due pensioni integrate al minimo conserva su un solo trattamento il diritto all'integrazione, mentre per l'altro la misura dell'integrazione resta ferma all'importo percepito alla data del 30 settembre 1983 ed è destinato ad essere gradatamente sostituita per riassorbimento in virtù degli aumenti che la pensione-base viene a subire per effetto della perequazione automatica» e quindi appare essa stessa incostituzionale in relazione ai medesimi parametri fatti oggetto della citata pronuncia;

2) con gli artt. 101 e 104 della Costituzione, in quanto il legislatore imponendo una interpretazione vincolante difforme da quella consolidatasi nella giurisprudenza sia di legittimità che del giudice delle leggi, infligge un *vinulus* alla autonomia ed indipendenza della magistratura, ledendone l'autonomia funzionale (c.d. riserva di giurisdizione);

P. Q. M.

Visti gli artt. 135 della Costituzione, 1 della legge costituzionale n. 1/1948, 23 della legge n. 87/1953, 295 del c.p.c.;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1983, n. 537, per contrasto con gli artt. 3, 38, 77, 101 e 104 della Costituzione.

Rimette gli atti alla Corte costituzionale, sospende il presente giudizio;

Ordina a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ancona, addì 14 gennaio 1994

Il presidente: CASABLANCA

94C0266

N. 122

Ordinanza emessa il 26 novembre 1993 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Scuratti Carlo

Reato in genere - Sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe ma più gravi figure criminose di cui ai decreti legislativi nn. 132 e 133 del 27 gennaio 1992 - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul diritto di difesa e sul principio della funzione rieducativa della pena.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).

(Cost., artt. 3, 24 e 27).

IL PRETORE

Nella fase degli atti preliminari al giudizio la difesa di Carlo Scuratti, presente, imputato del reato di cui all'art. 21, primo e terzo comma, della legge n. 319/1976 ha richiesto l'applicazione ex art. 444 del c.p.p. della pena di giorni trenta di arresto (pena base: mesi due di arresto, diminuiti ex art. 62-bis del c.p. a giorni quaranta, ed ulteriormente ridotti come sopra per il rito) sostituiti con la sanzione pecuniaria di L. 750.000 ex art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pubblico ministero non ha prestato il suo consenso, ex art. 60, terzo comma, della legge n. 689/1981, che stabilisce l'inapplicabilità delle pene sostitutive ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

La difesa ha allora sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 60, terzo comma, della legge n. 689/1991 in relazione agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, nella parte in cui esclude la sostituibilità della pena prevista dall'art. 21 della legge n. 319/1976.

Questa giudicante disponeva procedersi a dibattimento, visto il dissenso del p.m. alla proposta di patteggiamento così come formulata, che va unitamente considerata.

Non riteneva cioè che si potesse considerare validamente formato il consenso delle parti sulla proposta di applicazione della pena di giorni trenta di arresto.

Contestualmente si riservava in ordine alla proposta eccezione di costituzionalità all'esito dell'istruttoria dibattimentale.

A scioglimento di tale riserva, in primo luogo va detto che è indubitabile la rilevanza della questione sollevata al fine del decidere, posto che il p.m. ha (peraltro motivatamente) espresso il suo dissenso alla richiesta della difesa proprio sulla base dell'art. 60 citato, con ciò automaticamente precludendo l'applicazione della pena ex art. 444 e segg. del c.p.p. e la conseguente diminuzione della pena rispetto a quella che potrebbe essere comminata in caso di condanna.

Ciò premesso, va rilevata la non manifesta infondatezza dell'eccezione.

La Corte costituzionale ha auspicato «con la massima fermezza» ormai più volte (ad esempio da ultimo nell'ordinanza n. 247/1993 e nella sentenza n. 249 dello stesso anno) «un celere ed adeguato intervento legislativo che valga a riarmonizzare l'intero sistema delle sanzioni sostitutive, pena, altrimenti, il permanere di seri ed inaccettabili squilibri che non poco incidono sull'invocato principio di uguaglianza».

Proprio per questo motivo ci si limiterà qui ad alcune sintetiche osservazioni.

I reati di cui agli artt. 21 e 22 della legge n. 319/1976 sono, insieme a quelli di cui agli artt. 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge n. 615/1966, esclusivamente esclusi dall'ambito di applicabilità delle pene sostitutive.

La legge n. 203/1988 ha in gran parte novellato la materia dell'inquinamento atmosferico, e non ha escluso la sostituibilità delle pene ivi previste.

In materia di inquinamento delle acque, alla legge n. 319/1976 ne sono succedute moltissime, che disciplinano ipotesi di reato connotate da anche ben maggiore gravità: si veda ad esempio da ultimo il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 133 (con cui sono state attuate sette direttive CEE sugli scarichi pericolosi), o il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 217 (attuativo della direttiva CEE sugli scarichi di sostanze cancerogene e altro).

Nessuna di queste leggi prevede la non sostituibilità delle pene ivi previste, con l'assurda conseguenza che chi commette un reato in tema di inquinamento delle acque previsto da una norma successiva all'81 e più grave (anche nella determinazione della pena: ad esempio l'art. 15 del d.P.R. n. 217/1988 punisce lo scarico di sostanze pericolose nelle acque sotterranee, nel sottosuolo, ecc. con la pena dell'arresto da tre mesi a tre anni, mentre l'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 prevede la pena dell'arresto da due mesi a due anni) può essere favorito nel suo reinserimento sociale con la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria (oggi fra l'altro più ampiamente applicabile, vista la modifica dei limiti di conversione delle pene da sostituire).

La materia dell'inquinamento dopo la sentenza n. 249/1993 della Corte costituzionale è l'unica che fa sorgere questo genere di problemi, dato che l'ultimo comma dell'art. 60 della legge n. 689/1981 prevede genericamente la non sostituibilità delle pene previste in materia edilizia e urbanistica, di armi da sparo o relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, quindi se emanate successivamente.

Codesta Corte ha già dichiarato che «si presenta fortemente lesivo del principio di uguaglianza un complesso normativo che consente di beneficiare delle sanzioni sostitutive a chi ha posto in essere, fra due condotte gradatamente lesive dell'identico bene, quella connotata da maggiore gravità, discriminando, invece, che ha realizzato il fatto che meno offende lo stesso valore giuridico» (sentenza n. 249/1993).

Tutta la normativa in materia di ambiente consente la sostituibilità delle pene ad esclusione della legge del 1976: si potrebbe ritenere però, per quanto concerne i rifiuti, o l'inquinamento atmosferico, o altro, che si tratta di una libera incensurabile scelta del legislatore, che ha connotato diversamente ed in sostanza diversamente sanzionato ipotesi diverse (anche se appare ben difficile affermare che una discarica abusiva di rifiuti tossici nocivi — dobbiamo ricordare ad esempio i fusti della diossina di Seveso? — sia una violazione meno grave di un singolo scarico superante il limite di accettabilità delle tabelle allegate alla legge n. 319/1976).

Ma un'affermazione del genere non può esser fatta per tutte le leggi successive al 1976 che hanno sanzionato, recependo le direttive CEE, gravi ipotesi di scarico nel sottosuolo di sostanze pericolose.

Già altre volte la questione è stata sottoposta alla Corte, sotto però il profilo inverso: l'illegittimità costituzionale, cioè, delle norme in materia di ambiente che non prevedono la insostituibilità delle pene: ovviamente tali questioni, dirette a sollecitare pronunzie additive in materia penale, sono state ritenute inammissibili (si vedano dall'ordinanza n. 261/1986 a quella n. 247/1993).

E pertanto: se sono, come sono, inammissibili le questioni additive, palesi le violazioni del principio di uguaglianza, necessarissimo e tuttora mancante l'intervento del legislatore (che peraltro sforna leggi in materia di ambiente a getto continuo, senza alcuna organicità e senza neppure tener conto della normativa esistente), non resta che sottoporre al giudizio di legittimità di questa Corte la insostituibilità della pena detentiva per i reati previsti dalla c.d. legge Merli.

In caso di sentenza dichiarativa di incostituzionalità, dovrebbe ritenersi infondato il dissenso del p.m. all'applicazione della pena sostitutiva, ed accogliere l'istanza della difesa preliminarmente avanzata ex art. 444 e segg. del c.p.p.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude l'applicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dall'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, in relazione agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e ordina trasmettersi agli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia a cura della cancelleria notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 26 novembre 1993

Il pretore: GANDUS

94C0267

N. 123

Ordinanza emessa il 20 settembre 1993 dalla commissione tributaria di secondo grado di Grosseto sul ricorso proposto da Vestey John contro l'ufficio i.i.d.d. di Orbetello

Contenzioso tributario - Violazioni delle norme tributarie giustificate da obiettiva impossibilità di ottemperarvi - Impossibilità per le commissioni tributarie, anche in tali ipotesi, di disapplicare le norme che per l'inottemperanza alle stesse prevedono sanzioni non penali - Irragionevolezza con incidenza sul principio secondo il quale nessuna prestazione può essere imposta se non in base alla legge e su quello della capacità contributiva.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 3-bis).

(Cost., artt. 3, 23 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Visto il ricorso 9 marzo 1985 proposto da Vestey John avverso la cartella di pagamento n. 6731 - 1985;

Viste le osservazioni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Orbetello del 13 maggio 1985;

Vista la decisione n. 309/1985 della commissione tributaria di secondo grado di Grosseto;

Visto l'appello proposto il 28 ottobre 1985 dal Vestey John;

Sentite le parti all'udienza del 20 settembre 1993;

Visto l'art. 39-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636;

Visti gli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione;

Ritenuto e considerato quanto segue:

Con ricorso 1º marzo 1985 Vestey John impugnava la cartella di pagamento n. 673 emissione 1985 e relativa ai redditi 1981 lamentando che questa risulterebbe emessa a seguito della erronea dei redditi di capitale liquidati al ricorrente in Inghilterra, conseguenza della difficoltà di una esatta quantificazione degli stessi da parte del denunciante, stante la differenza di scadenza dell'anno fiscale nei due paesi (30 aprile in Inghilterra 31 dicembre in Italia); in considerazione di quanto sopra il Verhey riconosceva di dovere versare le eventuali maggior somme dovute a titolo di imposta ed interessi; ma contestava l'applicazione delle sanzioni.

L'ufficio resisteva sottolineando come in occasione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1981, il contribuente non avesse allegata la documentazione relativa a quanto percepito all'estero e quale imposizione fiscale avesse subito.

La commissione di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo il *quantum* d'imposizione subita dal Vestey all'estero, senza pronunziarsi sul punto relativo alle sanzioni.

Avverso tale decisione proponeva appello il contribuente chiedendo che fossero dichiarate non dovute le somme per soprattassa in quanto solo in epoca successiva al 30 maggio 1982 era stato possibile ottenere una esatta certificazione delle somme incassate nel 1981 e delle imposte versate.

In relazione a tale situazione oggettiva, per la cui soluzione si mostra indispensabile esaminare l'ambito di applicazione dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 636/1972, viene sollevata eccezione di costituzionalità nella parte in cui non prevede il potere delle commissioni tributarie di dichiarare non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di impossibilità di ottemperare alle disposizioni stesse.

Ciò in relazione agli artt. 3, primo e secondo comma, 23 e 53 della Costituzione.

Con il d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, che ha introdotto nel decreto del contenzioso l'art. 39-bis, è stato generalizzato a tutti i tributi ed a tutte le sanzioni non penali, siano esse pene pecuniarie o soprattasse, nell'ambito della competenza delle commissioni tributarie, il principio della scusabilità dell'errore.

Tale principio viene dalla norma collegata ad elementi oggettivi — certamente da valutarsi caso per caso dal giudice — ma solo limitatamente al contenuto del precetto, ed ai suoi destinatari, ovvero al significato della norma.

Appare ingiustificatamente sanzionatorio che l'art. 39-bis non debba applicarsi a casi, come quello in esame, nel quale al momento della dichiarazione dei redditi non si sia in possesso dei dati completi e definitivi sulla propria posizione reddituale per fatto altrui, documentabile innanzi alle commissioni tributarie. In proposito va ricordato che la Convenzione internazionale tra Italia e Gran Bretagna accolta con legge 12 aprile 1973 prevede all'art. 7, che, «le autorità fiscali dei due paesi faranno del loro meglio se ad esse il ricorso appare fondato e se esse stesse non sono in grado di giungere ad una appropriata soluzione, per regolare il caso attraverso un accordo amichevole con le autorità fiscali dell'altro paese al fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della Convenzione».

P. Q. M.

Deve quindi disporsi la sospensione del giudizio e la rimessione della questione all'esame della Corte costituzionale sollevandosi ex officio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui non prevede la non applicabilità da parte della commissione tributaria delle sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di impossibilità di ottemperare al disposto della norma tributaria per contrasto con gli artt. 3, primo e secondo comma, 23 e 53 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre alla comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Grosseto, addì 20 settembre 1993

Il presidente: MONTAGNA

94C0268

N. 124

Ordinanza emessa il 29 novembre 1993 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Jovanovic Valjko ed altri

Processo penale - Dibattimento - Rimessione degli atti al p.m. per ritenuta diversità del fatto-reato rispetto a quello contestato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudizio nel nuovo procedimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento di situazioni simili con incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Il processo penale in oggetto torna all'esame dibattimentale di questo magistrato che, in esito a precedente istruttoria dibattimentale quando agli imputati era stato contestato il delitto di furto aggravato in concorso, come risulta dal verbale dell'udienza dell'11 gennaio 1993 aveva applicato l'art. 521.2 del c.p.p. disponendo con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero «ritenuto che dall'istruttoria dibattimentale è emerso il diverso fatto di ricettazione».

Ed in effetti è oggi contestato agli stessi imputati per quel fatto il delitto di ricettazione.

Si pone la questione della compatibilità di questo magistrato a giudicare ora in questo giudizio.

L'art. 34 del c.p.p. non la disciplina espressamente. Nessuna delle pur numerose previsioni in esso contenute ha per oggetto la situazione del giudice che, avendo in esito alla compiuta istruttoria dibattimentale — e quindi con piena e adeguata valutazione delle prove acquisite — affermato sussistere un fatto diverso rispetto a quello originariamente contestato — anche indicandone la per lui corretta qualificazione giuridica — e disposto la restituzione degli atti al p.m., venga nuovamente investito di quel processo, con la nuova contestazione ora corrispondente al giudizio già espresso.

Questo aspetto, l'aver già esaminato gli atti e l'aver espresso valutazioni che quantomeno possono apparire pregiudizievoli per gli imputati, non può trovare sussunzione normativa né nell'art. 36.1, lett. c), in quanto il giudizio/parere è stato formulato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, né nell'art. 37.1, lett. b), del c.p.p., in quanto il convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione è stato nella precedente udienza espresso nella doverosa motivazione dell'ordinanza prevista dall'art. 521.2 del c.p.p.

Non pare richiamabile il motivo delle «gravi ragioni di convenienza», di cui all'art. 36, lett. h); o tali gravi ragioni comprendono ogni situazione di inopportunità anche, sia consentito il termine, «estetica», oppure nella fattispecie non può essere lasciato alla discrezionalità del singolo magistrato la autovalutazione della propria capacità professionale di non lasciarsi influenzare da giudizi già espressi ritualmente, e questo per la necessità di salvaguardare il principio del giudice naturale.

È in sostanza il legislatore che dovrebbe dire se, in un caso come quello esposto e presente in questo momento processuale, vi sia o meno incompatibilità a giudicare.

Occorre verificare se il legislatore si sia espresso. Si è detto che la lettera dell'art. 34 del c.p.p. nella sua originaria stesura non contempla l'ipotesi. Ma tale articolo di legge, a seguito dei ripetuti interventi della Corte costituzionale, ha ora previsioni di incompatibilità più ampie (si abbiano presenti le sentenze nn. 496/1990, 502/1991, 124, 186, 313 e 399 del 1992; ma ha anche rilievo la sentenza n. 292/1992 che ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34.3 del c.p.p. laddove ritenuto comprensivo anche della situazione procedimentale di cui all'art. 331 del c.p.p.).

Alla luce di questi interventi integrativi deve ritenersi che il legislatore ha positivamente affermato il principio della incompatibilità a giudicare in casi nei quali l'attività del giudice, ancorché esercitata legittimamente, di fatto supera la necessaria distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti e diviene oggettivamente sostitutiva di quella rientrante nel potere-dovere di iniziativa del pubblico ministero. A giudizio di questo pretore si manifesta indubbio che il caso di specie sia del tutto simile a quelli: basti considerare che in effetti ogniqualvolta il giudice applica, in esito all'istruttoria dibattimentale, l'art. 521.2 del c.p.p., in realtà esercita i poteri che dovrebbero spettare innanzitutto al pubblico ministero in attuazione dei poteri processuali a questa parte pubblica attribuiti dagli artt. 516-518 del c.p.p. Sotto tale profilo la norma di cui all'art. 521.2 del c.p.p. si presenta come norma di «chiusura» per consentire che, se il pubblico ministero non si attiva, sia salvaguardato il principio di correlazione tra sentenza e imputazione adeguatamente contestata.

Altro principio ora contenuto nella legislazione positiva è quello per cui l'incompatibilità è radicata da una (ogni?) valutazione di merito circa l'idoneità delle risultanze probatorie (con riferimento alle indagini preliminari e quindi, a maggiore ragione, all'istruttoria dibattimentale) a fondare un giudizio di responsabilità degli imputati (arg. ex sentenze n. 124, 186 e 313 del 1992). Anche sotto tale aspetto nel caso di specie si è in presenza di una previa valutazione di responsabilità, per le ragioni indicate nella parte introduttiva.

Si pone pertanto una nuova questione, non manifestamente infondata a giudizio di questo pretore, di legittimità costituzionale dell'art. 34.2 del c.p.p. con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la mancata previsione normativa della incompatibilità a giudicare del giudice che abbia ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ex art. 521.2 del c.p.p., ritenendo il fatto diverso da quello contestato. In particolare questa situazione normativa si presenta contrastante sia con il principio di parità di trattamento normativo di situazioni simili, in assenza di ragionevoli motivi che giustifichino la differenza di statuizioni, sia con il diritto di difesa.

La questione è rilevante nel presente giudizio perché, ove fosse accolta, questo magistrato non potrebbe procedere alla nuova trattazione dibattimentale del processo.

Vanno adottati i provvedimenti consequenziali, come da dispositivo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34.2 del c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice che ha pronunciato l'ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521.2 del c.p.p. a partecipare al giudizio;

Sospende il presente giudizio;

Ordina la notifica del provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Letta nel pubblico dibattimento in Padova, il 29 novembre 1993.

Il pretore: CITTERIO

94C0269

N. 125

Ordinanza emessa il 30 aprile 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1° marzo 1994) dal pretore di Padova nei procedimenti penali riuniti a carico di Falaguasta Ferdinando

Processo penale - Dibattimento - Prove documentabili delle parti private - Ammissione dopo la dichiarazione di apertura - Impossibilità per le parti avverse di predisporre idonea difesa - Lamentata diversa disciplina rispetto alle altre prove (testi, periti e consulenti) - Irrazionalità - Violazione del principio di eguaglianza tra le parti processuali - Incidenza sul diritto di difesa per il p.m. e la parte privata avversa.

(C.P.P. 1988, artt. 468, primo comma, 495, terzo comma, e 567, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

La difesa della parte civile ha chiesto tempestivamente l'ammissione come documento, ai sensi dell'art. 493.2 del c.p.p., dell'esito di analisi effettuate dal p.m.p., su richiesta dell'Urss competente per territorio, cui il sindaco del comune di Agna — attuale parte civile — si era rivolto sollecitandone con fonogramma l'intervento. Tali analisi — con allegati i verbali di prelievi — attestanti verosimilmente un superamento dei limiti tabellari nello scarico della ditta della quale l'imputato è titolare, non risultano contenute nel fascicolo del pubblico ministero, in quanto mai trasmesse al procuratore della Repubblica; invero il percorso anomalo seguito risulterebbe essere quello: richiesta del sindaco all'Urss / richiesta dell'Urss al p.m.p. / trasmissione dal p.m.p. all'Urss / trasmissione dall'Urss al sindaco richiedente. La stessa parte civile ha poi chiesto l'ammissione quali documenti di ulteriori analisi e relazioni eseguite da laboratorio privato su richiesta del medesimo comune, anch'esse non presenti nel fascicolo del p.m., e di un provvedimento sindacale di autorizzazione allo scarico condizionata.

Dal contenuto di tali documenti emergono sia elementi di potenziale responsabilità in relazione ad episodi o momenti finora non oggetto di contestazione, in quanto afferenti momenti temporali ed episodi diversi da quelli indicati nei capi di imputazione, sia elementi a sostegno delle contestazioni già rivolte dal pubblico ministero.

Ritiene questo pretore che i documenti proposti debbano essere ammessi: premesso che viene qui condivisa la tesi secondo la quale prova documentale disciplinata dagli artt. 234, 493 e 495 del c.p.p. è quella rappresentante sia fatti che dichiarazioni (tesi da ultimo affermata con autorevolezza nella sentenza n. 142 del 30 marzo 1992 della Corte costituzionale), in particolare l'esito di analisi compiute da soggetti «privati», nell'esercizio di attività di tutela della propria organizzazione/struttura/attività, certamente configura una sorta di «atto irripetibile» che, libera poi la valutazione relativamente all'attendibilità, costituisce un elemento di prova che non vi è motivo di escludere, apparendo tra l'altro nel caso di specie sia manifestazione della facoltà riconosciuta dall'art. 90.1 del c.p.p. sia applicazione dell'art. 189 del c.p.p. Ovviamente diverso è il problema, successivo, del valore probatorio del documento così acquisito, da valutarsi ritualmente secondo i principi posti dagli artt. 187 e segg. del c.p.p.

Si pone allora il problema della legittimità delle modalità attualmente vigenti di introduzione — ad opera specialmente delle parti private — della prova documentale, in conformità della disciplina di cui agli artt. 468, 493 e 495 del c.p.p.

In particolare oggi la prova documentale può essere introdotta (anzi va solo introdotta) dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento; fino a quel momento quindi le parti private possono legittimamente (o meglio forse debbono non potendo legittimamente anticipare i tempi) celare questo tipo di prova. Il legislatore ha previsto la facoltà delle parti avverse di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione prima che il giudice provveda sulla domanda (art. 495.3 del c.p.p.), quando però esse sono ormai decadute sia dalla possibilità di allargare il tema di prova in relazione al contenuto dei documenti producendo, sia dalla possibilità di operare scelte processuali fondamentali (quale quella del rito alternativo ex art. 444 del c.p.p.). Di fatto la facoltà di esame conduce solo alla possibilità di improvvisare una contestazione di ammissibilità, non già alla possibilità di adeguatamente difendersi. In particolare non sembra essere il disposto di cui all'art. 493.3 del c.p.p. rimedio possibile e comunque adeguato.

In definitiva occorre prendere atto della diversa disciplina che il legislatore ha stabilito per l'ammissibilità delle prove considerate dagli artt. 468 e 567 del c.p.p. (testi, periti, consulenti) e per l'ammissibilità delle prove documentali.

A giudizio di questo pretore tale differente disciplina non ha ragionevole spiegazione e comporta conseguenze sul diritto di difesa e sul principio di parità delle parti processuali, il che determina la sussistenza di un dubbio di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'attuale normativa specifica.

Il problema, va meglio chiarito e ribadito, riguarda in realtà solo le produzioni documentali delle parti private giacché gli atti documentali utilizzabili dal pubblico ministero (con il meccanismo procedimentale degli artt. 493 e 495 del c.p.p.) sono già noti alle altre parti non potendo non essere già contenuti nel suo fascicolo (arg. ex art. 430 del c.p.p. ed ex sentenza della Corte costituzionale n. 145 del 20 marzo-5 aprile 1991), tuttavia stante il tipo di intervento sulla norma vigente che la Corte può operare sarà necessario proporre una modifica che riguardi tutte le parti processuali indistintamente.

Quanto alla non razionalità della diversa disciplina si consideri che il codice non ha stabilito una graduatoria di valenza dei diversi tipi di prova: non solo non è stabilito normativamente che la prova testimoniale è più importante e di maggior valore probatorio rispetto alla prova documentale, ma l'esperienza giudiziaria mostra fattispecie in cui è senz'altro vero il contrario.

Quanto alla violazione del diritto di difesa si abbiano presenti le osservazioni prima esposte, in particolare la impossibilità di adeguatamente difendersi nei confronti di una prova documentale introdotta senza preavviso (in violazione anche dell'affermata esigenza di «discovery» dibattimentale).

Quanto alla violazione del principio di eguaglianza tra le parti processuali si consideri che mentre imputato e parte offesa/parte civile conoscono gli atti in possesso del pubblico ministero (così potendo adeguatamente affrontare l'istruttoria dibattimentale), il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile costituendo non sono a conoscenza dei documenti che verranno introdotti, rispettivamente dall'imputato o dalla parte civile, neppure entro il termine stabilito invece per le prove testimoniali, si che indubbiamente vi è una situazione di oggettivo sfavore per il pubblico ministero e per la controparte privata.

Soluzione adeguata pare essere la previsione per le parti private dell'onere di indicazione dei documenti dei quali si intende chiedere l'ammissione, nei termini già previsti per l'esame di testi, periti e consulenti dagli artt. 468 e 567 del c.p.p. Questa soluzione non sarebbe frutto di una scelta discrezionale, propria del legislatore, ma si ricaverebbe dal sistema già vigente.

Va quindi posta la questione di legittimità costituzionale degli artt. 468.1, 567.2 e 495.3 del c.p.p., il primo (art. 468.1) nella parte in cui non prevede le locuzioni «l'ammissione di documenti», dopo il termine «consulenti tecnici», e «dei documenti» dopo il termine «esame»; il secondo (art. 567.2) nella parte in cui non prevede la locuzione «e dei documenti» dopo l'indicazione dell'art. «468»; il terzo (terzo comma dell'art. 495) nel suo insieme; tutti con riferimento agli artt. 3 e 24.2 della Costituzione.

La questione appare rilevante nel presente giudizio in quanto la decisione sull'ammissione dei documenti richiesti dalla parte civile dipende dalla sua soluzione.

Vanno adottati i conseguenziali provvedimenti ordinatori come da dispositivo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1957, n. 87;

Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 468.1, 567.2 e 495.3 del c.p.p., il primo (art. 468.1) nella parte in cui non prevede le locuzioni «o l'ammissione dei documenti», dopo il termine «consulenti tecnici» e «e dei documenti» dopo il termine «esame»; il secondo (art. 567.2) nella parte in cui non prevede la locuzione «e dei documenti» dopo l'indicazione dell'art. «468»; il terzo (art. 495.3) nel suo insieme;

Sospende il presente giudizio;

Ordina la notifica della ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda la cancelleria per l'esecuzione.

Padova, addì 30 aprile 1993

Il pretore: CITTERIO

94C0270

N. 126

*Ordinanza emessa il 19 aprile 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1° marzo 1994)
dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Marsilio Lucio*

Oltraggio - Trattamento sanzionatorio - Misura - Previsione di una pena minima edittale di mesi sei di reclusione - Lamentata eccessiva afflittività a fronte del modesto disvalore sociale del fatto - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto al trattamento sanzionatorio stabilito per la fattispecie risultante dal combinato disposto degli artt. 594 del c.p., e 61, n. 10, stesso codice (ingiuria aggravata dall'aver commesso il fatto ai danni di un soggetto qualificato: ministro del culto ed altri) - Prospettato contrasto con i principi della funzione rieducativa della pena e di buon andamento della pubblica amministrazione.

(C.P., art. 341).

(Cost., artt. 3, 27 e 97).

L'imputato è tratto a giudizio per il delitto di oltraggio, ex art. 341 del c.p. In esito all'istruttoria dibattimentale deve ritenersi sufficientemente provato che lo stesso abbia effettivamente pronunciato le espressioni di cui al capo di imputazione, in particolare «lasciami perdere, ti ammazzo, non mi rompere i coglioni», dirette inequivocabilmente nei confronti dell'agente di custodia che, insieme ad altri colleghi, stava compiendo doverosamente la giornaliera perquisizione della cella.

Compito del magistrato penale quindi, una volta che il p.m. ha deciso che la vicenda venisse trattata dibattimentalmente e che l'imputato non si è avvalso di definizioni alternative, è di decidere se la condotta, contestata e sussistente, abbia rilevanza penale, in particolare leda il bene giuridico tutelato dall'art. 341 del c.p., e, se ciò è, applicare la pena prevista dallo stesso art. 341 del c.p.

Le espressioni per cui si procede appaiono oggettivamente offensive. Se oggetto della tutela penale è «l'interesse concernente il normale funzionamento e il prestigio della pubblica amministrazione in senso lato, in quanto conviene garantire il rispetto dovuto alle persone fisiche che rappresentano la pubblica amministrazione stessa, contro le offese morali loro dirette, che trovino causa nell'esercizio funzionale o che vengano commesse durante l'esercizio medesimo», appare non dubbio che tale frase sia idonea a ledere quel rispetto, di fatto manifestando intolleranza irraguardose nei confronti di un pubblico ufficiale che pone in essere una condotta dovuta, pur se ripetitiva e nella specie improduttiva di efficaci risultati. Ritenuta quindi la rilevanza penale della condotta contestata, ed è apprezzamento di merito, questo pretore dovrebbe applicare una pena minima di sei mesi di reclusione, eventualmente riducibili a quattro nel caso di riconoscimento delle attenuanti generiche. Questo perché l'art. 341 del c.p. pone un limite minimo edittale di sei mesi di reclusione.

Ritiene questo magistrato che non sia manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 341 del c.p. nella parte in cui prevede il limite minimo edittale di sei mesi di reclusione.

Punto di partenza della riflessione è l'affermazione che tale pena minima appare oggi, dopo oltre cinquant'anni dall'entrata in vigore del codice penale, dopo la Costituzione repubblicana e in presenza di un mutamento rilevantissimo dei valori morali e giuridici — o meglio della loro scala gerarchica — assolutamente sproporzionata in eccesso. È, paradossalmente, tanto più difficile dar conto in una motivazione di questo genere delle ragioni a sostegno dell'assunto, quanto più quell'assunto è per sé evidente. Si può tentare allora di comprovare l'assunto evidenziando le anomalie procedurali e comportamentali che caratterizzano l'odierna trattazione processuale di questo reato: reati considerati dalla coscienza sociale ben più gravi (si pensi a talune specie di furti) ricevono frequentemente pene meno severe; quasi tutti i processi dibattimentali per oltraggio hanno trattazioni «da corte d'assise» (con numerosi testi spesso falsi o reticenti, e conseguenti tensioni dell'istruttoria); spesso l'eccessivo minimo della pena edittale, in relazione

alla estrema modestia del fatto, conduce a motivazioni assolute di tutto creative (specialmente orientate ad attribuire all'elemento psicologico confuse commissioni tra consapevolezza di fatti, significati e disvalore giuridico), che di fatto nascondono la disapplicazione di legge nel tentativo di coniugare equità e giustizia, privilegiando la prima con determinazione di prassi metodologica di evidente pericolosità.

In definitiva, mentre mantiene oggi tutto il proprio valore, anche nel comune sentire, la necessità di una tutela penale dell'onore e del prestigio (che altro non è che «quella particolare essenza che assume il decoro quando l'offeso è rivestito di pubbliche funzioni») del pubblico ufficiale, presente, quando la loro lesione si realizzi a causa o nell'esercizio delle loro funzioni (del resto si potrebbe ritenere costituzionalizzata tale necessità, stante il disposto dell'art. 97 della Costituzione), la qualità della sanzione configge con la coscienza sociale, laddove impedisce al giudice di dare una risposta sanzionatoria effettivamente proporzionata all'entità della lesione e idonea ad essere meglio accettata dal condannato e dalla maggioranza dei consociati, nei casi, come quello che ci occupa (dove il fatto indubbiamente sussiste ma è stato descritto dallo stesso superiore dell'agente operante, anch'egli presente, come di modestissima rilevanza, proveniente anche da soggetto che, durante lunga detenzione, non aveva mai prima dato causa ad evenienze similari).

L'eliminazione del minimo edittale, sicché l'oltraggio rimarrebbe punito con la reclusione «fino a» due o tre anni (secondo le fattispecie previste dall'art. 341 del c.p.), permetterebbe di risolvere ogni questione: consentendo la possibilità di accedere alla sanzione sostitutiva della pena della multa, per i fatti meno gravi per i quali la pena detentiva possa essere contenuta — eventualmente previa concessione delle attenuanti e con le riduzioni per i riti alternativi — entro il mese di reclusione, certamente si definirebbero fuori del dibattito la maggior parte dei casi, evitandosi le istruttorie dibattimentali «da assise»; il giudice potrebbe più adeguatamente graduare la sanzione, riservando le pene dai sei mesi ai due/tre anni di reclusione ai casi gravi, che pur esistono e debbono essere adeguatamente repressi; gli stessi pubblici ufficiali persone offese riceverebbero maggiore e doverosa tutela, evitandosi il fenomeno delle «assoluzioni fantasiose» (si può essere certi che vi sarebbe un maggior numero di sentenze di condanna); in definitiva il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione risulterebbe certo più corrispondente al disegno costituzionale.

Si consideri ancora, a sostegno delle valutazioni espresse relativamente al minimo edittale, che l'oltraggio ex art. 341 del c.p. è, di fatto, un'ingiuria aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 10, del c.p.; com'è noto, la differenza tra le due ipotesi è nell'oggetto giuridico: tutela diretta alla persona, nell'ingiuria ancorché aggravata, tutela alla pubblica amministrazione e solo in via indiretta alla persona sua rappresentante, nell'oltraggio. Si deve allora constatare che vi è una evidente disparità tra la pena che il fatto qualificato ex artt. 594 e 61, n. 10, del c.p. comporterebbe (alternativa tra la multa fino a L. 1.335.000 o L. 2.670.000 e la reclusione fino a 8 o 16 mesi — secondo le fattispecie — e la pena prevista per il reato ex art. 341 del c.p.

Quest'ultimo deve applicarsi, in virtù del generale principio posto dall'art. 15 del c.p., essendovi anche la tutela della pubblica amministrazione. Si noti però che già la diversa oggettività giuridica comporta una differenza; giustificata, rilevantissima: la procedibilità d'ufficio.

È evidente l'obiezione: queste valutazioni spettano al legislatore.

Rilevato che, in effetti, un legislatore attento alla realtà delle aule giudiziarie avrebbe già riflettuto sulla questione, tuttavia, a giudizio di questo pretore, è possibile un intervento doverosamente correttivo della Corte che si adisce.

La pena prevista per l'art. 341 del c.p., nella parte in cui prevede un minimo edittale di sei mesi di reclusione, appare infatti oggi, per le ragioni esposte, non più corrispondente ad un'attuale consapevole discrezionale volontà del legislatore e si manifesta contrastare innanzitutto l'art. 27.3 della Costituzione: senza voler entrare nel merito del dibattito sulla finalità della pena (prevenzione generale, prevenzione speciale, retribuzione, risocializzazione) fatta propria dal Costituente, è evidente che una pena inadeguata in eccesso — secondo la coscienza sociale del momento storico in cui quella pena deve essere concretamente applicata (e che il richiamo alla coscienza sociale ed a ciò che essa considera equo sia lecito in questa sede può evincersi dalla recentissima sentenza n. 54 dell'8-16 febbraio 1993) — viola l'obbligo di tendere alla rieducazione, generando reazioni di antisocialità e momenti di contrasto sociale gratuito, in quanto non giustificato dalla necessità di salvaguardare esigenze pubbliche effettivamente sussistenti.

Vi è poi, pur secondario, un contrasto con lo stesso art. 97.1 della Costituzione: quando l'irrazionale inadeguatezza in eccesso di una sanzione penale determina costi processuali rilevanti, l'inutile «occupazione» di una struttura delicatissima già per sé quasi moribonda (qual è oggi l'apparato processuale) viola il principio di buon andamento ed imparzialità dei pubblici uffici;

Ultimo parametro invocabile è l'art. 3 della Costituzione, apparendo irrazionale e non giustificata la differenza di pena che consegue alla sussunzione dell'oltraggio nell'art. 341 del c.p. rispetto agli artt. 594 e 61, n. 10, del c.p., tenuto anche conto che già la tutela della pubblica amministrazione trova positiva considerazione nella previsione della procedibilità d'ufficio.

La soluzione dei problemi esposti, come già anticipato, si avrebbe con la eliminazione del minimo edittale. Mentre la sostituzione a quello attualmente esistente di un altro (uno, due, tre mesi?) o la parificazione alla pena ricavabile dal combinato disposto degli artt. 594 e 61, n. 10, del c.p. determinerebbe il compimento di scelte che senza dubbio competono al legislatore, l'abolizione del minimo edittale consente al sistema medesimo di individuare, per via generale e non discrezionale, il nuovo limite (quindici giorni di reclusione ex art. 23.1 del c.p.; esso tra l'altro appare comunque, oggettivamente, più adeguato all'altra qualificazione giuridica che il sistema offre della stessa fattispecie, quella ex artt. 594 e 61, n. 10, del c.p.), lasciando al legislatore la possibilità di intervenire ove ne ritenesse opportuno altro diverso.

La rilevanza della questione nel presente processo è evidente: ove la stessa fosse accolta, questo pretore potrebbe applicare una pena inferiore ai sei o quattro mesi di reclusione, pena inferiore certamente unica adeguata a quello che, con apprezzamento di stretto merito che è di competenza di questo giudice, va qualificato modesto disvalore del fatto per cui si procede ed alle peculiarità delle sue connotazioni, in parte prima evidenziate.

Sono conseguenziali i provvedimenti ordinatori di cui al dispositivo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 27.3 e 97.1, della Costituzione, la questione di costituzionalità dell'art. 341 del c.p. nella parte in cui prevede un minimo edittale di pena di sei mesi di reclusione;

Sospende il presente procedimento;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Padova, addì 19 aprile 1993

Il pretore: CITTERIO

94C0271

N. 127

*Ordinanza emessa il 26 gennaio 1994 dal tribunale di Torino
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Zuppa Maria*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal primo ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge e di autonomia ed indipendenza della magistratura - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale n. 418/1991, 283/1989, 123/1988, 233/1988, 754/1988, 167/1986, 326/1986, 36/1985, 68/1984 e 175/1974 relative all'interpretazione autentica; alle sentenze nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981, 102/1982, 314/1985, 114/1992, 15/1994, 1144/1988, 142/1983, 373/1989, 488/1989, 502/1989, 69/1990, 70/1990, 547/1990 e 165/1992 relative al divieto di cumulo della integrazione al minimo.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, comb. disp., convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile del lavoro promossa dall'I.N.P.S. rappresentato e difeso dall'avv. P. Regaldo, contro Zuppa Maria, rappresentata e difesa dall'avv. V. Fiorio;

Premesso che con ricorso depositato in data 4 settembre 1990 la sig.ra Zuppa Maria in Lopez, titolare di pensione di invalidità con decorrenza 1º settembre 1974 e di pensione di reversibilità con decorrenza 1º marzo 1975 a carico dell'I.N.P.S., ha chiesto al pretore di Torino di dichiarare, in applicazione della sentenza n. 314/1985 della Corte

costituzionale, il suo diritto ad ottenere l'integrazione al trattamento minimo sulla pensione indiretta, con decorrenza di dieci anni dalla presentazione della domanda amministrativa (anziché cinque come già riconosciuto dall'I.N.P.S.), nonché il suo diritto alla «crystallizzazione» dell'importo della predetta pensione nell'importo corrisposto al 30 settembre 1983;

L'I.N.P.S., costituendosi in giudizio, riconosceva il diritto alla integrazione al trattamento minimo fino al 30 settembre 1983 e nei limiti della prescrizione decennale, contestando invece la fondatezza della domanda volta alla «crystallizzazione» della pensione indiretta;

Con sentenza del 17 dicembre 1991 il pretore di Torino dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di integrazione al minimo e, accogliendo l'ulteriore domanda proposta dalla Zuppa, riconosceva il diritto di questa alla pretesa «crystallizzazione»;

Con ricorso depositato in data 3 marzo 1992 l'I.N.P.S. interponeva appello avverso l'anzidetta sentenza sul capo concernente l'accoglimento della domanda di «crystallizzazione», a suo avviso precluso dal disposto di cui all'art. 6, settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638;

Costituendosi con memoria depositata il 15 gennaio 1994 Zuppa Maria, preso atto che medio tempore era sopravvenuta la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, all'art. 11, ventiduesimo comma, interpretando autenticamente l'art. 6, quinto, sesto, settimo comma, del d.-l. sopracitato, aveva escluso il diritto alla «crystallizzazione», chiedeva al tribunale di dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. cit. e dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993 cit.;

RITENUTO IN DIRITTO

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che — anche nell'ipotesi del concorso di più pensioni — trovi applicazione la cosiddetta «crystallizzazione» del trattamento non più integrabile, sebbene questa sia prevista soltanto per il caso di perdita del diritto all'integrazione — su un'unica pensione — in dipendenza del superamento del previsto limite di reddito.

L'interpretazione della disposizione che viene in considerazione (art. 6, settimo comma, del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983), proposta dal pretore, risulta conforme alla giurisprudenza costante della Corte di cassazione (v. sentenze nn. 9664, 8015, 6192, 4963, 3331, 2747, 2458, 1469, 1438, 1436, 842 del 1991, 7315 e 3749 del 1990), sostanzialmente condivisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 418/1991, ordinanza n. 21/1992, sentenza n. 164/1992).

Nelle more del presente giudizio è tuttavia intervenuto l'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993 - Suppl. ord. n. 121) che stabilisce: «L'art. 6, quinto, sesto e settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al terzo comma dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione».

Non pare dubbia la natura di interpretazione autentica e la connaturale efficacia retroattiva della sopracitata disposizione (che costituisce, peraltro la reiterazione della disposizione, di contenuto pressoché identico, prevista da precedenti decreti-legge non convertiti).

Ne risulta, allora, che — in contrasto con la ricordata giurisprudenza costante della Corte di cassazione sostanzialmente condivisa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 418/1991, cit.) — la legge, con la disposizione in esame (art. 11, ventiduesimo comma), intende proporre una più restrittiva interpretazione autentica (dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983), nel senso di escludere duplicità di integrazioni al minimo, nel caso di più pensioni.

La norma *de qua*, dunque, prevede — per l'ipotesi di più pensioni integrate al trattamento minimo — la «conservazione» del trattamento minimo su una sola pensione (individuata in base ai criteri, di cui al terzo comma del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983), mentre le altre pensioni concorrenti vanno corrisposte nella misura — inferiore ai minimi pensionistici — a calcolo senza alcuna integrazione.

• Ne risulta una riduzione del trattamento pensionistico complessivo, «vigente» alla data considerata (entrata in vigore del d.-l. n. 463/1983).

Ad avviso di questo tribunale è rilevante e «non manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione — del combinato disposto della norma interpretata (art. 6, settimo comma, del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983) e di quella di interpretazione autentica (art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993), sollevata dalla difesa dell'appellata.

Quanto alla rilevanza è sufficiente osservare che, nel caso di specie, la decisione del ricorso dipende dall'applicazione dell'art. 6, terzo e settimo comma, del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983, nella «interpretazione autentica» fornita dall'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993.

Di tale interpretazione, che comporterebbe l'accoglimento del ricorso d'appello pare, tuttavia, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3 della Costituzione.

Va a questo punto rammentato che la stessa Corte di cassazione ha sollevato questioni di costituzionalità, con riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, delle analoghe norme di interpretazione autentica del cit. art. 6 del d.-l. n. 463/1983 cit. contenute in precedenti decreti-legge non convertiti: v. ordinanza 26 maggio 1992, n. 355 (in *Gazzetta Ufficiale*, parte speciale n. 29 dell'8 luglio 1992) e ordinanza dell'11 febbraio 1992, n. 142.

Le autorevoli considerazioni svolte dalla suprema Corte, pienamente condivise da questo tribunale, vengono in questa sede sinteticamente richiamate.

Se è vero, anzitutto, che la legge di «interpretazione autentica» non è, di per sé, in contrasto con i precetti costituzionali, potendo, di regola, il legislatore, nell'esercizio della propria «discrezionalità», imporre un significato determinato — anche con effetto retroattivo — a disposizioni precedenti, senza interferire con ciò, nella sfera riservata al potere giudiziario (vedi Corte costituzionale nn. 175/1974, 68/1984, 36/1985, 167 e 236 del 1986, 123, 233 e 754 del 1988, 283/1989, ciò non esclude, tuttavia, qualsiasi scrutinio di costituzionalità delle singole disposizioni legislative, appunto, di «interpretazione autentica».

Al pari di qualsiasi altra disposizione, infatti, anche le disposizioni «interpretative» possono risultare in contrasto con precetti costituzionali.

Per quel che qui interessa, c'è da domandarsi, se discostandosi, per quanto si è detto, dalla ricordata sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale (sentenza n. 418/1991, cit.), la disposizione di interpretazione autentica di cui si discute, risulta compatibile con norme, principi e valori costituzionali.

A tale riguardo basta ricordare che la più volte citata sentenza della Corte costituzionale n. 418/1991 ha condiviso sostanzialmente l'interpretazione «adeguatrice» dell'art. 6, del d.-l. n. 463/1983 cit. accolta dalla giurisprudenza costante della Corte di cassazione.

Pertanto la disposizione «interpretativa» in esame, discostandosi dalla interpretazione «adeguatrice» di una disposizione precedente (art. 6, settimo comma, del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983), accolta in pronuncia interpretativa di rigetto della Corte costituzionale (sentenza n. 418/1991, cit.) può dar luogo ad una successiva pronuncia di accoglimento della stessa Corte, concernente il combinato disposto di quella norma di «interpretazione autentica» e della disposizione interpretata.

I parametri di costituzionalità (artt. 3 e 38 della Costituzione) possono desumersi, poi, dalla stessa pronuncia di rigetto della Corte costituzionale (sentenza n. 418/1991, cit.), che ha negato il contrasto — con quei precetti costituzionali — della disposizione impugnata (art. 6, settimo comma, del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983), solo se questa venga interpretata nel senso, che risulta, ora, disatteso dalla norma di «interpretazione autentica» (art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993).

Tale conclusione risulta avvalorata ove si consideri che la Corte costituzionale (sentenza n. 164 del 30 marzo-8 aprile 1992, cit.) — anche dopo la analoga norma di interpretazione autentica (contenuta all'art. 4, primo comma, del d.-l. n. 14 e n. 237 del 1992) — ha ribadito che successivamente (alla data di entrata in vigore del d.-l. n. 463, convertito in legge n. 638/1982) opera di principio della integrabilità di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato.

Tanto basta per ritenere «non manifestamente infondata» la prospettata questione di legittimità costituzionale. Nella citata ordinanza della Corte di cassazione 26 maggio 1992, n. 355 (con cui si è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. n. 466 cit. e dell'art. 4, primo comma, del d.-l. 20 maggio 1992, n. 293), si è poi testualmente affermato: «La incompatibilità con i medesimi precetti costituzionali (artt. 3 e 38) del combinato disposto in esame, tuttavia, discende dalla stessa «natura» dell'istituto del trattamento pensionistico minimo (vedi Corte costituzionale n. 31/1986).

Essendo volto a garantire ai «lavoratori» (non già ai «cittadini») «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita» (ai sensi dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione), sia pure senza soggiacere alla logica del sistema mutualistico-assicurativo, il trattamento pensionistico minimo non ha «natura prevalentemente assistenziale» — gli viene attribuita (dalle ricordate relazioni ai d.d.l. di conversione dei precedenti d.l. 14 e 237 del 1992 — ma ha natura essenzialmente previdenziale (v. Corte costituzionale n. 31/1986, cit.).

Coerenti con tale natura, oltretutto con il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), anche sotto il profilo della «ragionevolezza» (sulla quale vedi, da ultima, Corte costituzionale n. 24/1992) risultano, quindi, le numerose pronunce della Corte costituzionale, che — sin dal 1974 (sentenza n. 230/1974) — hanno dichiarato costituzionalmente illegittime disposizioni di legge (art. 2, secondo comma, della legge n. 1338/62 e 23 della legge n. 153/1969, art. 1, secondo comma, della legge n. 9/1963; art. 19, secondo comma, della legge n. 613/1966), che recavano, appunto, il divieto di cumulo dell'integrazione al trattamento minimo, nelle previste ipotesi del concorso di due o più pensioni (con riferimento alla prima delle disposizioni citate, vedi: Corte nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981, 102/1982, nonché 314/1985, anche per ipotesi residue di cumulo non contemplate dalle precedenti pronunce; con riferimento alla seconda delle disposizioni citate, vedi Corte costituzionale n. 34/1981, 184/1988, nonché 81/1989, anche per ipotesi residue di cumulo non contemplate dalle pronunce precedenti; con riferimento alla terza disposizione vedi Corte costituzionale nn. 102/1982, 1144/1988, 142/1983, 373, 488 e 502 del 1989, 69, 70 e 547 del 1990, 165/1992, con riferimento alla quarta disposizione, vedi: Corte costituzionale nn. 102 del 1982, 184 e 1086 del 1988, 179, 250, 502 e 504 del 1989, 182/1990, 114 e 164 del 1992, cit.).

Peraltro ciò non ha impedito che — in attuazione di «monito» della stessa Corte costituzionale (sentenza n. 102/1982) — il legislatore (art. 6, terzo comma, del d.l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983 cit.) introducesse — per l'avvenire (a far tempo, cioè, dal 1° ottobre 1983) — il divieto di cumulo dell'integrazione al trattamento minimo — nel caso di concorso di due o più pensioni — ferme restando in via transitoria, le situazioni pregresse (siccome è confermato, tra l'altro, dalle ricordate pronunce successive di incostituzionalità dei pregressi divieti di cumulo).

Il divieto di cumulo (di cui all'art. 6, terzo comma, del d.l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983), poi, ha superato lo scrutinio di costituzionalità (Corte costituzionale n. 184/1988).

Volto, a «razionalizzare» il regime dell'integrazione al minimo — siccome auspicato dalla stessa Corte costituzionale — quel divieto di cumulo, infatti, è stato ritenuto «espressione di quella valutazione del rapporto tra esigenze di vita e predisposizione di mezzi idonei... riservata alla discrezionalità legislativa, pur avvertendo, peraltro, che tali mezzi non sono soltanto "quelli che soddisfano i bisogni elementari e vitali, ma anche quelli che siano idonei a realizzare le esigenze relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta in seno alla categoria di appartenenza per effetto dell'attività lavorativa svolta" (sentenza n. 173/1986)» (così, testualmente, Corte costituzionale n. 184/1988 cit.).

Infatti la norma allora denunciata (art. 6, terzo comma, del d.l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983) — come la Corte costituzionale sottolinea (nella stessa sentenza n. 184/1988) — «sancisce una generale regola in ordine alla scelta della pensione da integrare al minimo, consentendo, però, la perequazione automatica del trattamento non integrato (e) si colloca nel divenire di un processo che, a partire dal 1° ottobre 1983, tende a rendere uniforme l'istituto del trattamento minimo in presenza del cumulo di più pensioni».

Tuttavia restano impregiudicate — anche secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 184/1988) — le situazioni pregresse (anteriori, cioè, al 1° ottobre 1983).

Nel regime vigente fino a tale data — quale risulta dalle disposizioni di legge e dalle relative pronunce di accoglimento della Corte costituzionale (in tema, appunto, di «cumulo» delle integrazioni al minimo) — il diritto del lavoratore a che siano garantiti mezzi adeguati alle esigenze di vita (art. 38, secondo comma, della Costituzione) — nel senso precisato dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 173/1986, cit.) — veniva assicurato, infatti, soltanto dal cumulo di più integrazioni, nel caso di concorso di due o più pensioni.

Il «diritto alla previdenza» (di cui all'art. 38, secondo comma, della Costituzione) risulta, quindi, leso dalla negazione della «crystalizzazione» — sia pure in via transitoria — dell'importo delle integrazioni al minimo «cumulate» — che fosse stato maturato alla data del 30 settembre 1983 — una volta che tale importo — alla luce del regime allora vigente — rappresentava il minimo indispensabile per garantire ai lavoratori, appunto, «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita».

In difetto della garanzia del «minimo», infatti, «non sono legittime norme che implicino una sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico» (v. Corte costituzionale n. 204/1992). Prevendo, quindi, la integrazione al trattamento minimo — soltanto per una delle pensioni concorrenti (individuata con i criteri all'uopo stabiliti) — il combinato disposto della norma «interpretativa» in esame (art. 4, primo comma, del d.l. n. 293/1992) e della disposizione, che ne risulta interpretata (art. 6, settimo comma, del d.l. n. 463, convertito in legge n. 638/1983)

comporta, appunto, una «sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico» al di sotto del «minimo» indispensabile per garantire ai lavoratori «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita» e, perciò, risulta incompatibile con il precetto costituzionale ricordato (art. 38, secondo comma, della Costituzione).

Ne risulta violato, altresì, il principio di «ragionevolezza» (ex art. 3 della Costituzione).

Appare sprovvista, infatti, di qualsiasi ragionevole giustificazione la negazione — risultante dal combinato disposto, investito dell'incidente di costituzionalità — della «cristallizzazione», sia pure in via transitoria, degli importi già maturati del trattamento minimo, per le pensioni non più integrabili, e la riduzione — che ne consegue — del trattamento pensionistico complessivo, al disotto del livello che — secondo il regime vigente nel periodo della sua maturazione — era stato ritenuto appena sufficiente per garantire ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.

Alla luce delle argomentazioni di cui sopra ritiene il tribunale che la questione di costituzionalità prospettata dalla parte appellata debba essere ritenuta rilevante e non manifestamente infondata.

Va pertanto ordinata la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e, sospeso il giudizio, va disposto che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 638) e dell'art. 11, secondo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Sospende il presente giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Torino il 26 gennaio 1994.

Il presidente: GAMBA

94C0272

N. 128

*Ordinanza emessa il 23 dicembre 1993 dal tribunale di Firenze
sul ricorso proposto dalla S.r.l. Electa*

Fallimento e procedure affini - Liquidazione coatta amministrativa - Legittimazione ad agire per ottenere l'accertamento dello stato di insolvenza dell'impresa - Riconoscimento di tale iniziativa solo ai creditori dell'impresa e non anche al titolare dell'azienda in stato di insolvenza - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli imprenditori ugualmente insolventi ma sottoposti ad altra procedura concorsuale - Lamentata violazione del diritto di difesa.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 195, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 836/93 istanza fallimentare, promosso dalla società fiduciaria Electa S.r.l. di Firenze per l'accertamento del proprio stato di insolvenza, ritiene opportuno rimettere al vaglio della Corte costituzionale il dubbio di legittimità dell'art. 195 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, nella parte in cui la menzionata disposizione esclude che legittimato ad adire il giudice ordinario, per l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, anteriore alla liquidazione coatta amministrativa, possa essere lo stesso imprenditore, la cui impresa è soggetta a tale particolare procedura di liquidazione.

La questione è rilevante in quanto pregiudiziale all'ammissibilità del ricorso stesso. L'art. 195, infatti, individua come unici soggetti legittimati a ricorrere all'autorità giudiziaria, al fine di ottenere tale accertamento, i creditori dell'impresa.

Il parere favorevole all'eventuale dichiarazione di insolvenza della società Electa, rilasciato dall'autorità governativa che ha la vigilanza dell'impresa, autorità sentita ai sensi del secondo comma dell'art. 195, impone a questo tribunale l'esame della questione relativa ai limiti posti dall'art. 195 in punto di legittimazione ad agire.

La disposizione citata non si presta, sotto questo profilo, ad interpretazioni che consentano di superare il significato letterale. Essa è conforme alla *ratio* dell'intera procedura descritta dagli artt. 194 e segg. della l.f., e all'esigenza, quindi, di riservare, il più possibile, alla pubblica amministrazione il monopolio dell'apertura del procedimento di liquidazione coatta.

Così il settimo comma dell'art. 195 limita l'iniziativa d'ufficio del tribunale all'ipotesi di conversione in liquidazione coatta del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata, e l'art. 202, primo comma, della l.f., conferisce tale legittimazione al commissario liquidatore e al pubblico ministero solo dopo l'apertura del procedimento amministrativo.

Sollewa pertanto numerose perplessità il tentativo di alcuni autori di ampliare l'ambito applicativo dell'art. 195, ammettendo una legittimazione aggiuntiva della stessa impresa, sulla base del combinato disposto degli artt. 203, primo comma, e 217, primo comma, n. 4, della l.f.

Secondo questa impostazione, la previsione del reato di bancarotta a carico dell'imprenditore che ha aggravato il proprio dissesto astenendosi dal richiedere il fallimento (art. 217, primo comma, n. 4), comporterebbe, con riferimento alla disciplina della liquidazione coatta, a cui la normativa sui reati commessi dal fallito è estesa (in virtù del primo comma dell'art. 203), il dovere per l'imprenditore di richiedere l'accertamento giudiziario dell'insolvenza.

L'ipotesi interpretativa appena descritta si pone in contrasto con lo stesso dettato della normativa in materia di liquidazione coatta: il rinvio operato dall'art. 203 può infatti valere entro i limiti in cui la disciplina a cui si rinvia sia compatibile con questo istituto. L'art. 217, primo comma, n. 4, riguarda il fallito, ed infatti la legge fallimentare prevede espressamente all'art. 6 il «potere-dovere» del debitore di attivare la procedura fallimentare; ma non potrà riguardare, allo stato attuale della legislazione, l'imprenditore la cui impresa sia soggetta per legge a l.c.a. con esclusione del fallimento, mancando, in questo caso, il presupposto per l'estensione della fattispecie penale, e cioè il diritto-dovere in capo all'imprenditore di richiedere al giudice ordinario l'accertamento dello stato di insolvenza ex art. 195.

Di fronte all'impossibilità, dunque, di superare, in sede di interpretazione sistematica, il limite posto dall'art. 195, il tribunale ritiene non manifestamente infondato il sospetto che la disposizione, appena citata, si ponga in contrasto con i principi espressi dagli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione.

La violazione del principio di eguaglianza sembra prospettarsi in ragione della ingiustificata discriminazione che tale normativa opera tra imprenditori, le cui imprese siano soggette alla particolare procedura di liquidazione regolata dal titolo quinto della l.f., e gli altri imprenditori privati in caso di insolvenza.

Anche quando si verifichi un grave dissesto economico delle aziende soggette a tale procedura, rimane nell'ambito dell'esclusiva discrezionalità amministrativa l'attivazione della procedura di liquidazione, con l'unica eccezione per i creditori della stessa che possono ottenere dall'autorità giurisdizionale l'accertamento dello stato di insolvenza dell'impresa, all'esito positivo del quale dovrà seguire, ad opera dell'autorità competente, la liquidazione (art. 195 della l.f.).

Secondo il legislatore del 1942 l'unico interesse meritevole di tutela giurisdizionale, in caso di insolvenza, è quello, dunque, dei creditori che, con l'accertamento di cui all'art. 195, rendono esperibili le azioni volte alla ricostruzione del patrimonio del debitore.

Non si comprende, tuttavia, perché parimenti, in sede giurisdizionale, non possa trovare tutela il corrispondente interesse del debitore all'attivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa; interesse che, qualora la liquidazione si renda necessaria per la grave crisi economica in cui versa l'azienda, si configura senza dubbio equivalente a quello riconosciuto all'imprenditore in sede di fallimento, e la cui tutela si impone allorché l'autorità amministrativa competente non intervenga tempestivamente, lasciando che la situazione dell'azienda si aggravi.

La differente disciplina, che riguarda situazioni sostanzialmente simili, si traduce anche in una violazione dell'art. 24 della Costituzione. Infatti, l'interesse pubblico a soddisfacimento del quale la procedura in questione è predisposta, e che colloca l'attivazione e la conduzione della stessa nell'ambito della discrezionalità dell'amministrazione pubblica, non può essere idoneo tuttavia a giustificare la compressione di un diritto fondamentale e inviolabile, assicurato ad ogni cittadino, quale il diritto di difesa in ogni stato e grado del giudizio, comprensivo, naturalmente, del diritto di agire in giudizio per la difesa dei propri diritti e interessi legittimi.

L'inequivocabile esclusione della legittimazione del debitore che si evince dall'art. 195, con riguardo alla possibilità di adire l'autorità giurisdizionale al fine di ottenere l'accertamento dello stato di insolvenza della propria azienda, si pone in contrasto col diritto costituzionale appena citato.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio;

Ordina alla cancelleria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale; di notificare la presente ordinanza, in forma integrale alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Firenze, addì 23 dicembre 1993

Il presidente: SAPERE

94C0273

N. 129

*Ordinanza emessa il 15 novembre 1993 dalla Corte di cassazione
su ricorso proposto da Autelitano Antonio*

Mafia - Misure di prevenzione - Soggiorno cautelare - Attribuzione al procuratore nazionale antimafia del potere di imporlo ove abbia motivo di ritenere la possibile commissione di delitti - Ritenuto riconoscimento al procuratore nazionale antimafia di eccessiva discrezionalità a causa della mancata indicazione di specifiche ipotesi per l'adozione della misura - Prospettata violazione dei principi di libertà personale e di legalità.

Mafia - Misure di prevenzione - Soggiorno cautelare disposto dal procuratore nazionale antimafia - Procedura per il riesame - Previsione della procedura c.d. *de plano* in assenza di contraddittorio con l'interessato - Attribuzione della competenza sul giudizio di riesame in via esclusiva al g.i.p. presso il tribunale di Roma - Lamentata violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, e del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 25-*quater*, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 13, 24 e 25).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Autelitano Antonio, nato a Bova Marina il 4 novembre 1966 avverso l'ordinanza 23 aprile 1993 del g.i.p. del tribunale di Roma in sede di riesame del decreto 5 aprile 1993 del procuratore nazionale antimafia;

Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Genesisio;

Lette le conclusioni del p.m. il quale chiede dichiararsi manifestamente infondate le proposte questioni di costituzionalità e respingersi il ricorso con condanna alle spese;

Rilevato che i difensori di Aurelitano hanno proposto distinti ricorsi contro l'ordinanza in data 23 aprile 1993 del g.i.p. del tribunale di Roma, che in sede di riesame ha confermato il decreto 5 aprile 1993 del procuratore nazionale antimafia con cui è stato imposto all'Aurelitano stesso il soggiorno cautelare ai sensi dell'art.25-*quater* del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356.

Il ricorrente eccepisce anzitutto l'incostituzionalità della norma anzidetta sotto il profilo della illegittima limitazione della libertà personale (art. 13, secondo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione) e sotto quello della lesione del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

La questione è senza dubbio rilevante ai fini della definizione del giudizio, avendo ad oggetto la norma in forza della quale è stata applicata al ricorrente la misura di prevenzione di cui esso si duole.

La questione è anche non manifestamente infondata. L'art. 25-*quater* del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, attribuisce al procuratore nazionale antimafia il potere di «disporre il soggiorno cautelare di coloro nei cui confronti abbia motivo di ritenere che si accingano a compiere taluno dei delitti indicati nell'art. 275, terzo comma, del codice di procedura penale avvalendosi delle condizioni previste nell'art. 416-*bis* del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni indicate nel medesimo art. 416-*bis* (primo comma). Lo stesso articolo stabilisce (quinto comma) che, entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento, l'interessato può proporre richiesta di riesame al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, il quale provvede nei

dieci giorni successivi alla ricezione della richiesta, «sentito il procuratore nazionale antimafia il quale trasmette senza ritardo gli elementi su cui si fonda il decreto». Contro la decisione del giudice è ammesso il ricorso per cassazione. Peraltro «la richiesta di riesame e il ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del decreto».

La problematica delle misure di prevenzione è stata già più volte affrontata dalla Corte costituzionale in rapporto alle norme di cui agli artt. 157, primo comma, e 164 del t.u.l.p.s., all'art. 1, n. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché all'art. 18, n. 1, della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Nella lunga serie di pronunce, con l'affermazione della legittimità costituzionale di «un sistema di misure di prevenzione dei fatti illeciti», a difesa «dell'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti fra i cittadini», risultano consolidati alcuni importanti principi, quali l'obbligo della garanzia giurisdizionale per ogni provvedimento limitativo della libertà personale e il netto rifiuto del sospetto come presupposto per l'applicazione di siffatti provvedimenti, in tanto legittimi in quanto motivati da fatti specifici: norme costituzionali di riferimento, gli artt. 13, 16 e 25, terzo comma (stante il riconosciuto parallelismo, per i dedotti profili, fra misure di prevenzione e misure di sicurezza) della Costituzione.

Tale posizione, enunciata già con la sentenza n. 2/1956, fu riaffermata nella successiva sentenza n. 11 medesimo anno argomentandosi che «il grave problema di assicurare il contemperamento tra le due fondamentali esigenze di non frapporre ostacoli all'attività di prevenzione dei reati e di garantire il rispetto degli inviolabili diritti della persona umana, appare risolto attraverso il riconoscimento dei tradizionali diritti di *habeas corpus* nell'ambito del principio di stretta legalità», così che «in nessun caso l'uomo potrà essere privato o limitato nella sua libertà (personale) se questa privazione o restrizione non risulti astrattamente prevista dalla legge, se un regolare giudizio non sia a tal fine instaurato, se non via sia un provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne dia le ragioni».

Più specificatamente, nella motivazione della sentenza n. 23/1964, che ebbe a dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, si dava atto che «nella descrizione delle fattispecie (di prevenzione) il legislatore debba normalmente procedere con criteri diversi da quelli con cui procede nella determinazione degli elementi costitutivi di una figura criminosa, e possa far riferimento anche a elementi presuntivi, corrisposti, però, sempre a comportamenti obiettivamente identificabili». Con specifico riguardo ai nn. 2, 3 e 4 della norma impugnata la Corte escludeva quindi che «le misure di prevenzione possano essere adottate sul fondamento di semplici sospetti», richiedendosi invece «una oggettiva valutazione di fatti ... che siano manifestazione concreta» della proclività della delinquenziale del soggetto «che siano stati accertati in modo da escludere valutazioni puramente soggettive e incontrollabili da parte di chi promuove o applica le misure di prevenzione».

Nella più recente sentenza n. 177/1980 la Corte ha ribadito che «la legittimità costituzionale delle misure di prevenzione — in quanto limitative, a diversi gradi, della libertà personale — è necessariamente subordinata all'osservanza del principio di legittimità e all'esistenza della garanzia giurisdizionale» requisiti, questi, «ugualmente essenziali ed intimamente connessi, perché la mancanza dell'uno vanifica l'altro, rendendolo meramente illusorio». In particolare, secondo le parole della Corte, «il principio di legalità in materia di prevenzione implica che l'applicazione della misura, ancorché legata, nella maggioranza dei casi, ad un giudizio prognostico, trovi il presupposto necessario in "fattispecie di pericolosità" previste — descritte — dalla legge: fattispecie destinate a costituire il parametro dell'accertamento giudiziale e, insieme, il fondamento di una prognosi di pericolosità, che solo su questa base può dirsi legalmente fondata». D'altra parte, «l'intervento del giudice (e la presenza della difesa, la cui necessità è stata affermata senza riserve) nel procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione non avrebbe significato sostanzialmente (o ne avrebbe uno pericolosamente distortore la funzione giurisdizionale nel campo della libertà personale) se non fosse preordinato a garantire, nel contraddittorio delle parti, l'accertamento di fattispecie legali predeterminate». Su questa base, la Corte ha dichiarato incostituzionale la norma dell'art. 1, n. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui elencava, fra i sospetti passibili di misure di prevenzione «coloro che, per la manifestazione cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere», poiché la formula legale non svolge ... la funzione di una autentica fattispecie, di individuazione, cioè, di «casi» (come vogliono sia l'art. 13 che l'art. 25 terzo comma 3, Cost.), ma offre agli operatori uno spazio di incontrollabile discrezionalità. Ha ritenuto invece legittima la norma dell'art. 18, n. 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, che prevede la sottoposizione a misure di prevenzione di «coloro che ... pongono in essere atti preparatori obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati» ivi elencati tassativamente, poiché «l'atto preparatorio consiste in una manifestazione esterna» di rilevanza obiettiva, per cui sufficientemente determinata ne risulta la fattispecie di pericolosità.

In coerenza con le suindicate decisioni non può non prospettarsi la incostituzionalità del citato art. 25-*quater* del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, sotto vari profili anche non specificamente dedotti dal ricorrente.

Anzitutto quello inerente al principio di legalità, incorporato negli artt. 13, primo e secondo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione, in quanto la formula legale «coloro nei cui confronti (il procuratore nazionale antimafia) abbia motivo di ritenere che si accingano a compiere taluno dei delitti indicati» non sembra rispondere all'inderogabile esigenza costituzionale dell'individuazione di una fattispecie determinata, tale da escludere valutazioni puramente soggettive e da poter formare oggetto di concreto accertamento giudiziario. Parrebbe infatti che la formula «abbia motivo di ritenere» offra al procuratore nazionale antimafia «uno spazio di incontrollabile discrezionalità», ancorato ad una valutazione essenzialmente soggettiva, e ciò tanto più in rapporto all'estrema genericità dell'indicazione («si accinga») della condotta, apparentemente svincolata da qualsiasi manifestazione esteriore, cui si riferisce la valutazione anzidetta.

Vi è poi, non meno rilevante e forse anche più marcato, il profilo della violazione della garanzia giurisdizionale, quale prevista dallo stesso art. 13, secondo comma («per atto motivato dall'autorità giudiziaria») e necessariamente integrata dal riconoscimento del diritto di difesa, di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Invero, come si è visto, la «garanzia giurisdizionale» quale requisito di legittimità del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione implica una decisione del giudice conseguente ad accertamento nel contraddittorio delle parti, che dia spazio anche all'esercizio della difesa. Per contro, secondo la norma in esame: 1) il potere di disporre il soggiorno cautelare è attribuito al procuratore generale antimafia, organo non giurisdizionale, in assenza di qualsiasi formalità o prescrizione procedurale; 2) l'intervento del giudice è previsto solo in sede di riesame su ricorso, perciò in via meramente eventuale, comunque in una fase successiva all'adozione del provvedimento, e oltretutto senza che il ricorso abbia effetti sospensivi; 3) la decisione del g.i.p., in sede di riesame segue la procedura c.d. *de plano*, sentito il procuratore nazionale antimafia e in base agli elementi da esso forniti senza contraddittorio e senza possibilità di esplicazione del diritto di difesa.

Vi è infine un terzo profilo per cui sembra potersi configurare una illegittimità della norma considerata, ed è quello che attiene al principio di inderogabilità del giudice naturale, affermato dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, in quanto il giudizio di riesame è affidato in esclusiva al g.i.p. del tribunale di Roma («tribunale del luogo ove ha sede il procuratore generale antimafia») per tutto il territorio nazionale: ciò che, anche per la brevità dei termini concessi, può rappresentare un ulteriore e non secondaria limitazione, sul piano pratico, del diritto di difesa degli interessati. Incidentalmente si rileva che, per effetto dell'art. 1, terzo comma, della legge 24 luglio 1993, n. 256, che ha abrogato il sesto comma dell'art. 25-*quater* citato, l'istituto del soggiorno cautelare, introdotto come eccezionale misura di lotta alla mafia per un periodo di tempo limitato (tre anni), entra a far parte in modo ormai permanente del nostro ordinamento giuridico.

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-*quater* del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 25, primo e terzo comma, della Costituzione.*

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del processo in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e al pubblico ministero e sia inoltre comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 15 novembre 1993

Il presidente: CIUFO

Il consigliere estensore: GENESIO

N. 130

Ordinanza emessa il 14 gennaio 1994 dal tribunale di Macerata sulla richiesta di riesame proposta da De Santis Lina nel procedimento penale a carico di Malasisi Antero

Reati contro il patrimonio - Usura - Provvedimenti di contrasto alla criminalità - Possesso ingiustificato, anche per interposta persona, di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si proceda per l'applicazione di una misura di prevenzione - Irragionevolezza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Incidenza sul diritto di difesa - Lamentata punibilità della effettiva, attuale disponibilità dei beni anche se iniziata prima dell'entrata in vigore della legge.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinquies*, secondo comma, e successive modificazioni).

(Cost., artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Vista la richiesta di riesame ex art. 324 del c.p.p. porposta dall'avv. Giuseppe De Rosa, quale difensore e nell'interesse di De Santis Lina, quale amministratore unico della S.r.l. Mike con sede a San Severino Marche, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 17 dicembre 1993 dal g.i.p. presso il tribunale di Camerino nell'ambito del procedimento penale a carico di Malasisi Antero, imputato del reato di cui all'art. 12-*quinquies* del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge n. 356/1992;

Udite le conclusioni del p.m. e del difensore della ricorrente non comparsa formulate al termine dell'udienza camerale;

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza camerale odierna;

O S S E R V A

L'ipotesi delittuosa contestata a Malasisi Antero (art. 12-*quinquies*, secondo comma, della legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dall'art. 1 del d.-l. 17 settembre 1993, n. 369) con richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal p.m. presso la Procura della Repubblica di Camerino in data 14 dicembre 1993, si fonda su meticolose e approfondite indagini patrimoniali che hanno acclarato, con metodologia immune da vizi evidenti, l'esistenza in capo all'imputato di disponibilità patrimoniali «attuali» sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati e all'attività economica (il Malasisi è un vile urbano) senza che ne sia stata dimostrata la legittima provenienza (v. le risultanze dell'elaborato formato dal c.t. del p.m.). Più in particolare il c.t. ha evidenziato come tutte le attività e i beni apparentemente riconducibili alla De Santis, anche nella qualità di amministratore della Società r.l. Mike, sono in realtà da ricondurre nella disponibilità dell'imputato, manifestatosi attraverso il compimento di numerosi atti di gestione.

Appare quindi concretamente prospettabile la titolarità soltanto fittizia di detti beni e attività (colpiti dal provvedimento di sequestro preventivo) alla De Santis che, del resto, si trova in età avanzata ed è madre dell'imputato (indagato per il reato di usura in separato procedimento).

Il decreto di sequestro preventivo impugnato sottolinea la confiscabilità dei beni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12-*quinquies* della legge cit.

È tuttavia opinione di questo tribunale, in coerenza con quanto deliberato in sede di riesame in analogo procedimento, che la norma in questione non si sottragga a riserva sotto il profilo della sua compatibilità con il dettato costituzionale. Di qui il convincimento di sottoporre la fattispecie incriminatrice al giudizio della Consulta, sulla scorta delle considerazioni qui di seguito esposte.

Questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-*quinquies*, secondo comma della legge n. 356/1992 e successive modificazioni.

La fattispecie di reato in discorso prevede la reclusione da due a quattro anni nei confronti di soggetti sottoposti a procedimento penale in relazione a determinati *nomina juris*, ovvero a misura di prevenzione personale e, comunque, a procedimento per l'applicazione della citata misura, che risultino titolari, direttamente o per interposta persona, di disponibilità (beni, denaro etc.) di valore sproporzionato al proprio reddito oppure alla propria attività economica, senza essere in grado di giustificarne la legittima provenienza.

L'obiettivo perseguito dal legislatore è quello di colpire patrimoni o attività ritenute illecite nella loro attualità. La formulazione della fattispecie è inoltre tale da non consentire l'individuazione di un collegamento causale tra un determinato tipo di reato e l'acquisizione di beni. Non v'è cioè un «vincolo pertinenziale» tra le possidenze e i reati per i quali il soggetto subisce il procedimento penale. «Il legislatore, infatti, è mosso dalla considerazione che molti di coloro i quali sono ricompresi nelle categorie soggettive di cui al secondo comma dell'art. 12-*quinquies*, hanno in parte terminato il processo di «accumulazione selvaggia del capitale» fondato sul ricorso ed attività criminali ed hanno riciclato parte dei proventi in attività lecite di modo che un sequestro e la successiva confisca ne colpissero esclusivamente quella parte di patrimonio ancora direttamente legato al ciclo criminale, non coglierebbero la vicenda nella sua interezza e non consentirebbero di incidere in radice sull'innesto dell'economia criminale nell'economia legale» (così trib. Bari, ord. 19 ottobre 1992).

La norma, dunque, si inserisce, con altre di recente produzione, nel più generale contesto degli strumenti volti a fronteggiare la criminalità organizzata ad aggredire i proventi delle organizzazioni criminali.

Non competono, ovviamente, in questa sede, valutazioni sull'efficacia di questi strumenti legislativi. Va però rilevato che la norma di cui si sospetta l'incostituzionalità non appare necessariamente collegabile all'area di incriminazione tipica della criminalità organizzata. Il caso sottoposto a questo tribunale costituisce, in tal senso, una significativa conferma.

Sotto il profilo classificatorio, la norma rientra nella categoria di «reati di sospetto», o comunque dei *delits obstacle*. A prima vista parrebbe accostabile alla previsione di cui all'art. 708 del c.p., che si connota per una funzione prevalentemente repressiva: dato il possesso di cose non confacenti allo stato del soggetto, la pericolosità di questo dovrebbe concretizzare il sospetto che quelle cose provengano da delitti contro il patrimonio o rappresentino il *pretium sceleris* di delitti da commettere.

La notorietà degli argomenti, con i quali la Corte costituzionale — anche di recente (v. decisione n. 464/1992) — ha negato l'esistenza di contrasto tra la norma del codice penale e la Carta fondamentale, ci esime dal riprogarli.

Purtuttavia un attento esame dimostra come l'affinità tra la disposizione dell'art. 12-*quinquies*, secondo comma, e la norma codicistica risulta soltanto apparente.

La norma dell'art. 12-*quinquies* è collegata ad una qualifica soggettiva «provvisoria», relativa alla «pendenza» del procedimento penale, non cristallizzata da un giudicato di condanna. Uno stato soggettivo provvisorio, pertanto, suscettibile di «trasfigurazione», il cui esito finale (la sentenza passata in giudicato) è estraneo alla figura di reato in esame.

Quanto al restante contenuto della previsione incriminatrice, è piuttosto agevole rilevare che non descrive «una specifica forma di offesa al bene giuridico»: non predica, cioè, un «fatto», una «azione» o una «omissione» ma enuncia soltanto una «situazione». Estremamente evocativo, in proposito, il termine «risultato» utilizzato per collegare all'attore la disponibilità di beni in misura sproporzionata.

È l'intera trama delle attività economiche e professionali del soggetto a costituire il presupposto del fatto reato.

Di qui il sospetto di incostituzionalità nei confronti della norma dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione che pone il divieto di pene non collegate ad «un fatto commesso».

In un diritto penale volto alla tutela di beni giuridici, il «fatto» individua specifiche forme di aggressione e di offesa ai beni giuridici. La citata disposizione costituzionale riconosce siffatta funzione e la impone al legislatore. Di qui l'inammissibilità di incriminazione che sanzionassero esclusivamente un modo di essere dell'attore, la mera pericolosità soggettiva, i suoi atteggiamenti interiori.

Non appare allora manifestamente infondato dubitare della legittimità costituzionale della fattispecie dell'art. 12-*quinquies*, secondo comma. È difficile — come si è detto — scorgervi un «agire»: non guarda infatti all'uomo «agente», ma all'uomo «ente». La pendenza del procedimento penale per usura (come nel nostro caso) costituisce l'occasione per rivisitare il lato patrimoniale dell'esistenza dell'attore, al fine di saggiare la congruità o la sperequazione delle sue attuali disponibilità.

Il fulcro del «tipo» gravita non già sull'oggettiva pericolosità di un fatto, ma sulla mera pericolosità dell'attore.

Si punisce, in definitiva, la pericolosità del soggetto, attraverso una fattispecie coniata con lo stampo del diritto penale sintomatico e preventivo.

Questo stato soggettivo non trova peraltro obiettiva consacrazione in precedenti penali cristallizzati nel giudicato. Viene invece «anticipato» e «individuato» all'interno di una situazione processuale ancora «in movimento» che potrebbe persino smentire, nel procedimento che la riguarda, la prognosi negativa evocata nella norma dell'art. 12-*quinquies*, secondo comma.

Gravi le ripercussioni sulla concreta esercitabilità del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione). L'ampiezza della previsione incriminatrice rischia di compromettere la possibilità di giustificare la sperequazione tra i beni a disposizione e il reddito dichiarato. Non risulta, infatti, agevole fornire una attendibile asserzione di legittima provenienza di beni acquisiti, ad es. in epoca remota, specie se i relativi atti giuridici non prevedevano il compimento di particolari forme di documentazione.

Né l'autore poteva orientare il suo comportamento alla stregua della odierna norma sanzionatoria. Questa, fondamentalmente, colpisce oggi pregresse condotte di vita, rilevanti sotto l'aspetto patrimoniale, all'epoca «svincolate» da qualsiasi disposizione orientata a «motivare» il singolo verso un determinato comportamento.

Non si configura, beninteso, la violazione del principio di irretroattività della norma penale di cui al secondo comma dell'art. 25 della Costituzione essendo ininfluyente, ai fini della configurazione del reato, l'epoca di acquisizione delle ricchezze sospette, rilevando invece la sola attuale, effettiva disponibilità, anche se iniziata prima dell'entrata in vigore della legge n. 356/1992.

Il possibile contrasto con l'art. 24, secondo comma della Costituzione si collega, invece, proprio alla struttura, della fattispecie incriminatrice che, sanzionando — come si è detto poc'anzi — una «situazione» non già un «fatto», rischia di vanificare obiettivamente l'esercizio del diritto di difesa.

Appare così non manifestamente infondato evocare un contrasto fra la fattispecie incriminatrice dell'art. 12-*quinquies*, secondo comma, e l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

La rilevanza delle questioni di legittimità sin qui descritte è di intuitiva evidenza: l'eventuale caducazione della norma determinerebbe il venir meno del sequestro per inesistenza del presupposto normativo sostanziale.

P. Q. M.

Dichiara la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del reato di cui all'articolo 12-quinquies, secondo comma, della legge n. 356/1992 e successive modificazioni in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta altresì la rilevanza delle citate questioni;

Sospende il giudizio di riesame in corso;

Ordina che a cura della cancelleria gli atti siano rimessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata a De Santis Lina, al suo difensore, all'imputato Malasisi Antero, al suo difensore e al p.m. in sede, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata a Presidenti dei due rami del Parlamento.

Macerata, addì 14 gennaio 1994

Il presidente: PACIARONI

Il giudice relatore: PIERGALLINI

93C0275

N. 131

Ordinanza emessa il 6 aprile 1984 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 marzo 1994) dalla commissione tributaria di primo grado di Rimini sul ricorso proposto da Ripa Rinaldo contro l'ufficio ii.dd. di Rimini

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Indennità di buonuscita E.N.P.A.S. - Tassabilità - Ingiustificato eguale trattamento tributario rispetto all'indennità di anzianità nonostante la diversa natura (retroattiva dell'indennità di anzianità e previdenziale dell'indennità di buonuscita) delle indennità in questione secondo la giurisprudenza - Eccesso di delega.

[D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 12, lett. e), e 46, secondo comma].

(Cost., artt. 3 e 76).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Ripa Rinaldo in data 6 dicembre 1983, avverso silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso imposta Irpef indennità fine servizio I.N.A.D.E.L. e E.N.P.A.S.;

Letti gli atti;

Sentito il rappresentante dell'ufficio, in assenza del ricorrente;

Udito il relatore dott. C. Tosi;

RITENUTO IN FATTO

La commissione, sul ricorso proposto da Ripa Rinaldo in data 6 dicembre 1983, avverso il silenzio-rifiuto in ordine alla propria istanza di rimborso inoltrata all'intendenza di finanza di Forlì in data 11 agosto 1983, al fine di ottenere il rimborso dell'imposta Irpef trattenuta sulla liquidazione dell'indennità premio di fine servizio I.N.A.D.E.L., corrispostagli nel dicembre 1982, e sulla liquidazione dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S., corrispostagli in data 4 luglio 1983;

Considerato che la Corte costituzionale con sentenza 12 giugno 1973, n. 82, e con sentenza 25 luglio 1979, n. 115, ha ritenuto che l'indennità di buonuscita e l'indennità premio di servizio hanno entrambe, precipuamente, una funzione previdenziale e differiscono perciò, quanto alla struttura normativa ed alle finalità, da ogni altra indennità ed in particolare dell'indennità di anzianità la quale ha, viceversa, natura retributiva;

Visto l'art. 2, n. 19, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, il quale sottopone a tassazione separata «le indennità spettanti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato» e ritenuto che tale disposizione si riferisce evidentemente a quelle indennità che traggono direttamente origine da detto rapporto (in particolare all'indennità di anzianità), e che avendo perciò natura retributiva (in quanto retribuzione differita), costituiscono, a differenza delle indennità di natura previdenziale, reddito tassabile;

Visti gli artt. 12, lett. e), 46, secondo comma, del d.P.R. n. 597/1973, i quali sottopongono ad identico trattamento tributario, in quanto redditi soggetti a tassazione separata, l'indennità di anzianità e le indennità di previdenza;

Ritenuto che emergono fondati dubbi di legittimità costituzionale dei citati artt. 12, lett. e), 46, secondo comma, del d.P.R. n. 597/1973, in relazione all'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega rispetto alla citata legge n. 825/1971, ed in relazione all'art. 3 della Costituzione, in quanto essi assoggettano ad identico trattamento tributario due tipi d'indennità (quella di anzianità, ora denominata di fine rapporto di lavoro subordinato privato, e quella di previdenza) aventi natura e funzioni differenti; ritenuto pertanto che la questione, rilevante ai fini del decidere, va rimessa alla Corte costituzionale;

P. Q. M.

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e), 46, secondo comma, del d.P.R. n. 597/1973, in relazione agli artt. 3 e 76 della Costituzione, ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che la suesata ordinanza sia notificata a cura della segreteria alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Rimini il 6 aprile 1984.

Il presidente: Tosi

Il relatore: (firma illeggibile)

94C0276

N. 132

Ordinanza emessa il 17 gennaio 1994 dal giudice per i procedimenti cautelari del tribunale di Sanremo nei procedimenti civili riuniti vertenti tra S.n.c. Susenna e Rota di Susenna e C. e il comune di Ventimiglia ed altra e tra la S.r.l. Corriere dei Fiori e il comune di Sanremo.

Tributi in genere - Tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Riscossione coattiva - Non consentita sospensione da parte del giudice ordinario anche nell'ipotesi di carenza assoluta del potere impositivo in capo al comune - Revisivscenza della regola del *solve et repete* - Irragionevolezza - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.C., art. 700).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL GIUDICE PER I PROCEDIMENTI CAUTELARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause riunite nn. rg. 369/93 e 547/93, nei procedimenti cautelari promossi rispettivamente dalla S.n.c. Susenna e Rota di Susenna e C., con sede in Ventimiglia, nei confronti della Sestri

S.p.a. e del comune di Ventimiglia e della S.r.l. Corriere dei Fiori, con sede in Sanremo, nei confronti del comune di Sanremo.

OSSERVATO IN FATTO

Con ricorso ex art. 700 del c.p.c. depositato il 25 agosto 1993, la S.n.c. Susenna e Rota di Susenna e C. adiva il tribunale di Sanremo affinché sospendesse in via d'urgenza la riscossione della cartella esattoriale notificata il 7 aprile 1993 relativa alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per gli anni 1990, 1991, 1992 e 1993.

Il giudice designato provvedeva con decreto, concedendo la misura cautelare richiesta, fissando quindi l'udienza di comparizione delle parti. Si costituivano il comune di Ventimiglia, ente locale impositore e la Sestri S.p.a., concessionaria del servizio di riscossione; il primo contestando la pretesa della ricorrente, la seconda dichiarandosi estranea alla controversia.

Con successivo ricorso del 27 dicembre 1993, la S.r.l. Corriere dei Fiori proponeva ricorso ex art. 700 del c.p.c. nei confronti del comune di Sanremo, chiedendo, a sua volta, la sospensione della riscossione della cartella esattoriale notificata il 27 ottobre 1993 e relativa alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per l'anno 1993.

Trattandosi di procedimenti connessi per identità delle questioni trattate, appare opportuna la riunione dei due ricorsi.

RILEVATO DI DIRITTO

Non ignora questo giudice che la prevalente giurisprudenza di legittimità, nonché quella costante della Corte costituzionale negano in modo assoluto che il giudice ordinario possa sospendere, con provvedimento interinale, la riscossione coattiva delle imposte.

La Cassazione, pronunziata a sezioni unite in sede di regolamento di giurisdizione, ha così stabilito che la sospensione della procedura di riscossione esattoriale delle imposte può essere disposta esclusivamente dall'intendente di finanza, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 602/1973, ossia dall'autorità amministrativa, con provvedimento discrezionale rispetto al quale la posizione del contribuente ha natura di mero interesse legittimo (v. Cass. ss. uu. 1472/80, Cass. ss. uu. 6151/83, Cass. ss. uu. 1501/88, Cass. ss. uu. 439/89, Cass. ss. uu. 4618/89 e da ultimo Cass. ss. uu. 2852/92).

Di diverso avviso, per converso, appare la prassi applicativa di merito, affermando che, nell'ambito di un generale potere cautelare atipico riconosciuto all'a.g.o. il giudice ordinario ha facoltà di sospendere il ruolo esattoriale previa, beninteso, sommaria deliberazione della sussistenza dei requisiti del *fumus bonis juris* e del *periculum in mora* (così trib. Milano 4 ottobre 1979 in Boll. trib. 1979 - 1662, pret. Busto Arsizio 19 settembre 1986 in Foro padano 1987 - 313, pret. Volterra 14 settembre 1988 in Foro it. rep. 1988 voce provvedimenti d'urgenza, pret. Bari 17 luglio 1991 in Il fisco 1992 7004).

La Corte costituzionale, dal canto suo, ha ripetutamente affrontato la tematica in questione, dapprima dichiarando, con la nota sentenza n. 63 del 1° aprile 1982, non fondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale in particolare dell'art. 54 del d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui esclude dalle attribuzioni del giudice ordinario il potere di sospendere il procedimento di riscossione coattiva in materia di imposte dirette e di I.V.A. Sostiene la Corte che effettivamente nel nostro ordinamento giuridico non è attribuito al giudice ordinario, né a quello tributario, un siffatto potere, apprendendo ciò conforme a Costituzione poiché la potestà cautelare, la quale non rappresenta una componente essenziale dell'esercizio della giurisdizione, non è imposta, con carattere di generalità, dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, i quali consentono la differenziazione della tutela giurisdizionale in relazione alle varie situazioni sostanziali dedotte in giudizio.

Aggiunge la Corte che la mancata previsione della tutela cautelare non importa una mancanza di effettività di tutela giurisdizionale; questa, infatti, si realizza concretamente con la pronunzia del giudice adito alla quale l'amministrazione finanziaria, se soccombente, è tenuta a dare esecuzione mediante la pronta restituzione della somma versata e non dovuta sulla quale decorrono gli interessi nella misura determinata *ex lege*.

La Corte costituzionale ha successivamente ribadito tale indirizzo con una serie di ordinanze di manifesta infondatezza della questione (così Corte costituzionale, ord. 29 marzo 1983, n. 80, n. 288/1986, nn. 427 e 550 del 1987 e da ultimo con quella 13 dicembre 1991 n. 457). Ritiene questo giudice che l'art. 700 del c.p.c. viola la Carta costituzionale ed esattamente gli artt. 3 e 24 della Costituzione, ciò nella parte in cui — secondo la costante sua interpretazione giurisprudenziale — non consente al giudice ordinario di sospendere in via d'urgenza la riscossione coattiva della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nell'ipotesi in cui si faccia questione dei presupposti oggettivi e soggettivi del tributo ovvero si neghi in radice il potere impositivo dell'ente territoriale.

Si deve rilevare come in oggi non sia più applicabile l'art. 54 del d.P.R. n. 602/1973 che fonda il potere del solo intendente di finanza di sospendere il ruolo esattoriale; invero dalla mancata applicazione di tale norma, a maggiore ragione, si deve fondare la pronunzia di incostituzionalità, dell'art. 700 del c.p.c.

Difatti, l'art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel disciplinare la riscossione coattiva della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, prevede l'applicabilità di numerosi articoli del d.P.R. n. 602/1973 omettendo, però, gli artt. 45 e segg. in tema di riscossione coattiva, nè si può inferire tale potestà dal quinto comma dell'art. 72 del d.lgs. cit. secondo cui si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel d.P.R. n. 602/1973.

Ne consegue che allo stato non esiste più almeno in relazione a tal tipo di tributo, il generale potere di sospensione dell'autorità amministrativa, di talché il contribuente a cui venisse notificato un avviso di accertamento relativo alla tassa *de qua* parrebbe privo di ogni tutela, anche di quella minima assai spesso tardiva e comunque di certo non esaustiva rappresentata dall'intervento dell'intendente di finanza.

Si apre, dunque, un vuoto normativo, inammissibile ed ingiustificato se si pensa che è ormai un *obiter dicta* che il privato possa agire *ex art. 700 del c.p.c.* verso la p.a. qualora questa operi *sine titulo* o in assoluta carenza di potere.

Viola così il principio di eguaglianza *ex art. 3* della Costituzione la circostanza che il privato non possa adire in via d'urgenza l'a.g.o. per ottenere la sospensione della riscossione fiscale qualora egli faccia questione dell'assoluta carenza di potere impositivo in capo al comune per l'applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani.

Sempre con riferimento all'art. 3 della Costituzione, unitamente all'art. 24 della Costituzione si deve affermare, inoltre, l'esistenza di un generale potere cautelare della a.g.o.

Sul punto è opportuno rammentare che la stessa Corte costituzionale — con la decisione n. 190/1985 — con una motivazione che può ritenersi ampliata rispetto *al dictum* limitato all'area delle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego, ha affrontato la problematica della tutela cautelare, quale potestà giurisdizionale generale, affermando, seguendo la nota dottrina chiovendiana, che la durata del processo non deve andare a danno della parte che ha ragione; orbene, questo principio costituisce una valore costituzionale protetto in base alla regola generale dell'art. 3 della Costituzione, nonché dell'art. 24 della Costituzione, dovendo la tutela cautelare costituire una direttiva dello stesso ordinamento costituzionale.

D'altronde non c'è che non veda che ridurre la tutela del privato leso dall'imposizione di un tributo non dovuto alla facoltà di chiedere alla p.a. il rimborso di quanto indebitamente versato fa rivivere la vecchia regola del *solve et repete*, già dichiarata più di trent'anni or sono contraria a Costituzione.

Infine la mancata previsione nell'art. 700 del c.p.c. del potere cautelare anche in tema di riscossione fiscale viola l'art. 24, primo comma della Costituzione in quanto contrasta con il diritto di agire in giudizio, inteso quale possibilità reale di ottenere adeguata tutela dall'organo giudiziale adito e quale estrinsecazione della capacità giuridica generale, diritto che deve essere assicurato a ciascuno individuo.

Ne consegue l'illegittimità di qualsiasi limitazione od esclusione anche in favore della p.a. che ne renda impossibile o financo difficoltoso l'esecuzione da parte dell'avente diritto, rendendo quindi illegittimi quei privilegi normativi attribuiti senza giustificazione alla p.a. in danno della controparte privata.

P. Q. M.

Visti gli art. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 1 e 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 700 del c.p.c. nella parte in cui non consente al giudice ordinario di sospendere, con provvedimento emesso in via d'urgenza, la riscossione coattiva della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ipotesi in cui si faccia questione della carenza assoluta di potere impositivo in capo al comune, egandone in radice il relativo potere;

Dispone la remissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata la Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed alle parti costituite;

Sospende i presenti giudizi riuniti.

Sanremo, addì 17 gennaio 1994

Il giudice: BOGLIO

Depositato in cancelleria il 18 gennaio 1994.

Il collaboratore di cancelleria: BORRO

N. 133

Ordinanza emessa il 20 dicembre 1993 dal pretore di Modena, sezione distaccata di Mirandola, nel procedimento penale a carico di Gambuzzi Francesco

Reato in genere - Sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe figure criminose di cui agli artt. 25, 26 e 27 del d.P.R. n. 915/1982 - Irragionevolezza.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 98/1993 r.g. pretura circondariale di Modena, sezione distrettuale di Mirandola, pendente nei confronti di Gambuzzi Francesco;

Considerato che all'udienza del 22 ottobre 1993 il difensore dell'imputato ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, modificati dalla legge n. 296/1993 in relazione agli artt. 21 e 22 della legge n. 319/1976 e con riferimento al disposto degli artt. 3, primo comma e 27, primo e terzo comma della Costituzione;

O S S E R V A

Gambuzzi Francesco è stato citato in giudizio perché imputato dei reati previsti dall'art. 21 primo e terzo comma della legge 10 maggio 1976, n. 319, per avere «quale titolare dell'omonimia azienda agricola, effettuato uno scarico di liquami suinicoli nelle acque superficiali del canale Quarantoli, attraverso il fosso Acquaviva, in seguito al divalaggio del terreno sul quale il liquame era stato regolarmente sparso, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione e senza rispettare i limiti imposti dalla tabella a) annessa alla legge che venivano superati trattandosi di liquami non trattati». Fatto accertato in Mirandola il 26 novembre 1991.

Come è noto, la legge n. 689/1981 ha introdotto nella categoria delle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, disciplinandola agli artt. 53, e seguenti, come modificati dall'art. 5 della legge n. 296/1993.

L'art. 60 della legge n. 689 esclude l'applicazione delle sanzioni sostitutive per alcuni reati specificamente elencati. Tra questi, il secondo comma dell'art. 60 annovera «i reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)».

Il raffronto tra la normativa generale (artt. 53 e segg.), che consente l'applicazione delle sanzioni sostitutive per tutti i reati, compresi quella per la tutela dall'inquinamento non inclusi nel secondo comma dell'art. 60, nonché i reati di competenza del tribunale e la disposizione derogativa di cui all'art. 60, che esclude dette sanzioni per i reati in materia di inquinamento idrico previsti dagli artt. 21 e 22 della legge n. 319/1976 (oltre che per una serie di reati di cui alla legge n. 615/1966), fa emergere un'ingiustificata differenziazione normativa contraria al principio di uguaglianza e al principio di coerenza dell'ordinamento giuridico.

L'esame comparativo deve essere svolto tra quel settore soggetto alla normativa generale dell'art. 53 che abbia carattere di maggiore omogeneità rispetto alla disposizione derogativa in esame.

Il termine normativo di riferimento, il c.d. *tertium comparationis*, è rappresentato dalle fattispecie contravvenzionali introdotte dal d.P.R. n. 915/1982 e, più precisamente, da quelle contemplate dagli artt. 25, 26 e 27.

L'applicabilità delle sanzioni sostitutive a queste contravvenzioni e non a quelle di cui agli artt. 21 e 22 della legge Merli è priva di qualsiasi giustificazione razionale.

Entrambi i gruppi normativi tutelano il medesimo bene giuridico, cioè l'ambiente.

Non pare possano esservi dubbi sulla considerazione dell'ambiente, nel nostro ordinamento, come bene unitario.

È sufficiente, al riguardo, richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 641 del 30 dicembre 1987 secondo cui «il fatto che l'ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene unitario che l'ordinamento prende in considerazione» e protegge come elemento determinativo della qualità della vita.

La legge n. 319/1976 e il d.P.R. n. 915/1982 costituiscono espressione di una identica strategia di tutela dell'ambiente attuata mediante la previsione di reati contravvenzionali, formali e di pericolo.

Proprio perché destinati alla tutela di diverse componenti di un bene giuridico comunque unitario, i due blocchi normativi si sovrappongono in più punti.

L'art. 1, lett. a), della legge n. 319/1976 nel descrivere l'oggetto della legge si riferisce alla disciplina degli scarichi anche sul suolo e nel sottosuolo e l'art. 1 del d.P.R. n. 915/1982 prevede che nell'attività di smaltimento dei rifiuti debba essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'acqua.

L'art. 2 della legge n. 319/1976 attribuisce allo Stato il compito di determinare le norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo e dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione.

Laddove però si tratti di rifiuti tossici o nocivi, diventa applicabile la normativa del d.P.R. n. 915/1982, secondo quanto stabilito dal penultimo comma dell'art. 2 del decreto.

Il rischio di un concorso apparente di norme ha indotto il legislatore ad escludere espressamente l'applicabilità delle disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti agli scarichi regolati dalla legge n. 319/1976 (vedi art. 2; ultimo comma, del d.P.R. n. 915/1982).

L'inapplicabilità delle sanzioni sostitutive ai reati in materia di inquinamento idrico non trova giustificazione neanche nella maggiore gravità di questi rispetto agli altri illeciti ambientali.

È sufficiente al riguardo rilevare come le contravvenzioni di cui agli artt. 21 primo comma, e 22 della legge Merli siano punite con la pena alternativa, detentiva o pecuniaria, che invece si applicano congiuntamente ai reati di cui agli artt. 25, 26 e 27, secondo comma, del d.P.R. n. 915/1992.

Peraltro, il legislatore, in tutti gli altri settori dell'ordinamento riserva ai gruppi di reati rispettivamente previsti dalla legge n. 319/1976 e dal d.P.R. n. 915/1982 un identico trattamento, ad esempio, escludendosi entrambi dall'applicazione dell'amnistia.

Il trattamento differenziato previsto per i reati di cui agli artt. 21 e 22 della legge n. 319/1976 non può neanche giustificarsi in virtù dei fini perseguiti dalla norma impugnata.

Il legislatore del 1981 ha escluso dal beneficio delle sanzioni sostitutive tutti i reati ambientali previsti dalle leggi all'epoca vigenti, ritenendo che ciò fosse opportuno per le esigenze di prevenzione generale e per la particolare importanza del bene tutelato, appartenente alla collettività (il legislatore ha, addirittura, incluso nell'art. 60 le contravvenzioni previste dalla legge n. 615/1966, dimenticando che esse sono sanzionate con la sola pena pecuniaria e che quindi nessun problema di applicazione delle sanzioni sostitutive si sarebbe potuto porre).

Il rilievo che successivamente il legislatore abbia consentito il ricorso alle sanzioni sostitutive per tutti i reati a tutela dell'ambiente introdotti con leggi successive al 1981 (d.P.R. n. 915/1982, d.P.R. n. 203/1988, legge n. 475/1988 ecc.); che non si sia attivato per eliminare le inevitabili discrasie nella disciplina delle esclusioni oggettive che si sarebbero e si sono verificate in seguito all'aumento di competenza del pretore disposto dal nuovo codice di procedura penale (vedi, al riguardo, sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 5-19 maggio 1993); che, al contrario, con la legge n. 296/1993 abbia notevolmente elevato il limite di applicabilità delle sanzioni sostitutive fino ad un anno e che abbia addirittura esteso le sanzioni di cui all'art. 53 ai reati di competenza del tribunale; induce a pensare che lo scopo originariamente perseguito con la previsione dell'art. 60 sia ormai venuto meno così da comportare l'illegittimità della disciplina in oggetto, perché fonte di ingiustificate disparità di trattamento e, quasi, di anacronismo legislativo.

A ciò si aggiunga il recente decreto legge n. 454/1993 che sembra aver depenalizzato alcune ipotesi prima penalmente sanzionate dalla legge n. 319/1976.

La disciplina dettata dall'art. 60 della legge n. 689/1981 in relazione agli artt. 21 e 22 della legge 319/1976 appare contraria al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Tale principio esige che le leggi non siano arbitrarie ed impone al legislatore di trattare fattispecie uguali in modo uguale e fattispecie diverse in modo non arbitrariamente diverso.

Nel caso di specie, l'esclusione delle sanzioni sostitutive per i reati dagli artt. 21 e 22 della legge n. 319/1976, è in contrasto con il principio di ragionevolezza e con il criterio di coerenza, espressioni del principio di uguaglianza, che non ammette differenziazioni normative incompatibili con la logica dell'ordinamento.

Il ricorso al principio di uguaglianza ha assunto nel nostro ordinamento un ruolo fondamentale non solo contro abusi di potere ma anche contro gli errori del legislatore ed il mancato coordinamento delle modifiche o innovazioni legislative con il sistema normativo esistente.

Analoga questione di legittimità costituzionale è stata già sollevata dal pretore di Santhià con ordinanza del 15 marzo 1985 e dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 261 del 10 dicembre 1986 in quanto l'eccezione era diretta a sollecitare una pronunzia additiva in materia penale.

Nel caso in esame si chiede che sia dichiarata illegittimo, perché in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 60 della legge n. 689/1981 nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive ai reati previsti dall'art. 21 della legge 319/1976 (reati contestati all'attuale imputato).

Sulla base di quanto finora detto, la questione appare non manifestamente infondata.

La questione è inoltre rilevante per la definizione del giudizio in considerazione della volontà dell'imputato di chiedere l'applicazione, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., della pena dell'arresto sostitutiva con la corrispondente pena pecuniaria, a norma dell'art. 53 della legge n. 689/1981.

Dagli atti processuali non emergono elementi per l'immediata declaratoria di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 del c.p.p. e, alla luce dell'incensuratezza dell'imputato e del carattere episodico, ed occasionale, dello scarico, potrebbe essere giustificata l'applicazione di una sanzione sostitutiva della pena detentiva breve.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689/1981 nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive ai reati previsti dall'art. 21 della legge n. 319/1976 per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti del processo e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Mirandola, addì 20 dicembre 1993

Il pretore: PONTERIO

94C0278

N. 134

Ordinanza emessa il 20 dicembre 1993 dal pretore di Modena, sezione distaccata di Mirandola, nel procedimento penale a carico di Giacobazzi William

Reato in genere - Sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe figure criminose di cui agli artt. 25, 26 e 27 del d.P.R. n. 915/1982 - Irragionevolezza.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 35/1993 r.g. pretura circondariale di Modena, sezione distrettuale di Mirandola, pendente nei confronti di Giacobazzi William;

Considerato che all'udienza del 22 ottobre 1993 il difensore dell'imputato ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, modificati dalla legge n. 296/1993 in relazione agli artt. 21 e 22 della legge n. 319/1976 e con riferimento al disposto degli artt. 3, primo comma e 27, primo e terzo comma della Costituzione;

OSSERVA

Giacobazzi William è imputato dei reati previsti dall'art. 21 primo e terzo comma della legge n. 319/1976 per avere, quale legale rappresentante dall'azienda agricola S. Pietro S.r.l., effettuato scarichi di liquami nelle acque superficiali della Fossa San Pietro in difetto della prescritta autorizzazione e superando i limiti tabellari di accettabilità.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale e quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 133/1994).

94C0279

N. 135

Ordinanza emessa il 20 dicembre 1993 dal pretore di Modena, sezione distaccata di Mirandola, nel procedimento penale a carico di Giacobazzi William

Reato in genere - Sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilità per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe figure criminose di cui agli artt. 25, 26 e 27 del d.P.R. n. 915/1982 - Irragionevolezza. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60). (Cost., art. 3).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 123/1993 r.g. pretura circondariale di Modena, sezione distrettuale di Mirandola, pendente nei confronti di Giacobazzi William;

Considerato che all'udienza del 22 ottobre 1993 il difensore dell'imputato ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, modificati dalla legge n. 296/1993 in relazione agli artt. 21 e 22 della legge n. 319/1976 e con riferimento al disposto degli artt. 3, primo comma e 27, primo e terzo comma della Costituzione;

O S S E R V A

Giacobazzi William è imputato dei reati previsti dall'art. 21 primo e terzo comma legge 319 perché «quale titolare dell'azienda agricola San Pietro, effettuava uno scarico di liquami di origine zootecnica nelle acque superficiali del Canale Fossa San Pietro provenienti dalle scoline interdoderali ed ivi immessi in seguito allo spandimento effettuato, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione e senza rispettare i limiti imposti dalla tabella a) annessa alla legge quanto ai parametri dei materiali in sospensione, fosforo totale, BOD e COD». Fatto commesso in San Prospero il 4 dicembre 1991.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale e quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 133/1994).

94C0280

N. 136

Ordinanza emessa il 28 settembre 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 marzo 1994) dalla commissione tributaria di primo grado di Bergamo sul ricorso proposto da Ciaccio Umberto ed altra contro l'intendenza di finanza di Bergamo.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Rendite vitalizie corrisposte ad ex parlamentari - Assoggettamento ad imposta in percentuale ridotta (60%) - Mancata previsione di eguale trattamento per le pensioni da lavoro dipendente - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul principio della capacità contributiva.

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 46, secondo comma; d.l. 2 marzo 1989, n. 69, art. 2, sesto comma, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Nel giudizio promosso da Ciaccio Umberto e Colledoni Palmira, ha pronunciato la seguente ordinanza, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 18 gennaio 1993: con atto depositato il 18 dicembre 1991 i coniugi Ciaccio Umberto e Colledoni Palmira, ex dipendenti, rispettivamente del comune di Bergamo e della regione Lombardia, ricorrono avverso il silenzio-rifiuto dell'intendenza di finanza di Bergamo, lamentando che la direzione provinciale del Tesoro aveva indebitamente operato a loro carico la trattenuta di L. 7.219.000 per Irpef sulle pensioni pagate nel 1990 per conto della Cassa pensioni dipendenti enti locali.

Sostenevano i ricorrenti che il reddito imponibile, ai fini Irpef, delle loro pensioni doveva essere abbattuto del 40% dell'ammontare annuo, in quanto l'art. 2, comma 6-bis del d.-l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con la legge 27 aprile 1989, n. 154, avendo equiparato i vitalizi dovuti per la cessazione dalle cariche elettive degli ex deputati e senatori, ex

membri della Corte costituzionale e ex consiglieri regionali, provinciali e comunali alle rendite vitalizie onerose di cui all'art. 47, primo comma, lett. h), del t.u. 1986, n. 917, tali vitalizi costituiscono reddito imponibile Irpef solo per il 60% del loro ammontare, per effetto dell'art. 48, settimo comma, del t.u. anzidetto.

Chiedevano, pertanto, in principalità, che l'amministrazione finanziaria venisse condannata al pagamento della somma di 7.219.000, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria ed eccepivano, in subordine, la illegittimità costituzionale dell'art. 46, secondo comma, del t.u. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 2, comma 6-bis, del citato d.l. 1989, n. 69, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto non prevedano la riduzione al 60% dell'imponibile Irpef anche per le pensioni a favore degli ex dipendenti pubblici.

L'amministrazione convenuta non presentava deduzioni né compariva all'udienza del 18 gennaio 1993 nella quale la commissione si riservava di decidere.

L'eccezione di incostituzionalità, sollevata dai ricorrenti, essendo rilevante ai fini della decisione e non essendo palesemente infondata, va accolta.

Invero, non pare che sussista diversificazione di posizioni tra quella degli ex deputati, senatori e categorie assimilate, che non devono più destinare, in stato di quiescenza, una parte del loro vitalizio alle spese conseguenti alla funzione esercitata, e quella degli ex dipendenti pubblici che a tali spese non hanno mai avuto l'onere di sobbarcarsi.

Da qui deriverebbe la disuguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e la sperequazione tributaria tra essi, in violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e di quello del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione, poiché l'art. 46, secondo comma, del t.u. citato, considerando redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere ne prevede l'assoggettamento a Irpef per intero, mentre l'art. 2, comma 6-bis, del d.l. citato consente l'assoggettamento a Irpef delle rendite vitalizie corrisposte agli ex dipendenti e senatori e alle categorie assimilate per il 60% del loro ammontare.

È evidente, poi, che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, in quanto deve trovare applicazione l'art. 46, secondo comma anzidetto, norma sospettata di incostituzionalità.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bergamo, addì 28 settembre 1993

Il presidente relatore: MESSANA

94C0292

N. 137

*Ordinanza emessa il 20 gennaio 1994 dal tribunale di Lamezia Terme
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Marrella Maria*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Violazione dei principi di soggezione dei giudici alla sola legge e di autonomia ed indipendenza della magistratura - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 173/1986.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, comb. disp., convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).

(Cost., artt. 3, 38 e 104).

IL TRIBUNALE

Nella controversia previdenziale fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale, appellante avverso la sentenza del pretore di Lamezia Terme in data 8 gennaio 1992 e la sig.ra Marrella Maria ha pronunciato e pubblicato all'udienza del 20 gennaio 1994 la seguente ordinanza.

b) le medesime premesse valgono poi a evidenziare il contrasto col principio di ragionevolezza sotteso all'art. 3 della Costituzione, perché l'interpretazione autentica proposta sconvolge il fondamentale principio di legalità cui è ancorato quello di certezza del diritto, e si risolve in disuguaglianza ingiustificata fra i lavoratori il cui diritto alla cristallizzazione è stato riconosciuto definitivamente nel periodo ultradecennale di applicazione della disposizione di cui al citato art. 6, settimo comma, e i lavoratori ai quali, in forza della norma interpretativa in questione, verrebbe ad essere negato lo stesso diritto nello stesso periodo; senza contare che, configurandosi il trattamento minimo pensionistico come diritto di natura non assistenziale ma squisitamente ed esclusivamente previdenziale, la norma in questione può anche censurarsi sotto il profilo del principio di uguaglianza di una determinata categoria di cittadini (nella specie i lavoratori), apparendo «sprovvista di ragionevole giustificazione la negazione — risultante dal combinato disposto investito dell'incidente di costituzionalità — della "cristallizzazione" degli importi già maturati del trattamento minimo, per le pensioni non più integrabili, e la riduzione — che ne consegue — del trattamento pensionistico complessivo al di sotto del livello che — secondo il regime vigente nel periodo della sua maturazione — era stato ritenuto appena sufficiente per garantire ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze» (ordin. cassazione n. 142/1992 citata);

c) il combinato disposto dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993 citata e dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638/1983, comporta la integrazione al trattamento minimo soltanto per una delle pensioni concorrenti (da individuare sulla base di criteri ivi determinati) a decorrere dal 1° ottobre 1983, lasciando impregiudicate le situazioni pregresse; in tal modo, nel mentre il diritto dei lavoratori ad avere assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia e disoccupazione involontaria veniva assicurato dal cumulo di più integrazioni nell'ipotesi di due o più pensioni e l'importo che ne deriva rappresentava il minimo indispensabile per garantire ad essi «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita» (Corte costituzionale n. 173/1986), col sistema ipotizzato dal legislatore interpretativamente e quindi con efficacia retroattiva — viene lesa appunto quel diritto alla previdenza (art. 38, secondo comma, della Costituzione), mediante la negazione della «cristallizzazione» dell'importo della integrazione al minimo della pensione cumulata;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiarata ammissibile e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 6, settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in rapporto agli artt. 3, 38, secondo comma, e 104 della Costituzione;

Sospende il processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Lamezia Terme, il 20 gennaio 1994.

Il presidente del tribunale: FRONTERA

94C0293

N. 138

*Ordinanza emessa il 5 febbraio 1994 dal pretore di Lecce
nel procedimento civile vertente tra Spedicati Lucia e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Disparità di trattamento di situazioni identiche per il diverso trattamento dei pensionati cui è stato già riconosciuto con efficacia di giudicato il diritto alla «cristallizzazione» del trattamento già integrato al minimo e non più integrabile ed i pensionati per i quali è ancora pendente il giudizio per i quali detto diritto è escluso - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 418/1991 e 39/1993.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma, comb. disp.; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

1. — Nel presente giudizio il ricorrente, titolare di pensione diretta e di pensione di reversibilità, chiede che, ai sensi dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, gli

sia conservato il trattamento economico riconosciuto sulla pensione SO alla data del 30 settembre 1983 sino al superamento per effetto della perequazione periodica automatica delle pensioni contributive non integrate al minimo di cui all'art. 7, quinto comma, della stessa legge n. 638/1983.

2. — La norma in oggetto è stata sempre ed uniformemente interpretata dalla Corte di cassazione (vedansi sentenze nn. 3749 e 7351 del 1990, 841/1991 e segg.), con giudizio cui si è uniformata la Corte costituzionale (sentenza n. 418/1991 e ordinanza n. 21/1992), nel senso che, nell'ipotesi di concorso di più pensioni, debba ritenersi «crystalizzato» ovvero conservato il trattamento non più integrabile sino a quando detto importo non venga superato per effetto dell'applicazione delle percentuali di rivalutazione sulle pensioni contributive, poste a base del calcolo per la pensione di reversibilità, nonché in applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni.

3. — Tale interpretazione contrasta con quella asseritamente autentica, di cui all'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che così dispone: «L'art. 6, quinto, sesto e settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al terzo comma dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione».

Discostandosi dall'interpretazione offerta dalla ricordata giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, il legislatore ha previsto, quindi, che dovesse essere esclusa, sin dal 1º ottobre 1983, la duplicità del beneficio all'integrazione al minimo nel caso di più pensioni, disponendone la conservazione su una sola pensione, mentre l'altra sarebbe dovuta essere corrisposta a calcolo senza alcuna integrazione.

4. — Sulla natura di interpretazione autentica della suddetta norma e sulla sua consequenziale efficacia retroattiva non possono esservi perplessità: l'apprezzamento interpretativo in ordine al significato da attribuire ad una disposizione precedente («l'art. 6, quinto, sesto e settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638») si coniuga con un momento precettivo o impositivo di siffatto significato («si interpreta»).

5. — Ad avviso di questo pretore, la disposizione in esame (art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993), nonostante la sua definizione di norma interpretativa, presenta contenuto innovativo rispetto a quella di cui avrebbe dovuto specificare il significato:

a) tre commi, distinti nell'art. 6 del d.l. n. 463/1983 con i nn. 5, 6 e 7, vengono accorpati in un unico comma (art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993);

b) il sesto comma del citato art. 6 fa esplicito riferimento all'ipotesi di cessazione del diritto all'integrazione al minimo per superamento del limite di reddito di cui al primo comma della stessa norma, mentre l'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993 disciplina il caso di concorso di più pensioni;

c) il quinto e sesto comma del citato art. 6 contengono disposizioni per le pensioni non più integrabili al trattamento minimo, mentre di queste non vi è alcun cenno nella norma interpretativa;

d) il settimo comma dello stesso art. 6 prevede esplicitamente la conservazione dell'importo erogato alla data della cessazione del diritto all'integrazione, tanto che in passato si è soltanto discusso se la norma fosse riferibile alla sola ipotesi di cessazione del diritto all'integrazione al minimo per superamento del limite legale di reddito o anche a quella di concorso di più pensioni, mentre nell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993 viene esclusa la conservazione di qualsiasi trattamento pensionistico non più integrabile, indipendentemente dalla causa impeditiva dell'integrazione.

6. — Ciò posto, va osservato che «è di interpretazione autentica quella disposizione che si riferisca e si saldi con quella da interpretare ed intervenga esclusivamente sul significato normativo di quest'ultima senza, però, intaccare o integrare il dato testuale, ma solo chiarendone o esplicandone il contenuto ovvero escludendo o enucleando uno dei significati possibili» (Corte costituzionale n. 39 del 28 gennaio/10 febbraio 1993).

È da escludere, pertanto, che alla disposizione in esame (art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993) possa attribuirsi contenuto di interpretazione autentica, nonostante l'espressa definizione, stanti le notevoli e sostanziali modifiche al dato testuale asseritamente interpretato, come sopra evidenziate.

7. — È incontestabile, peraltro, che la qualificazione di norma interpretativa autentica, attribuita all'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993, sia stata voluta dal legislatore per imporre comunque il suo contenuto dispositivo, anche se innovativo, con efficacia retroattiva.

Tale operazione non può ritenersi di per sé sospetta di illegittimità costituzionale, in quanto l'art. 25 della Costituzione vieta che una legge possa avere efficacia retroattiva soltanto in materia penale.

Inoltre, non può contestarsi il potere del legislatore di disciplinare l'ipotesi del concorso di più pensioni in modo diverso dal passato, imponendone l'operatività con efficacia retroattiva, sempre che non vengano violati precetti costituzionali.

8. — Orbene, ad avviso di questo pretore, potrebbe risultare violato l'art. 3 della Costituzione poiché l'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993 potrebbe creare una ingiustificata disparità di trattamento tra i pensionati in favore dei quali, sulla base dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, come uniformemente interpretato dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale, è stato già riconosciuto, con efficacia di giudicato, il diritto alla «cristallizzazione» del trattamento pensionistico già integrato al minimo e non più integrabile, e i pensionati per i quali è ancora pendente il giudizio per i quali dovrebbe trovare applicazione l'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993, con disconoscimento della conservazione dell'importo pensionistico integrato e non più ulteriormente integrabile, sebbene per gli uni e per gli altri rilevi una identica situazione prima dell'entrata in vigore della norma sospettata di illegittimità costituzionale (titolarità di più pensioni integrate o da integrare al trattamento minimo con decorrenza anteriore al 1° ottobre 1983).

9. — L'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993, se inteso come disposizione innovativa soltanto per il futuro, non presenta, invece, profili di incostituzionalità, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiché, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa legge n. 537/1993, nel caso di concorso di più pensioni, per tutti i pensionati indistintamente la pensione non può integrabile va calcolata su base soltanto contributiva.

10. — L'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993, nel suo contenuto esclusivamente innovativo per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, non viola neppure l'art. 38 della Costituzione poiché rientra nelle scelte politico-discrezionali del legislatore la soppressione o la conservazione di un trattamento integrativo che, vale ripetere in materia ancora una volta, ha contenuto assistenziale e non previdenziale, essendo collegato ad uno stato di bisogno del pensionato e soltanto occasionalmente ad un rapporto previdenziale; sempre che si voglia finalmente comprendere che con la sentenza n. 34/1981, tante volte inopportuna richiamata, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338/1962 per violazione soltanto dell'art. 3 della Costituzione e non anche dell'art. 38 della Costituzione, in quanto la predetta norma, nel sistema normativo preesistente all'entrata in vigore della legge n. 638/1983, aveva previsto, in contrasto con sopravvenute disposizioni normative (art. 23 della legge n. 153/1969) delle discriminanti condizioni per l'integrazione al minimo di alcune pensioni dirette o di reversibilità.

La sopra affermata natura assistenziale dell'integrazione al minimo trova la sua più valida conferma nello stesso art. 6, primo, terzo e quarto comma, del d.-l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, di cui è stata già riconosciuta la legittimità costituzionale:

a) l'art. 6, primo comma, citato espressamente prevede la cessazione dell'integrazione al minimo, a decorrere dal 1° ottobre 1983, per i soggetti che, già beneficiari, superino un certo reddito, sebbene questo limite fosse prima inesistente, così sancendo una netta distinzione tra il diritto a pensione, intangibile dopo la sua acquisizione, e l'integrazione al minimo, modificabile e sopprimibile per sopravvenute scelte discrezionali del legislatore, al pari di un qualsiasi altro beneficio di natura assistenziale;

b) l'art. 6, terzo comma, citato esclude, a decorrere dal 1° ottobre 1983, la duplicità del trattamento integrativo al minimo nel caso di soggetti titolari di più pensioni, sebbene la stessa fosse stata loro consentita per il periodo precedente, in forza di pronunzie della Corte costituzionale intervenute in *subiecta* materia successivamente alla richiamata sentenza n. 34/1981;

c) l'art. 6, quarto comma, citato prevede per i pensionati l'onere di presentare la dichiarazione di cui all'art. 24 della legge n. 114/1977 ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, per l'eventuale riconoscimento dell'integrazione al minimo, così negando qualsiasi automatismo, collegabile all'unitarietà delle prestazioni, tra pensione su base contributiva e integrazione al minimo.

11. — La questione di illegittimità costituzionale dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993, come sopra prospettata e delimitata, risulta rilevante nel presente giudizio in quanto l'accoglimento della domanda attrice dipende dall'applicazione al caso di specie dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, nella sua formulazione originaria e non nell'interpretazione autentica di cui all'art. 11, ventiduesimo comma, della legge n. 537/1993, almeno per il periodo decorrente dalla data di attribuzione della pensione sino all'entrata in vigore della stessa legge n. 537/1993.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 11, ventiduesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in combinato disposto con

l'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui è applicabile ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data;

Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e alle parti costituite.

Lecce, addì 5 febbraio 1994

Il pretore: BENFATTO

94C0294

N. 139

Ordinanza emessa il 30 marzo 1993 (pervenuta il 7 marzo 1994) dal Consiglio di Stato, sezione quarta giurisdizionale, sul ricorso proposto da De Sena Simonetta contro la regione Toscana ed altro

Regione Toscana - Impiego pubblico - Concorso per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale - Previsione con legge autoqualificata interpretativa che, ai fini dell'accertamento e della valutazione dei titoli dei concorrenti è esclusa l'applicabilità delle valutazioni biennali di cui all'art. 57 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 - Lamentata adozione di norma interpretativa con l'intenzione di incidere sui giudizi in corso, con conseguente violazione dei principi di imparzialità ed indipendenza della magistratura e di soggezione dei giudici alla sola legge - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 155/1990.

(Legge regione Toscana 26 novembre 1990, n. 67, articolo unico).

(Cost., artt. 101, 103 e 108).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello *sub* n. 74/1992 proposto da De Sena Simonetta, rappresentata e difesa dagli avv. ti Renato Salimbeni ed Ennio Parrelli ed elettivamente domiciliata presso il secondo di Roma, via Sabotino 45, contro la regione Toscana in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Calogero Naresè ed elettivamente domiciliata presso la segreteria del Consiglio di Stato, e nei confronti di De Vita Massimo, rappresentato e difeso dall'avv. Piero d'Amelio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Giambattista Vico 29, per la riforma della sentenza del tribunale amministrativo regionale della Toscana, sezione III, 26 novembre 1990, n. 91;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della regione Toscana e di De Vita Massimo;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista la decisione parziale in pari data;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 30 marzo 1993 il consigliere Stefano Baccharini e uditi gli avv. ti Salimbeni e Parrelli per la ricorrente, l'avv. Naresè per la regione Toscana e l'avv. Sciaccia per delega dell'avv. D'Amelio per il De Vita;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con due ricorsi di analogo contenuto De Sena Simonetta, dipendente della regione Toscana in possesso della 1^a qualifica dirigenziale, impugnava le deliberazioni della giunta regionale della Toscana 10 agosto 1984, n. 8404 e 8405, con le quali erano state approvate le graduatorie dei concorsi interni per titoli per l'accesso alla 2^a qualifica dirigenziale, dipartimento aa. gg. e del personale, servizi n. 32 e, rispettivamente, n. 28, nonché gli atti collegati.

Deduceva che:

1) in sede di attribuzione dei punteggi, le erano stati erroneamente pretermessi il servizio svolto presso il Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica e l'incarico di coordinamento presso un centro di orientamento scolastico e professionale dello stesso Consorzio, mentre ai controinteressati erano stati erroneamente attribuiti punteggi non spettanti;

2) i criteri di valutazione erano troppo vaghi e non consentivano un parametro obiettivo per la commisurazione del punteggio discrezionale;

3) mancava la correlazione fra il punteggio per titoli e quello per la voce attitudinale;

4) non erano sufficientemente chiarite le ragioni del divario nei punteggi assegnati per la voce attitudinale, in relazione ad attività pregresse non esclusivamente attinenti alla funzione del posto messo a concorso ed ai differenti titoli di studio dei candidati (la ricorrente era abilitata all'esercizio della professione legale);

5) non risultando l'attività dei dipendenti da fascicoli personali né da note di qualifica, non era possibile desumere se l'amministrazione si era determinata in base ad elementi oggettivi ovvero in base ad osservazioni di altri soggetti, eventualmente interessati;

6) in subordine, le norme applicate erano illegittime in riferimento agli artt. 3, 97, 113 e 117 della Costituzione in quanto non imponevano la predeterminazione necessaria secondo obblighi di coerenza e di logicità;

7) dette norme erano altresì illegittime in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione in quanto diversificavano le selezioni per quanti erano i posti a concorso, con limitazione della facoltà di accesso.

Resistevano ai ricorsi la regione Toscana ed il controinteressato De Vita Massimo.

Il t.a.r. adito, sezione III, con sentenza 26 novembre 1990, n. 91, riuniti i ricorsi, li respingeva.

Avverso tale sentenza propone appello al Consiglio di Stato la De Sena con sei motivi.

Resistono la regione Toscana ed il controinteressato De Vita.

All'odierna udienza, uditi i difensori delle parti, il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

1. — Con decisione parziale in pari data sono stati dichiarati infondati i motivi primo, secondo, terzo, quinto e sesto dell'appello.

Resta ora da esaminare il quarto motivo, con cui l'appellante, riproponendo il quinto motivo del ricorso di primo grado, lamenta violazione degli artt. 31 e 32 della legge regione Toscana 24 aprile 1984, n. 22, e dei principi in materia di selezioni comparative, eccesso di potere per difetto di presupposti, travisamento dei fatti, errore, difetto di istruttoria, sviamento: dai fascicoli dei candidati, che non contengono né rapporti informativi né note di qualifica, non sono desumibili elementi concernenti l'attività dei candidati, che alla giunta regionale, quindi, sono stati forniti da altri soggetti non legittimati, e comunque è mancata la considerazione, prescritta dalla legge, dei risultati conseguiti dai singoli dipendenti.

In primo grado la ricorrente, con memoria 31 ottobre 1990, aveva richiamato la decisione di questa sezione IV, 18 novembre 1989, n. 799, che in fattispecie identica aveva accertato il vizio di difetto d'istruttoria in relazione all'art. 57 della legge regionale Toscana 16 ottobre 1973, n. 54, concernente valutazioni periodiche dell'attività dei singoli dipendenti, per ribadire che i provvedimenti impugnati risultavano affetti dai vizi denunciati nel quinto motivo di ricorso.

La sentenza di primo grado ha ritenuto, sul punto, che il rilievo che non erano state attribuite ai dipendenti le note di qualifica costituiva una semplice affermazione a sostegno della censura di difetto di istruttoria e non una censura autonoma e che, d'altra parte, era inammissibile, in quanto non notificata, quella contenuta nelle memorie difensive.

1.1. — Al riguardo, la regione Toscana appellata ha eccepito l'acquiescenza dell'appellante al capo della sentenza concernente l'inammissibilità della censura predetta nonché, in ogni caso, la mancata deduzione della censura medesima nei ricorsi di primo grado e d'appello.

Ora, vero è che l'appellante non ha mosso specifiche doglianze all'affermazione d'inammissibilità della censura proposta in memoria, contenuta nella sentenza appellata, ma è altresì vero che ciò non esaurisce la questione controversa, dovendosi prioritariamente accertare se la censura non fosse per avventura contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio, ciò che invece il primo giudice ha escluso.

È da osservare al riguardo che, per costante giurisprudenza di questo Consiglio, per individuare le censure proposte con il ricorso giurisdizionale deve aversi riguardo, in conformità al principio della libertà delle forme, non solo a quelle formalmente ed espressivamente enunziate, ma anche a quelle desumibili dalla esposizione dei fatti e dal testo del ricorso, pur se non ricondotte sotto una apposita intitolazione (cfr., da ultimo, sezione V, 21 ottobre 1992, n. 1026; sezione IV, 17 febbraio 1992, n. 203), indipendentemente dall'indicazione, o dalla errata indicazione, delle norme di legge sulle quali esse si fondano (cfr. sezione IV, 20 ottobre 1992, n. 910).

Applicando i susposti principi di diritto al caso di specie, è conseguente affermare che la mancata riconduzione sotto un'apposita titolazione e la mancata indicazione delle norme di legge violate erano ininfluenti al fine di escludere che la censura di cui trattasi fosse stata proposta.

Ciò posto, restava — nella sostanza — il fatto che la ricorrente aveva lamentato la mancata utilizzazione di rapporti informativi o di note di qualifica e la mancata considerazione dei risultati conseguiti dai singoli dipendenti, cioè per l'appunto degli obiettivi sostanziali e dei relativi elementi di valutazione contemplati dall'art. 57 della legge regionale n. 54/1973.

La proposizione della relativa censura, pertanto, doveva ascriversi al ricorso di primo grado e non alla memoria del 31 ottobre 1990.

La parte soccombente, quindi, non aveva interesse a rimuovere la pronuncia d'inammissibilità della pretesa censura proposta in quella memoria, priva di autonoma consistenza, essendo sufficiente, in punto specificità dei motivi d'appello, l'integrale riproposizione della censura disattesa, così come proposta nel ricorso di primo grado, onere puntualmente adempiuto.

Il motivo, pertanto, va esaminato nel merito.

2. — Nel merito, si osserva che, in effetti, la legge regione Toscana 6 settembre 1973, n. 54, recante stato giuridico ed economico del personale della regione Toscana, poi abrogata dall'art. 164 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51, recante testo unico delle leggi sul personale, ma vigente alla data di emanazione dei provvedimenti impugnati, prevedeva all'art. 57 un sistema di valutazioni periodiche dell'attività dei singoli dipendenti, sulla base di aggiornamenti biennali, finalizzate «ad assicurare la migliore distribuzione ed utilizzazione del personale sulla base della preparazione tecnica, della capacità e del rendimento dimostrato in servizio» (primo comma) nonché alla concessione ai dipendenti più meritevoli del beneficio economico dell'anticipazione di un anno nello scatto biennale (quinto comma).

Dette valutazioni si attuavano mediante questionari compilati dai singoli dipendenti, corredati delle osservazioni apposte dai coordinatori in contraddittorio con i dipendenti medesimi e trasmessi da ultimo all'ufficio del personale che ne tratteneva una copia per l'estrazione dei dati necessari all'aggiornamento del fascicolo personale (secondo e quarto comma).

Sulla considerazione di tale normativa, in fattispecie identica alla presente, questa sezione, con decisione 18 novembre 1989, n. 799, ha accertato l'illegittimità per difetto di istruttoria dei provvedimenti della regione Toscana di approvazione delle graduatorie di tre selezioni interne per l'accesso alla 2ª qualifica dirigenziale, in quanto ai fascicoli personali non erano acquisite, perché non effettuate, le predette valutazioni.

Elemento, questo, che riveste importanza niente affatto marginale nel procedimento in esame, in cui, se la specie dei servizi prestati è desumibile dai *curricula* presentati dai candidati e non contestati dall'ufficio, le attitudini alle funzioni proprie della qualifica vanno «desunte anche dai risultati conseguiti» (art. 32, quarto comma, della legge regionale n. 22/1984).

3. — Ai puntuali riferimenti normativi e giurisprudenziali predetti, la regione Toscana appellata ha obiettato invocando la legge regione Toscana 26 novembre 1990, n. 67, recante interpretazione autentica dell'art. 32, terzo e quarto comma, della legge regionale 24 aprile 1984, n. 22, il cui articolo unico è del seguente tenore: «L'art. 32, terzo e quarto comma, della legge regionale 24 aprile 1984, n. 22, deve essere interpretato nel senso che, agli effetti della speciale procedura ivi disciplinata; ai fini dell'accertamento e della valutazione degli elementi di cui al punto B3 dell'art. 31 della legge stessa, è esclusa l'applicabilità della previsione delle valutazioni biennali di cui all'art. 57 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54».

Deve convenirsi con la difesa della regione Toscana sul carattere decisivo di tale legge, la cui applicazione, precludendo la diversa interpretazione della legge regionale n. 22/1984, condurrebbe ad un esito di rigetto della censura in esame.

Prima di addvenire, però, a tale applicazione, è necessario procedere d'ufficio al preliminare controllo di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge predetta.

3.1. — La decisività della legge in esame, di cui si è appena detto, rende persuasi della rilevanza della questione.

Il presente giudizio, infatti, non può essere definito indipendentemente dalla predetta legge regione Toscana n. 67/1990, che stabilisce le norme applicabili ai procedimenti in esame, e, conseguentemente, dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale della legge medesima, in relazione agli effetti prodotti prima della sua abrogazione.

3.2. — Il collegio non ignora che, come dedotto dalla regione Toscana appellata, la giurisprudenza della Corte costituzionale riconosce la legittimità *ex se* di leggi regionali retroattive o interpretative.

Non ignora però nemmeno che, secondo la medesima Corte, la legge interpretativa non viola *ex se* gli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione, ma «a meno che non leda il giudicato già formatosi o non sia intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso» (Corte costituzionale, sentenza n. 155/1990).

Nella specie, nella relazione alla legge regionale in esame, riportata nelle memorie della Regione medesima, dopo aver richiamato la predetta decisione di questa IV sezione n. 799/1989, che aveva accertato l'illegittimità di 3 procedimenti selettivi espletati dalla regione Toscana in relazione alle valutazioni periodiche di cui all'art. 57 della legge regionale n. 54/1973, si precisa testualmente: «Tale decisione si contrappone a precedenti decisioni del t.a.r. Toscana che aveva ritenuto del tutto ininfluenti, in quelle procedure selettive, il citato art. 57. Essa si contrappone altresì alla successiva decisione del Consiglio di Stato (sez. IV, 28 marzo 1990, n. 206) la quale ha ritenuto legittima e sufficiente l'istruttoria eseguita esclusivamente secondo la procedura autonomamente prevista dalla legge regionale n. 22/1984. Si vedano anche le altre decisioni del Consiglio di Stato n. 203 e 207 del marzo 1990 che — sia pure implicitamente — hanno del tutto ignorato il presunto vizio procedurale riscontrato nella decisione n. 799/1989...»

Di fronte al contrasto giurisprudenziale sopra citato, ed in relazione all'opportunità di evitare ulteriori dubbi sia in sede giurisdizionale sia in sede di esecuzione dei giudicati, viene proposta all'approvazione del consiglio regionale una legge interpretativa dell'art. 32, terzo e quarto comma, della legge regionale 24 febbraio 1984, n. 22, la quale chiarisce definitivamente le procedure previste dalla legge medesima...».

Ora, dovendosi accertare l'eventuale presenza degli elementi vizianti enucleati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale — lesione del giudicato già formatosi o preordinata incidenza sui giudizi in corso — la disamina della relazione alla legge in questione suscita non marginali perplessità.

Il legislatore regionale avrebbe preso le mosse da pretesi contrasti giurisprudenziali per chiarire autoritativamente il significato delle disposizioni controverse, il che rientrerebbe nell'ordinaria fenomenologia della legge interpretativa.

Il fatto è, però, che il preteso contrasto giurisprudenziale è desunto:

a) dalla difformità della decisione n. 799/1989 di questa IV sezione da precedenti decisioni del t.a.r. della Toscana che avevano ritenuto ininfluenti l'art. 57 della legge regionale n. 54/1973 nelle procedure selettive per l'accesso alla 2^a qualifica funzionale;

b) dalla difformità della decisione n. 799/1989 predetta da altre successive (la n. 206, la n. 203 e la n. 207 del 1990) di questa stessa sezione, che avrebbero ritenuta legittima l'istruttoria delle selezioni in questione condotta prescindendo dall'art. 57 della legge regionale n. 54/1973 cit.

Senonché, è da osservare in contrario, quanto ad a), che non è dato comprendere come possa configurarsi come contrasto di giurisprudenza la riforma della sentenza di un t.a.r. da parte del Consiglio di Stato, evento fisiologico di nomofilachia nell'ambito della giurisdizione amministrativa, imperniata sul doppio grado di giudizio.

Quanto a b), è da osservare in contrario che le menzionate decisioni nn. 206, 203 e 207 del 1990 di questa IV sezione non sono andate in contrario avviso dalla decisione n. 799/1989, per il semplice fatto che nei rispettivi procedimenti la censura di difetto di istruttoria in relazione all'art. 57 della legge regionale n. 54/1973 non era stata proposta, né, ovviamente, esaminata.

Non è dato comprendere, pertanto, come una semplice diversità di causa petendi, dipendente dal potere discrezionale delle parti ricorrenti, possa essere esibita come contrasto di giurisprudenza.

Al contrario, le acquisizioni della decisione n. 799/1989 in ordine all'art. 57 della legge regionale n. 54/1973 sono state ribadite da questa sezione con decisione 5 settembre 1990, n. 629.

Non che l'esistenza di contrasti di giurisprudenza costituisca un presupposto indefettibile di legittimità della legge interpretativa — il che è escluso da Corte costituzionale, sentenza n. 123 del 1988 — ma il fatto è che, nella specie, la forzatura consistente nel delineare inesistenti contrasti di giurisprudenza costituisce sintomo di opacità dell'iniziativa legislativa e della natura dei suoi intendimenti.

A ciò si aggiunga che tranquillizzanti certezze non possono trarsi dal passo saliente della predetta relazione: «Di fronte al contrasto giurisprudenziale sopra citato, ed in relazione all'opportunità di evitare ulteriori dubbi sia in sede giurisdizionale sia in sede di esecuzione dei giudicati...».

Come già detto, nessun ragionevole dubbio poteva esser coltivato, in carenza di contrasti giurisprudenziali, sull'orientamento definitivo della giurisdizione amministrativa sulla questione controversa in futuri eventuali giudizi di cognizione.

Meno che mai, poi, potevano albergare dubbi, nell'animo di chicchessia, sull'esecuzione in sé dei giudicati, sia in sede amministrativa che, eventualmente, in quella giurisdizionale.

Ma allora, la questione non era quella dei pretesi contrasti di giurisprudenza e delle incertezze sull'interpretazione della legge, bensì invece quella del merito.

E il legislatore regionale, nella relazione alla legge, dopo aver dato atto che il sistema delle valutazioni periodiche sull'attività dei singoli dipendenti era rimasto lettera morta sin dall'inizio (pur essendo stato istituito per «assicurare la migliore distribuzione ed utilizzazione del personale sulla base della preparazione tecnica, della capacità e del rendimento dimostrato in servizio») e forse dimenticando che disapplicazione della legge non equivale a sua abrogazione, con conseguente *imputet sibi*, finiva con l'ammettere: «E pertanto testuale il rilievo che il Consiglio di Stato ha attribuito alla legge regionale (n.d.r.: la n. 22/1984) un significato che essa non volle».

Ma se così è, sembra tutt'altro da escludere che la legge regione Toscana n. 67/1990, al tempo stesso:

abbia leso, come risulta anche dal non equivoco riferimento all'esecuzione dei giudicati, quanto meno quelli già formati con le decisioni n. 799/1989 e n. 629/1990 di questa Sezione;

sia intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso, tra i quali il presente.

Resterebbero così realizzate entrambe le condizioni al cui avveramento consegue, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, l'illegittimità della legge interpretativa.

Si sarebbe trattato, insomma, non tanto di chiarire il significato di una disposizione ritenuta oscura o di privilegiarne una tra più possibili interpretazioni, ma piuttosto di sovvertire, avvalendosi del potere legislativo regionale, un orientamento giurisprudenziale non gradito.

La questione di legittimità costituzionale della disposizione in esame, pertanto, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, va dichiarata non manifestamente infondata e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione dell'incidente di costituzionalità, con conseguente sospensione del giudizio.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge regionale della Toscana 26 novembre 1990, n. 67, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al presidente della giunta regionale della Toscana e comunicata al presidente del consiglio regionale della Toscana.

Così deciso in Roma il 30 marzo 1993.

Il presidente: PEZZANA

Il consigliere estensore: BACCARINI

94C0295

N. 140

Ordinanza emessa il 7 febbraio 1993 (recte: 7 febbraio 1994) dal pretore di Rovigo nel procedimento civile vertente tra S.r.l. casa di cura privata M.C. S. Maria Maddalena e l'I.N.P.S.

Lavoro (rapporto di) - Esclusione per i contratti d'opera o per prestazioni professionali stipulati da province, comuni, comunità montane e loro consorzi e I.P.A.B. (anche se anteriori alla data di entrata in vigore della norma impugnata) della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato - sottrazione al giudice del potere di interpretare, autonomamente e indipendentemente da ogni altro potere, i fatti da cui dipende se un rapporto di lavoro debba qualificarsi subordinato o autonomo - Disparità di trattamento dei datori di lavoro nonché dei lavoratori, a seconda che il datore di lavoro sia un privato o lo Stato ovvero un ente locale, con incidenza sulla garanzia previdenziale.

(Legge 18 marzo 1993, n. 67, art. 6-bis, secondo e terzo comma, sostituito dalla legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 13, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 38 e 101).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva che precede

O S S E R V A

1. La casa di cura S. Maria Maddalena si oppone al decreto ingiuntivo n. 832/92 del pretore di Rovigo con il quale è stata condannata a pagare all'I.N.P.S. contributi e sanzioni per L. 1.034.415.180 relativi al periodo gennaio 1985 - settembre 1991 negando che il rapporto di lavoro esistito tra la casa di cura stessa ed alcuni medici e paramedici sia un rapporto di subordinazione, ed affermandone invece il carattere di autonomia, desumibile dai contratti di collaborazione libero professionale stipulati per iscritto con gli interessati.

Sopravvenuta all'instaurazione della lite l'approvazione dell'art. 6-bis della legge 18 marzo 1993, n. 67, di conversione, con modifiche, del d.-l. 18 gennaio 1993, n. 9, il cui secondo comma dispone che «i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza «IPAB», gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale, le istituzioni operanti nel servizio sanitario nazionale non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e assistenza, non ponendo in essere gli stessi rapporti di subordinazione», la società opponente chiede la revoca del decreto ingiuntivo, risultando superflua ogni attività istruttoria, atteso che la norma, «sintomatica di una diversa opzione teorica operata dal legislatore in materia di qualificazione delle prestazioni continuative esplicitate all'interno delle istituzioni operanti nel servizio sanitario nazionale» è tesa a «privilegiare... un assetto negoziale che determina, normalmente e con efficacia cogente, l'esclusione di quella tutela che l'ordinamento riserva al lavoro subordinato».

A tale impostazione si oppone l'I.N.P.S., sottolineando come una società a scopo di lucro quale è la opponente non può qualificarsi come «istituzione operante nel servizio sanitario nazionale».

2. — Ritieni il pretore che la norma di cui all'art. 6-bis della legge 18 marzo 1993, n. 67, sia applicabile al caso di specie.

La ricorrente casa di cura privata è infatti convenzionata con l'unità sanitaria locale n. 29 ai sensi degli artt. 43 e 44 della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833: vedi la convenzione allegata alle note autorizzate 20 gennaio 1994).

Da un punto di vista formale, o meglio, della terminologia utilizzata dal legislatore, occorre osservare che la espressione «istituzione» è frequentemente usata per indicare anche le case di cura private che intendono operare nell'ambito del servizio sanitario. In particolare l'art. 43 della suddetta legge è rubricato «Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie» e riguarda la riserva di legge regionale in ordine all'autorizzazione e vigilanza sulle «istituzioni sanitarie di carattere privato» le quali possono ottenere dalla regione che i loro ospedali siano considerati, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria presidi dell'unità sanitaria locale.

Ed ancora l'art. 44 è rubricato «Convenzioni con istituzioni sanitarie» e riguarda la possibilità per le «istituzioni sanitarie private di cui all'articolo precedente» e riguarda la possibilità per le «istituzioni sanitarie private di cui all'articolo precedente» di convenzionarsi con l'unità sanitaria locale a determinate condizioni stabilite da legge regionale.

Da un punto di vista sostanziale poi sono condivisibili le osservazioni della ricorrente contenute nelle note autorizzate del 20 gennaio 1994, ove si osserva che «nel nostro paese nell'area sanitaria è stato istituito con la legge n. 833/1978 un servizio sanitario nazionale a carattere misto, all'interno del quale operano con pari dignità istituzioni pubbliche e private. Queste ultime infatti, allorché adeguano le loro strutture sia a livello di attrezzature e servizi qualificanti che a livello di personale a quanto richiesto dai d.m. 30 giugno 1975 e d.P.R. 27 giugno 1986, possono accedere, in seguito a rigorosi controlli da parte dell'uls, al convenzionamento con il servizio sanitario nazionale...» onde esplicano da quel momento «una funzione paritaria integrativa e qualificante a quella svolta dalla sanità pubblica, nell'ambito di un servizio sanitario nazionale che riconosce a tutti gli utenti il diritto costituzionalmente garantito di scelta del medico e del luogo di cura, ben potendo il singolo paziente... optare liberamente di ricoverarsi in una casa di cura privata o in un ospedale pubblico».

Quanto rilevato e osservato depone quindi per la qualificazione della casa di cura ricorrente come istituzione operante nel servizio sanitario nazionale, atteso che essa ha stipulato con la u.s.l. n. 29 una convenzione in base alla quale «l'unità sanitaria locale si avvale della casa di cura privata per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera anche eventualmente in regime di degenza diurna, nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi vigenti... e potrà inoltre avvalersi della casa di cura privata per prestazioni medico-specialistiche e di diagnosi strumentale e di laboratorio» (art. 1 convenzione in atti).

3. — Ciò premesso il pretore ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-bis citato, secondo e terzo comma, con riferimento agli artt. 101, 3 e 39 della Costituzione.

3.1. — Sulla rilevanza della norma nel caso di specie si è già riferito *sub* 1 e 2. Essendo l'oggetto della controversia la qualificazione giuridica del rapporto instaurato dalla casa di cura con alcuni medici e paramedici; avendo questi

ultimi stipulato con la casa di cura un contratto d'opera libero professionale; ponendosi l'art. 6-bis, secondo e terzo comma, come norma retroattiva che qualifica questi rapporti come non subordinati, è evidente che dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale dipende la decisione della controversia.

3.2. — In punto di non manifesta infondatezza il pretore osserva quanto segue.

La norma appare in contrasto con l'art. 101 della Costituzione.

In particolare il terzo comma dell'art. 6-bis stabilisce che «le disposizioni di cui al secondo comma hanno natura interpretativa e si applicano anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge».

È evidente il grossolano tentativo del legislatore di dare efficacia retroattiva ad una norma innovativa qualificandola come norma di interpretazione autentica.

In realtà l'art. 6-bis, secondo comma, non è norma interpretativa perché non vi è alcuna norma da interpretare. Nemmeno il legislatore si preoccupa di individuarla.

La disposizione è contenute invece in una qualificazione giuridica (retroattiva) di rapporti intercorrenti tra soggetti privati e pubblici, e in tal modo sottrae al giudice il potere istituzionale di interpretare autonomamente (non norme ma) fatti sui quali basare una libera valutazione in ordine alla sussistenza o meno di un rapporto di subordinazione.

3.3. — La norma appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Disponendo infatti che i rapporti di lavoro con i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, le IPAB, gli enti non aventi scopo di lucro che esercitano attività socio-assistenziale e le istituzioni operanti nel servizio sanitario nazionale non possono qualificarsi di lavoro subordinato, discrimina i datori di lavoro non rientranti nelle categorie indicate dagli altri datori di lavoro, anche pubblici, escludendo solo per i primi il sindacato del giudice in ordine alla vera natura del rapporto per gli oneri assistenziali e previdenziali derivanti dall'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

Correlativamente discrimina poi tra loro i lavoratori che, pur svolgendo la medesima attività lavorativa per modalità e tipo di prestazioni, sono qualificati lavoratori subordinati o lavoratori autonomi a seconda della diversa natura del datore di lavoro.

Considerato poi che tra le «istituzioni operanti nel servizio sanitario nazionale» possono rientrare anche società aventi scopo di lucro che gestiscono case di cura convenzionate, appare irrazionale che solo perché «operanti nel servizio sanitario nazionale», datori di lavoro privati imprenditori possano essere sottratti dagli oneri derivanti dall'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, oneri che hanno finalità pubblicistiche sintetizzate nell'art. 38 della Costituzione.

Ed ancora sotto il profilo dell'irrazionalità e della lesione del principio di uguaglianza occorre rilevare che se le norme in materia di previdenza ed assistenza dei lavoratori subordinati hanno carattere inderogabile, perché dirette ad assicurare il fine pubblicistico della tutela del lavoratore per l'incidenza di eventi negativi sulla propria capacità lavorativa, allora occorre dire che per alcuni datori di lavoro queste norme sono meno cogenti, perché è sufficiente dare al rapporto di lavoro la facciata di contratto d'opera per sottrarsi a quelle norme inderogabili, anche se di fatto il rapporto si svolge con i caratteri della subordinazione. Il carattere della subordinazione non è infatti accertabile neanche dal giudice.

3.4. — La norma viola anche l'art. 38 della Costituzione.

Infatti essendo precluso anche agli enti previdenziali accertare la vera natura dei rapporti di lavoro instaurati con i soggetti di cui all'art. 6-bis, secondo comma, con conseguenti minori introiti, ne deriva la «lesione del diritto alla previdenza sociale impedendo agli enti preposti di adempiere efficacemente i loro compiti» (osservazione quest'ultima svolta in analoga questione dal tribunale di Cremona, ordinanza 22 settembre 1993 in *Gazzetta Ufficiale* 17 novembre 1993).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-bis, secondo e terzo comma, della legge 18 marzo 1993, n. 67, sostitutivo dell'art. 13, primo e secondo comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, con riferimento agli artt. 101, 3 e 38 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio e dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Rovigo, addì 7 febbraio 1993

Il pretore: BIGHETTI

N. 141

Ordinanza emessa il 20 gennaio 1994 dal pretore di Lanciano
nel procedimento civile vertente tra Lio Ida e la prefettura di Chieti

Circolazione stradale - Infrazioni al nuovo codice della strada (nella specie: eccesso di velocità) - Ricorso al prefetto - Previsione, nel caso di mancato accoglimento, di un raddoppio della pena minima editale - Violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza atteso che solo chi gode di più agiate condizioni economiche può adire la via giudiziaria previa proposizione di ricorso al prefetto destinato, ove rigettato, a determinare il raddoppio della sanzione.

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Sciogliendo la formulata riserva, letti gli atti di causa, osserva quanto segue;

Con ricorso depositato in cancelleria in data 22 settembre 1993 Ida Lio proponeva opposizione avanti a questo pretore avverso l'ordinanza ingiunzione n. 661/1993 del 26 luglio 1993 con la quale il vice prefetto vicario della provincia di Chieti le aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 400.000, oltre spese di procedimento, a titolo di sanzione pecuniaria per l'infrazione di cui all'art. 142, ottavo comma del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Deduceva innanzitutto la decadenza dell'amministrazione dal potere di esigere la somma suddetta per essere stata evidenziata violazione notificata ad essa esponente tardivamente; instava altresì, in via subordinata, affinché il giudicante sollevasse questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, primo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che «il prefetto (.....) se ritiene fondato l'accertamento emette (.....) ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata nel limite non inferiore a doppio del minimo editale per ogni singola violazione (.....)»;

Rileva il giudicante che la questione, oltre ad essere rilevante come appreso chiarito, non appare manifestamente infondata, sulla base delle seguenti considerazioni;

Ritenuto che l'opposizione innanzi all'amministrazione giudiziaria, di cui all'art. 205 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, può essere esperita solo avverso l'ordinanza ingiunzione resa dal prefetto a seguito del ricorso amministrativo di cui all'art. 203 del d.lgs. cit., da promuovere nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione;

Rilevato che dunque il previo esperimento del predetto ricorso amministrativo costituisce una sorta di presupposto processuale dell'ordinario giudizio dinanzi all'amministrazione giudiziaria;

Considerato peraltro che l'opposizione dinanzi all'amministrazione giudiziaria, nel consentire il controllo giurisdizionale sugli atti della pubblica amministrazione e dunque la verifica del rispetto, da parte di quest'ultima, del principio di legalità, costituisce il solo strumento attraverso il quale, nella materia *de qua*, è consentito al cittadino-contraavventore di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi (cioè anche in considerazione della circostanza che l'amministrazione giudiziaria è attribuita, in *subiecta* materia, una giurisdizione «piena», cioè estesa alla tutela degli interessi legittimi;

Preso atto che, a norma dell'art. 204 del d.lgs. n. 285/1992 il rigetto del ricorso amministrativo esperito dinanzi al prefetto comporta l'irrogazione, da parte di quest'ultimo, di una sanzione pari al doppio del minimo editale;

Considerato che, viceversa, la sanzione da pagare in tutti i casi in cui il nuovo codice della strada stabilisce la sola sanzione pecuniaria è pari al minimo fissato dalle singole norme (art. 202), se detto pagamento interviene nei 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, ovvero è pari alla metà del massimo, se il pagamento interviene dopo la scadenza del termine suddetto senza che sia stato presentato ricorso al prefetto (art. 203, terzo comma, del d.lgs. citato);

Considerato che dunque il contraavventore, in base alle suesposte premesse, ha a disposizione le seguenti opzioni:

- 1) pagare entro 60 giorni una somma pari al minimo «editale»;
- 2) non pagare entro i 60 giorni, senza peraltro promuovere alcun ricorso amministrativo (e dunque pagare una somma pari alla metà del massimo «editale»: in tal caso egli non potrà percorrere la via giurisdizionale per non aver proposto il ricorso amministrativo nel termine di 60 giorni predetto;

3) non pagare entro 60 giorni ma promuovere ricorso amministrativo al prefetto: in tale caso se il ricorso viene accolto, *nulla quaestio*: se viene viceversa rigettato il contravventore, finalmente, potrà adire l'autorità giudiziaria ordinaria avverso una ordinanza ingiunzione, resa per l'appunto dal prefetto, che però lo avrà condannato a pagare una somma raddoppiata rispetto a quella originariamente comminatagli;

Rilevato che, in conseguenza, per poter percorrere la via giurisdizionale, a tutti garantita dall'art. 24 della Costituzione, il contravventore deve «passare» attraverso il raddoppio della sanzione originaria: ciò che dunque non solo inibisce l'azione ma rende vieppiù disagiata la «resistenza» in giudizio avverso l'irrogazione di una sanzione in tal guisa maggiorata;

Considerato che tale assetto normativo incide anche sul principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, ove si consideri che solo chi trovasi in più agiate condizioni economiche può rischiare la via giurisdizionale proponendo, previamente, un ricorso amministrativo destinato, ove rigettato, a determinare il raddoppio della sanzione;

Ritenuto, infine, che la questione appare rilevante ai fini del decidere, posto che l'eccezione di tardività della notificazione della violazione appare *ictu oculi* infondata (la notifica reca data 13 maggio 1933 a fronte di una violazione accertata il 3 maggio 1993 e che, in caso di soccombenza, l'opponente si vedrebbe condannato a pagare una sanzione pari al doppio di quella originariamente comminatagli).

P. Q. M.

Visti l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 81, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, primo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui prevede che il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento ingiunge il pagamento di una somma determinata nel limite «non inferiore al doppio» del minimo edittale;

Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lanciano, addì 20 gennaio 1994

Il pretore: BALESTRIERI

94C0297

N. 142

Ordinanza emessa il 20 gennaio 1994 dal pretore di Lanciano nel procedimento civile vertente tra Angelucci Concezio e la prefettura di Chieti

Circolazione stradale - Infrazioni al nuovo codice della strada (nella specie: eccesso di velocità) - Ricorso al prefetto -

Previsione, nel caso di mancato accoglimento, di un raddoppio della pena minima edittale - Violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza atteso che solo chi gode di più agiate condizioni economiche può adire la via giudiziaria previa proposizione di ricorso al prefetto destinato, ove rigettato, a determinare il raddoppio della sanzione.

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Sciogliendo la formulata riserva, letti gli atti di causa, osserva quanto segue:

Tranne i punti in cui si menzionano, rispettivamente, il nome dell'opponente («Angelucci Concezio» invece di «Ida Lio»), il numero e la data di notifica dell'ordinanza-ingiunzione («659/93» anziché «661/93» e «14 maggio 1993» anziché «13 maggio 1993») e la data del deposito del ricorso in cancelleria («20 settembre 1993» anziché «22 settembre 1993») il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 141/1994).

94C0298

N. 143

Ordinanza emessa il 24 gennaio 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Musumeci Silvio

Processo penale - Misure cautelari - Divieto di custodia cautelare per la persona affetta da HIV e nei casi di AIDS conclamata - Disparità di trattamento, in punto di libertà personale, rispetto a soggetti affetti dalla stessa patologia, ma in stadi diversi, e a quelli affetti da patologie diverse altrettanto gravi e irreversibili - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, in particolare di quello di essere tutelato di fronte alle aggressioni criminali.

(C.P.P. 1988, art. 286-bis).

(Cost., artt. 2 e 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Vista la richiesta del p.m. di emissione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere a carico di Musumeci Silvio, e la contestuale richiesta di promovimento della questione di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del c.p.p. nella parte in cui impedisce l'adozione del citato provvedimento a carico dell'indagato;

Ritenuto di dover condividere la richiesta del p.m., e rilevato;

IN FATTO

Per illustrare il concreto rilievo della questione che costituisce l'oggetto della presente denuncia di incostituzionalità appare opportuno premettere quanto segue:

- 1) Musumeci Silvio è soggetto con reiterati precedenti penali per violazione della normativa in materia di armi, della legislazione sugli stupefacenti, per estorsione ed altro;
- 2) egli è attualmente sottoposto a giudizio, dinanzi all'A.G. di Lucca, per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, di estorsione continuata, di omicidio tentato ed altro;
- 3) copia degli atti del predetto procedimento — che detiene, come si vedrà, interesse anche ai fini della questione che qui si solleva — è stata acquisita dal p.m., ai sensi dell'art. 371 del c.p.p., al presente procedimento;
- 4) dall'esame di quegli atti si ricava che il Musumeci è accusato di essere esponente di spicco del tristemente noto «clan Musumeci», operante da alcuni anni nella fascia costiera della Toscana, il quale, avvalendosi della condizione di assoggettamento e di omertà originata dall'abituale ricorso alla violenza da parte dei suoi affiliati, ha posto in essere una sistematica attività di taglieggiamento soprattutto ai danni dei titolari di pubblici esercizi operanti in questa parte della regione;
- 5) sempre dall'esame di quegli atti si ricava che l'odierno indagato, raggiunto da un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso il 18 ottobre 1991 da quel g.i.p., con successivo provvedimento in data 11 febbraio 1992 fu scarcerato e collocato agli arresti domiciliari in quanto risultato affetto da A.I.D.S. conclamata.

L'art. 286-bis del c.p.p. pone infatti un indifferenziato divieto di custodia cautelare in carcere a carico di indagati i quali risultino affetti, come appunto il Musumeci, da «A.I.D.S. conclamata».

Questo premesso, e venendo ora ai fatti che costituiscono oggetto del presente procedimento, si deve ricordare che sono stati raccolti elementi di prova, rappresentati da indagini di p.g., dichiarazioni di persone informate sui fatti e confessioni di coindagati, che hanno illustrato come subito dopo il collocamento agli arresti domiciliari concessogli dall'a.g. di Lucca il Musumeci abbia ripreso a gestire una sistematica attività estorsiva, stavolta attuata soprattutto in danno dei titolari di alcune case da gioco clandestine operanti su Pisa (alcuni dei quali, peraltro, già vittime di pregressi episodi estorsivi riferibili sempre all'odierno indagato, per i quali pende il citato procedimento lucchese).

Risulta, in particolare, che già in data 20 aprile 1993, e quindi ad appena due mesi di distanza dalla sua scarcerazione, il Musumeci convocò presso il suo domicilio i gestori di due di codeste case da gioco — che ivi furono casualmente trovati dalla p.g. in occasione di un controllo — per imporre loro il pagamento di una determinata percentuale sugli incassi settimanali.

Risulta altresì che da allora l'indagato iniziò a riscuotere le somme provento della sua attività estorsiva servendosi dell'operato di correi — quasi tutti sottoposti a custodia cautelare nell'ambito del presente procedimento, e confessi — e perfino dell'operato di sua moglie, anch'essa affetta da infezione da H.I.V., ma sottoposta, a differenza del marito, a custodia cautelare in carcere in quanto risultata portatrice di un numero di linfociti T/CD4 compatibile con l'accennata coercitiva.

Allo stato, dunque, mentre sono ristretti in carcere i gregari dell'organizzazione criminosa facente capo all'attuale indagato, e perfino la moglie di questi, pure affetta da infezione da H.I.V., questo giudice è impossibilitato, per il divieto impostogli dall'art. 286-bis del c.p.p., ad adottare a carico del Musumeci un provvedimento cautelare più grave di quello degli arresti domiciliari, pur essendo dimostrata *per facta concludentia* la idoneità di quest'ultima misura — della quale l'indagato già fruisce, come si è visto, per disposizione di altra a.g. — ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa da parte di costui, e pur essendo per altro verso dimostrato, di nuovo *per facta concludentia*, come le condizioni di salute di questi non siano tanto gravi da impedirgli di avviare, organizzare e gestire un articolato programma estorsivo quale quello emerso nell'ambito della presente indagine.

La rilevanza della questione di costituzionalità dell'art. 286-bis del c.p.p. che qui si propone è agevolmente deducibile dalla circostanza che è esattamente per effetto della norma in questione che questo giudice è impossibilitato ad adottare un provvedimento di restrizione carceraria che il titolo del reato ascritto al Musumeci (art. 275 terzo comma del c.p.p.) e le esigenze di prevenzione speciale in concreto ravvisabili nel caso di specie [art. 274 lett. c) c.p.p.] consiglierebbero altrimenti di emettere.

Detta questione appare non manifestamente infondata sulla base delle considerazioni che qui di seguito si propongono.

IN DIRITTO

La questione della sottoponibilità a custodia cautelare in carcere di indagati i quali versino in gravi condizioni di salute è stata affrontata e risolta in via generale dal legislatore con l'art. 275, quarto comma, c.p.p. il quale dispone, come è noto, che «non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è (...) una persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie in caso di detenzione».

Il contemperamento tra il diritto alla salute delle persone indagate e le esigenze di tutela della collettività è stato dunque raggiunto dal legislatore all'insegna di un duplice limite: da un lato il divieto di custodia cautelare in carcere opera solo in presenza di condizioni di salute talmente gravi da non poter essere efficacemente curate in ambiente carcerario; da un altro lato, esso è comunque superabile quando sussistano esigenze cautelari di eccezionale intensità e rilevanza.

È acquisito in giurisprudenza come la norma in questione imponga al giudice di procedere ad un attento bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, in modo da assicurare che quanto più elevato sia il livello delle esigenze cautelari da realizzare nel caso concreto, correlativamente tanto più gravi debbano essere le condizioni di salute idonee a giustificare l'esclusione della custodia in carcere (cass. 10 settembre 1991; cass. 23 aprile 1992).

La *lex generalis* affida in altre parole al giudice — con una soluzione improntata ad incontestabile razionalità — il compito di valutare, volta per volta e in concreto, da un lato il grado delle esigenze cautelari da assicurare in relazione ai reati per i quali si procede, e dall'altro lo stato di compromissione delle condizioni di salute dell'indagato, anche soppesando prudentemente il riflesso che queste possano avere su quelle: nel senso che quando lo scadimento delle condizioni sanitarie dell'indagato sia tale da farne ritenere fortemente ridotta la pericolosità, meno gravi possano essere per conseguenza le misure limitative della sua libertà personale; e per converso; qualora il suo stato di salute si riveli del tutto ininfluenza a scongiurare taluno dei *pericula* indicati dall'art. 274 del c.p.p., legittimamente possa esserne disposta la coercizione cautelare in carcere.

Tale generale disciplina è stata radicalmente derogata — con riferimento alla speciale ipotesi di indagati affetti da infezioni da H.I.V. — dall'art. 286-bis del c.p.p. introdotto nell'ordinamento dal d.l. 14 maggio 1993, n. 139, convertito in legge 14 luglio 1993, n. 222.

Con detta disposizione è stato introdotto il principio del divieto della custodia cautelare in carcere per gli indagati affetti da infezione da H.I.V. i quali versino in una «situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione».

I presupposti e le modalità di accertamento della predetta situazione di incompatibilità sono stati disciplinati dalla norma in due modi radicalmente distinti:

1) con l'imposizione di una presunzione *juris et de jure* di incompatibilità con la custodia cautelare in carcere per i soggetti affetti da «A.I.D.S. conclamata» (definita secondo i criteri dettati dalla circolare del Ministero della

sanità 13 febbraio 1987, n. 5) o da «grave deficienza immunitaria» (definita dalla presenza nel soggetto di un numero di linfociti T/CD4 pari o inferiore a 100 per mmc, giusta le previsioni dell'art. 1, d.m. 25 maggio 1993);

2) con l'affidamento al giudice del compito di valutarla caso per caso nell'ipotesi di «irrelevante deficienza immunitaria» (quarto comma della presenza di linfociti T/CD4 in numero superiore a 100 ma inferiore a 200 per mmc), tenendo conto in particolare «del periodo residuo di custodia cautelare» da subirsi da parte dell'indagato, e «degli effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche».

Mentre quest'ultima previsione si muove sostanzialmente, come si vede, nell'alveo della disciplina generale dettata dall'art. 275, quarto comma, del c.p.p., merita invece più attenta considerazione la prima parte della norma in esame, che è d'altronde quella che rileva in concreto nel caso oggetto del presente provvedimento.

Con essa è stato infatti introdotto un assoluto ed indifferenziato divieto di custodia cautelare in carcere in connessione a situazioni di fatto (patologia da A.I.D.S. conclamata o deficit immunitario grave, definito dal numero di linfociti T/CD4) ritenute *juris et de jure* significative di incompatibilità con lo stato di carcerazione.

Tale indifferenziato divieto preclude dunque al giudice di operare sia quel bilanciamento tra diritto alla salute della persona indagata ed esigenze di tutela della collettività che si è visto essere imposto dall'art. 275, quarto comma; del c.p.p., sia — che è accertamento sostanzialmente non dissimile — quella valutazione circa gli «effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche» prevista per le forme meno gravi di infezione da H.I.V. dall'art. 286-bis del c.p.p.

Ora, mentre nessuna censura potrebbe essere mossa alla disposizione che qui si denuncia qualora le situazioni di fatto da essa considerate fossero effettivamente rivelatrici di assoluta incompatibilità con lo stato di carcerazione (intesa, da un lato, come impossibilità di cura in ambiente carcerario, e dall'altro come riduzione della pericolosità dell'indagato in relazione alle sue condizioni di salute), sorgono invece seri motivi di perplessità quando si rifletta sul fatto che la patologia da A.I.D.S. conclamata o il deficit immunitario espresso dal numero di linfociti T/CD4 nel sangue non sono, di per loro, necessariamente produttivi delle conseguenze che da essi si pretende, *juris et de jure*, di inferire.

Si deve infatti ritenere che, ai fini della valutazione delle reali condizioni di salute di un soggetto affetto da infezione da H.I.V. abbiano rilievo, più che il dato — tutto sommato astratto — del numero di linfociti T/CD4 presenti nel plasma, e più che la presenza di una qualsiasi delle infezioni opportuniste previste dalla circolare del Ministero della sanità 13 febbraio 1987, n. 5, la natura, la localizzazione, la gravità di queste ultime: ben potendo darsi che un soggetto con un patrimonio immunitario inferiore ai 100 T/CD4 mmc o portatore di una non grave infezione opportunista goda di fatto di uno stato di relativo benessere tale, da un lato, da renderne possibile un adeguato trattamento in ambiente carcerario, e da altro lato da non sminuirne significativamente la pericolosità.

Il caso oggetto del presente procedimento offre una convincente esemplificazione dell'assunto che qui si sostiene. Musumeci Silvio è sì affetto da patologia da A.I.D.S. conclamata. Ma le sue condizioni di salute non gli hanno impedito di riprendere, dal suo domicilio, una nuova serie di attività estorsive, in parte dirette contro soggetti già vittime di analoghe sue coartazioni criminose in passato. Risulta per altro verso che attualmente le esigenze terapeutiche dell'indagato sono adeguatamente soddisfatte da cure domiciliari accoppiate a saltuarie traduzioni presso un reparto ospedaliero di malattie infettive, il che rende evidente che le stesse potrebbero altrettanto, e forse addirittura più adeguatamente, essere soddisfatte presso un centro clinico carcerario attrezzato, con eventuali brevi periodi di ricovero esterno.

Le disposizioni dettate *in parte qua* dall'art. 286-bis del c.p.p. appaiono dunque costituzionalmente censurabili da due diversi punti di vista.

Innanzitutto nell'ottica della violazione del principio di uguaglianza posto dall'art. 3 della Costituzione.

Tale violazione è ravvisabile sia in raffronto alla disciplina generale dettata, per le persone che versino in gravi condizioni di salute, dall'art. 275, quarto comma, del c.p.p., sia in relazione alla speciale disciplina prevista dallo stesso art. 286-bis del c.p.p. per la particolare fattispecie della «irrelevante deficienza immunitaria» da infezione da H.I.V.

In ordine al primo punto si deve ritenere che sia del tutto ingiustificato, perché privo di qualsiasi fondamento sia sanitario che criminologico, il diverso trattamento riservato agli ammalati di A.I.D.S. conclamata o da grave deficienza immunitaria rispetto a quello previsto per la generalità degli indagati affetti da altre gravi patologie. Mentre questi ultimi, come si è visto, possono essere sottoposti a custodia cautelare in carcere previa valutazione dell'intensità delle esigenze cautelari sussistenti a loro carico, che in casi limite può addirittura prevalere sull'accertata incompatibilità con lo stato detentivo, i primi non possono in nessun caso essere sottoposti a detta misura, senza alcun riguardo né per la loro effettiva pericolosità né per le loro concrete condizioni di salute.

Il che appare, come si accennava, del tutto illogico e ingiustificato, atteso il fatto che gli ammalati da A.I.D.S. conclamata (e il Musumeci ne è l'esemplificazione) possono trovarsi in concreto, sul piano delle esigenze cautelari formulabili a loro carico e delle necessità terapeutiche da soddisfare, in posizione non peggiore rispetto a quella di altri indagati affetti da patologie altrettanto gravi ed irreversibili.

Un secondo profilo di disparità di trattamento appare ravvisabile, all'interno dello stesso art. 286-bis del c.p.p., rispetto alla disciplina prevista per gli indagati affetti da «deficienza immunitaria rilevante», definita, come si è visto, da un determinato livello convenzionale (più di 100 e meno di 200 per mmc) di linfociti T/CD4 nel plasma. Anche questi soggetti possono essere infatti sottoposti a custodia cautelare in carcere, previa valutazione del «periodo residuo» di custodia da subire e «degli effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche».

Tale disposizione appare anch'essa in stridente ed irragionevole contrasto con l'assoluto divieto di carcerazione previsto, senza alcun riguardo per le loro effettive condizioni personali, per i soggetti affetti da A.I.D.S. conclamata o deficit immunitario «grave», non avendo alcun fondamento, né logico né scientifico, l'idea — evidentemente assunta dal legislatore a linea ispiratrice del suo intervento — che un numero di linfociti T/CD4 di poco superiore o inferiore a 100 possa tracciare un discrimine attendibile, sul piano delle esigenze cautelari e delle necessità terapeutiche, tra due categorie di ammalati in vista dei trattamenti custodiali radicalmente differenziati previsti per costoro.

La concreta fattispecie sottoposta a questo Giudice offre di nuovo una convincente esemplificazione dell'assunto qui svolto: si è infatti già visto come, in applicazione dell'art. 286-bis del c.p.p. (e dell'art. 275, terzo comma, del c.p.p.), abbia dovuto essere disposta la custodia cautelare in carcere a carico della moglie del Musumeci, pure essa affetta da infezione da H.I.V., ma con un patrimonio immunitario ancora compatibile coi limiti previsti dal d.-m. 25 maggio 1993. È doveroso chiedersi allora quale senso logico abbia che debba essere sottoposta a custodia cautelare in carcere un'indagata in posizione chiaramente marginale rispetto a quella del marito, laddove è invece precluso *ex lege* ogni accertamento delle condizioni di questi, pure chiaramente portatore di esigenze terapeutiche sostanzialmente non dissimili da quelle di costei, ma dotato di una pericolosità sociale incomparabilmente maggiore.

Un secondo profilo di incostituzionalità della norma è ravvisabile in rapporto all'art. 2 della Costituzione nella parte in cui riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, tra i quali deve essere sicuramente ricompreso anche quello di essere tutelato di fronte a chi compia atti di aggressione criminale a danno dei propri interessi e diritti.

L'art. 286-bis del c.p.p., nella parte che qui si denuncia, comporta invece un'inesplicabile compressione delle esigenze di tutela della collettività che viene privata dell'unico strumento cautelare idoneo ad impedire la protrazione o la ripresa dell'attività criminosa da parte di una categoria di soggetti (affetti da A.I.D.S. conclamata o da deficit immunitario grave) a favore della quale si è in certo modo ritagliata una sostanziale «licenza di delinquere».

Vero è che deve essere riconosciuto al legislatore uno spazio di discrezionalità nel contemperare tra loro il diritto alla salute degli indagati con il diritto alla sicurezza del resto dei consociati: ma tale spazio di discrezionalità in tanto può essere ritenuto legittimo in quanto esercitato in forme comprensibili e razionalmente giustificabili.

Il che non è quanto avvenuto nel caso concreto, posto che la scelta di campo operata dalla norma in favore di uno solo degli interessi in gioco trascura irragionevolmente di considerare che soggetti in condizioni sanitarie quali quelle considerate dall'art. 286-bis possono essere tuttavia, al di là di una *factio legis* che ha nella sostanza il valore di un esercizio di *wishful thinking* (credere vero qualcosa perché lo si desidera intensamente), ancora capaci di ledere gravemente i diritti della collettività e dei singoli, senza che per altro verso sussista necessariamente un'impossibilità al loro trattamento in ambiente carcerario.

Impedire al giudice di valutare in concreto la sussistenza delle circostanze suaccennate ai fini delle decisioni sullo stato di libertà degli indagati significa dunque far scontare dalla collettività il peso di una presunzione legislativa che, nella sua insindacabilità e assolutezza, appare lontana dalla verità delle cose.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 286-bis del c.p.p. nella parte in cui prevede il divieto della custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti affetti da A.I.D.S. conclamata o da grave deficienza immunitaria, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione;

Sospende la decisione sulla richiesta di provvedimento cautelare a carico di Musumeci Silvio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, alla procura generale presso la corte d'appello di Firenze e all'indagato, e la sua comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Pisa, addì 24 gennaio 1994

Il giudice per le indagini preliminari: SALUTINI

N. 144

Ordinanza emessa il 22 dicembre 1993 dal tribunale di Verona
sul reclamo proposto da S.p.a. pastificio Rana nei confronti di Guarienti Guglielmo

Processo civile - Procedimenti cautelari - Reclamo avverso l'ordinanza di rigetto - Omessa previsione - Impossibilità di riproporre la domanda *rebus sic stantibus* - Lamentata disparità di trattamento rispetto alle ordinanze di accoglimento per le quali è previsto il reclamo - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.C., art. 669-terdecies, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Oggetto: Reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies del c.p.c.

Nel procedimento di cui al reclamo ex art. 669-terdecies del c.p.c. promosso da pastificio Rana S.p.a. in persona di Rana Giovanni con gli avv.ti Sergio Mancini e prof. Claudio Consolo, giusto mandato in calce al ricorso per sequestro giudiziario 10 agosto 1993 reclamante, nei confronti di Guarienti Guglielmo con gli avv.ti Enrico Caccella di Verona e Sergio Camerino di Venezia per mandato a margine della comparsa di primo grado convenuto, avverso l'ordinanza 8 novembre 1993 di rigetto della domanda di sequestro giudiziario proposto nei confronti di Guglielmo Guarienti nella causa civile pendente avanti il trib. di Verona (g.i. dott. Carmelo Sigilli) fra: Agostino e Guarienti Guarienti di Brenzone, attori, avv.ti Righetti Luigi di Verona ed Ernesto Ferretini di Brescia); Guglielmo Guarienti di Brenzone, convenuto, (avv.ti Enrico Caccella di Verona e Sergio Camerino di Venezia); pastificio Rana S.p.a., intervenuta, (avv.ti Sergio Mancini e prof. Claudio Consolo).

CONCLUSIONI

Reclamante: Si chiede la riforma dell'ordinanza cautelare reclamata, previa rimessione alla Consulta della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies del c.p.c. per la parte in cui sembra escludere la reclamabilità dei dinieghi di tutela cautelare.

Convenuto: Si chiede perciò il rigetto del reclamo avversario e la condanna del reclamante alla rifusione delle spese e degli onorari di causa.

Attori: Si chiede il rigetto del reclamo.

Ha pronunciato la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 gennaio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per i seguenti

MOTIVI

1. — Con ricorso ex art. 700 del c.p.c. in data 10 agosto 1993, formulato nell'ambito del giudizio promosso da Guarienti Agostino e Guarienti Guariente contro Guarienti Guglielmo in funzione della condanna di quest'ultimo all'adempimento del contratto a suo tempo intercorso fra le parti in ordine alla cessione di alcuni beni immobili siti in comune di Garda, località San Vigilio, e nel corso del quale la stessa società ricorrente era intervenuta ex art. 105 del c.p.c. chiedendo il rigetto delle domande attoree e la condanna del convenuto anzi citato a trasferire la proprietà dei medesimi immobili ex art. 2932 del c.c., il pastificio Rana S.p.a. formulava richiesta al giudice istruttore di disporre il sequestro giudiziario dei beni oggetto di causa, stante per l'appunto il conflitto fra le varie parti del giudizio sussistente in ordine alla proprietà di essi.

Disposta la comparizione delle parti, con ordinanza 8 novembre 1993 il giudice istruttore rigettava il ricorso, in via principale adducendo la carenza dell'indispensabile nesso strumentale fra la domanda cautelare e quelle di merito, non concernenti queste ultime il rilascio degli immobili oggetto dei dedotti contratti preliminari.

Avverso tale ordinanza proponeva reclamo al tribunale il pastificio Rana S.p.a., ai sensi dell'art. 669-terdecies del c.p.c., in primo luogo sostenendone l'ammissibilità «per la illegittimità alla soluzione differenziata *secundum eventum litis* emergente dalla previsione normativa in questione (tale rimedio essendo infatti previsto avverso i soli provvedimenti di accoglimento delle domande cautelari e non invece contro quelli di rigetto di esse), quale per l'appunto ritenuta idonea ad esporre la norma stessa, sullo specifico punto, a censura di illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24 Costituzione, e nel merito insistendo nelle proprie domande.

Concludeva quindi la medesima chiedendo la riforma dell'impugnata ordinanza, previa rimessione alla Consulta della questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies del c.p.c. per la parte in cui escluderebbe la reclamabilità dei provvedimenti di diniego della tutela cautelare.

Disposta la comparizione delle parti, all'udienza 10 dicembre 1993 il convenuto e gli attori rimarcavano l'improprietà e/o inammissibilità del reclamo, ai sensi per l'appunto dell'art. 669-terdecies del c.p.c. al contempo contestando gli attori la fondatezza delle censure d'incostituzionalità avanzate dalla società ricorrente, e cioè in relazione sia all'art. 3 che all'art. 24 della Costituzione.

Raccolte le deduzioni delle parti, il tribunale si riservava infine di decidere.

2. — Ciò premesso, e tali deduzioni valutate, è dell'avviso il Collegio di dover dichiarare la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del pastificio Rana S.p.a. sollevata.

La quale invero si prospetta innanzitutto rilevante in relazione alla decisione del presente reclamo, posto che, come è pacifico, soltanto una favorevole definizione di essa, con conseguente pronunzia di illegittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies del c.p.c., limitata alla parte contestata, consentirebbe al Tribunale di poter passare alla valutazione nel merito delle doglianze della società anzidetta, e quindi anche di procedere all'eventuale riforma dell'ordinanza 8 novembre 1993 del giudice istruttore.

Per quanto attiene invece alla serietà «della questione, è utile ricordare come sin dalla pubblicazione della legge 26 novembre 1990, n. 353 (provvedimenti urgenti per il processo civile), con specifico riferimento alla parte di essa mirata alla razionalizzazione della precedente normativa in tema di procedimento cautelare, la previsione di cui all'art. 669-terdecies del c.p.c. abbia suscitato fra gli studiosi della materia reazioni generalmente negative, per l'appunto connesse alle strutturali limitazioni del nuovo istituto del reclamo ed ai possibili profili di incostituzionalità in esse ravvisabili.

Si è invero espressa la dottrina sul punto, a titolo esemplificativo, nel senso ora di «arbitraria e irragionevole discriminazione fra le ipotesi previste negli artt. 669-septies e 669-octies, con riferimento al regime del reclamo istituito nell'art. 669-terdecies» (Tarzia), ora di perplessità in ordine all'istituzione di un controllo limitato alle sole ordinanze che concedono i provvedimenti cautelari, da cui scaturirebbe il dilemma fra un'interpretazione della norma idonea ad estenderne la portata anche ai provvedimenti negativi e la decisione invece di sollevare il problema di costituzionalità del riduttivo disposto di essa (Saletti), ora di limitazione non del tutto persuasiva, potendo anche il rigetto della domanda cautelare creare quell'assetto irreversibile di interessi per la cui tutela è stato predisposto il reclamo (Olivieri), ora di ingiustificata sperequazione fra le posizioni del resistente e del richiedente, per l'appunto connessa all'introdotta previsione di un cd. gravame *secundum eventum litis* (Consolo), ora infine di violazione della parità di armi tra i contendenti garantita dall'art. 24 della Costituzione, con conseguente disparità di trattamento tra situazioni identiche non giustificabile ex art. 3 Costituzione.

Sulla falsariga di siffatte posizioni si è poi recentemente schierato il tribunale di Bologna con la propria ordinanza 21 luglio 1993 con la quale, sull'affermazione che la previsione di un siffatto reclamo *secundum eventum litis* introdurrebbe «una compressione del principio di parità delle parti di un procedimento cautelare talché l'art. 669-terdecies, primo comma del c.p.c. appare in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione», ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma *de qua*.

Su posizioni distinte e contrapposte risultano invece a oggi schierati in campo dottrinale il Proto Pisani, il quale ritiene giustificata sul piano costituzionale la non reclamabilità del provvedimento negativo in quanto finalizzata a soddisfare un'esigenza interna di funzionalità del processo, ponendo di fatto essa un limite alla proliferazione dei reclami, ed in campo giurisprudenziale il tribunale di Padova (V. ord. 18 giugno 1993), favorevole a far rientrare nella sfera di discrezionalità del legislatore ordinario ogni scelta su modalità e limiti di assoggettamento a reclamo dei provvedimenti emessi in tema di misure cautelari, essendosi nella fattispecie in presenza di posizioni diseguali e quindi passibili di non coincidente tutela processuale, nei limiti peraltro sempre della necessaria ragionevolezza.

Orbene la stessa sussistenza di un siffatto serrato dibattito sull'argomento appare al tribunale, benché propenso a condividere il formulato giudizio di legittimità costituzionale della norma contestata, circostanza di per sé idonea a giustificare l'iniziativa dalla stessa società reclamante sollecitata.

Non necessariamente infatti il giudizio di fondatezza di una norma deve porsi come conclusivo alla pronunzia di non manifesta infondatezza della sollevata questione di costituzionalità di essa, e ciò soprattutto avuto riguardo alla

circostanza che il sistema previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 1948 (che definisce i capisaldi della materia) appare improntato ad un sostanziale favore sul promovimento delle questioni di costituzionalità, le quali devono infatti essere rimesse alla Consulta quando risultino non manifestamente infondate e non invece quando appaiano fondate, e quindi in tutti i casi in cui nell'applicazione di una determinata norma nascano dubbi sulla costituzionalità di essa, e non riesca il giudice a motivare il proprio convincimento su questa ultima in modo pieno e del tutto convincente.

Per l'appunto applicato al caso in esame un siffatto principio ritiene a questo punto il tribunale che vi siano le condizioni per sollecitare l'intervento della Consulta sulla materia oggetto di controversia, non potendosi negare esser essa, se non permeata, quantomeno lambita da sufficienti margini di dubbio, intimamente correlati, più che al contenuto in sé dell'art. 669-terdecies del c.p.c., alle conseguenze pratiche di esso nel contesto di un sistema caratterizzato, nell'ipotesi specifica di provvedimenti di rigetto dell'istanza cautelare, da una sorta di giudicato sul punto, quale a sua volta collegato all'impossibilità per la parte interessata di ripresentare l'istanza stessa in assenza di mutamento delle circostanze di fatto e di diritto poste alla base di essa (ex art. 669-septies del c.p.c.).

Né la dedotta intrinseca debolezza di un siffatto meccanismo preclusivo (coprendo l'accertamento del giudice adito solo il dedotto e non anche il deducibile, e attesa altresì l'ampiezza dello *ius novorum* concesso dalla norma) può pienamente rassicurare sulla sostanziale parità di tutela, costituzionalmente garantita, dal legislatore assicurata con la legge n. 353/1990 alle due parti del procedimento cautelare.

Indifferente dovendo invero risultare al sistema il contenuto del provvedimento emesso dal giudice (e cioè di accoglimento o di rigetto di un'istanza), e solo dovendosi avere riguardo, ai fini della concreta verifica del realizzarsi di una lesione dell'anzidetto diritto costituzionale di paritaria difesa, alla possibilità per le parti in contesa di porre in qualche modo rimedio allo specifico assetto di interessi da detto provvedimento determinato, non chiaramente infondato appare il dubbio che la parte la quale abbia visto rigettare la propria domanda di misura cautelare si venga di fatto a trovare, per l'impossibilità di dolersi con altro Giudice della asserita erronea valutazione delle proprie ragioni ed al contempo di riformulare l'istanza se non mutandone l'impostazione (se e quanto ciò fosse possibile), in una situazione di sostanziale disparità di trattamento rispetto alla parte che invece, in caso di accoglimento dell'istanza anzidetta, si vede riconosciuta la possibilità di prontamente reagire alla situazione determinata dal provvedimento positivo del giudice, e di dolersi quindi di decisioni ritenute ingiuste, e ciò in virtù per l'appunto della introdotta previsione, più che di un doppio grado di giudizio, della ripetuta valutazione della sussistenza delle condizioni dalla legge fissate per la concessione della chiesta misura cautelare.

Dal momento infine che, qualora ravvisata nella fattispecie, una simile disparità di trattamento fra le parti (una sola delle quali penalizzata da una situazione di stabile negazione di tutela nel tempo atta a realizzare una lesione di fatto del diritto costituzionale di difesa) si porrebbe in evidente contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, non rimane al tribunale che decidere per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ai fini della risoluzione della questione di legittimità del citato art. 669-terdecies, primo comma del c.p.c. con conseguente sospensione del procedimento di reclamo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies, primo comma, del c.p.c., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità del reclamo avverso il provvedimento di diniego della misura cautelare;

Sospende il procedimento in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che venga comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.

Verona, addì 22 dicembre 1993

Il presidente: CHIMENZ

N. 145

Ordinanza emessa il 14 febbraio 1994 dal tribunale di Lecce
sulle istanze riunite proposte da Durante Gregorio ed altri

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato, anche per interposta persona, di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio, richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati (nella specie usura) o di soggetto nei cui confronti si proceda per l'applicazione di una misura di prevenzione - Irragionevolezza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Violazione del principio di presunzione di innocenza - Incidenza sul diritto di difesa e sul diritto di proprietà.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinquies*, modificato dalla legge 15 novembre 1993, n. 461, art. 1).
(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 42).

IL TRIBUNALE

Decidendo in ordine alle istanze di riesame avanzate nell'interesse di Durante Gregorio, Durante Luigi, Durante Anna Maria, Giglio Sosaria, Alemanno Enzo, Durante Gina, Durante Ermalinda, Buccarella Anna Rita avverso il decreto con cui in data 1º febbraio 1994 il g.i.p. presso questo tribunale ha disposto, ex art. 321 del c.p.p., il sequestro preventivo di beni immobili, rendite ed effetti cambiari, procedendo il p.m. ad indagini per il reato di cui all'art. 12-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 356/1992;

Udito il giudice relatore;

Visti i motivi aggiunti presentati in udienza e ricevute le conclusioni delle parti;

Sciogliendo la riserva di cui al verbale;

O S S E R V A

In esito ad accertamenti bancari e catastali — delegati dal p.m. presso questo tribunale alla p.g. in data 3 settembre 1993 — nei confronti di Durante Gregorio e Durante Luigi, che risultavano e risultano tuttora sottoposti a procedimento penale per il reato di usura (il primo in danno di Mira Bonomi Davide, come da decreto citazione maggio 1993 p.m. pretura Lecce, ed in danno di Muci Maria Teresa, come da appello interposto dal p.m. avverso sentenza 16 dicembre 1993 pretore di Lecce, sezione distaccata di Nardò; il secondo in danno di Bologna Gregorio, come da decreto p.m. 22 giugno 1993), venivano sottoposti a sequestro — oltre alla somma di L. 235.863.000, di spettanza di Durante Gregorio e depositata presso la Fin.Co S.r.l., di cui è peraltro legale rappresentante Durante Luigi — numerosi beni immobili intestati agli odierni impugnanti; ciò col provvedimento g.i.p. tribunale Lecce 26 gennaio 1994; con successivi provvedimenti 1º febbraio 1994, il g.i.p. disponeva altresì il sequestro preventivo dei canoni di locazione relativi ai suddetti immobili; tali ultimi provvedimenti sono quelli per cui è stata proposta istanza di riesame la quale nell'oggetto, tuttavia, si specifica in relazione anche al contenuto dei decreti emessi in data 26 gennaio 1994, eseguiti contestualmente a quelli emessi in data 1º febbraio 1994, e pertanto devono intendersi anch'essi oggetto della volontà impugnatoria genericamente manifestata dagli istanti.

Col proposito gravame la difesa eccepisce in via preliminare la incostituzionalità della norma di cui all'art. 12-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 365/1992; con memoria depositata all'odierna udienza non ha specificato le suddette doglianze, limitandosi a rinviare a quanto già oggetto delle ordinanze con cui, in data 17 febbraio 1993 e 22 febbraio 1993 la Corte di cassazione (rispettivamente, sezioni seconda e prima) hanno sollevato la suddetta questione di incostituzionalità, che anche questo giudicante non ritiene né manifestamente infondata, né irrilevante ai fini della decisione.

Al fine di meglio evidenziare la rilevanza della questione di illegittimità costituzionale, è bene premettere alla motivazione sul punto — e su quello della non manifesta infondatezza della stessa — la considerazione che la decisione sulla istanza di riesame non appare conseguibile in via di fatto — atteso che appaiono sussistere tutti gli elementi costitutivi della fattispecie —, sicché è di assoluta rilevanza il giudizio in ordine alla legittimità costituzionale della norma che prevede il reato in ordine al quale si procede, atteso che la legittimità o meno dell'adottato provvedimento di sequestro preventivo discende in *primis* dalla sussistenza o meno di sufficienti indizi di un fatto legittimamente configurabile come reato.

Va infatti osservato che, tra le successive censure, gli istanti lamentano la insufficiente enunciazione del fatto in relazione al quale è stato emesso il provvedimento cautelare, non essendo specificato quale sia il procedimento per usura pendente nei confronti di Durante Gregorio e Durante Luigi.

Trattasi di doglianza assolutamente infondata: e ciò sia perché tale enunciazione non è dalla legge richiesta espressamente a pena di nullità (diversamente da quanto invece dettato in tema di misure cautelari personali ex art. 292, secondo comma, lett. b), del c.p.p., che comunque si limita a richiedere una sommaria descrizione del fatto; ed *ubi lex voluit dixit, ubi noluit, tacuit*; cfr. anche art. 177 del c.p.p.) sia perché i decreti impugnati appaiono adeguatamente motivati pel tramite del rinvio ai precedenti e prossimi provvedimenti emessi in data 26 gennaio 1994 e contestualmente a questi eseguiti, con indicazione della figura del reato presupposto pendente (usura) e dei beni ritenuti proporzionati alle fonti di reddito lecite ed accertate.

Per la stessa ragione, è del tutto inconferente la lamentela in ordine alla mancata indicazione della parte lesa; si consideri inoltre che il reato per cui si procede non è reato di offesa (e quindi di evento), ma di sospetto di ulteriori reati già commessi, il cui fondamento è da ricercarsi nella pendenza di un procedimento penale per uno dei delitti indicati dalla norma incriminatrice; egualmente inconferente ogni questione di competenza formulata in relazione al reato presupposto, atteso che il sequestro non in relazione a detto reato è stato disposto.

Lamentano inoltre gli istanti che buona parte dei beni sequestrati non sarebbe di proprietà degli indagati, ma di loro congiunti. Contestano, inoltre, che per tale motivo, in relazione al disposto dell'art. 240, terzo comma, del c.p., sia possibile procedere alla confisca dei beni di proprietà altrui, e che quindi sia possibile sottoporre a sequestro preventivo gli stessi ex art. 321, secondo comma, del c.p.p.

Anche tali doglianze non appaiono fondate, ove si osservi che la norma fa riferimento a tutti i beni di cui comunque il sottoposto a procedimento penale abbia la disponibilità, anche per interposta persona, e che tutti i coimpugnanti sono stretti congiunti di Durante Gregorio e, come lui, stando agli atti (comunicazioni di p.g. in ordine alle relative dichiarazioni dei redditi ed attività lecite svolte al di fuori dell'esercizio professionale del credito), sprovvisti di fonti di reddito tali da giustificare la titolarità del gran quantitativo di immobili e titoli posseduti.

Lamentano, ancora, che il provvedimento impugnato sarebbe insufficientemente motivato in relazione alle esigenze cautelari che debbono sostenere.

Anche la suddetta doglianza è infondata, sia per il rinvio recettizio operato ai decreti 26 gennaio 1994, e per essere stato il suddetto provvedimento adottato sia perché trattasi di beni suscettibili di confisca (e quindi ex art. 321, secondo comma, del c.p.p.), la cui libera disponibilità potrebbe consentire la sottrazione alla pretesa ablatoria dello Stato, sia per il pericolo che la libera disponibilità degli stessi possa consentire la commissione di ulteriori reati di usura o comunque un ulteriore illecito arricchimento; nella misura in cui l'art. 12-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 365/1992 prevede un reato di sospetto (in ordine alla provenienza dei beni da ulteriori reati già commessi), è peraltro evidente il pericolo che la libera disponibilità dei beni suddetti (importando la possibilità della loro consumazione, o del loro occultamento o trasmissione mediante negozi giuridici a terzi in buona fede, e quindi con atti opponibili alle p.p. dei reati fonte) conduca all'aggravamento delle conseguenze dei reati «sorgente».

L'impugnante contesta infine la fondatezza del sospetto di illecita provenienza dei beni oggetto di sequestro, allegando la loro acquisizione al patrimonio degli istanti e dei loro congiunti in data assai risalente nel tempo, ed adducendo la titolarità, da parte di Durante Gregorio e Durante Luigi, di redditi congrui ed idonei a giustificare la sua situazione patrimoniale: circostanze invece contraddette dalle indagini della g. di f. e della Polizia di Stato, dalle quali si evince che gran parte degli acquisti immobiliari sono avvenuti a titolo di *datio in solutum* da parte di debitori usurari (cfr. dichiarazioni rese alla p.g. dai danti causa Ciriolo Giuliano Antonio, Zacchino Antonio e Tedesco Luigi; si osservi altresì che in pressoché tutti gli altri contratti di acquisto di immobili, il prezzo dovuto dagli acquirenti Durante sia indicato come già versato), e che nessuno degli impugnanti — come già detto — gode di redditi (estranei alla disponibilità dei suddetti immobili) tali da giustificare le rilevate disponibilità economiche.

Lamenta infine l'illegittimità del sequestro dei titoli cambiari, operato dalla p.g. presso la finanziaria Fin-Co, senza che di detti titoli fosse fatta alcuna menzione né nella richiesta avanzata dal p.m. né nel decreto di sequestro emesso dal g.i.p.: tale ultima censura è, invero, comunque inammissibile in questa sede, che può avere ad oggetto solamente la legittimità dei provvedimenti dell'a.g., e non anche quella degli atti di iniziativa degli organi di p.g. (soggetti a convalida, che costituisce l'atto impugnabile; in difetto di convalida, occorre richiedere all'a.g. procedente la restituzione, con facoltà di appellare l'eventuale provvedimento reiettivo: cfr. artt. 321 e 322-*bis* del c.p.p.).

Tanto premesso, è evidente la rilevanza della questione di costituzionalità della norma, dalla stessa discendendo l'esito del presente giudizio incidentale.

Quanto alla sua manifesta non infondatezza, è opinione del tribunale che la norma suddetta sia suscettibile di plurime censure di incostituzionalità.

Può così osservarsi che la norma in oggetto presenta una fortissima analogia strutturale col reato di cui all'art. 708 del c.p. nella formulazione antecedente della sentenza Corte costituzionale 19 luglio 1968, n. 110.

Mentre infatti l'art. 12-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 365/1992 sanziona chi, essendo sottoposto a procedimento penale, ma non ancora raggiunto da condanna definitiva, per alcuni reati tipici (tra i quali quello di usura), è titolare o ha la disponibilità di beni di valore sproporzionato al proprio reddito, e della cui legittima provenienza non possa fornire spiegazione, l'art. 708 del c.p. nella previgente formulazione sanzionava il possesso ingiustificato di valori anche da parte di chi, non raggiunto da sentenza in giudicato per reati contro il patrimonio, si trovasse nella condizione di ammonito, o di sottoposto a misura di sicurezza personale: e cioè non gravato da sentenza di condanna in giudicato per reati contro il patrimonio.

La Corte costituzionale ritenne illegittima tale previsione, perché idonea ad esprimere in termini di offensività «il rapporto che intercorre fra una situazione oggettiva, qual è il possesso di una cosa, nelle particolari condizioni indicate mediante il richiamo all'art. 707 del c.p. e la vita che il possessore abitualmente conduce», al fine di «rendere possibile una valutazione adeguata della giustificazione che, per la stessa disposizione, deve essere data dal soggetto incriminato sulla provenienza del danaro o delle cose possedute».

Tale giudizio, già espresso dalla Corte costituzionale con riferimento all'art. 708 del c.p., poiché fondato sostanzialmente sulla non ragionevolezza e sulla mancanza di giustificazione della incriminazione di condotte che, se non ancorate a stati personali significativi e pregnanti, sarebbero consistiti nella punizione di fatti inoffensivi o del mero sospetto di commessi reati, appare estensibile anche alla norma di cui all'art. 12-*quinquies* della legge n. 365/1992, per violazione degli artt. 3, 25 e 27, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione. discendendo la punizione di soggetti che, non essendo ancora stati condannati per i reati presupposti (solo la cui precedente commissione, differenziando lo *status* e la pericolosità, legittimerebbe la scelta incriminatrice di persone le cui situazioni personali e patrimoniali sarebbero altrimenti lecite e legittime per tutti gli altri consociati), verrebbero puniti in violazione dei principi di eguaglianza, materialità, offensività e di presunzione di non colpevolezza.

La norma sembra così introdurre un reato di mero sospetto (di ulteriori già commessi reati), difficilmente giustificabile non solo in relazione ai principi di materialità ed offensività, ma anche in relazione a quello di ragionevolezza, del tutto evanescente essendo il valore indiziante derivante dalla mera pendenza di un procedimento penale (anche a voler intendere tale nozione nel senso di già avvenuto esercizio dell'azione penale), laddove si consideri come questo discenda da un atto di parte (art. 405 del c.p.p.); anche laddove si intenda condurre la nozione di «pendenza» del procedimento penale all'avvenuta citazione per il giudizio, occorre comunque osservare come, per i reati di competenza pretorile, detta pendenza discenda pur sempre da un atto di parte (che emette il decreto di citazione a giudizio: art. 554, primo comma, del c.p.p.), e quindi al di fuori di qualsiasi controllo da parte di un giudice in ordine anche ad un mero *fumus* di fondatezza dell'accusa; controllo che, anche laddove previsto (art. 425 del c.p.p., anche dopo la modifica operata ex art. 1 della legge n. 105/1993), conduce all'assoluzione solo in caso di positivo riscontro della prova dell'innocenza dell'imputato, e che quindi appare inidoneo a fondare l'esistenza di un ragionevole sospetto di colpevolezza dell'imputato; si osservi poi che, nel caso in oggetto, Durante Gregorio risulta essere stato addirittura assolto (ma è stato proposto appello, sicché comunque vi è pendenza di procedimento) in primo grado da una delle pendenti imputazioni di usura.

La norma appaie poi ulteriormente violare l'art. 3 della Costituzione, attesa l'indifferenza che, nella struttura della fattispecie, assumono gli esiti del giudizio pendente in ordine al reato presupposto; sicché ne sortirebbe l'effetto aberrante ed ingiusto, perché ingiustificatamente equiparatore di situazioni profondamente differenti anche in relazione alla *ratio* della fattispecie (che si atteggia come reato di sospetto, razionalmente giustificabile solo in relazione alla accertata precedente commissione di determinati reati tipo), essendo suscettibili di pena tanto coloro che dovessero essere condannati nel procedimento fonte, quanto coloro che invece dovessero vedere accertata la loro innocenza in ordine ai reati «sorgenti», vedendo così altresì venir meno il presupposto fondante la rilevanza penale del possesso (titolarità o disponibilità) ingiustificato di valori.

Ancor più decisiva violazione del principio di eguaglianza discende poi dalla palese disparità di trattamento operata dal legislatore nei confronti dei soggetti sottoposti a procedimento penale per uno dei reati tipizzati dall'art. 12-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 356/1992, rispetto a coloro che per detto tipo di reati già siano stati condannati con sentenza irrevocabile, e nei cui confronti non sussisterebbe quindi la condizione di procedibilità o presupposto del reato costituito dalla «pendenza» di un procedimento penale, pur in presenza di uno *status* personale ben più significativo ai fini incriminatori.

Pur già disattese dalla Corte costituzionale — motivo per cui non ci si dilunga sul punto — ulteriori violazioni degli artt. 3, 24 e 27, secondo comma, della Costituzione appaiono poi rinvenibili nel capovolgimento del trattamento processuale della posizione dell'imputato, rispetto a chi tale veste assume in differenti procedimenti, atteso che l'imputato del reato di cui all'art. 12-*quinquies* della legge n. 461/1993 non può godere del diritto di difendersi non rispondendo, dovendosi invece attivare per provare o comunque giustificare la provenienza legittima dei propri beni.

Ulteriore profilo di illiceità appare poi rinvenibile in relazione al principio di non retroattività della nuova norma penale (art. 25, secondo comma, della Costituzione), atteso che, per la sua struttura, l'art. 12-*quinquies* della legge n. 365/1992, come modificato dalla legge n. 461/1993, appare idoneo a sanzionare — a differenza dell'art. 708 del c.p., che richiede la flagranza del possesso — anche situazioni proprietarie o di disponibilità di beni che, benché attuali, siano insorte anche prima del nascere della norma incriminatrice, allorché dette situazioni, seppure non giustificate, erano di per sé penalmente irrilevanti; con la conseguenza che il cittadino si troverebbe oggi a dover giustificare situazioni patrimoniali insorte in epoca in cui nessuna giustificazione gli era richiesta, sicché nessun mezzo di prova in ordine alla liceità delle sue disponibilità economiche poteva egli nemmeno immaginare di doversi precostituire (e si consideri che, nel caso in oggetto, buona parte dei beni immobili risultano acquisiti al patrimonio degli indagati a partire negli anni compresi tra il ventennio ed il decennio antecedenti alla data odierna).

Atteso che la norma prevede poi la confiscabilità dei suddetti beni per il solo fatto della mancata giustificazione della loro legittima provenienza e della loro sproporzionatezza alle accertate fonti di reddito, in pendenza di procedimenti per determinati reati tipici, senza che sia necessaria (che la norma non lo richiede, tant'è che nulla prescrive per l'ipotesi dell'assoluzione del procedimento «sorgente», che configura come un mero presupposto del reato del tutto svincolato dalla condotta del reo) la riconducibilità delle ricchezze sospette alla commissione dei suddetti reati, appare altresì configurabile una violazione dell'art. 42 della Costituzione, introducendosi un'ingiustificata limitazione al diritto di proprietà, non riconducibile ad esigenze sociali, e non giustificabile con «la salvaguardia della genuinità dei traffici economici e della corretta osservanza delle regole di mercato», essendo tutta da dimostrare, nel caso in oggetto, la possibilità di asserire che trattasi di «danaro ricavato dall'esercizio di attività delittuose o di traffici illeciti» (citazioni da Corte costituzionale 19 novembre 1992, n. 464).

Né a salvare la norma sotto il profilo della legittimità costituzionale appare utile l'interpretazione che voglia costruirla come un reato per comportamento meramente omissivo dell'obbligo di giustificare il possesso di beni, in cui la pendenza di procedimento per i reati «sorgente» funga solo da condizione di procedibilità; premesso che tale non appare in realtà essere la corretta interpretazione della volontà del legislatore (che avrebbe dovuto introdurre per la prima volta una condizione di procedibilità atipica e suscettibile di esaurirsi per estinzione del procedimento pendente, magari per assoluzione, senza che ciò in alcun modo si rifletta sulla procedibilità dell'azione penale già esercitata), va comunque rilevato che rimarrebbero inalterate tutte le proposte censure in tema di offensività, ragionevolezza, uguaglianza con in più un'ulteriore censura per difetto di tassatività della fattispecie, non essendo dato rilevare né il momento in cui insorgerebbe l'obbligo di giustificare la rilevata disponibilità di beni, né il soggetto cui detta giustificazione debba essere data, né il termine per l'adempimento del suddetto obbligo.

Non può infatti ritenersi che l'obbligo di giustificazione insorga in sede penale, nel momento in cui il p.m. — pendente processo per il reato presupposto — proceda ad indagini per il reato di cui all'art. 12-*quinquies* della legge n. 356/1992, e che «creditore» ne sia il p.m. quale organo statale, atteso che ciò comporterebbe l'aberrante conseguenza dello insorgere del procedimento penale prima della consumazione del reato per cui si procede; né appare corretto anticipare l'insorgere del suddetto obbligo alla pendenza del processo per il reato «sorgente» o presupposto, perché tanto si porrebbe in palese ed inevitabile contrasto col diritto di difesa, imponendo all'imputato di spiegare (al limite, con la confessione del reato per cui si procede) la fonte delle proprie ricchezze.

Quanto alla sorte del sequestro disposto con i provvedimenti oggetto di gravame, è opinione di questo collegio che lo stesso vada mantenuto nelle more della decisione della Corte costituzionale.

Infatti, la legge n. 87/1953 prevede la necessaria sospensione del procedimento, senza nulla dettare in ordine alla sorte degli eventuali provvedimenti cautelari già disposti; la sospensione del giudizio comporta — in conformità con i principi generali in materia — la perdita, per l'autorità procedente, del potere di provvedere e procedere, tranne i casi di urgenza (argomenta *ex art.* 3, 47, secondo comma, 41, secondo comma, 344, terzo comma, 71, quarto comma, 467 del c.p.p. e 91 del d.lgs. n. 271/1989), non ravvisabili nel caso in oggetto.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies della legge n. 356/1992 come modificato dall'art. 1 della legge n. 461/1993 per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 27 e 42 della Costituzione e, conseguentemente, dispone la sospensione del presente giudizio incidentale, mantenendo nel frattempo il sequestro disposto con gli impugnati provvedimenti;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti, in copia, alla Corte costituzionale per la decisione;

Ordina alla cancelleria la notifica della presente ordinanza alle parti private ed al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone che della presente ordinanza sia data altresì comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Lecce, addì 14 febbraio 1994.

Il presidente: TRONCI

Il giudice estensore: SERNIA

94C0301

N. 146

Ordinanza emessa l'8 novembre 1993 dalla commissione tributaria di primo grado di Salerno sui ricorsi riuniti proposti da D'Apice Alfonso contro l'intendenza di finanza di Salerno.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Indennità di esproprio o somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguentemente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime, relativamente a terreni destinati a opere pubbliche ovvero a interventi di edilizia residenziale pubblica - Previsione della tassabilità, con effetto retroattivo rispetto alla data di entrata in vigore della norma impugnata (ove l'incremento di valore degli immobili non sia stato assoggettato all'INVIM) - Assoggettamento ad imposizione con legge retroattiva di fatti passati che hanno esaurito completamente i loro effetti economici e patrimoniali e non possono pertanto essere indici di capacità contributiva.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, nono comma).

(Cost., art. 53, primo comma).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 92/6474 e 92/7414 presentato il 4 novembre 1992 (avverso: s/rif. su i. rimb. redditi) da D'Apice Alfonso, residente a Eboli in Bivio S. Cecilia, contro l'intendenza di finanza di Salerno.

Oggetto della domanda, svolgimento del processo e motivi della decisione

D'Apice Alfonso, ha proposto in data 4 novembre 1992, ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza da lui presentata all'intendenza di finanza di Salerno il 16 luglio 1992 per ottenere il rimborso dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 11, nono comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, indebitamente pagata e percetta ed erroneamente «liquidata» nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 1991.

Il ricorrente, dopo aver precisato che l'imposta predetta aveva riguardo ad una indennità di espropriazione percepita in conseguenza di atto pubblico di cessione volontaria di immobili intervenuto nel corso di una procedura di espropriazione dei terreni di proprietà di esso ricorrente ad opera del comune di Eboli per la realizzazione di un edificio scolastico in località S. Cecilia, ha evidenziato che l'erroneità del pagamento discende da considerazioni varie, senza aver ommesso di precisare che il citato art. 11, dopo aver previsto il nuovo regime di imposizione sostitutiva sulle

plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi 5, 6, 7, 8 comma) al nono comma ha esteso l'applicazione del nuovo regime anche alle somme percepite, per i titoli indicati, in conseguenza di «atti anche volontari o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge» (1° gennaio 1992).

Ha rilevato:

1) la dichiarazione annuale dei redditi da presentarsi per l'anno 1991, in cui devono essere inserite le somme percepite per le dette plusvalenze, non può ricomprendere redditi conseguiti in anni precedenti (nella specie nell'anno 1990);

2) l'art. 7 del d.P.R. n. 917/1986 ha fissato il principio della unicità dei periodi d'imposta per anni solari, intesa ad escludere la cumulabilità dei redditi conseguiti in periodi d'imposta diversi, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 8 e del secondo periodo del terzo comma dell'art. 11.

Tale disposizione sarebbe violata in conseguenza del disposto di cui al nono comma del cit. art. 11 della legge n. 413/1991;

3) la nuova legge, entrata in vigore in data 1° gennaio 1992, può valere solo per il periodo d'imposta che da tale data ha inizio;

4) la norma di cui al nono comma dell'art. 11 della legge n. 413/1991, se dovesse ugualmente trovare applicazione, non potrebbe non essere censurabile sul piano della costituzionalità, atteso che il nuovo regime di imposizione verrebbe ad essere applicato ad atti e fatti precedenti alla sua entrata in vigore.

A sostegno della eccepita illegittimità il ricorrente ha dedotto:

1) la norma «incrimata» viola l'art. 53 della Costituzione (in relazione anche all'art. 23), che fissa il principio della capacità contributiva dei soggetti quale limite alla imposizione tributaria *ex lege*; ne discende che una disposizione retroattiva di imposizione è incostituzionale ove provochi uno scostamento del rapporto tra imposizione e capacità contributiva.

Lo «scostamento» si verifica in quanto la norma prevede l'applicazione dell'imposta a rapporti esauriti senza che detta efficacia retroattiva sia sorretta dalla razionale presunzione che gli effetti economici dell'esproprio permangono nella sfera patrimoniale del soggetto;

2) si è in presenza, di certo, di un nuovo regime impositivo, come è detto anche nella relazione al disegno di legge; mai prima della legge n. 413/1991 la percezione di somme di tipo di quella in esame aveva trovato attrazione nella sfera impositiva diretta. Una conferma indiretta viene da altre pronunzie della Corte costituzionale che, nel ritenere legittime sul piano costituzionale leggi tributarie retroattive, lo ha fatto esclusivamente nell'ipotesi di leggi che intervenivano su imposte già esistenti senza modificazione dell'oggetto né della determinazione dell'imponibile né del modo di assunzione degli elementi per la detta determinazione;

3) la illegittimità della norma si ricava anche dall'ultimo periodo di essa, che — esonera dal pagamento dell'imposta il soggetto defunto e per esso gli eredi, che sono tenuti nei limiti delle somme percepite dopo l'apertura della successione;

4) un'ultima considerazione fa perno sia sulla violazione del dettato costituzionale sia su quella di principi assoluti ed inderogabili alla base della disciplina impositiva diretta, quali il cit. art. 7 del d.P.R. n. 917/1986 ed il successivo art. 127, che vieta la duplicazione della imposizione in dipendenza dello stesso presupposto anche nei confronti di soggetti diversi.

È nella specie, il nono comma, che richiama anche il settimo, sottopone ad imposizione anche la rivalutazione e gli interessi, che già sono stati assoggettati, quale reddito di capitale, sia ad Irpef che ad Ilor.

Il D'Apice ha chiesto, perciò, il rimborso delle somme versate a norma del nono comma dell'art. 11 della legge n. 413/1991 ed, in subordine, che venga sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della predetta norma.

In data 9 dicembre 1992 il ricorrente ha prodotto altro ricorso dello stesso tenore.

L'ufficio ha chiesto la riunione dei due ricorsi ed un congruo rinvio, essendo in attesa del prescritto parere del centro di servizio delle il.dd.

La commissione ha riservato la decisione, che ha assunto in data odierna in camera di consiglio, previa riunione dei due ricorsi.

O S S E R V A:

Ritiene il collegio che le contestazioni svolte dal ricorrente per sostenere l'erroneità del versamento dell'imposta, come prescritto dal nono comma dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e per richiederne il rimborso non hanno pregio alcuno, in quanto cozzano in maniera stridente con il dato normativo e la *voluntas legis*, per cui non possono che essere disattese.

Il ricorrente deduce poi l'illegittimità costituzionale del nono comma dell'art. 11 cit., che assoggetta alla tassazione pure «le somme percepite in conseguenza di atti anche volontari o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, se l'incremento di valore non è stato assoggettato all'Invim». Sostiene che la disposizione confligge con l'art. 53 della Costituzione in quanto, riguardando rapporti esauriti tanto sul piano giuridico che su quello economico, vulnera il principio della capacità contributiva e rende costituzionalmente illegittima l'imposizione retroattiva.

La questione è rilevante per la decisione della presente controversia e non manifestamente infondata.

La rilevanza è *in re ipsa*, posto che nella specie si tratta di indennità di espropriazione percepita nell'anno 1990 e che, di conseguenza, la legittimità della tassazione è correlata — come detto — alla normativa suddetta, alla stregua della quale il ricorso andrebbe respinto.

Quanto al giudizio di non manifesta infondatezza, occorre ricordare che, non rinvenendosi un principio costituzionale che vieti la retroattività delle leggi tributarie di imposizione, l'art. 11 delle disposizioni del c.c. — che sancisce l'ordinaria irretroattività della legge — può essere in *subiecta materia* derogato espressamente o tacitamente dalla legge ordinaria; ma, come più volte ha chiarito la Corte costituzionale, ciò è consentito sempre che la norma retroattiva non venga a confliggere con altri principi di portata costituzionale, in particolare con il principio della capacità contributiva, sancito dall'art. 53, primo comma, della Costituzione, il quale, come è noto, opera come limite del potere di imposizione, nel senso che l'obbligazione tributaria deve in ogni caso essere collegata a presupposti di fatto che siano espressione della capacità economica del soggetto rispetto allo specifico prelievo imposto (per cui il legislatore è vincolato ad erigere a presupposti dei pubblici prelievi fatti che, sia pure presuntivamente, costituiscono manifestazioni di effettiva disponibilità di ricchezza e, dunque, di attitudine del soggetto a contribuire ai carichi pubblici attraverso il prelievo deliberato).

Specificamente quanto all'efficacia retroattiva della legge che ricollegli un tributo, da corrispondere dopo la sua entrata in vigore, a fatti verificatisi in passato, la Corte costituzionale ha precisato che l'imposizione deve ritenersi legittima quando la capacità contributiva sia ancora attuale al momento dell'entrata in vigore della norma, per modo che persista un collegamento effettivo fra la prestazione imposta e il presupposto economico considerato; collegamento, codesto, che deve basarsi su presunzioni razionali attinenti agli elementi normativi del presupposto medesimo esistenti al momento in cui entra in vigore la norma impositrice. In base a questo principio, la Corte costituzionale, a partire dalla nota sentenza n. 44/1966 (in tema di aree fabbricabili), ha affermato che non è in regola con l'art. 53 della Costituzione, la norma tributaria che applica l'imposta a rapporti esauriti senza che l'efficacia retroattiva sia sorretta da alcuna razionale presunzione che gli effetti economici permangono nella sfera patrimoniale del soggetto; e ciò specie quando il presupposto del tributo si sia verificato in tempo notevolmente anteriore, sicché non è giustificato presumere, secondo l'*id quod per unquam accidit*, la persistenza della attitudine economica ricollegibile al presupposto medesimo.

Tuttavia la Corte ha anche avvertito (ancora non riferimento al *leading case* dell'imposta sulle aree fabbricabili) che il problema del collegamento tra il fatto impositivo e il nuovo tributo non si pone neppure quando quel fatto fosse già considerato sintomo di capacità contributiva e che, pertanto, una norma impositiva retroattiva è legittima nel caso che il fatto imponible fosse in precedenza già colpito da altro tributo, sostituito dal nuovo (v. Corte costituzionale 11 aprile 1969, n. 75, con cui l'applicazione retroattiva dell'imposta fu ritenuta legittima nei confronti dei soggetti già sottoposti al contributo di miglìoria generica).

Valutando alla stregua dei parametri ora ricordati la norma impositiva in questione — per cui il tributo viene a colpire plusvalenze conseguite negli anni 1989, 1990 e 1991 — è arduo negare che tale dissociazione temporale tra imposizione e presupposto faccia venire meno il collegamento che esige il principio della capacità contributiva.

Tenuto conto, infatti, della natura del presupposto, non si rinvergono elementi oggettivi e astratti idonei a far presumere che gli effetti economici dell'atto ablativo e del valore con esso realizzato permanessero nella sfera patrimoniale dei soggetti al momento dell'istituzione del tributo. È vero che il requisito dell'attualità non va inteso in modo rigido, dovendosi al riguardo riconoscere una certa discrezionalità al legislatore, in relazione alle caratteristiche del tributo; ma nella specie queste non consentono di presumere per lungo tempo la permanenza di una capacità contributiva corrispondente alla somma percepita dal contribuente e rappresentativa della plusvalenza, ciò dovendosi ritenere solo per un breve periodo, al limite per l'anno precedente all'entrata in vigore della legge (1991).

Né si riscontra l'altro elemento che — come si è visto —, può legittimare l'imposizione retroattiva, cioè la preesistenza di altro tributo riguardante il medesimo presupposto. I trasferimenti coattivi disposti in base a dichiarazioni di pubblica utilità in passato non erano assoggettati a tassazione con l'Invim né con il tributo personale, in relazione alle plusvalenze realizzate: soltanto con la legge n. 413/1991 tali plusvalenze sono state comprese tra i redditi diversi, di cui all'art. 81, primo comma, lett. B), del t.u. i.r.

In definitiva, quindi, va dichiarata non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, nono comma, della legge n. 413/1991, per contrasto con l'art. 53, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui detta che le disposizioni di cui ai commi cinque, sei e sette si applicano alle somme percepite in conseguenza di atti anche volontari o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge se l'incremento di valore degli immobili non è stato assoggettato all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

P. Q. M.

Sciogliendo la riserva;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, nono comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per violazione dell'art. 53 della Costituzione;

Ordina la sospensione del giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mandando alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Salerno, addì 8 novembre 1993.

Il presidente: CANTILLO

94C0302

N. 147

Ordinanza emessa il 4 novembre 1993 dalla commissione tributaria di primo grado di Cosenza sul ricorso proposto da Turano Salvatore contro l'intendenza di finanza di Cosenza

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Indennità di fine rapporto erogata dall'E.N.P.A.M. a medici a seguito di attività professionale prestata per conto di disciolti enti mutualistici e del S.S.N. - Mancata previsione che l'imponibile da assoggettare all'imposta sia computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tale indennità corrispondente al rapporto, alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, tra il contributo posto a carico del percettore e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'E.N.P.A.M. - Disparità di trattamento rispetto all'indennità di fine rapporto relativa a medici in rapporto di lavoro dipendente con i predetti enti - Incidenza sui principi della tutela del lavoro e della capacità contributiva - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1986 relativa ad analoga questione circa l'indennità di buonuscita degli statali.

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 18, e successive modificazioni).

(Cost., artt. 3, 35 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Riunitasi oggi 4 novembre 1993 nella medesima composizione dell'udienza di discussione, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 28 ottobre 1993, ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento tributario, iniziato su ricorso del dott. Salvatore Turano avverso il silenzio-rigetto dell'intendente di finanza di Cosenza, iscritto al n. 210/92 del registro della sezione.

FATTO

Il dott. Salvatore Turano, esercente l'attività di medico convenzionato per la medicina generale con l'unità sanitaria locale, instaurato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 83 e disciplinato dal contratto nazionale approvato con decreto presidenziale secondo la previsione del citato articolo, al compimento del sessantacinquesimo

anno d'età, ha chiesto ed ottenuto dall'E.N.P.A.M. (Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici) la prestazione in capitale a carico del fondo previdenziale, costituito, per normativa pubblicistica, da contributi versati dall'unità sanitaria locale di cui una aliquota posta a carico del medico.

L'aliquota previdenziale totale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, era da anni il 20% del compenso mensile corrisposto al medico dal servizio sanitario nazionale, di cui il 13% a carico del datore di lavoro ed il 7% a carico del lavoratore (art. 41 del d.P.R. 8 giugno 1987, n. 289).

Sull'importo liquidato per il citato titolo, ammontante a L. 106.271.394, l'E.N.P.A.M., su disposizione del Ministero delle finanze, ha applicato il criterio impositivo dettato dall'art. 18 del t.u. 22 dicembre 1986, n. 917, successivamente modificato ed aggiornato, trattendo, a titolo d'Irpef, la somma di L. 21.254.278, pari al 20% dell'importo liquidato e rimettendo all'ufficio delle imposte dirette competente la liquidazione definitiva, mediante applicazione dell'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla sua percezione.

Avverso l'operato dell'E.N.P.A.M. è insorto il contribuente, il quale, con istanze rivolte prima all'intendente di finanza di Cosenza e, successivamente, a questa commissione, lamenta l'illegittimità del criterio di liquidazione dell'Irpef e, nel merito, l'erosità della ritenuta. Fa presente che, alla stessa stregua della buonuscita dei pubblici dipendenti, alla formazione dell'indennità ha contribuito con proprio esborso e chiede che l'imponibile sia determinato sottraendo dal netto dell'indennità liquidata almeno l'importo pari al rapporto tra l'aliquota totale di contribuzione al fondo, relativa all'anno di cessazione del rapporto, e quella posta a carico del contribuente; cioè detraendo il 35% del suo importo netto ($7 : 20 = X : 100$; $x = 7 \times 100 : 20 = 35\%$).

Con memoria difensiva, depositata il 21 luglio 1993, il contribuente ha insistito nelle sue richieste di merito e, in via subordinata, ha sollevato l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 18 del t.u. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni in relazione agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione.

Si è costituita l'intendenza di finanza di Cosenza e, con nota n. 31103 reg. VI di protocollo del 18 ottobre 1993, ha chiesto che il ricorso venga rigettato perché trattasi di anticipazione sul trattamento di fine rapporto, soggetta a tassazione, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva. All'udienza del 28 ottobre 1993, fissata per la discussione del ricorso, si è presentato il ricorrente il quale ha insistito nell'accoglimento delle sue richieste. La commissione si è riservata la decisione; riserva sciolta in data odierna.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Va preliminarmente rigettata l'eccezione sollevata dalla intendenza di finanza di rigetto del ricorso, quasi che l'ordinamento giuridico non accordi tutela in caso di liquidazione di acconto di indennità di fine lavoro. La commissione ritiene che l'eccezione prospettata dall'intendenza di finanza di Cosenza per un verso non è pertinente e per l'altro è chiaramente infondata.

Essa certamente attiene al merito della vertenza e non si dimostra pertinente, ove si dovesse propendere per l'accoglimento della eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente. Essa non appare fondata neanche nel merito perché la norma invocata non può essere utilizzata nei termini prospettati dall'ufficio. Anzitutto la norma parla che l'acconto viene tassato con l'aliquota minima della tabella delle aliquote Irpef, mentre il sostituto d'imposta ha applicato l'aliquota del 20%, che non è né l'aliquota minima e neanche un'aliquota tipica prevista dalla tabella citata. Poi non si ravvisa il motivo per cui mentre è dato (e giustamente) al fisco la potestà di incidere sull'acconto dell'indennità, si pretende di negare al contribuente la facoltà di tutelare giurisdizionalmente i propri interessi, ove fossero ingiustamente lesi anche nella fase di liquidazione dell'acconto.

La commissione, dunque, ritiene che, per principio, deve essere consentito al contribuente di adirne per far valere propri diritti lesi dal fisco anche nella fase di liquidazione dell'imposta sull'acconto dell'indennità. Peraltro la norma invocata dall'intendenza di finanza non determina alcun limite in tale direzione. La commissione, pertanto, la disattende.

2) Passando al merito, osserva la commissione che debba trovare applicazione l'art. 18 del t.u. n. 917/1986 che regola il caso in esame. La normativa tributaria prospetta, invero, due ipotesi previste da due distinti articoli: l'art. 17 che disciplina il criterio impositivo del trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente privato (indennità di fine rapporto) o pubblico (indennità di buonuscita), e l'art. 18 che disciplina tutti gli altri casi di redditi soggetti a tassazione separata diversi dai primi o non ad essi assimilabili. Il primo dei due articoli detta il criterio di tassazione delle indennità di fine rapporto di lavoro subordinato e di quelle ad essi assimilabili, tassativamente elencate, nelle quali, per volontà del legislatore, non trova collocazione la fattispecie in esame. Questa trova la sua origine in un rapporto di lavoro che, pur avendo caratteristiche assimilabili a quelle del lavoro dipendente, è riconducibile, anche per espressa previsione normativa (cfr. art. 1 del d.P.R. 28 settembre 1990, n. 314), ad un rapporto di lavoro autonomo.

3) Dovendo quindi trovare applicazione l'art. 18 cit., la commissione osserva preliminarmente che l'indennità in esame ha certamente natura e funzione previdenziale alla stessa stregua di quella percepita dai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, perché destinata al soddisfacimento delle esigenze di vita del lavoratore al momento della cessazione dell'attività lavorativa.

Essa, con l'indennità di buonuscita, ha due caratteri in comune: il fondo è amministrato da un ente pubblico diverso dal datore di lavoro; ad esso contribuisce il lavoratore con aliquota a proprio carico, trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata al fondo di previdenza.

4) La Corte costituzionale, con sentenza n. 178 del 27 giugno 1986, in tema di indennità di buonuscita E.N.P.A.S., nel dichiarare l'illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482 «nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente, e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.», ha enunciato alcuni principi di fondo, e cioè:

a) «per capacità contributiva, ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, deve intendersi l'idoneità del soggetto all'obbligazione d'imposta desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata, presupposto che consiste in qualsiasi indice rilevatore di ricchezza secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalità sotto il profilo della arbitrarietà o irrazionalità»;

b) la natura previdenziale dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. «non ne esclude la tassabilità, se non nei limiti minimi indispensabili ad assicurare le finalità previdenziali, secondo valutazioni che competono al legislatore»;

c) «il legislatore... è tenuto a commisurare il carico fiscale in modo tale da colpire effettivamente manifestazioni di capacità contributiva. Nel caso in esame invece ha sottoposto ad imposizione somme affluite al Fondo gestito dall'E.N.P.A.S. in base a contribuzioni gravanti sul dipendente e corrisposte direttamente dallo Stato. Si che lo Stato verrebbe a colpire col tributo un esborso da se stesso effettuato (ma con incidenza diretta sul pubblico dipendente a seguito di rivalsa)... Per la parte afferente in via virtuale a tale contribuzione è illogico ed arbitrario ritenere che l'indennità di buonuscita si profili come reddito... Ne deriva che le indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S., limitatamente alla quota relativa ai versamenti a carico del dipendente, non dovevano essere sottoposte a tassazione. L'imposizione di essa, infatti, ha leso il principio di capacità contributiva».

5) Ritiene la commissione che tali principi, assolutamente ineccepibili e che si condividono appieno e che debbono qui ritenersi per riproposti, debbano trovare applicazione, oltre all'indennità di buonuscita E.N.P.A.S. percepita dai pubblici dipendenti (art. 17 del t.u. 22 dicembre 1986, n. 917), anche alla indennità corrisposta dall'E.N.P.A.M. a fine rapporto, alla quale viene riservato un diverso e peggiore assolutamente irragionevole regime tributario (art. 18 del t.u. cit.).

Una disparità di trattamento che si coglie *ictu oculi* e che fa ritenere non manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 18 del t.u. 22 dicembre 1986, n. 917, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Ed invero a parità d'importo di identità liquidata, la legge (art. 17 cit.) riconosce al dipendente una minore capacità contributiva rispetto al lavoratore autonomo, che è chiamato a pagare una maggiore imposta per effetto delle agevolazioni riconosciute al dipendente sia nella determinazione del reddito imponibile che nell'aliquota contributiva. Tale situazione di evidente disparità, ingiusta per il lavoratore autonomo, emerge da diversi fattori:

la tassazione dell'indennità del dipendente è sganciata dal reddito complessivo netto degli anni precedenti (art. 17), mentre quella dell'autonomo è rimasta collegata a tale parametro (art. 18);

la determinazione dell'imponibile nei due casi avviene con modalità differenti per cui, a parità di somma liquidata, esso è maggiore nell'autonomo rispetto al dipendente perché a quest'ultimo è riconosciuta una doppia deduzione: L. 500.000 per ogni anno di servizio nonché la deduzione della c.d. quota non reddituale, pari quest'ultima alla quota dell'indennità ottenuta riferibile all'aliquota con cui il dipendente ha contribuito al fondo che eroga l'indennità;

è diverso il criterio della determinazione dell'aliquota d'imposta: dall'indennità del dipendente si applica l'aliquota, con riferimento all'anno in cui è sorto il diritto alla sua percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo l'ammontare netto dell'indennità di fine rapporto per il numero degli anni presi a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici (art. 17, primo comma, cit.); a quella dell'autonomo si applica invece l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto conseguito dal contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla sua percezione.

È di tutta evidenza la discriminazione con violazione del principio d'uguaglianza che viene a determinarsi, irragionevolmente, tra lavoratori dipendenti ed autonomi in materia di capacità contributiva. Viene, sotto tale profilo, anche a prospettarsi una violazione dell'art. 35/1 della Costituzione secondo cui la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Va pertanto disposta la sospensione del presente giudizio che va rimesso alla Corte costituzionale..

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 18 del t.u. 22 dicembre 1986, n. 917 (e successive modifiche), in relazione agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione nella parte in cui sottopone a tassazione l'indennità di previdenza liquidata ai medici dall'E.N.P.A.M. limitatamente alla quota relativa ai versamenti a carico degli stessi; nella parte in cui non prevede ulteriori deduzioni in rapporto agli anni di lavoro, cui è correlato l'importo dell'indennità liquidata; nella parte in cui prevede un diverso criterio di determinazione dell'aliquota impositiva rispetto a quello applicabile all'indennità del lavoratore dipendente;

Dispone che la segreteria trasmetta gli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Manda alla segreteria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica, alle parti (ricorrente ed Ufficio) e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso a Cosenza, addì 4 novembre 1993.

Il presidente: DE LUCA

Il segretario: (firma illeggibile)

94C0303

N. 148

Ordinanza emessa il 21 settembre 1993 (pervenuta il 9 marzo 1994) dalla commissione tributaria di primo grado di Cosenza sul ricorso proposto da Gentile Rizieri contro l'intendenza di finanza di Cosenza

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Indennità di fine rapporto erogata dall'E.N.P.A.M. a medici a seguito di attività professionale prestata per conto di disciolti enti mutualistici e del S.S.N. - Mancata previsione che l'imponibile da assoggettare all'imposta sia computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tale indennità corrispondente al rapporto, alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, tra il contributo posto a carico del percipiente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'E.N.P.A.M. - Disparità di trattamento rispetto all'indennità di fine rapporto relativa a medici in rapporto di lavoro dipendente con i predetti enti - Incidenza sui principi della tutela del lavoro e della capacità contributiva - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1986 relativa ad analoga questione circa l'indennità di buonuscita degli statali.

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 18, e successive modificazioni).

(Cost., artt. 3, 35 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Riunitasi oggi 21 settembre 1993 nella medesima composizione dell'udienza di discussione, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 15 luglio 1993, ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento tributario, iniziato su ricorso del dott. Rizieri Gentile avverso il silenzio-rigetto dell'intendente di finanza di Cosenza, iscritto al n. 72/93 del registro della sezione.

FATTO

Nel corso del 1992 il dott. Rizieri Gentile, esercente la professione medica, avendo concluso, per limiti d'età, il rapporto di lavoro autonomo di medico convenzionato per la medicina generale con l'unità sanitaria locale, instaurato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 83, e disciplinato dal contratto nazionale approvato con decreto presidenziale secondo la previsione del citato articolo, ha chiesto ed ottenuto dall'E.N.P.A.M. (Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici) la prestazione in capitale a carico del fondo previdenziale, costituito, per normativa pubblicistica, da contributi versati dall'unità sanitaria locale di cui una aliquota posta a carico del medico.

L'aliquota previdenziale totale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, era da anni il 20% del compenso mensile corrisposto al medico dal servizio sanitario nazionale, di cui il 13% a carico del datore di lavoro ed il 7% a carico del lavoratore (art. 41 del d.P.R. 28 settembre 1990, n. 314).

Sull'importo liquidato per il citato titolo, ammontante a L. 138.493.348, l'E.N.P.A.M., su disposizione del Ministero delle finanze, ha applicato il criterio impositivo dettato dall'art. 18 del t.u. 22 dicembre 1986, n. 917, successivamente modificato ed aggiornato, trattenendo, a titolo d'Irpef, la somma di L. 27.698.670, pari al 20% dell'importo liquidato e rimettendo all'ufficio delle imposte dirette competente la liquidazione definitiva, mediante applicazione dell'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla sua percezione (biennio 1990/1991).

Avverso l'operato dell'E.N.P.A.M. è insorto il contribuente, il quale, con tempestive istanze rivolte prima all'intendente di finanza di Cosenza e, successivamente, a questa commissione, lamenta l'illegittimità del criterio di liquidazione dell'Irpef e, nel merito, l'esosità della ritenuta. Fa presente che, alla stessa stregua della buonoscita dei pubblici dipendenti, alla formazione dell'indennità ha contribuito con proprio esborso e chiede che l'imponibile sia determinato sottraendo dal netto dell'indennità liquidata almeno l'importo pari al rapporto tra l'aliquota totale di contribuzione al fondo, relativa all'anno di cessazione del rapporto, e quella posta a carico del contribuente; cioè detraendo il 35% del suo importo netto ($7 : 20 = x : 100$; $x = \frac{7 \times 100}{20} = 35\%$).

All'udienza fissata per la discussione del ricorso, il contribuente ha insistito nelle sue richieste di merito e, in via subordinata, ha sollevato l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 18 del t.u. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche ed integrazioni in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Si è costituita l'intendenza di finanza di Cosenza e, con nota n. G 15-18832 rep. VI di prot. del 6 maggio 1993, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile perché l'istanza di rimborso andava inoltrata al centro servizi di Salerno.

La commissione si riserva la propria decisione, che scioglie in data odierna.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Va preliminarmente rigettata l'eccezione sollevata dalla intendenza di finanza d'inammissibilità del ricorso. Ed invero l'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, tuttora vigente, prevede che la richiesta di rimborso, totale o parziale, di versamenti diretti debba essere inoltrata, come è avvenuto nella specie, all'intendente di finanza e non già al centro servizi.

Malamente richiamati sono gli artt. 8 e 10 del d.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, che attengono a ben altra fattispecie.

2) Passando al merito, osserva la commissione che debba trovare applicazione l'art. 18 del t.u. n. 917/1986 che regola il caso in esame. La normativa tributaria prospetta, invero, due ipotesi previste da due distinti articoli: l'art. 17 che disciplina il criterio impositivo del trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente privato (indennità di fine rapporto) o pubblico (indennità di buonoscita), e l'art. 18 che disciplina tutti gli altri casi di redditi soggetti a tassazione separata diversi dai primi o non ad essi assimilabili. Il primo dei due articoli detta il criterio di tassazione delle indennità di fine rapporto di lavoro subordinato e di quelle ad esse assimilabili, tassativamente elencate, nelle quali, per volontà del legislatore, non trova collocazione la fattispecie in esame. Questa trova la sua origine in un rapporto di lavoro che, pur avendo caratteristiche assimilabili a quelle del lavoro dipendente, è riconducibile, anche per espressa previsione normativa (cfr. art. 1 del d.P.R. 28 settembre 1990, n. 314), ad un rapporto di lavoro autonomo.

3) Dovendo quindi trovare applicazione l'art. 18 cit., la commissione osserva preliminarmente che l'indennità in esame ha certa natura e funzione previdenziale alla stessa stregua di quella percepita dai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, perché destinata al soddisfacimento delle esigenze di vita del lavoratore al momento della cessazione dell'attività lavorativa.

Essa, con l'indennità di buonoscita, ha due caratteri in comune: il fondo è amministrato da un ente pubblico diverso dal datore di lavoro; ad esso contribuisce il lavoratore con aliquota a proprio carico, trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata al fondo di previdenza.

4) La Corte costituzionale, con sentenza n. 178 del 27 giugno 1986, in tema di indennità di buonoscita E.N.P.A.S., nel dichiarare l'illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482 «nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonoscita

corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente, e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.», ha enunciato alcuni principi di fondo, e cioè:

a) «per capacità contributiva, ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, deve intendersi l'idoneità del soggetto all'obbligazione d'imposta desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata, presupposto che consiste in qualsiasi indice rilevatore di ricchezza secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalità sotto il profilo della arbitrarietà o irrazionalità»;

b) la natura previdenziale dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. «non ne esclude la tassabilità, se non nei limiti minimi indispensabili ad assicurare le finalità previdenziali, secondo valutazioni che competono al legislatore»;

c) «il legislatore... è tenuto a commisurare il carico fiscale in modo tale da colpire effettivamente manifestazioni di capacità contributiva. Nel caso in esame invece ha sottoposto ad imposizione somme affluite al fondo gestito dall'E.N.P.A.S. in base a contribuzioni gravanti sul dipendente e corrisposte direttamente dallo Stato. Si che lo Stato verrebbe a colpire col tributo un esborso da se steso effettuato (ma con incidenza diretta sul pubblico dipendente a seguito di rivalsa)... Per la parte afferente in via virtuale a tale contribuzione è illogico ed arbitrario ritenere che l'indennità di buonuscita si profili come reddito... Ne deriva che le indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S., limitatamente alla quota relativa ai versamenti a carico del dipendente, non dovevano essere sottoposte a tassazione. L'imposizione di essa, infatti, ha leso il principio di capacità contributiva».

5) Ritiene la commissione che tali principi, assolutamente ineccepibili e che si condividono appieno e che debbono qui ritenersi per riproposti, debbano trovare applicazione, oltre all'indennità di buonuscita E.N.P.A.S. percepita dai pubblici dipendenti (art. 17 del t.u. 22 dicembre 1986, n. 917), anche alla indennità corrisposta dall'E.N.P.A.M. a fine rapporto, alla quale viene riservato un diverso e deteriore assolutamente irragionevole regime tributario (art. 18 del t.u. cit.).

Una disparità di trattamento che si coglie *ictu oculi* e che fa ritenere non manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 18 del t.u. 22 dicembre 1986, n. 917, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Ed invero a parità d'importo di indennità liquidata, la legge (art. 17 cit.) riconosce al dipendente una minore capacità contributiva rispetto al lavoratore autonomo, che è chiamato a pagare una maggiore imposta per effetto delle agevolazioni riconosciute al dipendente sia nella determinazione del reddito imponibile che nell'aliquota contributiva. Tale situazione di evidente disparità, ingiusta per il lavoratore autonomo, emerge da diversi fattori:

la tassazione dell'indennità del dipendente è sganciata dal reddito complessivo netto degli anni precedenti (art. 17), mentre quella dell'autonomo è rimasta collegata a tale parametro (art. 18);

la determinazione dell'imponibile nei due casi avviene con modalità differenti per cui, a parità di somma liquidata, esso è maggiore nell'autonomo rispetto al dipendente perché a quest'ultimo è riconosciuta una doppia deduzione: L. 500.000 per ogni anno di servizio nonché la deduzione della c.d. quota non reddituale, pari quest'ultima alla quota dell'indennità ottenuta riferibile all'aliquota con cui il dipendente ha contribuito al fondo che eroga l'indennità;

è diverso il criterio della determinazione dell'aliquota d'imposta: all'indennità del dipendente si applica l'aliquota, con riferimento all'anno in cui è sorto il diritto alla sua percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo l'ammontare netto dell'indennità di fine rapporto per il numero degli anni presi a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici (art. 17, primo comma, cit.); a quella dell'autonomo si applica invece l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto conseguito dal contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla sua percezione.

È di tutta evidenza la discriminazione con violazione del principio d'uguaglianza che viene a determinarsi, irragionevolmente, tra lavoratori dipendenti ed autonomi in materia di capacità contributiva. Viene, sotto tale profilo, anche a prospettarsi una violazione dell'art. 35/1 della Costituzione secondo cui la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Va pertanto disposta la sospensione del presente giudizio e va rimesso alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 18 del t.u. 22 dicembre 1986, n. 917 (e successive modifiche), in relazione agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione nella parte in cui sottopone a tassazione l'indennità di previdenza liquidata ai medici dall'E.N.P.A.M. limitatamente alla quota relativa ai

versamenti a carico degli stessi; nella parte in cui non prevede ulteriori deduzioni in rapporto agli anni di lavoro, cui è correlato l'importo dell'indennità liquidata; nella parte in cui prevede un diverso criterio di determinazione dell'aliquota impositiva rispetto a quello applicabile all'indennità del lavoratore dipendente;

Dispone che la segreteria trasmetta gli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Manda alla segreteria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica, alle parti (ricorrente ed ufficio) e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso a Cosenza, addì 21 settembre 1993.

Il presidente: COPANI

Il segretario: (firma illeggibile)

94C0304

N. 149

Ordinanza emessa l'11 gennaio 1994 dal pretore di Catania
nel procedimento penale a carico di Sapia Carlo

Processo penale - Procedimento innanzi al pretore - Prevista emissione del decreto di citazione a giudizio da parte del p.m. e non del g.i.p. - Udienza preliminare - Lamentata omessa previsione - Deteriore trattamento rispetto agli imputati davanti al tribunale - Richiamo alle sentenze n. 445/1990, 94/1992 e 123/1993.

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 103; c.p.p. 1988, art. 554, primo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. pen. n. 4049/93 reg. gen. c/Sapia Carlo, imputato del reato di ricettazione, all'udienza dell'11 gennaio 1994.

Nel procedimento davanti al pretore, oltre al procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale e al pretore per il dibattimento, svolge funzioni giurisdizionali anche il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale (art. 550 del c.p.p.), che dispone incidente probatorio solo se la complessità dell'indagine rende impossibile l'immediata emissione del decreto di citazione ai sensi dell'art. 555 del c.p.p. (551 del c.p.p.), e si pronuncia sulla richiesta di archiviazione o di decreto penale di condanna del p.m. (art. 554, primo comma).

È così attuato il principio della massima semplificazione cui deve ispirarsi la disciplina del processo pretorile, con esclusione dell'udienza preliminare e con possibilità di incidenti probatori solo in casi eccezionali (art. 2, n. 103, della legge delega n. 81/1987). Bisogna però chiedersi se la mancata previsione dell'udienza preliminare affievolisca ovvero sopprima garanzie dell'imputato, poiché in quest'ultimo caso (soppressione delle garanzie) si avrebbe una disparità di trattamento tra cittadini imputati in procedimenti davanti al tribunale e cittadini imputati in procedimenti davanti al pretore.

Orbene, come si evince chiaramente dalla normativa di cui agli artt. 416 e segg. e 453 e segg. del c.p.p., scopo dell'udienza preliminare è che il rinvio a giudizio avvenga sulla base di una accusa che risulti non infondata, e quindi suscettibile di approfondimenti dopo il rinvio a giudizio, ai sensi dell'art. 430 del c.p.p., o al dibattimento.

L'art. 425 del c.p.p. dispone infatti che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere se il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, se viene cioè raggiunta la prova dell'innocenza dell'imputato ed escluso così quel minimo di fondamento dell'accusa (e quindi la possibilità di una condanna) che può giustificare il rinvio a giudizio.

La funzione di cui sopra dell'udienza preliminare risulta confermata dal disposto dell'art. 419, quinto comma, del c.p.p. che, prevedendo la rinuncia dell'imputato all'udienza stessa, configura quest'ultima, e l'interesse che tutela, come un vero e proprio diritto soggettivo dell'imputato; nonché dal disposto dell'art. 458 del c.p.p. che prevede la richiesta da parte del P.M. del giudizio immediato solo quando la prova della responsabilità appare evidente, previo interrogatorio dell'imputato, al fine di non ledere il diritto soggettivo di cui sopra (quando la prova appare evidente, infatti, è esclusa, allo stato, la prova dell'innocenza). Ne consegue che, prevedendo l'art. 554, primo comma, del c.p.p., il decreto di citazione a giudizio da parte del p.m., la garanzia dell'imputato di non essere tratto a giudizio sulla base di una accusa infondata non è attribuita, seppure in modo affievolito all'imputato stesso.

Il legislatore, infatti, al fine di assicurare all'imputato la garanzia di cui sopra, avrebbe dovuto attribuire al p.m. la potestà di chiedere, oltre all'archiviazione, il rinvio a giudizio al g.i.p. ed a quest'ultimo quella di rinviare a giudizio sulla base del solo esame degli atti, o di archiviare se di contrario avviso.

In assenza di una norma che conferisca al p.m. e al g.i.p. le potestà di cui sopra, l'art. 2, n. 103, della legge n. 81/1987, ispirandosi al principio della massima semplificazione senza che venga garantito, seppure in maniera affievolita, il diritto del cittadino a non essere tratto a giudizio sulla base di una accusa infondata, si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione (nella parte in cui viene esclusa l'udienza preliminare), unitamente alla norma di cui all'art. 554, primo comma, del c.p.p. (nella parte in cui è previsto che il p.m. emetta decreto di citazione a giudizio), in quanto il cittadino indagato nel procedimento pretorile viene privato del diritto soggettivo di cui sopra, creandosi così una disparità di trattamento con i cittadini indagati nei procedimenti davanti al tribunale, ove tale diritto è invece garantito (e in maniera particolarmente incisiva dopo la modifica dell'art. 425 del c.p.p. di cui alla legge 8 aprile 1993, n. 105). Né può obiettarsi che a una disparità di trattamento corrisponde una diversità di situazione, in quanto, se ciò può forse sostenersi per i reati contravvenzionali (di competenza del pretore e non del tribunale e puniti con pene diverse per la loro minore rilevanza) non può invece sostenersi per i delitti, non potendosi operare all'interno di tale categoria di reati una differenziazione in base alla loro gravità (peraltro — ed è questo argomento decisivo — alcuni reati di competenza del pretore, come la ricettazione, sono più gravi di alcuni reati di competenza del tribunale).

Il criterio del contemperamento tra principio di massima semplificazione e garanzia, sia pure affievolita, dei soggetti processuali nel procedimento pretorile, sembra essere stata implicitamente riconosciuta dalla Corte nelle sentenze nn. 94/1992 e 123/1993.

Nella prima, infatti, la Corte, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo comma, delle disp. att. (nella parte in cui non prevede nel procedimento pretorile in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione l'audizione delle parti in camera di consiglio) in relazione all'art. 3 della Costituzione, pur concludendo che «non può dirsi privo di giustificazione — e quindi fonte di disparità di trattamento tale da violare l'art. 3 della Costituzione — che il legislatore abbia ritenuto di attuare (il principio della massima semplificazione) evitando l'appesantimento che la adozione della complessa procedura camerale indubbiamente comporta», osserva che la differenza di disciplina dell'opposizione della parte offesa è meno marcata di quanto potrebbe evincere dal mero raffronto testuale tra le disposizioni dettate, da un lato dall'art. 410 del c.p.p. e dall'altro dall'art. 156 delle disp. att. (in quanto la stessa previsione della facoltà di opposizione comporta che anche nel procedimento pretorile il p.m. sia tenuto, ai sensi dell'art. 408 del c.p.p. a dare avviso della richiesta di archiviazione alla parte offesa che abbia dichiarato di volere essere informata); e che per altro aspetto (tale differenza di disciplina) è venuta meno per effetto della sentenza n. 445/1990, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 543, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento pretorile il g.i.p. «se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al p.m., fissando il termine indispensabile per il loro compimento».

Appare pertanto evidente che la Corte non ha ritenuto l'art. 156, secondo comma, del disp. att. in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, essendo comunque assicurate alla parte offesa tutte le garanzie, ed essendo l'affievolimento delle stesse conseguenze del principio dell'ulteriore semplificazione richiesta dalla direttiva 103 per il procedimento pretorile.

Nella sentenza n. 123/1993 la Corte ribadisce tale concetto e cioè che il principio della massima semplificazione «consente di giustificare, insieme con l'esclusione dell'udienza preliminare, anche l'assenza del rito camerale nell'ipotesi di opposizione all'archiviazione (essendo sufficiente per questa fase del procedimento la sola contrapposizione tra due atti formali, quali la richiesta di archiviazione del p.m. e l'opposizione a tale richiesta, avanzata dalla parte interessata alla prosecuzione delle indagini)»; e precisa che, in ordine al profilo relativo alla disparità di trattamento delle persone indagate nell'ambito del rito pretorile, rispetto a quelle sottoposte al rito operante innanzi al tribunale «i criteri della massima semplificazione richiesti dalla direttiva 103 non possono che tradursi in una ulteriore semplificazione degli istituti e dei meccanismi semplificati presenti in via generale per il procedimento concernente i reati di competenza del tribunale».

Semplificazione degli istituti e dei meccanismi dunque, che può portare alla mancata previsione delle udienze camerale, ma non alla soppressione di istituti e meccanismi che, pur non semplificati, siano gli unici a garantire determinati diritti dell'imputato, nel caso di specie il giudizio da parte del g.i.p. sulla non infondatezza dell'accusa.

Con l'attuale normativa, infatti, mentre nei procedimenti davanti al tribunale è previsto da parte del g.i.p. sulla non infondatezza dell'accusa.

Con l'attuale normativa, infatti, mentre nei procedimenti davanti al tribunale è previsto da parte del g.i.p. il controllo di legalità sull'esercizio dell'azione penale sotto il duplice profilo del controllo sul p.m.: affinché l'azione venga esercitata in tutti i casi in cui sussistono elementi idonei a sostenere l'accusa in dibattimento e affinché una volta esercitata (con la richiesta del g.i.p. di rinvio a giudizio) l'imputato non venga tratto a giudizio sulla base di una accusa infondata; nel procedimento davanti al pretore è del tutto assente il secondo tipo di controllo e si ha solo il primo (e nella massima estensione a seguito della sentenza della Corte n. 445/1990, anche se in forma semplificata rispetto ai procedimenti davanti al tribunale).

Attesa tale lacuna legislativa le garanzie dell'imputato possono essere attuate solo con la declaratoria di incostituzionalità delle norme di cui all'art. 2, n. 103, della legge delega n. 81/1987 nella parte in cui esclude l'udienza preliminare nel procedimento pretorile e dell'art. 554, primo comma, del c.p.p. nella parte in cui prevede l'emissione del decreto di citazione da parte del p.m., che avrebbe come effetto l'estensione al procedimento pretorile della normativa di cui agli artt. 416 e segg. e 458 e segg. del c.p.p. venendo meno una norma speciale che disciplina in deroga la citazione in giudizio.

Per le superiori considerazioni, ritiene il decidente non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 103, della legge n. 81/1987 e 554, primo comma del c.p.p. nelle parti sopra menzionate in relazione all'art. 3 della Costituzione.

La questione appare altresì rilevante in ordine alla decisione sulla legittimazione dell'organo che ha tratto a giudizio l'imputato (citato sulla base di una norma ritenuta costituzionalmente illegittima con decreto del p.m. e non con decreto del g.i.p. a seguito di udienza preliminare).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 103 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e 554, primo comma del c.p.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di cui sopra sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, all'imputato contumace e alla parte offesa e comunicato al Presidente delle due Camere del Parlamento.

Catania, addì 11 gennaio 1994.

Il pretore: COSTA

94C0305

N. 150

*Ordinanza emessa il 27 dicembre 1993 dal tribunale di Bologna
sull'istanza proposta da Piazza Rosario ed altro*

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato, anche per interposta persona, di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio, richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati (nella specie traffico di droga) o di soggetto nei cui confronti si proceda per l'applicazione di una misura di prevenzione - Irragionevolezza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Prospettata disparità di trattamento fra indagati - Violazione del principio di presunzione di innocenza con incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-quinquies, secondo comma, modificato dal d.-l. 21 gennaio 1993, n. 14).
(Cost., artt. 3, 24 e 27).

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva formulata nella udienza di camera di consiglio del 22 dicembre 1993;

Esaminato il riesame avanzato nell'interesse di Piazza Rosario e Piazza Maurizio avverso il decreto emesso in data 26 novembre 1993 con cui il g.i.p. di Bologna aveva disposto il sequestro preventivo di una porzione di fabbricato sito in comune di Baricella, via Diolaiti n. 13/15, nonché dell'autovettura Alfa Romeo 155 tg. BOG08533;

Ritenuto che il gravame sia fondato parzialmente per i motivi di cui fogli allegati dal n. 1 al n. 3, quanto alla questione di illegittimità costituzionale;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, della legge n. 356/1992 come modificato dal d.-l. 21 gennaio 1993, n. 14, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, secondo comma, della Costituzione;

Sospende il procedimento e dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e che l'ordinanza sia notificata alla parte ed al pubblico Ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 27 dicembre 1993

Il presidente: (firma illeggibile)

I giudici: (firme illeggibili)

Preliminarmente, osserva il collegio che il decreto di sequestro preventivo impugnato è stato emesso sul presupposto della sussistenza «di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 12, secondo comma, della legge n. 356/1992 il cui oggetto materiale è, ai sensi della medesima norma, suscettibile di confisca», mentre il riferimento «al procedimento pendente nei confronti di Piazza Rosario, imputato del reato di cui all'art. 73 del t.u. n. 309/1990», riguarda la pendenza di procedimento penale per uno dei delitti previsti dall'art. 12-*quinquies*, secondo comma, della legge citata, necessaria condizione per la configurabilità, in astratto, del reato di cui alla stessa norma.

La lettura complessiva del provvedimento conduce a tale interpretazione, giacché l'emissione del sequestro è correlato con chiarezza all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 12-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 356/1992, tant'è che si ritiene fondata la richiesta di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, secondo comma, del c.p.p. (sequestro di cose di cui è consentita la confisca).

Pertanto le eccezioni di nullità del decreto di sequestro, perché eseguito fuori dei casi di cui all'art. 12-*quinquies*, secondo comma, e di incompetenza del g.i.p. ad emettere il provvedimento, sono entrambe infondate: il procedimento per il reato di cui all'art. 12-*quinquies* è nella fase delle indagini preliminari e dunque la competenza appartiene al g.i.p. ex art. 321 del c.p.p.; sussiste inoltre la condizione della pendenza, nei confronti del Piazza, del procedimento di cui all'art. 73 del t.u. n. 309/1990, per il quale è intervenuta sentenza del tribunale ex art. 444 del c.p.p., impugnata, con ricorso per Cassazione.

Ancora in via preliminare deve essere esaminata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-*quinquies* della legge n. 356/1992, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, secondo comma, della Costituzione, sollevata dalla difesa.

In proposito si rileva che la suddetta questione non è manifestamente infondata. Con riferimento all'art. 27 della Costituzione, la norma in esame, configurando un'ipotesi di reato proprio, ancora la sussistenza della fattispecie criminosa alla qualifica di persona nei cui confronti pende procedimento penale per una delle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 12-*quinquies*, o di soggetto nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale.

Tali qualità, a differenza di quelle di soggetto nei cui confronti è stata emessa sentenza di condanna o è stata applicata misura di prevenzione personale, passata in giudicato, hanno carattere tutt'altro che definitivo e non dovrebbero avere alcuna rilevanza giuridica attesa la presunzione di innocenza di cui all'art. 27 della Costituzione (tant'è che in concreto potrebbe verificarsi, addirittura in un momento successivo alla condanna per il reato in questione, la caducazione di tali *status* personali).

Assume rilievo anche la condizione di colui nei cui confronti pende un procedimento per l'applicazione di misura di prevenzione personale, quando tale misura è *ante delictum*, il che sembra evidenziare in modo ancora più stridente il contrasto con la citata norma costituzionale.

Quando agli artt. 3 e 24 della Costituzione, il reato in questione di configura come un reato a condotta mista, prima commissiva (possesso o disponibilità di beni di valore sproporzionato all'attività svolta o ai redditi dichiarati), poi omissiva (mancata giustificazione del possesso legittimo dei beni, strettamente connessa all'inversione dell'onere della prova), cosicché il diritto di difesa risulta compresso, non potendo essere esercitato anche con il silenzio, che al contrario integra uno degli elementi oggettivi del reato.

Pertanto, in relazione all'art. 3 della Costituzione, si configura una disparità di trattamento tra gli indagati di cui all'art. 12-*quinquies*, che non possono avvalersi della facoltà di non rispondere, e gli indagati per gli altri reati.

Ritenuto, inoltre, che la questione è rilevante ai fini della decisione, poiché questo tribunale è stato investito della richiesta di riesame di sequestro preventivo, in relazione appunto all'ipotesi criminosa di cui all'art. 12-*quinquies*, per cui si impone una valutazione positiva della legittimità costituzionale della norma incriminatrice.

Ritenuto infine, quanto alla richiesta di poter usare la vettura sequestrata, che l'istanza stessa debba essere respinta, poiché il suo accoglimento priverebbe il provvedimento di sequestro di parte del suo contenuto, risolvendosi, di fatto, in una decisione di merito che deve essere invece, in pendenza della questione di legittimità costituzionale, sospesa.

Il presidente: (firma illeggibile)

Il giudice estensore: (firma illeggibile)

94C0306

N. 151

Ordinanza emessa il 12 ottobre 1993 dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto dal Coco Mario contro il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ed altro.

Impiego pubblico - Sospensione automatica dal servizio dei pubblici dipendenti condannati con sentenza anche non definitiva per determinati reati - Irrazionalità della norma impugnata in considerazione della impossibilità della p.a. di valutare mediante procedimento disciplinare la gravità del reato e la corrispondenza o meno al pubblico interesse del mantenimento in servizio del dipendente sottoposto a procedimento penale - Incidenza sul diritto al lavoro nonché sui principi della tutela del lavoro, della retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla propria famiglia una esistenza libera e dignitosa e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 16/1992.

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, comma 4-septies; legge 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1).

(Cost., artt. 3, 4, 35, 36 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4359/1993 r.g. 1344/1993 r.s., proposto da Coco Mario rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vassallo ed elettivamente domiciliato in Catania, via Metastasio, 9, presso lo studio dello stesso contro il Comando generale dell'Arma dei carabinieri in persona del comandante *pro-tempore* e il Ministro della difesa in persona del Ministro *pro-tempore*, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania presso la quale sono *ex lege* domiciliati, per l'annullamento del provvedimento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri n. 186827 del 30 luglio 1993, notificato il 21 agosto 1993, con il quale il ricorrente è stato sospeso precauzionalmente dal servizio a titolo obbligatorio, nonché degli atti presupposti consequenziali, connessi, anteriori e successivi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura dello Stato per le amministrazioni intimatè;

Vista la propria ordinanza n. 778 del 12-18 ottobre 1993;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il referendario dott. Francesco Brugaletta per la camera di consiglio del 12 ottobre 1993;

Uditi l'avv. G. Vassallo per il ricorrente e l'avvocato dello Stato G. Genovese per le amministrazioni intimatè;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in epigrafe il sig. Coco Mario esponeva: il ricorrente, appuntato dell'Arma dei carabinieri con sentenza n. 132 del 13 aprile 1992 veniva condannato dal tribunale di Catania a mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 110, 11 e 326 del c.p. per avere rivelato notizie attinenti all'esecuzione di provvedimenti adottati dall'a.g.: pena sospesa e non menzione; reati commessi in Catania il 27 ottobre 1991.

Avverso la sentenza di primo grado il Coco proponeva gravame alla corte di appello di Catania che, con sentenza n. 411 del 12 febbraio 1993, derubricava il reato da doloso a colposo e riduceva la pena a mesi due e giorni venti di reclusione, confermando per il resto e, quindi, mantenendo la sospensione condizionale e la non menzione nel casellario.

Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione solo dal ricorrente per sostenere l'insussistenza del reato anche a titolo colposo.

In relazione a tale vicenda processuale veniva adottato dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri il provvedimento n. 186827 del 30 luglio 1993 notificato il 21 agosto 1993 con il quale il ricorrente è stato sospeso precauzionalmente dal servizio a titolo obbligatorio, in applicazione dell'art. 1, primo comma, lett. c) e comma 4-*septies* della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Avverso tale provvedimento il ricorrente propone il ricorso in epigrafe deducendo le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, lett. c), e comma 4, della legge n. 16/1992.

Assume il ricorrente che avendo la Corte di appello ampiamente riformato la sentenza di primo grado non sussisterebbe il presupposto della conferma in appello della sentenza del tribunale previsto per legge per l'applicazione della sospensione in questione e, inoltre, sostiene che la disciplina *de quo* prevede la sospensione soltanto per i reati dolosi e non per quelli colposi;

2) violazione e falsa applicazione sotto altro profilo della normativa citata.

Assume, ancora, che la disciplina invocata non si applica alla fattispecie in esame che è regolata da disciplina speciale;

3) eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità.

Assume, infine, l'invalidità del provvedimento impugnato perché avrebbe travisato i fatti in relazione all'avvenuta riforma della sentenza di primo grado e alla pendenza del procedimento in Cassazione dal quale (essendo stato proposto solo dal ricorrente) non può mai derivare una *reformatio in peius* nei suoi confronti.

Si è costituita in giudizio l'avvocatura dello Stato, per conto delle amministrazioni intimite, chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda di tutela cautelare assumendone l'infondatezza.

Nella Camera di consiglio del 12 ottobre 1993 questo tribunale, con ordinanza n. 778/1993, ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato facendo salvi i provvedimenti cautelari adottabili dall'Amministrazione per motivi disciplinari a norma dell'art. 9 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, ed ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, rinviandone l'esame alla presente ordinanza.

DIRITTO

Il collegio ritiene di sottoporre al giudizio di costituzionalità per contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 36 e 97 della Costituzione, l'art. 15, comma 4-*septies* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del primo comma, la sospensione obbligatoria del pubblico dipendente dalla funzione o dall'ufficio.

La questione è rilevante e non manifestamente infondata.

Per quanto riguarda la rilevanza non sussiste dubbio sulla applicabilità alla fattispecie in esame del predetto art. 15 comma 4-*septies* della legge 19 marzo 1990, n. 55, così come introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

L'orientamento prevalente ritiene, infatti, che le norme in questione si applichino anche all'ipotesi di reati commessi prima della loro entrata in vigore (Cfr.: parere del Consiglio di Stato, sez. prima, 8 aprile 1992, n. 879) in quanto trattasi di misure che non rientrano fra le conseguenze strettamente penalistiche del reato.

Inoltre prendendo in esame le censure del ricorrente, allo stato attuale, al collegio non sembra che possa accogliersi una interpretazione delle suddette norme che escluda la loro applicabilità nell'ipotesi di commissione di un reato colposo o nell'ipotesi di sentenze di appello di conferma parziale di sentenze di primo grado; né appare plausibile, ad un primo esame, che la disciplina *de quo* non si applichi all'Arma dei carabinieri o che il provvedimento impugnato, che per come lo ipotizza la legge è di natura vincolata, possa essere affetto da vizi di eccesso di potere.

Sicché si appalesa rilevante, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il dubbio di costituzionalità che investe le predette norme di cui all'art. 15 comma 4-*septies* della legge 19 marzo 1990, n. 55, così come introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, norme di cui il provvedimento impugnato costituisce applicazione.

La questione si appalesa, inoltre, non manifestamente infondata.

La normativa introdotta dalla legge 18 gennaio 1992 n. 16, ha profondamente modificato la previgente disciplina che si limitava a prevedere per i componenti elettivi o di nomina pubblica appartenenti ad organi di enti locali, la sospensione e la decadenza quando coinvolti in fatti di criminalità di tipo mafioso.

Con le nuove norme, invece, si è inteso precludere l'accesso o la permanenza in pubblici uffici elettivi anche a soggetti autori di reati contro la pubblica amministrazione o riguardanti il traffico di stupefacenti e armi.

In questo quadro, tuttavia, il legislatore ha voluto equiparare ai pubblici amministratori i dipendenti pubblici senza valutare appropriatamente la diversa natura dei due rapporti di servizio e senza considerare che meno di due anni prima era stata adottata la legge 7 febbraio 1990, n. 19, che per i pubblici dipendenti aveva affermato principi diversi in materia.

L'art. 4 della citata legge n. 19/1990, sostituendo l'art. 166 del codice penale, disponeva, peraltro, che «la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in nessun caso, di per se sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi previsti specificamente dalla legge ...».

Ebbene non c'è dubbio che mentre gli amministratori sono legati agli enti da un rapporto di servizio onorario di natura temporanea, al contrario i dipendenti sono legati all'amministrazione da un rapporto di tipo professionale che comporta lo svolgimento della abituale attività lavorativa e lucrativa dalla quale, come è naturale, traggono i mezzi necessari per il sostentamento proprio e della loro famiglia.

L'eguale trattamento previsto nei confronti di categorie così diverse appare, ad avviso del collegio, in contrasto con il principio di uguaglianza e con i criteri di coerenza e di ragionevolezza desumibili dall'art. 3, primo comma, della Costituzione che richiedono di differenziare la disciplina normativa di fattispecie differenti e fra loro non assimilabili.

E ciò dovrebbe valere oltre che nella ipotesi della decadenza prevista dal comma 4-*octies* anche in quella della sospensione prevista dal 4-*septies*.

Invero già in materia di decadenza la Corte costituzionale ha dichiarato, con sentenza 19-27 aprile 1993, n. 197, la illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-*octies*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto all'art. 1 della legge n. 16/1992, nella parte in cui prevede la destituzione di diritto anziché lo svolgimento del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19.

Ha ritenuto la suprema Corte che la irrogazione della sanzione destitutiva non poteva scaturire automaticamente dalla «numerosa e variegata serie di fattispecie delittuose, di diversa natura e gravità e con possibilità, quindi di irrogazione in concreto di pene notevolmente differenziate, alcune delle quali certamente non elevate», ma andava ricondotta alla naturale sede del procedimento disciplinare e rimessa, quindi, alle valutazioni della pubblica amministrazione.

La stessa esigenza, ad avviso del collegio dovrebbe sussistere per quanto riguarda l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione.

A tal proposito è necessaria una breve panoramica circa l'istituto in esame.

La sospensione cautelare del pubblico dipendente, secondo la previgente disciplina, è diretta ad ottenere l'allontanamento dell'impiegato dall'ufficio al verificarsi dei fatti previsti dagli artt. 91 e 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

La sospensione in questione è disposta obbligatoriamente quando il dipendente viene raggiunto da un provvedimento restrittivo della libertà personale, mentre è adottata facoltativamente in pendenza di un procedimento penale ovvero in pendenza od in previsione di un procedimento disciplinare.

Quest'ultima ipotesi è prevista dall'art. 92 del d.P.R. n. 3/1957 «anche prima che sia esaurito od iniziato il procedimento disciplinare».

● L'ipotesi di sospensione conseguente alla pendenza di procedimento penale, invece, è prevista dall'art. 91 stesso d.P.R. n. 3/1957.

La sospensione cautelare obbligatoria, a differenza di quella facoltativa, non richiede una valutazione discrezionale circa la sua adozione e ciò giustifica la previsione originaria del legislatore per i soli casi di mandato o ordine di cattura.

Allontanandosi dalle previgenti discipline, il legislatore, con le ipotesi oggi previste dall'art. 15, comma 4-*septies*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, ha creato nuovi casi di sospensione obbligatoria, ampliandone il campo di azione originario, con un intervento che, a ben guardare, si appalesa ingiusto ed in contrasto con i principi costituzionali prima richiamati per i seguenti motivi:

a) impedisce alla p.a. di valutare la gravità dei fatti e l'interesse pubblico ad allontanare l'impiegato dal servizio tenendo presente l'attività e la funzione assolta dallo stesso.

Non c'è dubbio infatti che specie in tutti i casi previsti dalla lett. c) dell'art. 1 della legge n. 16/1992 in questione le ipotesi di condanna possono riferirsi oltre che a fatti indubbiamente gravi e di natura dolosa anche a funzioni ed attività del tutto marginali che possono non richiedere la misura cautelare dell'allontanamento dal servizio per mancanza di nocumento al prestigio ed al buon andamento dell'amministrazione;

b) mette sullo stesso piano ipotesi di reato del tutto diverse impedendo all'amministrazione di adottare provvedimenti cautelari proporzionati alla gravità del fatto ed all'eventuale pregiudizio derivante alla stessa.

La Corte costituzionale con la sentenza prima citata n. 197/1992 ha riconosciuto che le disposizioni introdotte dall'art. 1 della legge n. 16/1992 riguardano una «numerosa e variegata serie di fattispecie delittuose, di diversa natura e gravità e con possibilità, quindi di irrogazione in concreto di pene notevolmente differenziate, alcune delle quali certamente non elevate»; da ciò si desume la ingiustizia che deriva dalla mancata attribuzione alla p.a. del potere di valutazione della gravità del reato proiettata nell'ambito del rapporto d'impiego allo scopo di stabilire se corrisponda o meno al pubblico interesse il mantenimento in servizio dell'impiegato sottoposto a procedimento penale.

In definitiva appare in contrasto con gli artt. 3, primo comma, della Costituzione e 97, primo comma, della Costituzione (quest'ultimo in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento che devono ispirare l'attività delle pubbliche amministrazioni) la previsione dell'automatica e obbligatoria sospensione senza che sia possibile valutare, alla luce della gravità del reato e della eventuale condanna di primo grado subita nonché dell'attività svolta dal dipendente, la necessità e la utilità di adottare il provvedimento cautelare della sospensione dal servizio.

Rileva il collegio, infatti, che anche la materia delle misure cautelari dovrebbe essere improntata ai principi della proporzionalità e della adeguatezza in modo da non imporre all'autorità procedente di sacrificare le libertà individuali al di là di quanto richiesto dalle effettive e concrete necessità di tutela della collettività.

Inoltre trattandosi per l'appunto di rapporti di lavoro dipendente la scelta della sospensione obbligatoria, anziché quella facoltativa, appare altresì incompatibile con l'esigenza di tutela del diritto al lavoro, costituzionalmente riconosciuto dagli artt. 4 e 35 della Costituzione nonché con il principio della giusta retribuzione in grado di garantire al dipendente e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa ex art. 36 della Costituzione.

Tornando alla fattispecie in esame il collegio mette in rilievo che il ricorrente è stato condannato per delitto colposo a due mesi e venti giorni con sospensione condizionale della pena ed il relativo processo è in corso in Cassazione solo su iniziativa dello stesso e, quindi, può concludersi soltanto in senso a lui più favorevole; in relazione a casi di questo genere, pertanto, l'applicazione della sospensione che vincola l'amministrazione all'adozione automatica del provvedimento senza alcun margine di discrezionalità che le consenta, tra l'altro, di adottare misure alternative, si appalesa non solo gravemente pregiudizievole per il dipendente ma probabilmente anche sproporzionata in relazione alle stesse esigenze cautelari da proteggere ed in ogni caso, per quanto già detto, in contrasto con le norme costituzionali sopra richiamate.

In conclusione, va riconosciuta la rilevanza ai fini della decisione del ricorso della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-septies, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del primo comma, la sospensione obbligatoria del pubblico dipendente dalla funzione o dall'ufficio, per contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 36 e 97 della Costituzione.

Conseguentemente deve disporsi la sospensione del presente giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara la rilevanza ai fini del decidere e la non manifesta infondatezza in relazione agli artt. 3, 4, 35, 36 e 97 della Costituzione, dell'art. 15 comma 4-septies, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del primo comma, la sospensione obbligatoria del pubblico dipendente dalla funzione o dall'ufficio nei termini precisati in motivazione;

Sospende il giudizio promosso con il ricorso di cui in epigrafe;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 12 ottobre 1993.

Il presidente: TROVATO

L'estensore: BRUGALETTA

Il segretario: MUSCO

N. 152

*Ordinanza emessa il 17 novembre 1993 dal pretore di Parma
nel procedimento penale a carico di Scarlino Giuseppe*

Processo penale - Procedimento per decreto - Lamentata omessa previsione per il g.i.p. di applicare immediatamente una pena diversa, anche diminuita fino alla metà del minimo edittale, o superiore a quella richiesta dal p.m. - Incidenza sulla organizzazione degli uffici giudiziari sotto il profilo del buon andamento dell'amministrazione (nella specie celere definizione del procedimento).

(C.P.P. 1988, art. 459, secondo e terzo comma).

(Cost., art. 97).

IL PRETORE

Nel procedimento penale a margine indicato iscritto al nome di Scarlino Giuseppe cui si addebita il delitto di emissione di assegno a vuoto dell'importo di L. 100.000, lette le carte e ritenuto che il valore della sanzione pari a L. 300.000 di cui si chiede l'applicazione sia incongrua per accesso attesa la irrisoria quantità del titolo e la incensuratezza dell'interessato;

OSSE R V A

a) che a mente dell'art. 459, terzo comma del c.p.p. questo giudice dovrebbe per i motivi indicati in premessa, rigettare la richiesta e restituire gli atti alla pubblica accusa affinché la stessa, aderendo all'argomentazione portata dal provvedimento emesso in ossequio della norma succitata, riduca congruamente il *quantum* oppure scelga un rito diverso da quello seguito quale il giudizio ordinario;

b) che tale procedura comporta una dinamica per così dire «farraginosa» la quale appesantisce anziché snellire il procedimento con ritardi nella definizione delle cause con conseguente pericolo (specialmente ove si verifichi tema di contravvenzioni punite con la sola ammenda) di prescrizione a sensi dell'art. 157 del c.p.;

c) che nel processo, una delle funzioni tipiche del pubblico ministero, esercitata che sia l'azione penale, appare quella di richiedere, posto un fatto-reato l'applicazione di una pena in modo tuttavia non vincolante per il giudice sia in sede di rito monitorio, sia in sede di giudizio abbreviato, sia in sede di rito dibattimentale;

d) che tuttavia ove si tratti di procedimento per decreto, al giudice non è consentito di infliggere egli stesso la pena ritenuta conforme alla quantità del reato ed alla personalità dell'accusato in via immediata e diretta come al contrario avviene per gli altri diversi riti più sopra indicati dovendo invece assumere un comportamento processuale improntato a «contrasto» con la pubblica accusa e comportante la conseguenza rilevata ante sub b) ove la pena richiesta sia ritenuta «non congrua»;

e) che, ciò considerato, pare di poter affermare come e qualmente la norma di cui all'art. 459, terzo comma del c.p.p. incida negativamente nella organizzazione degli uffici giudiziari sotto il profilo del buon andamento della amministrazione quando nulla escluderebbe non solo la possibilità della valutazione della sanzione sul piano quantitativo in rapporto al «fatto» ed al «soggetto» da parte del giudice per le indagini preliminari ma anche la «determinazione concreta» della pena eliminando attività inutili, ad avviso dello scrivente, ritardatrici rispetto alla definizione dei processi e foriere del ripetuto pericolo in punto di prescrizione;

f) che pertanto non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 459, terzo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, sulla richiesta di applicazione di una determinata pena con decreto avanzata dal pubblico ministero, possa non solo discostarsene, ma determinarla nella immediatezza in quantità difforme;

g) che tale questione, avanzata sotto il profilo dell'art. 97, primo e secondo comma della Costituzione, appare rilevante giacché, ove la norma oggetto d'esame consentisse al g.i.p. di infliggere immediatamente una sanzione difforme nella quantità da quella richiesta dal p.m., la stessa, nella specie, verrebbe inflitta in misura inferiore a quella indicata nella richiesta di decreto penale, definendo immediatamente il processo;

h) che peraltro per gli stessi motivi di speditezza e buon andamento dell'amministrazione non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 459, secondo comma del c.p.p. nel senso secondo cui l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo editale dovrebbe essere attribuita al giudice e non alla mera richiesta del pubblico ministero.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'art. 97, primo e secondo comma della Costituzione;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 459, secondo e terzo comma, del c.p.p. in rapporto all'art. 97 della Carta costituzionale nella parte in cui non consente al giudice per le indagini preliminari di applicare immediatamente una pena diversa, anche diminuita fino alla metà del minimo editale, oppure superiore rispetto a quella richiesta dalla pubblica accusa nel procedimento per decreto con subitanea definizione del processo;

Ordina la sospensione del giudizio disponendo che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'indagato, al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Ordina infine la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma.

Parma, addì 17 novembre 1993

Il presidente: GIOVANNELLI

94C0308

N. 153

*Ordinanza emessa il 17 novembre 1993 dal pretore di Parma
nel procedimento penale a carico di Schincaglia Donatella*

Processo penale - Procedimento per decreto - Lamentata omessa previsione per il g.i.p. di applicare immediatamente una pena diversa, anche diminuita fino alla metà del minimo editale, o superiore a quella richiesta dal p.m. - Incidenza sul principio di buon andamento dell'amministrazione (nella specie: celere definizione del procedimento).

(C.P.P. 1988, art. 459, secondo e terzo comma).

(Cost., art. 97).

IL PRETORE

Nel procedimento penale a margine indicato iscritto al nome di Schincaglia Donatella cui si addebita il delitto di emissione di assegno a vuoto dell'importo di L. 310.000, lette le carte e ritenuto che il valore della sanzione pari a L. 300.000 di cui si chiede l'applicazione sia incongrua per accesso attesa la irrisoria quantità del titolo e la incensuratezza dell'interessato;

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 152/1994).

94C0309

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◊ **CINETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herlo, 21
- ◊ **RESGARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 148
Cortesia dell'UNIVERSITÀ
di L'Aquila, Contrada
Via Gallini, angolo via Gramsci

BASILICATA

- ◊ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi della MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccarie, 69
- ◊ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pratorta

CALABRIA

- ◊ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◊ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Sine
- ◊ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◊ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Ferrilli E.
Via Guazzi, 2
- ◊ **BOVERATO (Cassano)**
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◊ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◊ **AVELLINO**
Libreria CESA
V. G. Napoli, 47
- ◊ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◊ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◊ **CAVA DEI TRIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◊ **FORNO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTEA
- ◊ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile esp. Via S. Matteo, 51
- ◊ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◊ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalenti S.r.l.
Via Martelli, 36/B
- ◊ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◊ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◊ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◊ **PIACENZA**
Top DEL MAINO
10/9 Novembre, 190
- ◊ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.C. s.r.l.
Via Farini, 174
- ◊ **RIBINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egitto
Via Aul. Guano, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◊ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 18
- ◊ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XV Settembre
- ◊ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 8/F
- ◊ **LIBRERIA TERGESTI S.a.s.**
Piazza della Borsa, 15

- ◊ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Prizzolano, 19
- ◊ **LIBRERIA BENEDETTI**
Via Mercatovecchio, 13
- ◊ **LIBRERIA TARANTOLA**
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◊ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIOIRIA
Via Mazzini
- ◊ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Martini, 10
- ◊ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◊ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIAMFANELLI A. & C.
Piazza dei Conzoni, 4
- ◊ **NETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◊ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Città del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Magliore, 121
- ◊ **CANTOLIBRERIA ONDRATI AUGUSTO**
Via Raffaele Garofalo, 32
- ◊ **LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA**
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazza Clodio
- ◊ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zuccone, 28
- ◊ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Subatini
Viale Mannelli, 10
- ◊ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DULIO
Via Tirolesia
- ◊ **VITERBO**
Libreria "ATI" di Manzi Rossana e C.
Palazzo Union Finanziari
Località Pietrera

LIGURIA

- ◊ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◊ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◊ **BAVONA**
Libreria IL LEGGO
Via Montenapoleone, 36/R

LOMBARDIA

- ◊ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◊ **BESENGO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Gregorio XIII, 74
- ◊ **LIBRERIA QUERINIANA**
Via Trieste, 13
- ◊ **LIBRERIA NANI**
Via Carroli, 14
- ◊ **LIBRERIA CREMONESI, 65**
- ◊ **LIBRERIA DEL CONVEGNO**
Corso Campi, 72
- ◊ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Piatigoni e D. Ebbi S.a.s.
Corso Umberto I, 32
- ◊ **PAVIA**
GARZANTI Libreria Internazionale
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 29/C
- ◊ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Calmi, 14
- ◊ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Alvisi, 8
- ◊ **LIBRERIA PONTIGGIA e C.**
Corso Moro, 3
- ◊ **MARCHE**
- ◊ **ANCONA**
Libreria FODOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO

- ◊ **LIBRERIA MASSARI**
Corso V. Emanuele, 23
- ◊ **LIBRERIA PROPRI**
Corso Mazzini, 18
- ◊ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSPIA
Piazza Annesione, 1
- ◊ **LIBRERIA TOMASSETTI**
Corso della Repubblica, 11
- ◊ **PERASO**
"LA TECNOGRAFIA"
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◊ **CAMPOBASSO**
Libreria D.E.M.
Via Capriolina, 42-44
- ◊ **ISERNI**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◊ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTALOTTI
Corso Roma, 122
- ◊ **LIBRERIA BOFFI**
Via dei Martiri, 31
- ◊ **LIBRERIA (Cuneo)**
Via del Principe, 18
- ◊ **ASSI**
Ed. Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◊ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 354
- ◊ **BIELLA (Verelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 5
- ◊ **CUNEO**
Ed. Editrice ICAP
Piazza D. Gallimberti, 10
- ◊ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Montebello, 20

PUGLIA

- ◊ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◊ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisostomo, 16
- ◊ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◊ **CORATO (Bari)**
FOGGIA
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◊ **FOGGIA**
Libreria PATERNO
Portici Via Dante, 21
- ◊ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecco Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
- ◊ **MANFREDONIA (Foggia)**
CAMPOLIBRO - Rivendita giornali
Corso Manfredonia, 126
- ◊ **BERSANO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 220

SARDEGNA

- ◊ **CAGLIARI (Sassari)**
Libreria LOGGIANO
Via Garibaldi, 65
- ◊ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◊ **HURGOL**
LIBRERIA DELLE PROFESSIONI
di Villa Manzoni, 45/47
- ◊ **CORRÀ**
Libreria SANI GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◊ **SASSARI**
MESSAGGERIA SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◊ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCA
Corso Umberto I, 36
- ◊ **CATANZARO**
ENRICO ARLIJA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 65
- ◊ **CATANZARO**
LIBRERIA GARGIULO
di R. F. Riso, 56/58
Via Emma, 39/39/95

- ◊ **ENNA**
Libreria BUCSEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◊ **PAVARA (Agrigento)**
CANTOLIBRERIA ILLIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◊ **PALESTRO**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◊ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Assunta, 15/17
Libreria FLACCOVIO LCAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/18
- ◊ **RAGUSA**
Libreria E. GIUGIO
Via IV Novembre, 39
- ◊ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Mazziniana, 22
- ◊ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Castello Collesse, 8

TOSCANA

- ◊ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◊ **FIRENZE**
Libreria BARBIZOCCO
Via de' Mannelli, 22/R
- ◊ **GROSSETO**
Libreria SIMONELLI
Corso Cavour, 9
- ◊ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Arsenale, 22-27
- ◊ **LUCCA**
Libreria BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
S. Paolo, 45/47
Libreria Profilo SESTANTE
Via Montanera, 9
- ◊ **MANTOVA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◊ **MODENA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mirati, 13
- ◊ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Mazzini, 37
- ◊ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 57/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◊ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◊ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◊ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bili s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◊ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◊ **TERRI**
Libreria ALTEOROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◊ **ROVERETO**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◊ **SARONNO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◊ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmettiana, 9
- ◊ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabii
- ◊ **VENEZIA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
- ◊ **LIBRERIA GIURIDICA**
Via della Costa, 5
- ◊ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerulli, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirota (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldara, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiata, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Librerie Il Trilone, via del Trilone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare sciamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

| | |
|---|---|
| <p> Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale 357.000 - semestrale 195.500 <p> Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.500 - semestrale L. 46.000 <p> Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 108.000 | <p> Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale 65.000 - semestrale 45.000 <p> Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 160.500 - semestrale L. 108.500 <p> Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 887.000 - semestrale L. 379.000 |
|---|---|

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materia 1994.

| | |
|---|-------|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale | 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione | 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» | 2.550 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione | 1.300 |
| Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | 1.400 |
| Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | 1.400 |

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|---------|
| Abbonamento annuale | 124.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | 1.400 |
| Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro» | |
| Abbonamento annuale | 81.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | 7.350 |

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| | |
|---|--------------|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.5C3 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|--|---------|
| Abbonamento annuale | 338.000 |
| Abbonamento semestrale | 265.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | 1.450 |

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 1 3 0 9 4 *

L. 10.400